

132.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	8125	MANCO	8147, 8151, 8158, 8160 8162, 8163, 8165, 8175, 8190 8195, 8196, 8197, 8198, 8201 8202, 8205, 8207, 8211, 8213
Disegno di legge (Approvazione in Commissione)	8154	MORVIDI	8144, 8151, 8152
Disegno di legge (Seguito della discussione):		MUSOTTO	8170
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale (380)	8125	PADULA	8197
PRESIDENTE	8125, 8148	REVELLI	8195, 8197, 8198, 8205, 8208
ALESSI	8170	RICCIO	8172, 8176, 8197, 8198 8200, 8202, 8203, 8210
BIONDI	8145, 8152, 8159, 8166, 8167	RIZ	8159, 8163, 8166, 8172, 8180 8181, 8195, 8196, 8202, 8204, 8213
BOZZI	8171	SABADINI	8163
CARRARA SUFOUR	8166, 8169	TAORMINA	8148, 8151, 8176, 8193, 8195
CATALDO	8167, 8169	TOZZI CONDIVI	8211
COCCIA	8192, 8195, 8198 8204, 8206, 8209	TRAINA	8177, 8182, 8190
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	8164, 8168, 8189, 8191 8204, 8206, 8211	VALIANTE, <i>Relatore per la maggioranza</i>	8150 8161, 8164, 8166, 8168, 8172, 8173 8177, 8179, 8181, 8188, 8191, 8193 8196, 8198, 8200, 8201, 8203, 8205 8206, 8209, 8210, 8211, 8214
FRACANZANI	8208	VASSALLI	8149, 8151
FRANCHI	8169, 8214	Proposte di legge:	
GAVA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	8126 8143, 8150, 8162, 8173, 8178, 8180 8181, 8194, 8196, 8198, 8200, 8201	(Annunzio)	8125, 8153
GRANZOTTO	8174, 8179	(Approvazione in Commissione)	8154
GUARRA	8174, 8199, 8212	(Deferimento a Commissione)	8154
GUIDI	8165, 8173	(Svolgimento)	8125
IOTTI LEONILDE	8152	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
LUZZATTO	8143, 8145, 8151, 8152 8179, 8181, 8187, 8190	PRESIDENTE	8215
		DI MAURO	8215
		Ordine del giorno della seduta di domani	8215

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

BIGNARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 14 maggio 1969.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati: Cantalupo, Compagna, Erminero, Dall'Armellina, Scarascia Mugnozza e Taviani.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti proposte di legge dai deputati:

NICCOLAI GIUSEPPE: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 marzo 1968, n. 433, concernente nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne » (1461);

VALIANTE: « Norme sul funzionamento dei consigli di amministrazione degli istituti e scuole d'istruzione tecnica e professionale » (1462);

ISGRÒ ed altri: « Modificazione all'articolo 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente gli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1463).

Saranno stampate e distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle competenti Commissioni, con riserva di stabilirne la sede.

Sono state presentate, altresì, le seguenti proposte di legge dai deputati:

BONEA ed altri: « Provvedimenti di natura finanziaria a favore delle industrie meridionali tuttora in difficoltà per la sfavorevole congiuntura degli anni scorsi » (1464);

POLOTTI ed altri: « Adeguamento della misura dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, a favore del personale statale in servizio presso i centri meccanografici » (1465);

CANESTRARI e GIRARDIN: « Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato » (1466).

Saranno stampate e distribuite. Poiché importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte ed alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

BONEA: « Abolizione del canone di abbonamento alla radiotelevisione nelle zone rurali » (773);

MASCOLO, BIAGINI, ALBONI, ALLERA, BIAMONTE, DI MAURO, GORRERI, LA BELLA, MASCHIELLA, MONASTERIO, MORELLI, ZANTI TONDI CARMEN e VENTUROLI: « Elevazione dell'indennità di proflassi antitubercolare a favore del personale addetto alle istituzioni sanitarie pubbliche e private di cui alle leggi 9 aprile 1953, n. 310, e 21 marzo 1958, n. 286 » (1001);

BONEA e GIOMO: « Inquadramento d'ufficio dei professori di ruolo B, forniti di abilitazione di secondo grado, in servizio nei bienni dei ginnasi, magistrali, scientifici, prime e seconde classi degli istituti tecnici di ogni tipo » (1224);

MASCOLO, BONIFAZI, ALBONI, ALLERA, BIAGINI, BIAMONTE, DI MARINO, ESPOSTO, GIANINI, GORRERI, LA BELLA, MORELLI, MONASTERIO, OGNIBENE, SCUTARI, VENTUROLI e ZANTI TONDI CARMEN: « Modifiche degli articoli 4 e 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, concernente provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuro-polmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche » (1288).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale (380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri hanno parlato gli onorevoli relatori per la maggioranza e di minoranza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, sono convinto che la discussione svoltasi in questi giorni alla Camera sia una delle più belle, impegnate e costruttive che gli annali parlamentari della Repubblica ricordino: degno coronamento degli studi vasti, approfonditi ed appassionati che la Commissione giustizia ha condotto in questa e nella precedente legislatura e di cui sono testimonianza i due volumi con tanta intelligenza e tempestività ordinati e pubblicati dagli esimi funzionari del Segretariato generale della Camera.

Merito, tutto questo, dell'argomento, tale da appassionare quanti sono sollecitati dai problemi massimi dello Stato, tra cui si pone sicuramente un buon codice di procedura penale che sappia rispondere al duplice scopo di difesa della giustizia e di gelosa tutela dei diritti di libertà della persona; ma merito anche della diligenza e dello spirito con cui i lavori sono stati condotti in Commissione sotto le presidenze esperte dell'onorevole Zappa nella passata legislatura e in questa legislatura dell'onorevole Bucalossi, della cui azione attiva e stimolante io sono stato testimone; e merito soprattutto della ricerca attenta di elementi di giudizio e della esposizione di argomenti che i due relatori per la maggioranza, onorevoli Valiante e Fortuna, hanno saputo adunare con tanta ricchezza e porre a disposizione dell'esame critico dei colleghi.

Lo spirito di reciproca apertura e di vivace attenzione alle ragioni *hinc et inde* proposte, che ha improntato in misura singolare lo svolgimento dei lavori, era del resto quello che si conveniva alla edificazione di un codice di procedura penale in un Parlamento libero e democratico.

Vi sono, è vero, dei principi fondamentali che costituiscono delle certezze sulle quali il dibattito è superfluo: quelli già definiti, per nostra fortuna, e fissati nella Costituzione e nelle convenzioni mondiali o regionali sui diritti dell'uomo; ma quanti problemi applicativi e quante preoccupazioni nella ricerca ed individuazione del modo migliore di risolverli! È questo il motivo per cui si è spesso ritornati sulle soluzioni degli stessi quesiti, quasi procedendo per prove e riprove, suscitando continue problematiche, stabilendo frequenti confronti di tesi, di scuole, di esperienze, non per gusto accademico, ma per l'impegno costante, proprio di un Governo e di un Parlamento, di fare opera sana e moderna di codificazione.

In questo spirito, per queste esigenze, per il significato e l'importanza di un lavoro destinato a regolare per decenni — noi ci auguriamo — uno degli aspetti più delicati della vita associata, nelle sue ragioni di bene collettivo e di diritti della persona, era ovvio e naturale che nessuna collaborazione costruttiva e critica fosse esclusa o negletta, che a tutte le voci qualificate della maggioranza e delle opposizioni si prestasse volentieri attenzione. A tutte le opposizioni, ho detto, da quelle espresse nella relazione dell'onorevole Manco a quelle registrate nelle relazioni degli onorevoli Granzotto e Guidi, quest'ultima caratterizzata non solo per abbondanza di esposizione e di argomentazioni, tutte abili e perspicue, di talune delle quali non sarebbe giusto negare il peso, ma per la tenacia incomparabile — frutto, ritengo, di maturata convinzione nel patrocinio di posizioni e di impostazioni — che, se non ha altri meriti, può vantare certamente quello di avere costretto ripetutamente a saggiare sulla pietra di paragone le soluzioni diverse dalla maggioranza adottate.

È chiaro, infatti, che sulle cose fondamentali la maggioranza doveva operare, come ha in effetti operato, le sue scelte, ispirandosi a quella che ad essa è sembrata la linea più rispondente alle esigenze di civiltà della nostra società nazionale. Ciò non esclude che su taluni criteri siano rimaste o affiorate nel suo seno delle perplessità che emergono dalle stesse relazioni e che hanno trovato eco naturale in questa Assemblea ed una espressione eloquente e nel tempo istesso non presuntuosa, e perciò tanto più apprezzata e persuasiva, in uno dei migliori e più esperti docenti della materia, l'onorevole Vassalli.

La verità è che di fronte a problemi difficili di tanta portata, che pure bisogna risolvere, le beate certezze precostituite sono le meno idonee a promuovere scelte felici.

Non meraviglierà perciò se anch'io, dopo avere dato il mio convinto assenso alle linee maestre della costruzione delineata dal testo in discussione, sarò indotto ad esprimere su taluni pochi punti, che hanno formato oggetto in Commissione di lunghe e travagliate disamine, osservazioni critiche, riserve od anche dissenso. La Camera poi, come è suo diritto, dirà la parola decisiva.

Sento qui il dovere di scusarmi se nel corso del mio intervento mi sfuggirà qualche argomento dibattuto, che potrà del resto essere preso in esame in sede di discussione degli articoli, e se non ricorderò al momento giusto le tesi di ciascun oratore: il numero e la qua-

lità dei discorsi sono tali che mi occorrerebbe, per un rapido, ma completo *excursus*, un tempo molto più lungo di quello che sarò costretto ad infliggere ai pazienti ascoltatori.

L'interrogativo primo e quasi pregiudiziale che è stato rivolto al Governo da tutti e tre i relatori di minoranza, e che in aula ha trovato risonanza presso vari oratori (onorevoli Tuccari, Pellegrino, Benedetti), è come mai la riforma del codice di procedura penale goda la decisa precedenza rispetto alla riforma di altri codici e specialmente rispetto a quella dell'ordinamento giudiziario.

Altri oratori (tra cui più ampiamente lo onorevole Vassalli) hanno risposto con argomentazioni persuasive, il che mi dispensa da un lungo discorso.

Ricorderò soltanto che nel corso dei secoli non è stata tanto la predeterminazione del reato e della pena quanto la istituzione del potere giudiziario, con le sue norme anche rudimentalmente garantiste, a segnare una svolta memorabile nel progresso civile.

A me sembra che uno dei più eloquenti criteri per giudicare il grado maggiore o minore di libertà civile assicurato ai cittadini dai governanti sia quello che si desume dalle regole onde è garantita una libera ed autonoma amministrazione della giustizia, al duplice scopo di tutelare i diritti fondamentali dello accusato (che non sono un dono dello Stato, ma gli preesistono per natura) ed i diritti, anch'essi insopprimibili ed irrinunciabili, degli altri cittadini e della comunità. In effetti, scrisse il Carrara, la qualità di tali criteri è il metro della libertà civile di cui il popolo gode.

Ecco perché, appena abbattuto il fascismo, si pose mano, oltre che all'abolizione delle norme più illiberali, allo studio di un nuovo codice di procedura penale, ed ecco perché noi oggi diamo la precedenza alla sua definizione.

Si obietta tuttavia che esso avrebbe dovuto essere preceduto, o almeno accompagnato, dalla riforma dell'ordinamento giudiziario.

Sarebbe irragionevole negare l'importanza di questo ordinamento nell'economia generale di un sistema di buona gestione della giustizia, ed è perciò che il Governo non trascura di promuoverne le soluzioni più convenienti. Ma è, questa, impresa quanto mai delicata, come è dimostrato dai dissensi profondi che si manifestano nel mondo vario degli operatori del diritto. Prova ne sia che sono state presentate soluzioni contrastanti nel seno stesso degli aderenti ad una medesima associazione di magistrati.

Di fronte a questo stato di cose e nell'intento di maturare le opportune definizioni, sia il Consiglio superiore della magistratura sia il Ministero di grazia e giustizia hanno costituito di recente appositi organi di studio.

Posso anzi aggiungere che sul tema delicatissimo del reclutamento e della formazione dei magistrati il Ministero ha in questi mesi preparato un progetto completo, il quale passerà ora all'esame del Consiglio superiore per il necessario parere e potrà forse, per la sua natura, essere poi presentato al Parlamento in via autonoma.

Ciò premesso, penso sia errata la tesi in base alla quale la riforma dell'ordinamento giudiziario dovrebbe precedere le profonde riforme procedurali. È agevole, infatti, osservare che è incongruo ed illogico proporre un nuovo ordinamento giudiziario, il quale deve necessariamente riguardare lo *status* dei magistrati, la struttura organizzativa e funzionale degli uffici e le particolari modalità di disciplina e di collegamento fra gli stessi, prima che la struttura delle attività cui i magistrati devono dedicarsi abbia trovato la propria determinazione nelle nuove leggi di procedura penale e civile, con le esatte delimitazioni delle sfere di competenza e le attribuzioni ed i compiti dei singoli uffici del potere giudiziario e dei vari organi in cui tale potere si articola.

La stessa posizione attuale del pubblico ministero, le cui norme di garanzia dovranno, secondo l'articolo 107 della Costituzione, essere stabilite nell'ordinamento giudiziario, non impedisce di definirne *in toto* le attribuzioni e le funzioni secondo i criteri posti a base del disegno di legge.

Altri oratori, particolarmente gli onorevoli Gullo, Cacciatore, Sabatini e Coccia, lamentano la mancata concomitanza dell'esame di vari altri provvedimenti, i quali, pur non condizionandolo, hanno con il codice di procedura penale più o meno stretta attinenza. Desidero informarli che non ho trascurato di porre all'ordine del giorno i problemi della efficienza e dell'attrezzatura degli uffici giudiziari e dell'edilizia giudiziaria, nonché quelli relativi alle carenze degli istituti di prevenzione e pena, e spero che qualche risultato positivo potrò entro breve tempo annunciare, mentre mi è doveroso ricordare che al Senato sono in discussione le riforme novellistiche del codice penale e del codice di procedura civile, il riordinamento del sistema penitenziario e quello della rieducazione minorile, ed infine il disegno di legge sul patrocinio statale dei non abbienti.

Quest'ultimo disegno di legge acquisterà importanza singolare anche rispetto al nuovo processo penale, e perciò è doveroso renderlo davvero operante ed efficace. Per conseguire tale fine ho presentato al primitivo progetto emendamenti di notevole portata innovativa, come quelli della presunzione assoluta di non abbenza per quanti non siano iscritti nei ruoli della complementare, e dell'accoglimento della richiesta per ogni causa non manifestamente infondata.

Anche innanzi alla Camera vi sono, presentati dal Governo, due significativi disegni di legge: quello relativo ai diritti della difesa dell'imputato e quello concernente la riforma della procedura per le controversie individuali del lavoro, rispetto al quale sarà mia cura proporre emendamenti di recente concordati con il Ministero del lavoro.

Altro argomento pregiudiziale di opposizione, largamente trattato nelle relazioni di minoranza degli onorevoli Guidi e Granzotto e ripreso in aula da vari esponenti dei loro settori, è quello inerente allo strumento della legge-delega proposta dal Governo per la riforma del codice. Le ragioni *pro* e *contra* sono state svolte ampiamente nella precedente e in questa legislatura, e non mi sembra che quelle contrarie reggano al confronto delle altre favorevoli, espresse in modo particolare dagli onorevoli De Poli, Lenoci, Musotto, Padula, Gunnella, Vassalli e Revelli.

Un punto, per altro, mi sembra meriti una più motivata risposta, ed è quello relativo all'argomento su cui l'onorevole Guidi fa perno per sostenere la sua tesi: l'idoneità della procedura prevista dall'articolo 85 del regolamento della Camera a reggere il peso integrale della nuova codificazione. È difficile essere convinti di tale idoneità, che non riguarda naturalmente né la preparazione né la capacità né la volontà dei componenti la Commissione permanente, ma solo la macchinosità del congegno e i suoi possibili, anzi probabili inceppamenti e disguidi.

È di tutti la convinzione che un codice di procedura penale sia fatto, oltre che di norme fondamentali che rispecchiano un indirizzo politico nel senso più nobile, di molte altre di natura tecnica, strettamente fra loro collegate, anzi, di tale interdipendenza che il mutamento di una di esse può ripercuotersi su tutto il sistema e renderlo disarmonico.

Ecco perché le commissioni deputate a redigerlo debbono non solo essere guidate da principi e criteri direttivi chiari, essere co-

stituite da persone esperte nella dottrina e nella prassi, esenti da troppo accese passionalità ed intente a quel lavoro con carattere di continuità, ma devono essere poste altresì in grado di provare e riprovare, di vedere e rivedere, libere dalla preclusività dei voti deliberanti ed abilitate fino all'ultimo al lavoro di lima, alle correzioni, alla riconsiderazione globale e panoramica del testo proposto; proposto, dico, perché il loro è, sì, un lavoro di alta consulenza, ma solo di consulenza.

Ebbene, molte delle condizioni necessarie non ricorrono nella procedura detta « redigente » prevista dall'articolo 85 del regolamento della Camera. Secondo tale procedura, incomincia la Camera con l'approvazione dei criteri informativi della legge, misura opportuna, ma che darà luogo ad interpretazioni rese difficili dalla dialettica e dalla passione politica dei vari componenti la Commissione. Si continua attraverso l'inevitabile procedura delle votazioni irrettrabili, articolo per articolo, per tanti articoli (Montesquieu diceva che le forme nei giudizi civili sono sempre troppe, ma nei giudizi penali sono sempre poche), e non è detto che di tanto in tanto non abbia a darsi qualche svista o qualche infortunio o la vittoria di qualche tesi che comprometta l'estetica e la statica di tutto l'edificio: ciò non per cattiva volontà o per altri motivi non plausibili, ma perché in materia di tanta delicatezza ed importanza ciascuno si sentirà portatore di soluzioni migliori, suggerite dalla propria coscienza o dalla propria esperienza, e difficilmente potrà essere invocata, all'infuori di qualche gruppo, la consueta disciplina. Si va poi innanzi alla Camera e si ripete l'*iter* delle singole votazioni, con l'aggravante che sono proibite le dichiarazioni di voto. Sarà un miracolo se alla votazione finale verrà sottoposto un testo abbastanza coerente.

Il viaggio accidentato e pericoloso dovrebbe poi continuare presso l'altro ramo del Parlamento, il Senato, la cui procedura « redigente », prevista dall'articolo 26-*bis* di quel regolamento e in parte diversa da quella della Camera, non contempla la discussione preliminare in Assemblea né la votazione in questa sede articolo per articolo, ma contempla l'approvazione dei singoli articoli in Commissione e soprattutto stabilisce che il Governo o un decimo dei componenti il Senato o un quinto dei componenti la Commissione possano chiedere la rimessione in Assemblea del progetto di legge per la discussione con le forme normali. Chi ci può assicurare contro questa eventualità ?

Mi pare che, se si vuole davvero venire a capo della redazione del nuovo codice, l'unica via proposta sia quella indicata dal Governo ed accolta dalla Commissione: via che non diminuisce l'autorità e le attribuzioni del Parlamento, ma invece le esalta, se è vero che esso deve occuparsi, per essere funzionale, efficace ed incisivo, delle linee politiche fondamentali delle grandi leggi, e se è vero che l'ultimo controllo, con la possibilità di revisioni legislative, è sempre ad esso riservato anche in tema di leggi delegate.

Un valido discorso sulla riforma del processo penale non può prescindere da un esame, sia pure sintetico, non solo dell'ordinamento vigente sul quale la riforma stessa dovrà operare, ma anche di quelli immediatamente precedenti: giacché, se è vero che nel presente si trova già il germe del futuro, non è men vero che una penetrazione effettiva del presente non è possibile senza conoscere il passato, come non è possibile senza di ciò edificare, con piena consapevolezza e responsabilità, il futuro.

Non rifarò la storia ampia delle codificazioni e della legislazione in materia, così ampiamente trattata dall'onorevole Fortuna, specialmente per il periodo post-fascista. Procederò per accenni e per sintesi sugli svolgimenti che a me sembrano essenziali.

Il codice di procedura penale del 1913 si può considerare non solo il primo codice veramente italiano, ma il primo codice moderno, siccome ispirato al fondamentale criterio del rapporto giuridico processuale nel cui ambito si esplicano i poteri e i doveri dei soggetti (tra i quali particolare considerazione viene accordata all'imputato), in quanto sottoposti al comune vincolo della norma processuale. Il codice del 1913 sostituì quello del 1865, che riproduceva sostanzialmente quello sardo del 1859. Sebbene non possa negarsi che quest'ultimo fosse ispirato a criteri abbastanza moderni e liberali, sia per l'influsso della legislazione francese sia per quello della dottrina più avanzata, nondimeno vi persistevano l'esorbitante arbitrio del giudice e le deficienti garanzie giurisdizionali. Né queste caratteristiche furono sostanzialmente modificate dai ritocchi effettuati allo scopo di coordinarlo con le leggi napoletane e toscane, per molti aspetti superiori alle piemontesi.

Per registrare innovazioni significative si dovette pervenire al codice del 1913, il quale, emanato dopo oltre un ventennio di studi accurati e approfonditi, come debbono essere quelli intesi a preparare la riforma organica di qualsiasi codice, fu, nonostante i suoi di-

fetti, un'opera pregevole e segnò un notevole progresso di fronte alla preesistente legislazione. Sue principali caratteristiche furono: a) l'affermazione del principio dell'unità tra la giurisdizione penale e civile e del valore del giudicato; b) l'accentuazione dell'indole pubblicistica del processo penale, della obbligatorietà e ufficialità dell'azione penale, pur non risultando del tutto abolito il vecchio istituto della citazione diretta di parte, limitata soltanto ai reati di ingiuria e di diffamazione; c) il carattere di ufficialità e della forma scritta della perizia, senza esclusione dei periti di parte nella formazione del parere; d) l'ordine sistematico delle materie; e) la disciplina dell'istruttoria sommaria del pubblico ministero elevata a forma normale di istruttoria, con la riserva per altro, a favore del giudice, di determinati atti istruttori, fonti di frequenti e ritardanti interferenze.

La disciplina di quest'ultima innovazione, insieme con un complesso di altre disposizioni particolari, mise in rilievo, nonostante i suoi pregi indiscutibili, la scarsa praticità del codice e fece sentire il bisogno di una riforma, impostata sin dal lontano 1915 e realizzata solo nel 1930 con l'emanazione del codice vigente, il quale rappresenta, in gran parte, il risultato di una approfondita elaborazione sistematica della complessa e delicata materia; ed è giusto, al di fuori e al di sopra delle passioni di parte, affermare che il processo penale da esso scaturito conservò e migliorò le caratteristiche tecniche fondamentali del nostro processo tradizionale.

Ma è egualmente giusto riconoscere che importanti aspetti di esso sono stati influenzati negativamente dall'orientamento politico del momento e dalle ideologie imperanti circa la natura dello Stato, al cui servizio totale il cittadino era considerato, senza residui preservanti l'ambito delle fondamentali libertà della persona.

Non desta meraviglia, perciò, il fatto che su alcuni punti essenziali del sistema garantistico il codice del 1930 rappresenti un evidente e grave regresso rispetto al codice del 1913, e, sotto qualche aspetto, perfino rispetto a quello del 1865; e dobbiamo, anzi, ascrivere a nostra fortuna che esso sia stato concepito e redatto prima che le nefaste dottrine naziste spiegassero la loro influenza sulle alte gerarchie del fascismo.

Vediamo in particolare questi punti. In primo luogo il codice Rocco abolì praticamente l'istituto delle nullità processuali, perché quasi tutte le ipotesi di nullità che furono

conservate vennero considerate sanabili, consentendo così intollerabili violazioni del diritto di difesa. Se gli abusi furono limitati, lo si deve solo alla giurisprudenza — formatasi attraverso l'opera di magistrati la cui formazione risaliva generalmente al periodo prefascista — la quale si è sempre sforzata di rimediare agli inconvenienti più gravi, facendo ricorso al concetto di inesistenza giuridica. In secondo luogo il codice del 1930 estromise il difensore da tutta la istruttoria sommaria del processo, ammettendo il suo intervento solo alla chiusura delle indagini, quando cioè è già avvenuta ed esaurita la raccolta delle prove, e ciò a differenza del codice del 1913 che prevedeva anche in questa fase determinati interventi difensivi (perizia, ricognizioni, deposito dei verbali di interrogatorio). Questa rigorosa esclusione della difesa assunse carattere di gravità eccezionale per l'applicazione abnorme, non sottoposta a controllo, che si è fatta dell'istituto dell'istruttoria sommaria, valendosi della dizione elastica « evidenza delle prove » contenuta nel terzo comma dell'articolo 389. Il codice Rocco, in terzo luogo, abolì la scarcerazione automatica per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva, e soppresse la garanzia per l'imputato costituita dalla possibilità di impugnare i provvedimenti di diniego della scarcerazione viziati per mancanza di sufficienti indizi, nonché i provvedimenti di emissione del mandato di cattura, mentre il potere di impugnazione contro questi medesimi atti fu concesso al pubblico ministero.

Queste innovazioni sono quelle che più tipicamente caratterizzano lo spirito autoritario, di indifferenza per le libertà del cittadino e di condiscendenza all'arbitrio, con cui fu concepito, al di là e al di fuori delle sue pregevoli strutture tecniche, il codice del 1930.

Non mi soffermo su altre pur gravi deficienze, come il pericoloso congegno delle notificazioni, che spesso privava l'imputato della garanzia del contraddittorio, il lacunoso controllo giurisdizionale sulla esecuzione delle pene e la sostanziale assenza di tale controllo in ordine alla applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza.

È doveroso qui ricordare che subito dopo la caduta del fascismo si eliminarono prontamente alcune di tali discrasie e che la « novella » del 1955 si propose e tentò un'ampia riforma, la cui pratica efficacia è stata però ingiustificatamente circoscritta da una inadeguata interpretazione giurisprudenziale, riprova questa della estrema difficoltà di inserire « novelle » in un codice di procedura, nel

quale tutte le parti sono in stretta connessione.

Dal raffronto con gli istituti del passato acquisteranno giusto rilievo e risalto le profonde innovazioni oggi sottoposte all'esame della Camera dopo una lunga, attenta ed appassionata elaborazione che va dal progetto Reale (il primo che manifestò una chiara preferenza per il codice ispirato al sistema accusatorio) alle sostanziali modifiche in esso introdotte dalla Commissione nella quarta legislatura e riprese in gran parte in questa legislatura, al progetto Gonella, anch'esso sottoposto ad un vaglio rigoroso della Commissione giustizia, sul cui testo si deve oggi deliberare.

Come ciascuno può constatare, ne è emersa la configurazione di un sistema processuale radicalmente nuovo, moderno, agile, ispirato al rispetto del cittadino, garantista al massimo, nel quale la ricerca della verità, che deve rappresentare pur sempre lo scopo di ogni processo, si persegue col giusto temperamento di due diverse e talvolta contrastanti esigenze: la difesa della società e la tutela dei diritti inviolabili della persona umana.

Vi potranno essere difetti nel sistema proposto: e del resto è utopistico concepire un processo perfetto, dato che ogni scelta, in questa materia, per quanto possa presentare prevalenti aspetti positivi, produce sempre anche inevitabili conseguenze negative; ma è vero quanto affermava nel suo intervento l'onorevole De Poli, che nelle nuove strutture si respira cioè un'aria nuova, un'aria tonificante che le vivifica attraverso un'assidua considerazione dell'uomo, dei valori che esso rappresenta ed ai quali anche la giustizia punitiva deve corrispondere, se è esatto quanto già Seneca insegnava, e cioè che essa deve proporsi l'emenda del reo, il miglioramento, per via di esempio, degli altri, e la maggiore sicurezza del vivere in comune.

Non è mia intenzione esaminare, a questo punto, le varie e sempre significative innovazioni proposte, ma sottolineare soltanto quelle più qualificanti e idonee a dimostrare il salto di qualità che si vuole effettuare verso il pieno incontro dei principi di garanzia delle giuste libertà personali che la Costituzione vuole sempre rispettate.

Per il resto mi è caro e doveroso rimandare alle relazioni degli onorevoli Valiante e Fortuna, pregevoli non solo per la perspicuità di esposizione e per sicurezza di linea, ma anche, ripeto, per la ricchezza e completezza di argomenti. Emerge come caratteristica di

massimo rilievo — lo ha bene sottolineato l'onorevole Pennacchini — il rispetto delle ragioni di libertà. La custodia preventiva obbligatoria o facoltativa, tanto facile oggi da confinare talvolta con l'arbitrio, è ricondotta nel disegno di legge a limiti di ragionevolezza ed accompagnata da garanzie precise per l'imputato. Ne è stata mutata anche la definizione (non più « custodia preventiva », ma « custodia in carcere ») per sottolineare l'assenza di ogni presunzione di colpevolezza dell'imputato e quindi per togliere alla carcerazione preventiva l'attuale carattere di anticipata espiazione di pena, chiarendo invece la sua vera natura di provvedimento meramente cautelare.

La polizia giudiziaria può arrestare solo in caso di flagranza di grave reato e fermare solo colui che, essendo gravemente indiziato di un grave reato, sia sospettato di darsi alla fuga; e deve immediatamente mettere gli arrestati e i fermati a disposizione del pubblico ministero. Inoltre la carcerazione non è più l'unica misura cautelare: è prevista una varietà di altre misure coercitive che possono essere graduate in relazione alle diverse esigenze, all'infuori e prima della misura estrema della carcerazione. Sono ad esempio la cauzione, il divieto di allontanarsi senza preavviso dal luogo di abituale dimora, la libertà vigilata, l'arresto in casa.

Il giudice istruttore può disporre la custodia in carcere solo per inderogabili esigenze istruttorie e per il tempo necessario a soddisfarle o in presenza di un delitto grave e suscettibile di particolare turbamento e allarme sociale o al cospetto di un imputato pericoloso, sulla premessa per altro, comune ai vari casi, che ricorrano a carico del prevenuto, sufficienti elementi di colpevolezza, per saggiare i quali, ed anche per giudicare sull'opportunità delle varie misure coercitive, è riconosciuta all'imputato la facoltà di impugnare innanzi al tribunale il provvedimento restrittivo della sua libertà, prevedendosi al riguardo il più ampio contraddittorio delle parti.

Sono d'accordo con l'onorevole Padula e con i relatori nel ritenere che un mezzo di difesa immediata vada previsto (salvo determinare l'organo competente a decidere), anche contro le misure in atto durante il periodo pre-processuale, essendo quello della libertà un bene la cui tutela non può soffrire remore; ma ciò non deve porre il pubblico ministero in condizione di non poter acquisire gli elementi necessari alla formulazione dell'imputazione.

Completa il sistema di garanzie sulla libertà personale il ripristino della scarcerazione automatica, normalmente quando la fase istruttoria si protrae per più di sei mesi e, in ogni caso, quando la durata del giudizio di prima istanza supera i due anni. Questo termine non sembra breve all'onorevole Zappa, e non lo sembra neanche a me, come non è sembrato ai relatori; è augurabile che venga ridotto, a seguito di una più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari che consenta una più celere celebrazione dei processi.

La seconda caratteristica qualificante del nuovo sistema è il riconoscimento della piena parità di posizione e di diritti della difesa e dell'accusa. Il processo delineato dal codice del 1930 era improntato al prolungato segreto istruttorio e dominato dalla figura e dalla attività del pubblico ministero durante tutta, si può dire, la fase istruttoria; è radicalmente scartato questo principio e sono superate anche quelle incertezze e quelle avare interpretazioni della novella del 1955 che centellinavano a sorsi avari il riconoscimento dei diritti della difesa. Nel nuovo sistema la difesa entra a vele spiegate, non più come una tollerata di secondo rango, ma come una delle protagoniste di primo piano nella grande vicenda processuale, in ogni suo stato e grado, al punto che le è riconosciuto il diritto (io aggiungerei « quando la pretesa non sia manifestamente infondata ») di provocare nel giudizio di appello la rinnovazione totale o parziale del dibattimento.

Né il riconoscimento dei diritti della difesa si arresta al giudizio di cognizione o agli istituti che lo possono accompagnare, come, ad esempio, quello della rimessione; esso si estende al procedimento dell'esecuzione ed alla applicazione delle misure di sicurezza, che viene sottoposta alla garanzia del contraddittorio ed alla impugnabilità dei provvedimenti.

Un codice di procedura penale, per quanto informato a validi criteri e minuto e preciso nelle sue disposizioni, poco varrebbe se non garantisse l'imputato da possibili iniziative arbitrarie, da sconfinamenti o da noncuranza di norme essenziali. Di qui l'esigenza del ripristino dell'istituto delle nullità assolute od insanabili, nullità che vanno ristrette alle esigenze vere ed irrinunciabili della difesa, per non appesantire i processi di frequenti trabocchetti che ritardano e mortificano l'efficacia intrinseca ed esemplare della giustizia, ma che sono indispensabili se si vuole stabilire un confine netto ed insuperabile tra le-

galità ed arbitrio, ossia se si vuole che il carattere garantista del codice non corra il pericolo di subire gravi ed intollerabili manomissioni.

Altra nota distintiva di rilievo è la consacrazione del principio costituzionale della presunzione di innocenza dell'imputato, la quale presunzione, questo è importante, trova applicazione in tutte le direttive della delega, intese non già soltanto ad adunare prove contro il prevenuto, ma piuttosto a scoprire la verità senza prevenzioni o, se si vuole, con una prevenzione di simpatia verso una scoperta che confermi l'innocenza dell'imputato. Il rispetto di tale presunzione comporta altresì l'abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove.

L'onorevole Guarra, nel suo ampio intervento, che ho ascoltato con molto interesse, ha sostenuto che questa era anche l'impostazione del codice Rocco; ma a me sembra temeraria simile tesi, considerando che il secondo comma dell'articolo 479 di quel codice consente l'assoluzione piena solo quando manchi « del tutto » la prova del reato, e nel comma immediatamente successivo ingiunge l'uso della formula « per insufficienza di prove » quando la prova non manchi « del tutto ».

Il codice Rocco ha rovesciato in sostanza l'onere della prova, e disconosce il principio *reus inficiando vincit*, che il diritto canonico aveva introdotto da secoli, rendendo omaggio, scrive il Carrara, alla ragione « con grande beneficio dell'umanità e servizio del vero ».

Ma, a parte ciò, a me sembra evidente che più che una singola norma è lo spirito informatore di un codice, il quale ne pervada tutti gli istituti, quello che conta; e non può negarsi che tale spirito si risolvesse nel codice Rocco in una prevenzione negativa contro l'imputato.

Si può anzi aggiungere che, come è da confidare che il nuovo codice, col suo spirito innovatore, contribuisca a far sentire con maggiore senso di responsabilità e di umana simpatia le ragioni del giudicabile, così è difficile sottrarsi alla convinzione che il codice Rocco abbia concorso a formare mentalità ed attitudini non certo sollecite a resistere alla comoda seduzione della formula dubitativa.

MANCO, *Relatore di minoranza*. Se la sente l'onorevole Leone, che non condivide il suo pensiero !

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Leone non mi taglia mica la testa !

Ricordati i punti di forza della riforma, è fare ossequio alla verità l'aggiungere che essi acquistano maggiore significato e vigore nel quadro complessivo del sistema processuale proposto.

La decisiva prevalenza della fase dibattimentale su quella istruttoria (a sua volta resa pubblica), l'oralità, la immediatezza, l'esame diretto e incrociato delle prove ed infine la concentrazione del dibattimento aprono davvero vie nuove alla dialettica processuale in cui le parti possono sviluppare, in posizioni di parità, le proprie tesi e ragioni.

A questo punto torna tempestivo ed opportuno il discorso sul tipo di processo accusatorio accolto dal disegno di legge di delega.

Io non mi soffermerei troppo ad applicare etichette concernenti valutazioni politiche e di civiltà ai due tipi di procedimento considerati nella loro classica purezza, pure essendo innegabile che il tipo inquisitorio è di gran lunga il preferito dai regimi totalitari ed autoritari e quello accusatorio, invece, accolto e praticato dalle grandi democrazie anglosassoni.

La verità è che i due opposti sistemi, per le insopprimibili esigenze della vita pratica, del progresso, dell'affinamento delle concezioni giuridiche, hanno via via perduto la loro assoluta purezza.

In Commissione si discusse molto intorno alla formula da adottare per informare il nuovo processo penale al sistema accusatorio, ed i deputati del gruppo comunista erano per l'affermazione pura e semplice che il nuovo processo dovesse essere di tipo accusatorio. Ma fu facile rilevare che le loro stesse proposte e le proposte governative — cui essi avevano aderito — di prevedere una fase istruttoria, sia pure limitata, di comprimere al massimo le iniziative della polizia giudiziaria, di stabilire un controllo dell'azione penale, di prevedere, sia pure per casi eccezionali, la custodia in carcere dell'imputato, di ammettere la rinnovazione obbligatoria, totale o parziale, del dibattimento nel processo di appello; tutte queste proposte costituivano tante direttive che deviavano dalla linea classica del sistema accusatorio.

La verità è che non è possibile calare nella realtà sociale del nostro popolo, pena la loro inevitabile disfunzione ed il loro rapido fallimento, schemi astratti di sistemi nati e cresciuti in ambienti storici tanto diversi dal nostro.

È così che del sistema accusatorio abbiamo accolto le principali caratteristiche, quelle

essenziali, che sono conformi alla lettera e allo spirito della nostra Costituzione ed alle esigenze perentorie di una valida difesa dell'imputato, mentre ne abbiamo respinto altre che sarebbero rigettate dalla coscienza giuridica e morale del nostro popolo e non corrisponderebbero alle esigenze di ricerca e di attuazione della giustizia.

La formula « sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono », approvata in Commissione, risponde appunto alla esigenza di far proprio quel sistema non nella sua espressione di purezza astratta e del resto dottrinarialmente e storicamente non sempre ben definita, ma con i correttivi ad esso non contraddicenti e tuttavia richiesti dal nostro ambiente e da un avvertito senso di giustizia.

Il fulcro centrale attorno a cui ruota il nuovo sistema processuale è la riduzione al minimo indispensabile, non soltanto nel tempo, ma anche nella funzione, del periodo processuale che precede il dibattimento; è la presenza assidua della difesa in posizione di parità con l'accusa; è la disponibilità e qualificazione delle prove attraverso la dialettica viva del confronto orale ed immediato alla presenza del giudice; è la concentrazione del dibattimento, che consente delle sintesi singolarmente idonee all'accertamento della verità.

Inadattabile al nostro sistema, alla nostra coscienza, al nostro vivo desiderio di giustizia, alla sete popolare di giustizia è, ad esempio, l'uso della cauzione, che, in tema di libertà personale, introduce un criterio discriminatorio fra poveri e ricchi; e così pure la disponibilità in certo senso privata della azione penale, che consente la chiusura con transazioni fra le parti di processi per omicidio, come quello per l'uccisione di Martin Luther King.

Dal fulcro centrale qualificante del sistema si snodano poi criteri pur essi importanti, ma di carattere secondario, intorno a cui si possono manifestare dissensi, divergenze o perplessità più o meno gravi. Quando essi non contraddicono al carattere essenziale del sistema, vanno giudicati alla stregua del nostro costume, della loro migliore idoneità, anche psicologica, a rispondere alle attese ed alla preparazione del nostro mondo di operatori nel campo della giustizia, alla loro attitudine a comprendere le ragioni della verità e ad esplorare le zone nascoste di essa.

È con queste regole di discernimento e di selezione, che rifiutano di farsi prigionieri di rigidi schemi astratti, che mi propongo di

valutare le proposte delle opposizioni e talune norme accolte dalla Commissione; non tutte naturalmente, ma quelle principali, o che a me paiono tali, riservandomi l'esame delle altre nella sede, più appropriata, della discussione degli articoli.

Le obiezioni più gravi al disegno di legge che si muovono dall'estrema sinistra, specialmente attraverso le relazioni Guidi e Granzotto (mi richiamerò più spesso alla prima, perché più ampia e completa), e che meritano una risposta in questa sede, riguardano l'organizzazione dell'istruttoria e delle indagini preliminari, la garanzia della libertà personale, la prova indiziaria, la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, la posizione del pubblico ministero, l'esercizio dell'azione civile ed infine il vincolo del segreto di Stato.

Secondo l'onorevole Guidi, il disegno di legge ci metterebbe ancora di fronte alla realtà di tre istruttorie: quella del giudice, quella del pubblico ministero e quella di polizia. Egli propone che tutte le indagini siano unificate presso il giudice istruttore, il cui compito dovrebbe essere solo quello (e qui siamo d'accordo) di accertare se è stata raggiunta la prova dell'innocenza dell'imputato o se è necessario il dibattimento. Egli muove critiche corrosive contro le indagini della polizia e contro le attività preliminari del pubblico ministero.

Mi permetta l'onorevole Guidi di osservare, a lui che è un così strenuo e convinto fautore del processo accusatorio, che mentre, nella espressione classica di tale processo, la attività istruttoria o manca o è ridottissima, i poteri, invece, della polizia sono amplissimi, tanto da sostituire qualche volta le attribuzioni del pubblico ministero e da dominare in pieno l'azione penale iniziandola, interrompendola o perfino spegnendola.

Se la nostra Costituzione lo avesse consentito e se avessimo voluto applicare tutte le regole classiche del processo accusatorio, avremmo dovuto conformarci a siffatti poteri della polizia.

Ma, a prescindere da questa osservazione, è certo che la fase delle indagini di polizia è ineliminabile, tanto che in ogni paese civile, senza distinzioni di ideologie politiche, i processi si iniziano normalmente con essa: questa assoluta e indiscutibile uniformità che si riscontra in sistemi politici profondamente diversi è la smentita più convincente e perentoria alle tesi sostenute dall'onorevole Guidi.

Per giudicare poi di come sia giusta la posizione che il disegno di legge fa alle attività della polizia, si consideri che questa è funzionalmente posta alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria ed opera sotto la direzione del procuratore generale della corte di appello e del procuratore della Repubblica; che i risultati delle indagini della polizia non costituiscono prova e non sono allegati al fascicolo del dibattimento; e che inoltre le sue attribuzioni sono limitate a prendere notizia dei reati ed a compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare non già le prove, ma le fonti di prova, salvo poi a riferire immediatamente al pubblico ministero ed a restare a sua disposizione.

Sostenere che un processo il quale prende avvio dalle inevitabili attività iniziali della polizia, così bene definite e delimitate, sia un processo di polizia, mi sembra un vero e proprio paradosso, e come tale a tutti visibile.

Dopo quelle contro la polizia, critiche non meno severe si rivolgono al pubblico ministero.

E come sono ingiusti gli stati d'animo che si nutrono contro la polizia giudiziaria, che pure svolge una attività in via di massima obiettiva ed intelligente al servizio dello Stato e dei cittadini, così, ed a maggiore ragione, sono ingiuste le gravi prevenzioni che si alimentano non contro questo o quel magistrato, ma contro i magistrati in genere del pubblico ministero.

Io non nego che degli errori ed anche delle deviazioni purtroppo diffuse siano stati compiuti, ma la colpa va quasi sempre attribuita al sistema ed al clima in cui il sistema ha operato, non ai magistrati, i quali non hanno mai dimenticato, nella stragrande maggioranza e quasi nella totalità dei casi, di essere al servizio della legge anche nella loro parte di accusatori.

Non bisogna poi ignorare la posizione di alta dignità che la Costituzione dà al pubblico ministero, considerandolo parte della magistratura ed assicurandogli la necessaria indipendenza.

Quali sono le attribuzioni che il disegno di legge gli assegna?

Il potere di compiere indagini preliminari, che non assurgono di norma alla dignità di prova, limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione: indagini da compiersi nel termine massimo di 40 giorni dalla notizia del reato, dopo di che egli deve richiedere o l'archiviazione degli atti, o il giudizio immediato, ovvero la

assunzione da parte del giudice dei necessari atti istruttori.

È la Costituzione che affida al pubblico ministero l'obbligo dell'azione penale, e non si sa come potrebbe egli esercitarla senza la acquisizione degli elementi necessari a individuare l'imputazione.

Ho detto che le indagini del pubblico ministero non assurgono « di norma » al valore di prova: infatti vi assurgono, forse, nel periodo istruttorio, al solo fine di accertare se l'imputato vada prosciolto.

Come è dato a ciascuno constatare, il processo di polizia e le tre istruttorie esistono soltanto nella vigorosa fantasia polemica dell'onorevole Guidi. In effetti le attività iniziali della polizia e le indagini del pubblico ministero, prive di forza probatoria, costituiscono soltanto preliminari ineliminabili e necessari, ma non pregiudizievoli, all'unica successiva fase istruttoria ed alla fase dibattimentale.

L'onorevole Guidi, trattando della fase istruttoria con la solita diligenza e perspicuità, ma anche con la solita prevenzione, vorrebbe escludere qualsiasi forma di verbalizzazione anche presso il giudice istruttore, perché ciò darebbe l'avvio, a suo parere, alla più ampia forma di una ricerca sui fatti della causa, in modo tale da preconstituire, come accade oggi, la prova scritta.

Si ricorda che l'assunzione di atti istruttori da parte del giudice deve essere limitata ad accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario un dibattimento.

Se il dibattimento fosse sempre inevitabile, sarebbe concepibile la mancanza di verbalizzazione; concepibile, ho detto, ma non consigliabile, se è vero che un'istruttoria anche rapida vale ad evitare la sorpresa, la quale, avvertiva già Quintiliano, è la maggiore nemica della verità.

Ma il disegno di legge prevede anche il proscioglimento mediante sentenza, e la sentenza non si può redigere senza una motivazione che sia suffragata da documenti o verbali, tanto più che contro di essa il pubblico ministero può promuovere impugnazione.

In tema di garanzia della libertà personale, la relazione Guidi espone posizioni, concetti e criteri che sono accolti nel disegno di legge, ad eccezione della proposta che egli avanza di vietare il mandato di cattura in qualsiasi caso di reato politico o di altro reato la cui pena edittale massima non superi i quindici anni.

GUIDI, *Relatore di minoranza*. Dieci anni.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma come definire il reato politico? Secondo i criteri dell'articolo 8 del codice attuale? O non è più esatta la tesi del Carrara, che l'onorevole Guidi richiama, secondo cui è fittizia la categoria del delitto politico e perciò estranea al diritto criminale? In questo caso è impossibile distinguere, in un sistema processuale, il delitto politico da quello comune, e perciò sarebbe senza senso quanto proposto.

TUCCARI. Nei nostri emendamenti è proposto un criterio.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Io parlo delle tesi dell'onorevole Guidi.

Nel primo caso, invece, in cui si considera politico il delitto commesso contro un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino o un qualsiasi altro delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, il criterio stesso sarebbe palesemente inaccettabile. Basta pensare che non potrebbe essere arrestato l'autore di un omicidio commesso contro un cittadino a causa e nell'atto in cui esercita un suo qualsiasi diritto politico, per comprendere come non si possa accordare l'immunità a chi vuole combattere le battaglie politiche, giuste od ingiuste che siano, col delitto.

Analogamente deve concludersi per i reati comuni se non si vuole che anche il rapinatore, ad esempio, sia immune dall'arresto e possa così continuare nelle sue tristi imprese.

A proposito della prova indiziaria, ho l'impressione che si sia vicini quanto alla sostanza delle cose, ma lontani per gli effetti che produrrebbe, dalla proposta principale dell'onorevole Guidi, intesa ad escludere dal nuovo processo l'ammissibilità di tale prova.

La dottrina moderna insegna che è prova tutto ciò che vale a formare il libero convincimento del giudice: orbene, la prova indiziaria o la prova diretta non sono, per se stesse, né buone né cattive: lo diventano a seconda che sia vivo o deficiente il senso critico del giudice.

Anche la confessione, sia pure confermata da precise dichiarazioni testimoniali, deve essere attentamente e criticamente vagliata dal giudice: possiamo valutare quanto sia necessaria la capacità critica di ricostruzione dei fatti, al di là di confessioni e testimonianze, riferendoci ad un avvenimento di triste cronaca criminosa che proprio in queste settimane ha appassionato per i suoi aspetti di pietà,

e purtroppo anche per quelli deteriori, la nostra pubblica opinione.

È certo che il convincimento del giudice deve muovere non da considerazioni arbitrarie, ma da una rigorosa e serrata costruzione logica e, emergendo da fatti storici univoci, convergenti e concludenti, fornisca la certezza della colpa.

È certo altresì, per contro, che il criterio della probabilità non è sufficiente a condurre ad affermazione di responsabilità né a giustificare l'assoluzione con formula dubitativa. Ecco perché sulla sostanza delle cose le nostre posizioni non mi sembrano divergere, mentre invece divergono di fronte alla proposta di esclusione della prova indiziaria.

Questo criterio rischierebbe, a mio modo di vedere, di condurre ad un tipo di prova quasi meccanico, al ritorno della prova legale, e determinerebbe un grave regresso nel metodo logico-giuridico di formazione del convincimento del giudice. Nella migliore e meno dannosa ipotesi, esso sarebbe fonte di dispute interminabili, di incertezze e perplessità, che eleverebbero un muro di separazione non tanto dalla ricerca quanto dall'affermazione della verità raggiunta.

La richiesta di una maggiore partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia si articola in due distinte proposte: la istituzione della giuria popolare (propugnata con particolare calore dall'onorevole Gullo, oltre che dai due relatori di minoranza Guidi e Granzotto) e l'azione popolare penale.

È utile premettere che il disegno di legge demanda alla corte di assise la cognizione di delitti di particolare gravità (anche non politici) non soltanto sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo, e i delitti altresì che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino: il che sta a provare come si voglia allargare la sfera della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia.

Quanto alla composizione del collegio della corte, osservo che la materia non è propria del codice di procedura penale, ma della legge sull'ordinamento giudiziario, e che in quella sede, dunque, o in una legge speciale, dovranno trovare soluzione i problemi qui sollevati. In quella sede si vedrà anche quale portata abbia il primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, il quale, imponendo la motivazione della sentenza ed escludendo le decisioni per verdetto, importerebbe, secondo taluni giuristi fra i quali il Conso (e non soltanto l'onorevole Musotto), l'impossibilità di fare ricorso alle giurie popolari, ritenute ina-

datte od incapaci, per la loro formazione laica, di stendere adeguate motivazioni.

Analoga risposta, di rinvio dell'esame dei problemi relativi al tribunale dei minorenni alla sede propria, devo dare all'onorevole Cacciatore, osservando che la struttura di tali organi di giustizia e la procedura da osservarsi innanzi ad essi è opportuno che continuino ad essere regolate con legge autonoma, alla cui preparazione il Ministero già attende.

CACCIATORE. Davvero? Speriamo.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Certo, posso confermarglielo. In questo modo il Parlamento avrà il controllo diretto della formazione della legge e accerterà se è conforme, per quanto è possibile, ai principi generali accolti nella legge di delega.

CACCIATORE. Per la verità, che io sappia, all'esame della Commissione giustizia vi è una proposta di legge che riguarda soltanto la soppressione dell'« albo speciale ».

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho detto che è in preparazione al Ministero un disegno di legge, non ho detto di averlo già presentato.

L'onorevole Guidi chiede che nel codice sia introdotto un nuovo istituto: l'azione popolare, autonoma e distinta dall'azione penale propria del pubblico ministero. Non posso accettare la richiesta, e non solo per motivi di opportunità. Questi sono stati esposti in maniera eloquente dall'onorevole Vassalli, tenendo conto « delle contese senza fine e ad ogni livello » che affliggono il nostro paese e delle asprezze passionali con cui è condotta ogni giorno la lotta politica e amministrativa. L'azione popolare penale spalancherebbe le porte alle più disordinate passioni di persecuzione e di vendetta, degradando il tono del costume sociale e politico. Perciò la sua esclusione — conclude l'onorevole Vassalli — ed il mantenimento del monopolio dell'azione penale al pubblico ministero sono il frutto di una considerazione realistica della società italiana. Anche il senatore Leone, pur dichiarandosi, alla Costituente, favorevole all'azione penale del lesa, era contrario a quella popolare. « Sotto il profilo politico — egli affermava — l'azione popolare penale non è più rispondente alla organizzazione dello Stato moderno, anche di stampo democratico, nel quale non si tollera una tutela individuale di interessi di carattere collettivo ».

Contro l'introduzione del nuovo istituto, l'onorevole Musotto aggiunge a quelli di opportunità motivi di legittimità costituzionale. Si potrà osservare che la tesi della incostituzionalità dell'azione popolare non sia sicura, essendosi nella Costituente soppresso, su richiesta del senatore Leone, l'aggettivo « esclusiva », e potendosi quindi sostenere che l'obbligatorietà dell'azione del pubblico ministero imposta dall'articolo 112 non ne implichi anche l'esclusività. Tuttavia a me sembra che l'azione privata sia nel nostro sistema, tutto considerato, irrimediabilmente incompatibile con l'obbligatorietà dell'azione pubblica. Infatti, una delle due: o la notizia o denuncia del reato è fondata, e il pubblico ministero ha il dovere di promuovere l'azione penale, al punto che la sua inerzia potrebbe, se dolosa, essere penalmente perseguita; o non lo è, e allora non si vede come il privato possa sostituirsi al pubblico ministero e condurre innanzi, in sua assenza o, peggio, in contrasto con lui, l'azione penale. L'onorevole Guidi afferma giustamente che l'obbligo dell'azione pone il problema del controllo dell'obbligo, ma erra, a mio avviso, quando all'azione popolare attribuisce la funzione del controllo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ed eccoci così giunti alla delicata ed importante questione della posizione del pubblico ministero nell'economia del processo penale. La estrema sinistra nutre una ingiustificata prevenzione contro il pubblico ministero, che ritiene tuttora, attraverso la presunta vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, soggetto alle interferenze dell'esecutivo. Diversa è stata la preoccupazione della Commissione quando, accogliendo un emendamento comunista, ha votato il nuovo criterio, non indicato dal Governo, che prevede « la eliminazione della incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa ».

Mi permetto di richiamare la Camera ad un momento di riflessione e di approfondimento su un problema di tanta importanza. Potrei forse abbreviare la discussione sull'argomento ripetendo quanto ho già detto: che la Costituzione (articolo 107) attribuisce espressamente all'ordinamento giudiziario e non al codice di procedura penale il compito di stabilire le garanzie opportune per il pubblico ministero. È una pregiudiziale, se così posso esprimermi, che ha certamente il suo

valore e di cui la Camera terrà conto nelle sue decisioni. Ma le questioni sollevate espressamente od implicitamente con l'emendamento proposto sono di tale importanza da richiedere subito un esame anche nel merito.

Occorre anzitutto prescindere da reminiscenze dottrinali sulla natura del pubblico ministero, per fermarsi alla configurazione che ad esso ha dato la Costituzione: non più organo del potere esecutivo, ma organo di giustizia, sia pure con funzioni accusatorie prevalenti (ma non esclusive: si pensi alle sue attribuzioni nel processo civile e nei procedimenti speciali), e come tale — cioè come organo di giustizia — partecipe della funzione propria del potere giudiziario. È esatto che ai sensi dell'articolo 69 dell'ordinamento giudiziario l'ufficio del pubblico ministero, strutturato come un corpo gerarchicamente ordinato, trovava la sua naturale unità nel ministro. Ma le cose sono in seguito radicalmente mutate, dapprima con la modifica dell'articolo 69, introdotta dal ministro Togliatti, che degradava dalla direzione alla semplice vigilanza la competenza del ministro sull'ufficio, quindi con l'articolo 104 della Costituzione, che costituiva la magistratura, comprendente il pubblico ministero, in « ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere », ed infine con la legge sul Consiglio superiore della magistratura. Oggi si può con sicurezza affermare che è esclusa ogni subordinazione del pubblico ministero al ministro. Di questa nuova posizione, di queste nuove funzioni del pubblico ministero, che ne delineano bene la figura, bisogna che gli onorevoli Guidi e Romeo prendano atto.

Non potendosi più discutere, vigente l'attuale Costituzione, sulla appartenenza del pubblico ministero all'ordine giudiziario, il dibattito va limitato a valutare la opportunità o meno di mantenere l'attuale organizzazione gerarchica del suo ufficio, la quale si arresta oggi al procuratore generale di ogni corte di appello e potrebbe giungere, tutt'al più, al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Ora, io ritengo che tale organizzazione vada mantenuta, non solo perché sia conservata unità di indirizzo all'ufficio — esigenza questa su cui convergono gli stessi progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario predisposti dalle correnti che militano nell'Associazione nazionale dei magistrati — ma anche per consentire quel controllo a cui giustamente l'onorevole Guidi annette tanta importanza. Controllo che non può essere esercitato dalla azione popolare, ma, invece, e con sodisfa-

cente efficacia, dai magistrati del pubblico ministero investiti di funzioni direttive. Ciò non significa che il superiore gerarchico possa imporre al magistrato del pubblico ministero il suo punto di vista sul caso giudiziario del quale il pubblico ministero stesso è investito — cosa sulla quale non si può non essere d'accordo — ma ciò vuol dire poter ovviare, con opportuni provvedimenti, ai casi, non impossibili, di inerzia.

Se oggi il sostituto procuratore non agisce, il ricorso dell'interessato, prima al capo della procura e poi al capo della procura generale, può rimettere in moto l'azione penale; può ottenere la impugnazione di un'errata sentenza di proscioglimento; può pervenire alla estensione della imputazione ad altri concorrenti nel reato.

TUCCARI. Il criterio gerarchico può anche condurre a scegliere e discriminare i magistrati.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Eliminata l'incidenza gerarchica, tutto sarebbe rimesso alla volontà, alla capacità, all'arbitrio del singolo sostituto, con la conseguenza di recare un grave indebolimento, se non la inefficienza, del fondamentale principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Avverrebbe cioè proprio quello che gli onorevoli proponenti volevano forse evitare. Ecco perché mi sembra quanto mai ragionevole l'osservazione dell'onorevole Valiante, secondo cui non si può risolvere il problema del pubblico ministero, a prescindere dalla incompetenza della sede, con il sintetico e perentorio principio della eliminazione della gerarchia, giacché si tratta di problema di estrema complessità e di grande delicatezza, che non si può affrontare di sfuggita ed ai margini di una discussione impegnativa come la riforma del processo.

È stato opportunamente sollevato anche qui, come nell'altro ramo del Parlamento, il problema del collegamento dell'autorità giudiziaria col potere politico. Vi è tornato sopra con appassionata convinzione l'onorevole Manco e ne ha parlato con la sua abituale competenza e misura l'onorevole Vassalli, affermando che sotto certi aspetti sarebbe una ulteriore conquista del regime democratico parlamentare quella di avere qualcuno che al Parlamento risponda dell'andamento della giustizia. Potrebbe essere — egli dice — il ministro della giustizia o il procuratore generale al vertice dell'ufficio del pubblico ministero: d'accordo sulla prima ipotesi, dissen-

tirei dalla seconda, proprio perché il procuratore generale non può rispondere, ossia essere responsabile, innanzi al Parlamento. Sono problemi di estrema delicatezza, la cui soluzione deve ricercarsi avendo presente il dovere del più rigoroso rispetto delle prerogative costituzionali dell'ordine giudiziario.

Al Senato si è proposto, come primo passo, che il ministro di grazia e giustizia presenti ogni anno al Parlamento una relazione, valutativa e politicamente responsabile, sullo stato della giustizia, accompagnata da una relazione del Consiglio superiore della magistratura: forse potrebbe aggiungersene un'altra del procuratore generale presso la Corte di cassazione. La discussione che tali documenti certamente susciterebbe ed il pensiero del Parlamento e del Governo che ne risulterebbero penso non sarebbero senza un qualche effetto positivo sull'andamento della giustizia.

La presenza della parte civile nel processo mi sembra sia stata resa più efficace. L'opposizione di sinistra vorrebbe che fossero più incisive e vincolanti le norme circa la determinazione e liquidazione del danno, e l'onorevole Riz vorrebbe spingersi ancora più avanti; giustamente, però, osserva il relatore onorevole Valiante che non sarebbe opportuno introdurre se, come sarebbe inevitabile, avessero l'effetto di ritardare la conclusione del processo. Non si deve infatti dimenticare che protagonista vero della vicenda è sempre l'imputato, il cui interesse a definire la propria posizione personale e nella società è di gran lunga superiore a quello che concerne la liquidazione del danno: questa, nel caso in cui non possa essere, come è augurabile, rapidamente perseguita in sede penale, lo sarà in sede civile. Né deve ritenersi che il dibattito si svolga sempre per reati colposi ed in polemica con le compagnie di assicurazioni, nei cui confronti, per altro, la possibilità della liquidazione mi sembra più facile e probabile.

Altra proposta, sempre delle sinistre, è quella di accordare alla parte civile il diritto di gravame avverso le statuizioni penali della sentenza. Essa è analoga all'altra dell'azione penale popolare: e perciò valgono contro di essa le obiezioni già svolte, e che si riassumono nella inammissibilità di un appello, comportante la prosecuzione dell'azione penale, in contrasto con chi dell'azione penale è il vero ed unico titolare.

Degna di considerazione, invece, perché si colloca nel sistema, mi sembra la proposta dell'onorevole Coccia di prevedere che il pub-

blico ministero sia obbligato a motivare il rigetto della domanda della parte civile sollecitante la impugnazione. L'obbligo della risposta motivata può indurre ad una più attenta considerazione del caso, stimolata anche dalla possibilità di controllo o di autonoma iniziativa dei dirigenti l'ufficio.

L'ampio ed approfondito dibattito svolto in occasione della recente legge autorizzante l'inchiesta parlamentare sui fatti del giugno-luglio 1964, conclusosi con la inequivoca volontà del Parlamento di rispettare, nelle indagini di qualsiasi natura, il segreto di Stato, mi dispensa dall'obbligo di dimostrare l'inaccettabilità della tesi dell'onorevole Guidi tendente ad ottenere che esso ceda di fronte alle necessità dell'accusa e della difesa; me ne dispensa, inoltre, la decisione legislativa del Parlamento di attribuire alla Commissione di inchiesta il compito di avanzare proposte intorno alla disciplina del segreto.

Non posso però tacere che in nessun paese, di qualsiasi ideologia politica, vige il sistema auspicato dall'onorevole Guidi: in tutti i paesi del mondo, infatti, e in quelli a regime totalitario con norme di portata vastissima e perentoria, il segreto è rigorosamente difeso, perché ritenuto essenziale alla vita stessa dello Stato.

TUCCARI. Le dimostreremo che in tutti gli ordinamenti è consentito il sindacato giurisdizionale.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma il sindacato giurisdizionale di una magistratura che dipende dal potere esecutivo ha poco valore.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Dove il pubblico ministero ha financo il potere di sostituire il giudice istruttore!

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. E la volta, ora, che esprima il parere del Governo su alcuni punti dell'articolo 2 proposti alla Camera dalla Commissione giustizia. Sono cinque i punti, oltre quello già esaminato relativo alla eliminazione dell'incidenza gerarchica sul pubblico ministero; e precisamente: il divieto alla polizia di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato (punto 21); la negazione di ogni valore probatorio all'esame degli stessi compiuto dal giudice (punto 47); la posizione di passività fatta al giudice del dibattimento (punto 45); l'abolizione delle formule finali di assoluzione (punto 8); l'obbligatoria rin-

novazione del dibattimento nel giudizio di appello (punto 53).

Alcune premesse per valutare se sia opportuno il divieto di verbalizzare fatto alla polizia. Il sistema processuale proposto alla approvazione del Parlamento esclude, prima dell'inizio della fase istruttoria, ogni rapporto della polizia giudiziaria col giudice e lo afferma, invece, col pubblico ministero, alla cui disposizione pone la polizia. Esclude inoltre che gli atti della polizia assurgano a valore di prova: essi anzi non vanno letti in dibattimento, né allegati al fascicolo dei testimoni.

Tuttavia l'attività degli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria è, come abbiamo visto, essenziale ed ineliminabile, subito dopo la *notitia criminis*, per assicurare le fonti della prova; e, se è fatto loro divieto di verbalizzare, è viceversa loro consentito — e non potrebbe essere altrimenti — di procedere all'esame dei sospettati e dei testimoni. Perché il divieto della verbalizzazione, dal momento che questa resta nelle mani del pubblico ministero, e non può essere utilizzata come elemento di prova? In verità, una risposta persuasiva al quesito non è stata data, o almeno io non l'ho rinvenuta o non l'ho compresa. Sembrano invece validi anche a me, come lo sono sembrati all'onorevole Bosco e ad altri oratori, i motivi che consigliano la verbalizzazione. In primo luogo, essa opera a favore e non contro gli indiziati, perché evita imprecisioni o fraintendimenti che possono avere gravi conseguenze e, in eventuali casi patologici, riduce il pericolo di turbamento e di inquinamento delle fonti di prova. I relatori, e l'onorevole Valiante in particolare, riconoscono essere importante che la polizia giudiziaria riferisca al pubblico ministero, verbalmente o per iscritto, tutti i fatti di cui è venuta a conoscenza anche attraverso l'esame dei testimoni. Ma non è allora più sicuramente orientata l'azione del pubblico ministero, quando egli può fruire di verbalizzazioni che saranno sempre più obiettive delle subiettive ricostruzioni orali o scritte, e perciò incontrollate, dell'agente di polizia? I verbali, nelle mani del pubblico ministero, sono uno strumento di controllo, non solo dei testimoni e dell'imputato, ma anche degli stessi agenti.

Su questo tema il Cordero, che è uno dei più convinti, vivaci e conseguenti sostenitori del processo accusatorio, scrive: « Nessuno nega l'utilità di documentare quanto il pubblico ministero ed i suoi ausiliari hanno appreso dal colloquio con le persone interrogate; sarebbe insensato pretendere che non se ne

parli. Ma altro è contestare al testimone o alla parte ciò che l'uno o l'altra hanno dichiarato nel procedimento preliminare (affinché il giudice tragga motivi di convincimento dalla risposta e da ogni sfumatura espressiva), altro è immettere nel fascicolo una pletora di verbali ciascuno idoneo a determinare il contenuto della decisione ».

Mi sembra poi che i sostenitori del divieto dimentichino o non tengano conto del fatto che il processo prevede le ipotesi dell'archiviazione e della sentenza di proscioglimento da parte del giudice istruttore; e nessuno ha mai contestato e, a quanto so, contesta la validità dei verbali di polizia ai fini predetti. La mancata verbalizzazione non rappresenterebbe allora una ulteriore difficoltà per il riconoscimento dell'innocenza di una persona a torto sospettata?

Gli stessi sostenitori considerano l'agente di polizia come un qualsiasi altro testimone; ma questo è irrealistico, perché all'agente passano innanzi ogni giorno casi giudiziari diversi la cui configurazione può non essere esattamente e completamente fermata in un fuggevole appunto; ed i ricordi, a distanza di anni, diventano sbiaditi ed incerti. L'attendibilità di questi testimoni, quando siano privati della possibilità di un riscontro non vago ed incerto, ma sicuro, non può essere messa alla pari di quella del testimone di un unico fatto nella cui memoria le circostanze di esso, appunto perché unico, sono rimaste fortemente impresse.

Sono convinto insomma che, una volta escluso il valore di prova dei verbali, la loro redazione rappresenti una garanzia per tutti, ma in primo luogo per l'imputato; prova ne sia che è stata accolta con generale favore la norma dell'articolo 140 dell'attuale codice della strada, la quale prescrive la verbalizzazione delle dichiarazioni che il contravventore vuole inserire agli atti.

Quando l'onorevole Riz osserva che, una volta vietata la verbalizzazione, bisogna vietare anche la testimonianza dell'agente, propone una soluzione impossibile ma conseguente. Col divieto della verbalizzazione — riferisco le sue affermazioni — « noi torniamo indietro ad un sistema che oserei definire addirittura medioevale, sistema che non prevedeva il verbale di interrogatorio firmato, ma la testimonianza della polizia giudiziaria su ciò che l'imputato aveva confessato; e l'imputato si trovava così, dinanzi al giudice, inchiodato da testimonianze incontrollabili della polizia giudiziaria, di cui non esisteva

neppure la consacrazione in verbale ». Sono argomenti che meritano molta riflessione.

Il punto 47 nega ogni valore probatorio nel dibattimento all'interrogatorio dell'imputato ed all'esame dei testimoni compiuti dal giudice istruttore. Perché tale negazione? Perché, spiega l'onorevole Fortuna, le prove devono formarsi direttamente in dibattimento, rispettando il principio di oralità, di immediatezza, di concentrazione, e soprattutto quello principe del contraddittorio. L'interrogatorio e gli esami istruttori non rispondono a tali requisiti e perciò non hanno valore probatorio. È vero che i difensori assistono, ma essi lo fanno — avverte l'onorevole Fortuna — « più per rispettare l'esigenza della pubblicità interna che per dare il crisma della regolarità ad atti che poi non potranno avere validità successiva ».

Sotto l'aspetto del rigore sistematico il ragionamento dell'onorevole Fortuna non fa una grinza; ma deve rispettarsi tale rigore quando in altri casi simili esso non sarà certamente rispettato e quando la ricerca della verità ne soffre?

Osservo, in primo luogo, che quegli esami, i quali non hanno alcun valore nell'ipotesi del rinvio al dibattimento, acquistano come per incanto piena validità quando servono al proscioglimento dell'imputato: il che non può non suscitare un giudizio, al di là dei compiti finalistici loro assegnati e degli schemi formali, di sostanziale contraddizione.

In sede di rinnovamento del dibattimento in appello, poi, quale sarà il valore delle prove raccolte nel giudizio di prima istanza, ossia in un dibattimento diverso? Rispetto al giudizio di appello non valgono inoltre le regole dell'immediatezza e della concentrazione applicate innanzi al tribunale; e tuttavia chi oserà sostenere che le prove ivi raccolte non avranno alcun valore?

Sono queste considerazioni che mi inducono a preferire l'attribuzione di un valore probatorio in dibattimento anche agli interrogatori raccolti dal giudice con l'intervento ed in contraddittorio delle parti, ossia con l'osservanza di quella condizione che l'onorevole Fortuna definisce « principe » ai fini della validità della prova. Conseguentemente non avrei obiezioni da muovere se il verbo « assistere » dell'ultimo periodo del punto 33 fosse mutato nell'altro « intervenire ».

Sommo interesse del processo è la scoperta della verità, e perciò è naturale che tutti i mezzi di prova, quando siano garantiti, autentici e idonei, siano utilizzati per tale scoperta, salvo poi al giudice fare la gra-

duatoria della loro attendibilità e soppesarne il valore.

A me sembra poi che ogni regola processuale debba, è vero, corrispondere il più possibile allo schema ideale del sistema, ma debba anche apparire logica agli operatori del diritto ed essere comprensibile, se non sempre compresa, dal popolo. Né logica né facilmente comprensibile appare la regola che dichiara la medesima prova valida sul tavolo del giudice istruttore ed inesistente subito dopo nell'aula del dibattimento.

Non mi persuade neanche la posizione di passività fatta al presidente del tribunale ed al pretore durante lo svolgimento delle prove. Ci si richiama al modello anglosassone, ma si dimentica che in Inghilterra non esiste la nostra norma costituzionale relativa all'obbligo dell'azione penale. In Inghilterra, il funzionario di polizia, che agisce assumendo in proprio ogni responsabilità, può disporre l'archiviazione degli atti, mentre negli Stati Uniti la contrattazione fra accusa e difesa, quasi a titolo privato, ha perfino un riconoscimento giuridico. Si pensi ancora una volta al caso giudiziario relativo all'omicidio di Luther King, in cui la condanna è stata concordata, senza processo, fra accusa e difesa, quasi che il processo fosse nella disponibilità privata delle parti.

GUARRA. E questo sarebbe progresso?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono quegli aspetti del sistema accusatorio, di cui dicevo in principio, che ripugnano, oltre che ai nostri principi costituzionali, alla nostra tradizione giuridica e al nostro senso di giustizia, e le cui conseguenze, accettandosi la posizione passiva del giudice, potrebbero verificarsi anche da noi, ferendo, oltre al sentimento generale del popolo, anche la norma sull'obbligatorietà dell'azione penale, che potrebbe essere resa vana da coincidenze di posizioni fra le parti, anche all'infuori di ogni accordo, sull'uso dei mezzi di prova.

Si aggiunga l'argomento del dovere che ha il giudice della ricerca della verità, dal momento che il processo non è nella disponibilità delle parti, e del diritto di farlo, dal momento che egli deve giudicare. E si aggiunga ancora che non poche volte ci si potrà trovare innanzi ad una disparità di fatto, se non di diritto, fra una accusa quasi sempre agguerrita ed una difesa che, valida a favore dell'imputato ricco di mezzi, è da prevedersi lo sia non di rado molto meno, nonostante le provvidenze del patrocinio statale, rispetto al-

l'imputato povero di mezzi. Perché allora impedire che il giudice esperto ed imparziale, consentendolo il caso, ristabilisca l'equilibrio con domande integrative, una volta esaurito l'esame incrociato?

Né l'alta efficacia probatoria di questo esame né il principio, guardato nella sua sostanza, della separazione di compiti fra istruttore e giudicante soffrirebbero alterazioni rilevabili dal riconoscimento di una limitata iniziativa del giudice dibattimentale nella esplorazione delle prove.

Qui torna di proposito ancora una volta il pensiero del Cordero, di particolare importanza perché saggiato al fuoco delle obiezioni (egli le chiama diatribe, con il suo linguaggio vigoroso) sollevate nei convegni di Lecce e Bellagio contro il processo accusatorio che egli da relatore difendeva.

« Non è raccomandabile — chiariva — una eccessiva fedeltà al paradigma anglosassone: in particolare non si pretende che il giudice sia un muto spettatore dell'esperimento probatorio; nel corso dell'esame incrociato egli interloquisce ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e, esaurita l'escussione ad opera delle parti, rivolge lui le domande che reputa opportune ».

Si comprende come in aula gli onorevoli Revelli, Biondi ed altri siano stati attratti dalla importanza dell'argomento e come esso sia stato uno dei punti più travagliati nell'esame della Commissione.

Alla fine questa è giunta, come spesso accade, ad un compromesso che per altro non mi sembra felice.

Il prevedere che il giudice possa indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità ne mortifica il prestigio e l'autorità (*Interruzione del deputato Tuccari*), vietandogli le domande dirette; ed ancora una volta, rimettendo il tutto alla decisione delle parti, riconosce loro, in certo senso, la disponibilità del processo.

L'abolizione della formula dell'assoluzione per insufficienza di prove ha incontrato, mi pare, generale consenso, tranne che nel settore della destra, con l'eccezione, per altro, dell'onorevole Manco.

Sulla proposta, invece, di abolizione di tutte le altre formule i pareri sono discordi, come appare anche dall'emendamento Riccio, che mi sembra opportuno.

Ad essa si è pervenuti in forza della considerazione che la enunciazione, nel dispositivo, della causa dell'assoluzione renderebbe vana la soppressione della formula dubitativa, perché la mancata indicazione porte-

rebbe subito alla conclusione che l'assoluzione è stata pronunciata per insufficienza di prove.

La considerazione sarebbe esatta se, al posto di quest'ultima formula soppressa, si introducesse quella di assoluzione semplice (« l'imputato è assolto ») distinta dalle altre accompagnate dall'indicazione della causa.

Ma in questa previsione sta appunto l'errore: il nuovo codice deve comportare la soppressione della formula dubitativa e lasciare in vita solo e tutte le altre, senza crearne di nuove.

Abbiamo detto che la logica del principio della presunzione dell'innocenza conduce alla assoluzione piena anche quando vi sia mancanza parziale della prova di colpevolezza: ne deriva che l'imputato non raggiunto da prova piena, debba essere assolto, a seconda delle circostanze, « per non avere commesso il fatto » o « perché il fatto non sussiste ». Questa è la conseguenza giuridica ed etica del principio introdotto, né deve preoccupare che il dubbio permanga come categoria logica — e quindi ineliminabile — e sia magari espresso nella motivazione.

Tale conseguenza, dal punto di vista etico, vuol dire eliminazione nella pubblica opinione — per la quale vale solo il dispositivo — della figura del cosiddetto « meticcio dell'innocenza »; e, dal punto di vista giuridico, evita i gravi inconvenienti che alla persona giudicata derivano dalla formula dubitativa.

Del resto la indicazione delle cause nel dispositivo assolutorio è una soluzione chiara e conveniente alla migliore definizione del rapporto tra giudizio penale e quello civile, amministrativo e disciplinare, mentre corrisponde alla varietà delle posizioni personali dei vari imputati assolti, posizioni che non è bene e non è giusto confondere in un insieme indistinto e indifferenziato.

Una ulteriore riflessione mi sembra utile anche sul punto che prevede la obbligatoria rinnovazione del dibattimento, nel giudizio di appello, se una parte ne faccia richiesta e nei limiti da essa indicati. Lo scopo della norma è certamente da approvarsi, perché volto alla ricerca della verità. Senonché, un esame più approfondito, invocato dall'onorevole Padula, dovrebbe indurci a considerare i gravissimi inconvenienti che essa, nella sua assolutezza, importerebbe.

Si pensi al caso di un imputato in libertà che chieda la rinnovazione per danneggiare altro imputato detenuto; o a quello della parte civile che, vista la cattiva piega dell'appello, la chieda per prolungare l'ingiustificata

carcerazione del suo avversario; e al caso dell'imputato che ricorra a questo espediente per far maturare la prescrizione del reato.

Fuori da questi casi, si pensi ancora alla caterva di giudizi che investirà le corti d'appello, le quali saranno quasi sempre trasformate, con le incontenibili richieste di rinnovazione, in tribunali di prima istanza. Il risultato sarà non solo un aggravio notevole della pubblica spesa, ma un ulteriore appesantimento delle procedure, non corrispondente certo ai criteri di semplificazione e di celerità che pure sono richiamati nel disegno di legge.

La soluzione deve trovarsi nel contemperamento degli interessi di tutte le parti con quello di un serio e non dispersivo procedimento, ed il contemperamento potrebbe concretarsi nel potere della corte di respingere le richieste di rinnovazione del dibattimento quando siano basate su motivi manifestamente infondati.

Da più oratori, e specialmente dagli onorevoli Riccio, Vassalli, Cacciatore, è stato osservato che i principi e i criteri contenuti nel disegno di legge, pure essendo numerosi, e, a mio avviso, in taluni casi con dettagli sproporzionati all'economia dell'insieme, non riescono tuttavia a coprire tutti gli istituti previsti nell'attuale codice, di cui non si saprebbe, perciò, prevedere la sorte.

Non mi nascondo che la loro applicazione susciterà problemi delicati e difficili; ma se si considera che ufficio della legge-delega non è quello di deliberare intorno ai singoli istituti od articoli del codice attuale, bensì quello di dar vita ad un codice nuovo, io penso che l'insieme di principi e criteri previsti non lasci spazi a lacune e sia tale da coprire l'intera area del processo penale, in tutte le sue fasi e in tutti i suoi aspetti.

Tuttavia in simile materia la prudenza non è mai troppa, ed accetto volentieri l'introduzione di un criterio conclusivo del tipo proposto dall'onorevole Vassalli, che preveda la disciplina di tutte le restanti materie della procedura penale in coerenza con i principi della Costituzione e delle convenzioni internazionali e con i criteri direttivi innanzi esposti.

Avrei timore, invece, di richiamare a questo proposito, come l'onorevole Vassalli propone, la conformità ai risultati della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale: e ciò per la loro opinabilità ed attitudine ad essere fonte di interpretazioni contrastanti e di dispute interminabili o, peggio, di soluzioni contestabili in sede di giurisdizione costituzionale.

Mi avvio alla conclusione riaffermando il convincimento che il testo della Commissione, ricco di pregi solo in parte comuni ai testi precedenti, ha saputo, dettando criteri specifici e concreti quali richiesti dalla Costituzione, vedere e delineare con nettezza la sagoma del futuro moderno processo penale: le poche osservazioni da me svolte sono in sostanza su quella linea e rispondono, a mio avviso, al dovere di salvaguardare alcuni principi essenziali e di richiamare l'attenzione su esigenze pratiche reali.

Registro con soddisfazione il fatto che tutti i settori della Camera — tranne quello di destra, in cui sono prevalsi i motivi della polemica politica — hanno avvertito la necessità e la urgenza della radicale riforma e compreso e condiviso le sue linee fondamentali.

Il disegno di legge attuale sodisferà le aspettative? « Ai posteri l'ardua sentenza », rispose l'onorevole Gullo alla domanda dell'onorevole Vassalli. Certo siamo in presenza di una vera e profonda rivoluzione processuale, che sconvolgerà mentalità e costumi inveterati, e nella quale, come ha detto l'onorevole Morgana, il successo è intimamente legato al costume.

L'onorevole Di Primio ha deplorato la consuetudine invalsa di stimare quello penale un processo secondario cui vadano addetti, di regola, giudici mediocri. La consuetudine, deplorabile oggi, non sarebbe più tollerabile domani.

Il nuovo processo ha bisogno di giudici non soltanto preparati, oltre che nel diritto, nelle varie altre scienze che hanno per centro la condotta dell'uomo, ma ancora sorretti dal pronto intuito, dalla notevole capacità di penetrazione psicologica, dall'attitudine particolare alle sollecite e talvolta rapide ricostruzioni critiche dei fatti, provveduti infine d'un largo senso d'equilibrio, di misura, di responsabilità e di simpatia, nel senso classico, per il delicato e tremendo ufficio che esercitano.

Doti analoghe dovrà possedere il magistrato del pubblico ministero, il quale, pur risultando accentuata dal nuovo codice la sua funzione dialettica di accusatore, non dovrà mai dimenticare che resta un promotore di giustizia, con doveri diversi da quelli propri dell'avvocato di difesa.

Dagli oratori della destra le attività dei difensori delle parti sono state rappresentate come un aspro duello che ha per scopo esclusivo la vittoria di ciascuno, non quella del diritto. È una falsa rappresentazione della figura del pubblico ministero, il cui dovere

e la cui coscienza non gli consentiranno mai di inferire contro l'imputato, approfittando della sua debole difesa, pur di conseguire una vittoria, anche se ingiusta.

Grande è pure la responsabilità degli avvocati, nelle cui mani lo strumento processuale nuovo può riuscire ad esaltazione ma, talvolta, a mortificazione altresì della giustizia; e non solo a favore dell'imputato gravemente colpevole, ma anche, e lo dico con particolare preoccupazione, a danno dell'imputato forse innocente, ma privo di mezzi.

Le provvidenze del patrocinio statale potranno a questo proposito molto giovare, ma varrà soprattutto il senso di responsabilità del difensore. Senso di responsabilità e di rettitudine degli avvocati, oltre che la loro accurata preparazione e capacità professionale e il loro proposito di collaborare con la giustizia, senza intralciarne il normale corso, saranno necessari perché il nuovo processo, dal movimento sano e a ritmo intenso, ma dai congegni delicatissimi, non inceppi o devii, ma renda secondo le attese.

Se lo Stato e la società italiana sapranno agevolare, sotto l'aspetto morale e professionale, la preparazione degli operatori del diritto secondo le nuove esigenze, lo strumento del nuovo processo, buono di per sé, ma molto esigente, dovrebbe dare frutti buoni.

Ringrazio quanti, onorevoli deputati di tutte le parti, sono intervenuti per recare il loro contributo al miglioramento del disegno di legge che rimetto, con fiducia, alla decisione della Camera, e ringrazio anche quanti hanno avuto la pazienza di ascoltarmi, chiedendo loro scusa per non avere saputo condensare il mio intervento in molto più brevi e concise formulazioni. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

La Camera,

ritenendo che il sistema del processo penale aggiornato con disegno di legge delega in corso di discussione richieda che la polizia giudiziaria, posta alla diretta dipendenza dell'autorità giudiziaria, come lo stesso progetto approvato dalla Commissione prevede, svolga le sue funzioni in rapporto esclusivo ed organico di tale dipendenza e pertanto sia distinta dagli altri servizi e settori della polizia,

impegna il Governo

a predisporre gli opportuni provvedimenti amministrativi e legislativi per l'istituzione

e l'organizzazione di un corpo di polizia giudiziaria alle dipendenze dell'autorità giudiziaria.

(1) **Luzzatto, Granzotto, Lattanzi, Carrara Soutour, Cacciatore, Minasi.**

PRESIDENTE. Questo ordine del giorno è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale. Qual è il parere del Governo su di esso?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono a che il loro ordine del giorno sia posto in votazione?

LUZZATTO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Luzzatto, non accettato dal Governo.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto*).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura; da tre professori ordinari di diritto penale o di procedura penale designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da cinque membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali: uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione, uno appartenente al Consiglio di Stato ed uno alla Corte dei conti, di qualifica non inferiore a

consigliere e due appartenenti all'Avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal ministro di grazia e giustizia.

I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal ministro di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: da cinque membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali: uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di Cassazione, uno appartenente al Consiglio di Stato ed uno alla Corte dei conti, di qualifica non inferiore a consigliere, e due appartenenti all'Avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato.

Subordinatamente, sostituirle con le seguenti: da cinque membri designati, previa intesa, dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

1. 8. Morvidi, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.

Al primo comma, sostituire le parole: entro due anni, *con le seguenti:* entro un anno.

1. 6. Morvidi, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.

Al primo comma, dopo le parole: da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, *inserire le seguenti:* rispettivamente appartenenti alla pretura, al tribunale, alla corte d'appello, alla Corte di cassazione.

1. 9. Morvidi, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.

Al primo comma, sostituire le parole: da tre professori ordinari di diritto penale o di procedura penale, *con le seguenti:* da tre docenti di cui uno di diritto processuale penale, uno di diritto penale e uno di diritto costituzionale.

1. 7. Morvidi, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.

L'onorevole Morvidi ha facoltà di svolgerli.

MORVIDI. Con l'emendamento 1. 8 chiediamo, in via principale, di sopprimere al primo comma dell'articolo 1 la disposizione che demanda al Presidente del Consiglio dei ministri la designazione di cinque membri della commissione, da scegliere fra gli appartenenti a determinati corpi giudiziari; e questo perché non ci sembra che i magistrati indicati possano svolgere in seno alla commissione stessa alcuna utile funzione.

In via subordinata chiediamo che i cinque membri in questione vengano designati, invece che dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Non è, infatti, ammissibile che il Parlamento, che deve delegare unicamente nei limiti in cui è necessario farlo, rinunci a questa facoltà di nomina per conferirla al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'emendamento 1. 6 è diretto a sostituire le parole: « entro due anni », con le altre: « entro un anno ». Noi riteniamo che non vi sia alcuna ragione perché si debba aspettare due anni prima che il provvedimento sia definitivamente varato. Abbiamo già parlato a lungo in Commissione di questo argomento: nel disegno di legge sono fissati in maniera ampia ed articolata i principi direttivi cui il legislatore delegato dovrà attenersi nella redazione delle norme, per cui ci sembra non irragionevole pretendere di contenere nel termine di un anno la durata della delega.

Per quanto concerne l'emendamento 1. 9, riteniamo sia opportuno specificare le categorie alle quali i magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura debbano appartenere: alla pretura, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione.

Quanto all'emendamento 1. 7, vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che se noi adottiamo la formula del disegno di legge: « da tre professori ordinari di diritto penale o di procedura penale », rischiamo di trasportare nel campo della produzione legislativa le stesse baronie che purtroppo affliggono l'università italiana (si sa che per essere professori ordinari bisogna appartenere a qualche baronia). Se noi diciamo invece docenti universitari senza richiedere che siano ordinari, abbiamo ugualmente tutte le garanzie. Proponiamo quindi la dizione: « tre docenti di cui uno di diritto processuale penale, uno di diritto penale e uno di diritto costituzionale ».

Questi mi sembrano gli elementi essenziali, necessari e sufficienti per garantire l'ela-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

borazione di un codice di procedura penale confacente agli indirizzi che il Parlamento impartisce con la concessione della delega al Governo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: entro due anni, con le seguenti: entro un anno.

1. 10. **Papa, Biondi, Camba.**

Al primo comma, dopo le parole: da tre professori ordinari di diritto penale o di procedura penale, aggiungere le seguenti: e da un professore ordinario di antropologia criminale o di medicina legale e delle assicurazioni.

1. 11. **Camba, Biondi, Papa.**

BIONDI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, il primo dei nostri due emendamenti è di carattere restrittivo e si inquadra nella richiesta da noi già fatta in sede di Commissione e ribadita dal collega Papa e da me durante la discussione generale. Noi riteniamo che le esigenze di tempo da tutti sottolineate siano indilazionabili, nel senso che in un anno, proprio con i criteri e i principi che informano, attraverso l'istituto della delega — come l'onorevole Valiante ha evidenziato — il lavoro della commissione, lavorando a tempo pieno e tenendo presente tutta la messe di relazioni, situazioni giuridiche, approfondimenti che sono stati collocati a monte del problema come una realtà che dalla commissione possa essere tenuta presente nell'assolvimento del proprio compito, si possa giungere al perfezionamento di questo primo atto legislativo processuale penale repubblicano che tutti richiedono e che noi vorremmo fosse fatto il più sollecitamente possibile, proprio perché abbiamo aderito agli sforzi e agli intendimenti che hanno mosso la Commissione.

Per quanto riguarda il secondo emendamento 1. 11, esso obbedisce proprio a quei criteri — che qualcuno ha qui spiegato — di inserire nella valutazione del processo penale un metro anche di ordine psicologico relativo alla realtà soggettiva dell'imputato, non soltanto psichiatricamente valida, ma anche psicologicamente apprezzabile, che può essere meglio compresa non soltanto da chi, o per baronia o per qualità o per struttura mentale

o per disciplina, è riuscito a diventare professore di diritto processuale penale, ma anche da chi, magari per gli stessi titoli, è diventato professore di antropologia criminale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: un anno.

1. 14. **Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Cacciatore, Carrara Sutour, Minasi.**

Al primo comma, sostituire le parole: udito il parere, con le seguenti: in conformità del parere.

1. 15. **Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Cacciatore, Carrara Sutour, Minasi.**

Al primo comma, sostituire le parole: designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, con le seguenti: eletti dai professori ordinari, straordinari e incaricati di diritto e procedura penale con voto diretto e segreto di due nomi.

1. 16. **Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Cacciatore, Carrara Sutour, Minasi.**

Al primo comma, sostituire le parole da: da cinque membri designati, fino alla fine, con le seguenti: da un consigliere di Stato eletto dai Magistrati del Consiglio di Stato, da un avvocato dello Stato eletto dagli avvocati dello Stato e da due Cancellieri designati dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

1. 17. **Luzzatto, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Minasi, Cacciatore.**

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgerli.

LUZZATTO. Signor Presidente, questi emendamenti si illustrano in gran parte da sé, anche perché sono stati richiamati nel corso della discussione generale dai colleghi che li hanno firmati unitamente a me.

Non c'è bisogno che io ripeta la nostra perplessità di fronte alla richiesta di delega. Noi siamo contrari al sistema della delega legislativa (abbiamo avuto occasione di esporlo più volte). Quella del codice è certamente una materia estremamente delicata per quanto riguarda la formulazione degli articoli; ma noi riteniamo che comunque debbano usarsi tutti i possibili accorgimenti perché il Parlamento non sia espropriato della sua funzione legislativa diretta o perché, quanto meno, la

delega — anche nel suo esercizio — sia ben determinata.

Ecco perciò il motivo del primo emendamento: perché due anni? Abbreviamo il periodo: è urgente la riforma del codice; i principi sono stati lungamente discussi e sono elencati nell'articolo 2 di questo progetto. Noi riteniamo che quando un Governo, quando un ministro della giustizia chiedono una delega per un'opera di questa natura, ciò significa che i lavori preparatori sono già a buon punto; di conseguenza, un anno è un periodo che riteniamo sufficiente.

Ma l'emendamento più importante, per il suo significato, è il secondo, relativo al carattere vincolante del parere della Commissione prevista nell'articolo 1.

Quando, in una materia soprattutto come questa, si dà una delega al Governo, formalmente la legge la fa il Consiglio dei ministri; ma è chiaro che, se vi sono difficoltà alla approvazione di un intero codice in tutti i suoi articoli, ed articolo per articolo, in sede di Assemblea parlamentare, con altrettanta certezza non sarà in realtà il Consiglio dei ministri che potrà fare un lavoro di questo genere: e se mai lo volesse fare, esso sarebbe un organo ancora meno idoneo del Parlamento stesso, che potrebbe magari impiegare qualche tempo, ma sarebbe certamente idoneo alla legiferazione. È chiaro, dunque, che per un lavoro siffatto il Consiglio dei ministri non ha certamente né il tempo, né la qualificazione, né la preparazione, né l'idoneità.

A questo punto è legittimo domandare: scusate, il codice chi lo fa? Nell'articolo 1 si dice che è istituita una commissione perché dia il parere. Onorevole ministro, di commissioni che danno il parere in materia delegata noi abbiamo già una certa esperienza. Io stesso ebbi l'onore, anni fa, di essere non solo componente, ma vicepresidente di una di queste commissioni consultive, e so bene che cosa valgano i pareri consultivi.

Io ricordo un caso in cui, in quella commissione, si raggiunse l'unanimità meno uno su un certo parere; ma si dava il caso che quell'uno fosse il rappresentante del Ministero del tesoro, ed il decreto delegato fu emanato come quell'uno voleva, e non come l'unanimità della commissione consultiva (composta, come anche questa volta, in maniera mista, da parlamentari, in maggioranza dei partiti di maggioranza, da magistrati, da rappresentanti di enti locali e di altri enti) aveva deliberato di suggerire. Cosa vuol dire, dunque, commissione consultiva? Si tratta di una commissione che esaminerà un testo; ma che

valore avrà il suo parere, e chi avrà preparato questo testo? Credo che noi abbiamo bene il diritto di chiederlo; in una legge-delega di questa natura, riteniamo che sia non soltanto possibile, ma doveroso stabilire non che la commissione dia il parere, ma che debba essere quella commissione a redigere il testo. Quando noi parliamo di parere vincolante, evidentemente diciamo questo; parere vincolante vuol dire che il testo non può essere ulteriormente modificato.

Signor Presidente, quando si è in sede di emendamenti è sempre possibile presentare emendamenti agli emendamenti; se ci si dicesse che la commissione, così come è proposta dall'articolo 1, non è idonea a dare un parere vincolante, anziché un semplice parere consultivo, noi potremmo ancora modificarne la composizione. Ma quello che a noi preme è che si indichi una commissione e la relativa composizione, commissione che deve avere poteri effettivi. Il fatto che i parlamentari rappresentano la maggioranza di questa commissione offre almeno un minimo di garanzia di fronte ad una delega che ci lascia assai perlessi. Questo è il significato del nostro emendamento 1. 15.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 16 e l'emendamento 1. 17, devo dire che questi due emendamenti fanno riferimento alla composizione della commissione, e sono quindi collegati al precedente. Noi speriamo che si dica che il parere della commissione debba essere vincolante, ma, ove ciò non dovesse essere, è egualmente importante che la commissione sia costituita in modo congruo. Il nostro emendamento 1. 16 riguarda la designazione di quelli che vengono considerati esperti particolarmente qualificati, e cioè dei professori universitari. Noi, seguendo quello che dovrebbe essere, a quel che si dice, l'indirizzo della riforma universitaria (anche se finora non è stato chiarito), proponiamo che si sopprimano le distinzioni di categoria, e che si assumano i professori che attualmente abbiano incarichi di insegnamento, siano essi ordinari, straordinari o incaricati. Ma che li nomini il Consiglio superiore della pubblica istruzione ci pare una cosa un tantino strana. Infatti, se scegliamo dei professori di diritto penale o di procedura penale per l'esperienza che hanno nella materia della quale si tratta per questo codice, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, con tutto il rispetto, non è l'organo meglio qualificato a conoscere i più esperti tra gli esperti. Perché deve essere il Consiglio superiore della pubblica istruzione a scegliere, in

questo caso, i più idonei? A noi sembra più opportuno che la scelta sia fatta dai professori stessi, i quali votino con il sistema — che il nostro regolamento parlamentare conosce — del voto limitato, che assicuri un ventaglio di rappresentanza più larga. Qui si tratta probabilmente, non già di una maggioranza e di una minoranza, ma di assicurare una selezione più ampia e non bloccata da gruppi di potere che nella nostra università tuttora esistono tra i titolari di cattedre.

L'emendamento 1. 17 è più drastico, perché si riferisce ad un'ampia parte dell'articolo 1. Riguarda i componenti di nomina ministeriale, che, ci sia consentito, ci sembrano una cosa un tantino strana. Noi diamo la delega al Governo, sarà il Consiglio dei ministri a deliberare; vi è quindi la possibilità non solo di influenza ma di decisione del Governo: ma che la commissione sia fatta da persone scelte dal Governo, sia emanazione del Governo, non ci sembra cosa motivata, né opportuna, né utile.

Intanto non è di alcuna necessità che in una commissione consultiva vi siano quattro membri non meglio specificati designati dal ministro di grazia e giustizia, poiché tra l'altro il testo sarà redatto proprio da persone, non meglio specificate, incaricate dal ministro di grazia e giustizia. Non ci sembra equo che cinque membri siano designati dal Presidente del Consiglio, dei quali uno appartenente alla giustizia militare (ci pare che non c'entri proprio per niente, perché il codice di procedura penale militare è distinto dal codice del quale si discute), uno appartenente al Consiglio di Stato (siamo d'accordo, ma lo scelga il Consiglio di Stato stesso), uno appartenente alla Corte dei conti (non vedo che cosa c'entri la Corte dei conti, poiché è certo che il Consiglio di Stato ha una competenza di consulenza giuridica del Governo, ma la Corte dei conti ha una competenza contabile che non ha proprio niente a che vedere con il codice di procedura penale), e infine due appartenenti all'avvocatura dello Stato (siamo d'accordo che sia presente nella commissione l'avvocatura dello Stato, ma questa è in grado di scegliere i propri rappresentanti senza bisogno che li nomini il Presidente del Consiglio). Riteniamo inoltre di inserire nella commissione anche una rappresentanza dei cancellieri. La pratica quotidiana dell'esercizio di funzioni ausiliarie della giustizia, quali sono appunto quelle svolte dai cancellieri, conferisce loro un'esperienza che può risultare preziosa nel valutare talune questioni procedurali.

Per la designazione dei cancellieri, noi proponiamo che ad essa provveda il Consiglio superiore della pubblica amministrazione (al quale, come è noto, non essendo magistrati, i cancellieri fanno capo), e cioè un organo da tempo costituito, tardivamente nominato e il cui funzionamento non è ancora iniziato; organo, però, che noi riteniamo indispensabile e che è bene si cominci a far funzionare.

Sono queste, onorevoli colleghi, le ragioni che ci hanno indotto a presentare i nostri emendamenti, dei quali chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: entro due anni, con le seguenti: entro un anno e sei mesi.

1. 1. **Manco.**

Al primo comma, sostituire le parole: un nuovo testo di procedura penale, con le seguenti: un testo di riforma del vigente codice di procedura penale.

1. 2. **Manco.**

Al primo comma, sostituire le parole: dodici senatori, con le seguenti: otto senatori.

1. 3. **Manco.**

Al primo comma, sostituire le parole: quattro magistrati, con le seguenti: due magistrati.

1. 4. **Manco.**

Al primo comma, sopprimere le parole: di diritto penale.

1. 5. **Manco.**

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerli.

MANCO. Il primo emendamento da me presentato tende ad abbreviare i termini per l'emanazione del nuovo testo del codice. Concordo con i colleghi i quali hanno chiesto che, anziché in due anni, il termine sia fissato in un anno, ed aderisco pertanto agli identici emendamenti Morvidi 1. 6, Papa 1. 10 e Luzzatto 1. 14, proposti in questo senso. Nel caso in cui tale proposta venisse respinta, il mio emendamento tendente a ridurre il termine ad un anno e mezzo resterebbe in piedi come emendamento subordinato.

Il secondo emendamento tende a mettere in evidenza, secondo la tesi da noi ampia-

mente illustrata nel corso della discussione, che non si tratta di un nuovo codice di procedura penale, ma, come appunto noi proponiamo, di « un testo di riforma del vigente codice di procedura penale ».

Un terzo emendamento propone la riduzione da dodici a otto del numero dei senatori facenti parte della commissione consultiva. Non vorrei mancare di rispetto all'altro ramo del Parlamento, signor Presidente, ma mi sembra che si debba tenere conto del rapporto proporzionale fra i componenti delle due Assemblee legislative e che pertanto, anche allo scopo di evitare una composizione eccessivamente numerosa della commissione, che potrebbe nuocere al buon andamento dei suoi lavori, il numero dei senatori possa essere ridotto ad otto. D'altra parte non so se in passato si sia sempre stabilita l'inclusione in simili commissioni di un eguale numero di deputati e di senatori...

PRESIDENTE. Desidero farle presente, onorevole Manco, che effettivamente in passato si è costantemente seguito il criterio di chiamare a far parte di commissioni consultive un numero pari di deputati e di senatori. Tutti i precedenti, dunque, militano a favore di tale composizione paritetica.

MANCO. Prendo atto del chiarimento, signor Presidente, anche se devo rilevare che è pur sempre possibile creare oggi un diverso precedente.

Il quarto emendamento si riferisce alla riduzione da quattro a due del numero dei magistrati facenti parte della commissione consultiva e designati dal Consiglio superiore della magistratura. È evidente quale sia lo scopo di questo emendamento. Io credo poco, signor Presidente, al notevole contributo che a questa riforma possano portare magistrati nominati, tra l'altro, dal Consiglio superiore della magistratura, che ha finalità e scopi che possono essere divergenti dagli scopi pratici dei magistrati che realizzano poi l'attività giurisdizionale.

L'ultimo emendamento si riferisce ai tre professori ordinari di diritto penale e di procedura penale. Riterrei opportuno togliere i professori di diritto penale, perché mi sembra sufficiente che vi siano i professori di procedura penale, che sono anche più competenti, essendo questa una materia che riguarda soltanto la procedura. Tuttavia, poiché mi giunge notizia che esiste da parte della Commissione la generale volontà di accogliere un emendamento Vassalli che modifica questo

punto con l'inserimento di altri rappresentanti, di altri docenti (non so di quali facoltà), non insisto su questo ultimo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: da tre professori ordinari di diritto o procedura penale, con le parole: da tre professori ordinari di materie giuridiche dei quali almeno due di diritto o procedura penale.

1. 14.

Taormina.

L'onorevole Taormina ha facoltà di svolgerlo.

TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo della Commissione sarebbe molto migliorato dall'emendamento 1. 7 svolto dal collega Morvidi, nel senso che si introdurrebbe nella composizione della commissione consultiva la possibilità di evitare una conformistica richiesta di specializzazione con la indicazione di un cultore anche di diritto costituzionale, da aggiungere ai cultori del diritto processuale penale e del diritto penale. A me sembra però che il mio emendamento mantenga qualche validità, perché lascerebbe l'organo (è ancora sotto disputa quale debba essere) che deve indicare i tre studiosi di discipline giuridiche, libero di scegliere anche in un campo diverso dal diritto penale, procedura penale e diritto costituzionale. Non è già, onorevoli colleghi, che io voglia fare qui un richiamo al concetto dell'unità del diritto, ma mi sembra di tener conto della pratica e della esperienza quando dico che può sorgere la indicazione di una competenza di alta autorità — vorrei fare, ad esempio, il nome dello scomparso professor Carnelutti — che, pur non essendo ufficialmente patentata, investita di una qualifica di specializzazione, ha una statura culturale e giuridica tale da meritare di essere chiamata a dare un contributo alla formazione del codice di procedura penale. Ecco perché, pur riconoscendo che l'emendamento Morvidi migliora molto il testo della Commissione introducendo l'inserimento nella commissione consultiva di un non specialista — costituzionalista però — nel campo della procedura penale, ritengo che il mio emendamento rimanga valido perché offre la possibilità che faccia parte della commissione una persona di alta autorità nel campo giuridico, non specialista né nella procedura penale, né nel diritto penale, né nel diritto costituzionale.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: tre professori ordinari di diritto penale o di procedura penale, *con le seguenti:* cinque professori ordinari di diritto penale o di procedura penale.

1. 12.

Vassalli.

Al primo comma, sostituire le parole: cinque membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali: uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione, uno appartenente al Consiglio di Stato ed uno alla Corte dei conti, di qualifica non inferiore a consigliere e due appartenenti all'Avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato, *con le seguenti:* due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri dei quali uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione ed uno appartenente all'Avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato.

1. 13.

Vassalli.

L'onorevole Vassalli ha facoltà di svolgerli.

VASSALLI. I due emendamenti sono in un certo senso connessi, perché il problema che io pongo, signor Presidente, è soprattutto un problema quantitativo in relazione alla composizione della commissione consultiva di cui si tratta. Il punto a cui soprattutto tengo è quello dell'ampliamento del numero dei professori di materie giuridiche, che dovrebbe essere, a mio avviso, portato assolutamente da 3 a 5. Per quello che riguarda l'altro emendamento 1. 13 (ritornerò tra un momento sull'1. 12), esso risente un po' della necessità, conseguente alla mia proposta di aumentare il numero dei professori, di non rendere pletorica la commissione. E allora, pur riconoscendo una certa validità ai motivi che si erano portati in senso contrario anche in Commissione, mi è sembrato che, trattandosi di un codice di procedura penale, si potesse sacrificare senza pregiudizio la rappresentanza del Consiglio di Stato e quella della Corte dei conti. Viceversa, avrei mantenuto nell'1. 13, per opportunità di coordinamento, la rappresentanza della giustizia militare e avrei invece, sempre in omaggio a quel criterio quantitativo, ridotto la rappresentanza dell'avvocatura dello Stato da due a un elemento.

Una breve parola, signor Presidente, per quello che riguarda l'emendamento 1. 12 re-

lativo ai professori. Io, in fondo, ne avrei esaurita l'illustrazione sottolineando che si tratta di un problema quantitativo. Siccome, per altro, già attraverso gli emendamenti testé profilati, sui quali non mi compete adesso di prendere posizione, questioni strettamente connesse sono state affacciate, mi sia consentito, ad ulteriore chiarimento del mio, di dire qualcosa.

Evidentemente, nel proporre il mio emendamento 1. 12, ho mantenuto, come nel progetto della Commissione, la qualifica di professori ordinari per motivi ovvî, non potendo in nessun modo accettare le considerazioni svolte testé dal collega Morvidi su questo punto e neanche quelle svolte dal collega onorevole Luzzatto: perché adesso siamo in presenza dell'ordinamento vigente, ed è su di esso che ci dobbiamo regolare. D'altra parte la realtà esprime soprattutto competenze particolarmente qualificate nella redazione di codici, anche in relazione a più lunga esperienza, dei professori ordinari.

Per quello che riguarda poi la scelta degli stessi professori, è ovvio che il mio emendamento implica il mantenimento della scelta del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non sono in alcun modo particolarmente legato a questo tipo di scelta, ma poiché non esiste ancora una legge nuova in campo universitario e non esiste ancora un consiglio universitario, non vedo perché dobbiamo andare a quelle elezioni che sono lo stesso identico tipo di elezioni, onorevole Luzzatto, a scrutinio segreto con non più di due nomi, contro il quale si solleva la contestazione dei nostri giorni. Quindi, pur non essendo particolarmente legato a tale scelta, penso che si possa mantenerla.

Vorrei fare un'ultima considerazione. Ho parlato di cinque professori ordinari di diritto penale o di procedura penale. Su questo punto sono pronto ad accogliere altre proposte; mi riferisco in particolare all'emendamento che è già stato svolto dall'onorevole Morvidi, dal quale dissento per l'aspetto già considerato, ma viceversa potrei concordare sull'opportunità di dare una specifica rappresentanza ad un costituzionalista, includendo accanto ai professori ordinari di diritto penale e di procedura penale un professore di diritto costituzionale. Se una simile proposta venisse avanzata, sarei disposto a modificare la mia in questo senso.

Vorrei pure rilevare, collegandomi a quanto ha testé detto l'onorevole Taormina, che la specificazione delle competenze desta anche in me qualche preoccupazione. Il professor

Carnelutti, citato dall'onorevole Taormina, negli ultimi anni della sua vita era ordinario di procedura penale, e quindi il caso si attaglierebbe soltanto per una parte della sua esistenza e del suo apporto di giurista. Certamente si potrebbe, in ipotesi, pensare che un processualista civile potrebbe portare un contributo altrettanto utile di quello del processualista penale. Soprattutto però si deve tenere presente che è frequente il caso di professori di diritto penale che vanno ad occupare cattedre di procedura penale e viceversa; per cui domani si potrebbe trovare il più eminente dei processualisti ad occupare in qualità di ordinario una cattedra di diritto penale (penso ad alcuni miei colleghi di altre università).

Quindi insisto soprattutto perché venga elevato il numero dei professori da tre a cinque e perché la loro specializzazione scientifica venga indicata con una certa elasticità: sarei anche propenso — ripeto — ad accettare che venisse inclusa la specifica menzione del diritto costituzionale e la sostituzione del termine « procedura penale » con quello più generico « diritto processuale ». Con queste precisazioni, insisto per il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1 ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, nella sua maggioranza, condivide l'opinione, espressa testé dall'onorevole Vassalli, di aumentare il numero dei professori di materie giuridiche componenti la commissione. Poiché per altro non vuole che sia aumentato il numero dei componenti la commissione, è innanzi tutto favorevole all'emendamento 1. 13 dell'onorevole Vassalli, che riduce da due a uno i membri dell'avvocatura dello Stato ed elimina i rappresentanti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

La Commissione è poi favorevole al concetto espresso all'emendamento 1. 12 dell'onorevole Vassalli. Si permette pertanto di proporlo alla Camera nella seguente formulazione, che recepisce anche i suggerimenti avanzati dallo stesso onorevole Vassalli in sede di illustrazione di questo suo emendamento, e tiene conto pure delle osservazioni fatte dallo onorevole Morvidi: « al primo comma, sostituire le parole: " tre professori ordinari di diritto penale o procedura penale ", con le altre: " quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale e uno di diritto costituzionale " ».

La Commissione, nella sua maggioranza, è invece contraria a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con le posizioni che sono state assunte dalla maggioranza della Commissione. È innanzi tutto contrario alla riduzione da due a un anno del periodo di elaborazione del nuovo testo del codice di procedura penale come richiedono gli emendamenti Morvidi 1. 6, Papa 1. 10 e Luzzatto 1. 14. Si tratta di una impresa non facile, che dovrà impegnare la commissione in un'opera di codificazione importantissima, per lungo tempo, io ritengo, e con un lavoro continuativo; anche perché — e qui mi dispiace dover smentire quanto ha affermato l'onorevole Luzzatto — non esistono lavori preparatori, dato che — come l'onorevole Luzzatto sa — le varie proposte di legge-delega hanno continuamente mutato sia i principi sia i criteri direttivi. Due anni come termine massimo sono assolutamente essenziali. Se potremo abbreviare, tanto di guadagnato; ne sarei molto contento anch'io.

Sono del pari ovviamente contrario allo emendamento Luzzatto 1. 15, che vuole trasformare il parere della commissione da consultivo a vincolante: sarebbe allora preferibile che decidesse e deliberasse il Parlamento. Si tratta di una commissione consultiva la quale non è eletta e non può fare leggi; e secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Luzzatto noi dovremmo attribuire sostanzialmente il potere di legiferare ad un organo, la commissione appunto, non previsto dal nostro ordinamento costituzionale. Ecco perché esso può dare soltanto parere e non può assolutamente vincolare il Governo. La nostra Costituzione prevede che la delega legislativa sia data soltanto al Governo, non a commissioni estranee al Parlamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Manco 1. 3 circa la riduzione del numero dei senatori, è esatto che si è sempre proceduto nelle designazioni seguendo il criterio della parità di numero dei senatori e dei deputati, per il principio della parità delle due Camere. Pregherei l'onorevole Manco di ritirare questo suo emendamento per non costringere il ministro, che è senatore, ad assumere una difesa a fondo di questa posizione sempre osservata dalle Camere.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. Onorevole Gava, prenda atto che questa parità prima di tutti l'ha difesa il Presidente della Camera.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. L'ho detto, signor Presidente, e torno a dargliene atto.

Sono invece favorevole all'emendamento Vassalli 1. 13 e sono anche d'accordo sull'emendamento 1. 12, nel nuovo testo proposto dalla Commissione (è così accolta anche una parte dell'emendamento 1. 7 Morvidi: è utilissimo che in questa commissione vi sia la presenza di un costituzionalista, anche al fine di controllare la conformità delle norme che si andranno formulando ai principi ed ai criteri direttivi che sono stati indicati nella legge di delega).

Sono contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Morvidi, mantiene il suo emendamento 1. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MORVIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Sono così preclusi gli identici emendamenti Papa 1. 10 e Luzzatto 1. 14.

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Luzzatto, mantiene il suo emendamento 1. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 1. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Morvidi, mantiene il suo emendamento 1. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MORVIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Morvidi, mantiene l'emendamento 1. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MORVIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Taormina, mantiene l'emendamento 1. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TAORMINA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

La Commissione ha proposto di modificare come segue l'emendamento Vassalli 1. 12:

Al primo comma, sostituire le parole: tre professori ordinari di diritto penale o di procedura penale, con le seguenti: quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale e uno di diritto costituzionale.

Onorevole Vassalli ?

VASSALLI. Mi associo al testo proposto dalla Commissione.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Vassalli 1. 12 nel testo così modificato.

(È approvato).

PRESIDENTE. Onorevole Biondi, mantiene l'emendamento Camba 1. 11, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIONDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Luzzatto, mantiene l'emendamento 1. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Morvidi, mantiene il suo emendamento 1. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MORVIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Vassalli 1. 13, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Luzzatto, mantiene il suo emendamento 1. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

IOTTI LEONILDE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOTTI LEONILDE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero soltanto sottolineare la nostra ferma opposizione all'articolo 1 di questo disegno di legge di delega. Gli argomenti sono stati già portati nel corso della

relazione di minoranza che ha presentato per noi il nostro collega Guidi. Io desidero sottolineare qui, sia pure molto sommariamente, che noi riteniamo incostituzionale il ricorso così frequente alla delega, soprattutto quando si tratta di argomenti come quello che abbiamo di fronte. Il codice di procedura penale è una di quelle leggi che hanno un'importanza e un peso eccezionali nella vita nazionale, e non riteniamo sia possibile il ricorso all'esecutivo e quindi, in pratica, l'allontanamento dall'interesse del Parlamento di leggi di questa natura.

Non voglio qui citare gli *Atti dell'Assemblea Costituente*, relativamente alle opinioni che in quella sede furono espresse e sostenute anche da insigni costituzionalisti in proposito della norma introdotta nella Costituzione con l'articolo 76. Voglio soltanto ricordare ai colleghi e rileggere, certo più per memoria mia che per memoria loro, la formulazione stessa di quell'articolo: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

Si direbbe, onorevoli colleghi, che il Costituente abbia voluto mettere in guardia il legislatore per quanto concerne il ricorso alla delega al Governo ed abbia voluto soprattutto fissare non solo il tempo, ma anche l'oggetto della delega. Per questi motivi noi riteniamo che la delega a formulare un nuovo codice di procedura penale contrasti almeno con lo spirito della norma costituzionale che ho ricordato.

Tuttavia, il problema che volevo sollevare è anche un altro. Ci troviamo di fronte ad un fatto politico che giudichiamo grave e che pensiamo riguardi non solo l'opposizione, ma il Parlamento tutto e le sue funzioni. Per la prima volta, cioè, dopo 20 anni, ci si accinge alla riforma dei codici, di queste leggi fondamentali che regolano i rapporti fra i cittadini e lo Stato e che giustamente sono indicate come le grandi leggi della libertà. A questo punto, si vuole procedere attraverso una legge-delega: cioè, di fatto, si vuol sottrarre al Parlamento il compito di formulare gli articoli del nuovo codice. Ecco il grosso problema politico. Si vuole estraniare, dunque, questa Assemblea da uno dei momenti essenziali di una riforma tanto importante per la nostra vita civile e politica.

In un primo momento avevamo pensato — e l'abbiamo anche espresso nella relazione di minoranza — ad un ricorso all'articolo 85 del regolamento della Camera. L'onorevole mini-

stro, questa mattina, ha dedicato una parte del suo discorso alla nostra proposta. Debbo dire che, dopo un'attenta riflessione, siamo arrivati anche noi ad avere delle perplessità circa l'opportunità di far ricorso al detto articolo 85 per il caso in questione; non tanto per il dubbio se questa norma sia o no applicabile ad una legge-delega — cosa che può essere discussa, ma che non è di fondamentale importanza — quanto perché riteniamo che il rinvio alla Commissione competente (Commissione giustizia), finirebbe col bloccare i lavori della stessa per un lungo periodo di tempo, quando invece è urgente — e gravi sono le responsabilità della maggioranza emerse nel corso degli ultimi 20 anni — dare soluzione ad una serie di problemi eccezionalmente importanti.

Non riteniamo quindi di potere ricorrere all'articolo 85, soprattutto per questo motivo. Tuttavia, onorevole ministro, mi consenta di dire che la sua argomentazione circa l'impossibilità di far ricorso all'articolo 85 del regolamento della Camera non ci trova certamente consenzienti. Ella, onorevole ministro, ha usato due espressioni, che io ho annotato, e che riferisco in modo, credo, assolutamente testuale. Ella ha detto che è impossibile delegare ad una Commissione parlamentare perché ci sarebbero in questa Commissione troppo accese passioni; e ha aggiunto successivamente che potrebbe scappare fuori da una Commissione parlamentare qualche distorsione che turberebbe l'equilibrio della legge.

Sono estremamente indicative queste sue affermazioni, onorevole ministro. La seconda dimostra che ella non ha molta fiducia nella sua maggioranza, se teme che scappi fuori qualche distorsione. Ma a me interessa soprattutto la prima, interessa soprattutto respingere un concetto che, a mio avviso, è gravemente lesivo dei poteri del Parlamento. Ma come, noi siamo un'Assemblea eletta per fare le leggi e non saremmo in grado di affrontare la materia dei codici penali a causa di nostre troppo accese passioni? Allora le leggi che facciamo, onorevole ministro della giustizia, che cosa sono? Leggi di serie B, mentre queste sarebbero le leggi di serie A che i deputati non possono affrontare per la loro troppo accesa passione? Io ritengo, onorevole ministro, che ella, forse (anzi, indubbiamente) senza volerlo, abbia con queste parole preso una posizione che il Parlamento non può in alcun modo accettare. E noi vogliamo sottolineare il nostro voto contrario all'articolo 1 proprio in questo spirito, perché vogliamo mantenere al Parlamento la decisione

in un ambito così importante e così delicato come quello della formulazione dei codici.

È vero, riteniamo anche che in questo momento il regolamento della Camera non ci consenta di ricorrere a strumenti idonei per affrontare, nell'ambito del Parlamento, questa questione. Ed io voglio terminare questa brevissima dichiarazione di voto dicendo che solleveremo nella Giunta per il regolamento questa questione, concernente, se mi consente di usare un termine assai improprio, una « delega interna » al Parlamento che mantenga all'Assemblea la delineazione dei criteri informativi e deleghi ad una Commissione parlamentare *ad hoc* la formulazione dei codici: perché riteniamo che questa attività, che è uno dei punti più importanti ed essenziali per la riforma della società civile del nostro paese, non possa essere sottratta alle Assemblee sovrane dello stesso paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo modificato.

(È approvato).

Suspendo la seduta fino alle 15,30.

(La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 15,30).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti proposte di legge dai deputati:

DE' COCCI e MAGGIONI: « Aggiornamento delle norme legislative per la concessione della medaglia Mauriziana » (1468);

DE' COCCI e MAGGIONI: « Integrazione dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1968, n. 377, concernente provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura » (1469).

Saranno stampate e distribuite. Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni, con riserva di stabilirne la sede.

È stata presentata la seguente proposta di legge:

FRACANZANI e GIORDANO: « Interpretazione autentica degli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e della legge 2 aprile 1968, n. 457, riguardanti la scuola media statale » (1467).

Sarà stampata e distribuita. Poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che il seguente provvedimento è deferito alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente, con il parere della V e della XIII Commissione:

NUCCI e POLOTTI: « Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1112).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle sedute di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (Interni):

PENNACCHINI: « Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, ed agli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza » (464), con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge **BENSI:** « Interpretazione autentica degli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo della guardia di finanza » (740), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla VII Commissione (Difesa):

« Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dei carabinieri e dell'aeronautica militare ed istituzione della banda dell'esercito » (598), con modificazioni;

MATTARELLI e FORNALE: « Allevamento ed impiego dei colombi viaggiatori » (619), con modificazioni.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 2.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali

ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

3) adozione del metodo orale;

4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

5) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;

6) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e di acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;

7) abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove;

8) abolizione delle formule finali di assoluzione;

9) determinazione della competenza per materia tenendo conto, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino;

10) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa;

11) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

12) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

13) vincolo del giudice civile, adito per la riparazione o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dell'imputato;

14) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per la riparazione o per il risarcimento del danno, salvo che escluda la sussistenza del fatto, o la sua illiceità, o la responsabilità dell'imputato;

15) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

16) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sulla azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

17) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

18) concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento di cui al punto 17);

19) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

20) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

21) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

22) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

23) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

24) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi ove occorra della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

25) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla

notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

26) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione del capo di imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

27) previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria;

28) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

29) attribuzione al giudice istruttore del compimento di atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento;

30) potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o se invece si debba rinviarlo a giudizio;

31) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

32) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali sia reali;

33) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziari e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

34) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

35) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria;

36) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

37) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

38) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinnanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

39) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia, fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i due anni;

40) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;

41) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero precedente;

42) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

43) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento;

44) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa;

45) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità;

46) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

47) divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori, con eccezione di quelli compiuti in base al n. 33 e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni;

48) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

49) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

50) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova;

51) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale;

52) ammissibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;

53) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati; ammissibilità della assunzione di nuove prove;

54) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla cassazione;

55) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio;

56) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

57) giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

58) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili o punibili con sanzioni di minore gravità; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

59) riparazione dell'errore giudiziario;

60) adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti nel vigente codice ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda questo articolo, vorrei proporre, ai fini di un ordinato esame del provvedimento, di discutere in primo luogo e votare gli emendamenti che si riferiscono alla prima alinea dell'articolo 2; quindi la prima alinea medesima. Dopodiché si passerà allo svolgimento e alla votazione degli emendamenti presentati a ciascun numero dell'articolo, e quindi dei numeri stessi; infine alla votazione dell'articolo nel suo complesso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo dunque alla prima alinea dell'articolo 2. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirla con la seguente:

Il Codice di procedura penale regolerà l'intero processo ed emanerà norme in materia di:

condizioni di procedibilità e presupposti processuali;

revisione degli organi speciali di giurisdizione e del Tribunale militare, in relazione all'articolo III ed alla norma transitoria VI della Costituzione;

competenza per materia, per territorio e per funzione, sia per i reati che per la pericolosità sociale, per l'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza;

conflitti di giurisdizione e di competenza; questioni pregiudiziali obbligatorie e facoltative;

connessione e indivisibilità dei procedimenti;

natura monocratica e collegiale del giudice;

costituzione del giudice e partecipazione al giudizio;

partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia;

atti preliminari alla istruzione formale ed al giudizio e compiti del Pubblico ministero;

istruzione e riapertura di essa;

procedimento di primo grado;

procedimento direttissimo;

procedimento per decreto;

procedimento contumaciale;

requisiti della sentenza;

impugnazione in genere, appello, ricorso per Cassazione;

giudizio in sede di rinvio della Cassazione;

rapporti giurisdizionali con autorità straniere e riconoscimento delle sentenze penali straniere;

rapporti tra giudizio penale e civile;

rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo e disciplinare;

esecuzione penale;

esecuzione delle misure di sicurezza;

mezzi straordinari di impugnazione, ricorso straordinario in Cassazione e revisione.

Il Codice del processo penale disciplinerà nelle forme, nei tempi, nei presupposti, nelle condizioni, nei modi, nei limiti, negli effetti, l'attività dei soggetti delle parti processuali, degli organi della cognizione e della esecuzione, anche per le misure di sicurezza.

Il Codice del processo penale deve attuare i principi della Costituzione, conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ed a quelle delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona ed alle garanzie processuali.

Il procedimento, quanto ai caratteri, si ispirerà ai principi di oralità, di immediatezza, di pubblicità, e di concentrazione; e, quanto all'essenza ed al contenuto, si ispirerà ai principi del contraddittorio permanente, della uguaglianza delle parti processuali, della obbligatorietà dell'azione, della libera ricerca delle prove, e del libero convincimento del giudice.

Il Codice del processo penale deve, inoltre, attuare i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

2. 1. **Riccio.**

Poiché l'onorevole Riccio non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo periodo, sopprimere le parole: attuare i principi della Costituzione.

2. 2. **Manco.**

Al primo periodo, sostituire le parole: adeguarsi alle, *con le seguenti:* recepire, ove possibile, il contenuto delle

2. 3. **Manco.**

Al primo periodo, sopprimere le parole: e al processo penale.

2. 4. **Manco.**

Al primo periodo, sostituire le parole: secondo, con la seguente: ed.

2. 5.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerli.

MANCO. Attorno alla questione sollevata dal primo emendamento vi è stato un lungo dibattito. Stiamo inserendo, in effetti, all'inizio dell'articolo 2, una frase che mi sembra inutile, a meno che non nasconda una volontà che, in questo caso, il legislatore ha il dovere di precisare.

È perfettamente inutile, infatti, signor Presidente, stabilire, come principio tassativo, che il nuovo codice di procedura penale debba attuare i principi della Costituzione. Prima di tutto, onorevole ministro, non si fa un codice per attuare i principi della Costituzione, lo si fa perché esso si adegui ai principi della Costituzione. Mi pare che vi sia un errore di terminologia. Il magistrato attua i principi della Costituzione, il legislatore non li attua, fa delle leggi in conformità ai principi della Costituzione. Noi non siamo un organo esecutivo di attuazione, siamo un organo legiferante.

Non sfugge ad alcuno la inutilità dell'inciso di cui chiedo la soppressione. Se dovessimo infatti approvare una legge contraria ai principi e alle norme della Costituzione, il massimo organo costituzionale respingerebbe quelle norme che fossero anticostituzionali e noi avremmo fatto un lavoro inutile sotto questo profilo. A meno che — riprendo un concetto che ho già esposto nella discussione quale relatore di minoranza — non si voglia ritenere di fare il codice di procedura penale attuando non tanto le norme costituzionali, quanto le decisioni della Corte costituzionale. Mi rifiuto di pensare che l'onorevole ministro ritenga che il Parlamento debba attuare la volontà delle sentenze della Corte costituzionale. Nella nostra autonomia funzionale di Parlamento libero, possiamo benissimo andare anche oltre le decisioni della Corte costituzionale oppure essere in una posizione diversa. Sarà la Corte costituzionale che deciderà dal suo punto di vista: quello giuridico; la Camera, invece, dovrà pronunciarsi dal punto di vista politico. In ogni modo noi non possiamo assolutamente essere vincolati ad un obbligo di attuazione delle norme costituzionali, perché non spetta a noi fare ciò. Mi permetto pertanto di insistere su questo emendamento, perché esso mi sembra di notevole importanza, almeno dal punto di vista della serietà terminologica della legge che stiamo esaminando.

Il successivo emendamento, quello 2. 3 al primo periodo, propone una diversa formulazione del rapporto tra legislazione italiana e convenzione internazionale. Afferma l'articolo 2, nel testo della Commissione, che « il codice di procedura penale deve ... adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale ». Ora io ritengo che sia più opportuno stabilire il principio che la nostra legislazione deve « recepire », per quanto possibile, e non adeguarsi integralmente e meccanicamente alle convenzioni internazionali, anche nell'ipotesi in cui le norme in esse contenute siano incompatibili con quelle che disciplinano il processo penale nel nostro paese. Accetto insomma in linea di massima il principio dell'armonizzazione della legislazione interna con quella internazionale, ma non vedo perché dobbiamo essere rigidamente vincolati alle norme delle convenzioni internazionali. Di qui appunto lo emendamento da me presentato.

Gli altri due emendamenti rappresentano la logica conseguenza dell'eventuale accoglimento dei precedenti, in quanto da un lato (e cioè con l'emendamento 2. 4) si limita il recepimento delle norme internazionali alle convenzioni riguardanti i diritti della persona, e non anche il processo penale, dall'altro si tende a mettere in maggiore evidenza i principi informativi dello stesso articolo 2. Anche questo è un punto interessantissimo, che io spero di chiarire con questo emendamento. Che significato ha la dizione che la legge « deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono » ? È la chiara manifestazione della nostra incapacità di definire in termini di diritto, in termini di rigore giuridico, quale sia il significato del processo accusatorio. Cioè, ancora oggi, dopo aver fatto una lunga discussione generale, nel momento in cui dobbiamo dare una caratterizzazione più precisa a questa legge, noi siamo incerti sulla definizione del processo accusatorio. È vero che il collega Valiante nella sua notevole relazione ha praticamente chiarito che noi non abbiamo ancora un concetto esatto del processo accusatorio. Ma io respingo questa dichiarazione autorevole del relatore Valiante; io ritengo che il processo accusatorio sia quel determinato processo che la scienza del diritto e la dottrina giuridica hanno chiarito e chiariscono. Se noi diciamo di volere attuare un processo accusatorio soltanto « secondo i principi ed i criteri che seguono », evidentemente ne limitiamo la natura. Se invece noi diciamo, come io chie-

do nel mio emendamento, di volere attuare il processo accusatorio « ed » i principi ed i criteri che seguono, noi accettiamo il principio integrale e totale del processo accusatorio e nel contempo attuiamo i principi che meglio lo caratterizzano, senza così per nulla inficiare il rigido concetto giuridico che si deve invece avere del processo accusatorio. Insisto su questi emendamenti, signor Presidente, perché penso siano utili per una maggiore chiarificazione della legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo periodo, sostituire le parole: secondo i, con le seguenti: tenendo anche conto dei

2. 6.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. La delega legislativa può essere considerata un istituto costituzionalmente lecito e corretto solo se vi sia una chiara determinazione dei principi e dei criteri direttivi. Giustamente è stato osservato che tali scelte spettano esclusivamente al Parlamento nella sua libera e sovrana valutazione. Proprio per questo bisogna essere coerenti e non lasciare aperta ogni via al legislatore delegato; così come è attualmente concepita la prima alinea dell'articolo 2, dei criteri del sistema accusatorio si riesce a vedere solo l'affermazione di principio. Bisogna dire che, secondo noi, l'articolo 2, che attualmente stabilisce: « Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono », non sembra concepito in termini molto chiari, poiché i principi che seguono, cioè i punti da 1 a 60, in parte non hanno affatto i caratteri del sistema accusatorio. Così si genera confusione e ci si espone alla giusta critica che la scelta non è logica, né rigida né pura; anzi, essa comporta addirittura una evidente contraddizione in termini e potrebbe ingenerare la massima confusione nel legislatore delegato. Se vogliamo che dall'opera del legislatore delegato, come già ebbi a dire nella discussione generale, esca un codice coerente e completo, occorre dare al legislatore una delega che sia soprattutto chiara.

Io concordo con il ministro guardasigilli, il quale oggi ha detto che fra quei 60 punti dell'articolo 2 contenenti i limiti della delega ve ne sono alcuni che non sono peculiari al sistema del processo accusatorio. Pure concordo con lui quando dice che dobbiamo ten-

dere a scoprire e ricavare il meglio dai due sistemi. Del resto, ambedue i sistemi ormai in atto, quello accusatorio nell'ambito anglosassone, e quello inquisitorio vigente più o meno in tutti i regimi non democratici, tendono verso soluzioni nuove, verso soluzioni miste. Quindi, concordo pienamente con il ministro guardasigilli su questi punti oggi da lui espressi. Ma proprio per questa ragione abbiamo ripresentato in aula il nostro emendamento, che è stato respinto dalla Commissione e che è del seguente tenore: « Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, tenendo anche conto dei principi e criteri che seguono ». Approvando questo emendamento si capirà con evidenza e con chiarezza che il delegato, in quelle parti nelle quali noi non diamo istruzioni precise, deve attenersi al sistema accusatorio. Se non mettiamo la parolina « anche », allora il delegato non comprenderà a che cosa dovrà attenersi; non solo, ma ci esponiamo, come ho detto prima, a quelle critiche, secondo le quali la nostra scelta non è coerente, perché non possiamo parlare di sistema accusatorio quando poi riportiamo sessanta punti che più o meno hanno evidenti caratteristiche di un sistema misto.

Noi crediamo appunto che, solo accettando questo emendamento, si afferma che il legislatore delegato è vincolato al sistema accusatorio e nel contempo si chiarisce, senza incorrere in contraddizioni, che per alcuni punti espressi nell'articolo 2 il legislatore delegante ha voluto ed ha preferito discostarsene per arrivare ad un sistema misto innovatore e moderno. Solo così si avrà una delega chiara e, soprattutto, delimitata in modo preciso; altrimenti la scelta politica di fondo fatta in questa sede potrebbe essere attenuata e — crediamo — addirittura distorta nelle successive applicazioni.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo periodo, sostituire le parole: attuare i principi della Costituzione e adeguarsi, con le seguenti: essere ispirato al rispetto della libertà del cittadino ed adeguato.

2. 110.

Papa, Biondi, Camba.

BIONDI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiediamo che venga inserito nel testo

un concetto che ci sembra importante introdurre, anche dal punto di vista della precisazione; proponiamo cioè di sostituire le parole: « attuare i principi della Costituzione e adeguarsi » con le seguenti: « essere ispirato al rispetto della libertà del cittadino ed adeguato ». È infatti essenziale — come del resto è stato ribadito tanto dai relatori di maggioranza quanto dal ministro, nella replica di oggi — porre l'accento sulla salvaguardia della libertà del cittadino, quale soggetto di diritti nell'ambito di questo codice.

Ora, la Costituzione assume certamente questo concetto, che costituisce un criterio di indicazione estremamente preciso e non discutibile; ma i principi restano, mentre le costituzioni possono cambiare. Perciò noi, indipendentemente dal richiamo alla Costituzione, vogliamo che sia ribadito e sottolineato il concetto (che vive al di sopra della Costituzione) del rispetto della libertà del cittadino, non soltanto per attuare la Costituzione, ma per affermarlo come valore assoluto, posto addirittura al di sopra della Costituzione stessa. Questa è dunque la ragione per cui abbiamo presentato il nostro emendamento. Vogliamo cioè affermare un principio fondamentale, in ordine al quale, del resto, sono consenzienti, sotto un profilo generale, sia la Commissione sia il Governo, il quale ha sottolineato come si tratti di un valore essenziale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati alla prima alinea dell'articolo 2?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. La Commissione, ad eccezione ovviamente dell'onorevole Manco, il quale è favorevole ai propri emendamenti, è contraria a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con la Commissione; in particolare, è contrario all'emendamento 2. 2 dell'onorevole Manco perché le costituzioni moderne fissano principi che il legislatore ordinario deve attuare nella normazione, sicché l'espressione: « attuare i principi della Costituzione » è indubbiamente corretta.

Anche per quanto concerne l'emendamento Manco 2. 3 il Governo deve esprimere parere contrario, perché ritiene più corretta la formulazione del testo della Commissione, là

dove si parla di « adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ». Infatti, se i principi della Costituzione debbono essere attuati, è evidente che le convenzioni internazionali devono essere eseguite, per cui la norma ordinaria non può che adeguarsi ad esse.

Conseguentemente, il Governo è contrario agli emendamenti Manco 2. 4 e 2. 5, che sono legati ai due precedenti.

L'onorevole Riz propone, con l'emendamento 2. 6, una sostituzione al secondo periodo dell'alinea. Secondo il Governo, proprio la espressione « tenendo anche conto dei » lascia la strada aperta. La verità è che i principi e i criteri che seguono sono né più né meno che delle attuazioni del sistema accusatorio, non è che siano principi e criteri che derogano al sistema accusatorio. Pertanto non si può dire: « Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio tenendo anche conto dei criteri che seguono », ma deve proprio dirsi: « secondo i principi ed i criteri che seguono ». Infatti — ripeto — i 60 punti fissati nell'articolo 2 non sono che specificazioni del sistema accusatorio. Per quanto riguarda, poi, la discussione sull'esistenza o meno di un sistema accusatorio, credo che ormai la dottrina abbia ben definito i principi del sistema accusatorio, e che quindi non vi debba essere discussione su questo punto. E ripeto ancora una volta: proprio i criteri e i principi dall'1 al 60 sono applicazioni specifiche del sistema accusatorio. Pertanto il Governo è contrario anche all'emendamento Riz.

La Camera approva la prima alinea dell'articolo 2 nel testo della Commissione, avendo respinto tutti i relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo al numero 1 dell'articolo 2.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: precisa qualificazione e conseguenti attribuzioni al pubblico ministero; accrescere il prestigio e la serietà della difesa; elevare l'autorità del giudice.

2. 7.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo

MANCO. Signor Presidente, nell'illustrare il mio emendamento 2. 7 desidero ringraziare l'onorevole Dell'Andro per aver motivato con una spiegazione tecnica e giuridica — che io per altro non accetto — il parere contrario

agli emendamenti da me presentati alla prima alinea dell'articolo 1. Ella mi consentirà, signor Presidente, di non esprimere uguale apprezzamento nei confronti dell'onorevole Valiante, dato che ritengo che il relatore non possa sottrarsi ad un dovere di chiarimento e di spiegazione nei confronti di ciascun emendamento che sia stato presentato. Si tratta — a mio avviso — di un dovere preciso, che vale soprattutto per gli emendamenti presentati a conclusione di una discussione generale e che non vengono accettati. Emendamenti siffatti sono proprio il frutto di alcuni convincimenti che vengono fuori dalla discussione generale, e costituiscono nel contesto generale alcuni elementi di un discorso che maggiormente devono essere chiariti dalla Commissione e dal Governo, soprattutto quando non sono accettati.

Per quanto concerne l'aggiunta da me proposta al punto 1 dell'articolo 2, ritengo che la sua importanza non debba sfuggire a nessuno, tanto meno al Parlamento che è impegnato nella discussione di un testo dal quale dipende l'avvenire del processo penale. Non so come questa proposta di modifica possa non essere presa in considerazione dal Parlamento italiano.

Noi abbiamo ampiamente parlato, nel corso della discussione generale, della mancanza di una qualificazione della funzione, dell'istituto e della figura giuridica del pubblico ministero. Nel disegno di legge si chiariscono determinati aspetti — particolari e generali — di alcuni istituti fondamentali del nuovo processo accusatorio (tant'è che l'onorevole Dell'Andro ha testé precisato essere addirittura superflui gli emendamenti Manco 2. 5 e Riz 2. 6, sostanzialmente uguali, coi quali si insisteva sulla necessità di strutturare il nuovo processo sulla base non solo delle caratteristiche del sistema accusatorio, ma anche dei criteri e dei principi elencati nell'articolo 2 del disegno di legge); si sfugge però volontariamente ad una qualificazione della funzione della figura del pubblico ministero. Non ne capisco la ragione: né vale, signor Presidente, sostenere che la funzione del pubblico ministero viene sufficientemente definita nei vari punti del testo in esame. È evidente che non possiamo prescindere da un presupposto di carattere generale prima di giungere al particolare dell'attività del pubblico ministero. Non possiamo mai parlare, sul piano astratto e giuridico, di una uguale funzione del pubblico ministero e della difesa, di una parità di diritti tra le parti, se non abbiamo

la percezione esatta di che cosa sia il pubblico ministero, dal punto di vista funzionale e giuridico, nel nuovo processo.

A me pare che la maggioranza abbia voluto sfuggire a questa necessità di chiarificazione, e abbia ritenuto di non affrontare questo tema, che invece rappresentava il presupposto necessario della discussione.

Nel mio emendamento, signor Presidente, io non ripropongo il concetto del codice Rocco, in base al quale il pubblico ministero ha una posizione preminente rispetto a quella della difesa. È un concetto che io condivido per ragioni mie, giuste o sbagliate che siano; ma non è questo il tenore del mio emendamento. In esso, infatti, io ho inteso soltanto precisare la figura del pubblico ministero. E non sfuggirà alla sua osservazione, signor Presidente, il fatto che con questo emendamento si vuole raggiungere una « precisa qualificazione e conseguenti attribuzioni al pubblico ministero », e si vuole inoltre porre l'accento sull'accrescimento del prestigio e della serietà della difesa e sull'elevazione dell'autorità del giudice. Questi sono i tre concetti che, secondo me, vengono a caratterizzare il nuovo processo accusatorio: accrescere il prestigio della difesa, aumentare l'autorità del giudice, e al contempo non estendere le funzioni del pubblico ministero.

Ho desiderato fare queste precisazioni perché desidero che il Governo risponda agli interrogativi posti da questo emendamento e non a quanto io non ho affermato. Io ho sostenuto la necessità di qualificare la funzione del pubblico ministero, e non di accrescere il suo prestigio: si deve chiarire quale sia la figura giuridica dell'organo della pubblica accusa, sia pure in presenza di un accresciuto prestigio della difesa e del giudice. Su questo punto, che mi pare molto importante, io attendo che il Governo e il relatore per la maggioranza chiariscano la loro posizione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza.* Esprimo molto sinteticamente il pensiero della Commissione: avevo detto che ero a disposizione della Camera per qualunque chiarimento; per altro ritenevo che, dopo i lunghi discorsi che ieri i relatori per la maggioranza hanno tenuto per 3 ore e mezzo complessive, la nostra posizione fosse già sufficientemente illustrata. Comunque, se l'onorevole Manco lo desidera, sono a disposizione. Certamente non sarò io a sottrarmi.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

MANCO. Non sono io che lo desidero. È la Camera che ha questo diritto e questo dovere, dato che non sa ancora che cosa diventerà, con questa riforma, il pubblico ministero !

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Manco, non travisi, per cortesia, quanto ho detto. Io le sto facendo un'osservazione molto garbata e leale in ordine al rilievo da lei fattomi. Ad ogni modo io sono prontissimo a darle chiarimenti su qualsiasi punto.

Il problema della qualificazione del pubblico ministero si è posto in Commissione e in aula come uno dei più importanti. Però il fatto che la Commissione e i colleghi che sono intervenuti si siano domandati quale figura giuridica abbia il pubblico ministero non significa che questo sia argomento che debba essere risolto necessariamente nel codice di procedura penale. Anzi devo riconoscere che hanno ragione quanti hanno sostenuto che la precisazione di questo punto vada fatta a monte del codice di procedura penale, cioè in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario. Perciò, dato che in questo momento dobbiamo pensare alla riforma del codice di procedura penale, non possiamo occuparci di un argomento ad esso estraneo. L'onorevole Manco sa bene che su questo argomento sono state espresse diverse opinioni. Ad ogni modo, quello che ci interessa stabilire nel codice di procedura penale non è la natura giuridica del pubblico ministero, non è la sua qualità, ma la precisazione delle sue funzioni. Ora, sulle funzioni noi siamo stati chiarissimi, ma siamo ovviamente pronti, nel corso della discussione sui punti successivi di questo articolo, ad integrare e a precisare ove l'onorevole Manco od altri colleghi non lo ritengano sufficiente.

Quanto alla richiesta di accrescere il prestigio e la serietà della difesa e di elevare l'autorità del giudice, mi permetto di dire che si tratta soltanto di parole senza sostanza concreta. Il prestigio e la serietà della difesa noi li abbiamo aumentati nel momento in cui abbiamo messo la difesa sullo stesso piano dell'accusa. Questo è il modo concreto di elevare la serietà e la funzione della difesa. Per queste ragioni siamo contrari all'emendamento Manco.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo condivide le osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Valiante a nome del-

la Commissione. Stamane abbiamo parlato abbastanza sulla figura e sulle attribuzioni e qualificazioni del pubblico ministero (l'onorevole Manco era assente).

MANCO. Io sono stato sempre presente. Abbiamo parlato delle attribuzioni, ma non della figura. Non esistono attribuzioni, se non si conosce la figura.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho parlato anche della figura del pubblico ministero. Ricordo che tale figura in maniera particolare è stata scolpita dalla nostra Costituzione: ora, noi abbiamo cercato di inserire le norme di questo disegno di legge concernenti il pubblico ministero nella linea dei principi costituzionali. Essa figura è poi ancora meglio delineata dalle varie attribuzioni che vengono definite nei singoli numeri del disegno di legge.

Circa l'accrescimento del prestigio e della serietà della difesa, a prescindere da quelle che sono le doti morali di ciascun avvocato, ha detto bene l'onorevole Valiante che l'aver posto su un piede di parità la difesa e l'accusa costituisce la massima elevazione che si potesse compiere da parte del Parlamento.

Elevare l'autorità del giudice: questa autorità è elevatissima quando gli viene attribuito il potere-dovere di pronunciare la sentenza. Dipenderà poi dal modo in cui i giudici compiranno questa loro funzione dello *ius dicere* se sarà più elevata o meno questa autorità. Noi siamo sicuri che i nostri magistrati la sapranno tenere sempre alta.

Quindi, mi sembra che abbia ragione la Commissione di opporsi alla introduzione di questo emendamento che, quantomeno, è superfluo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione il n. 1 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 2 dell'articolo 2 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

Passiamo al n. 3.

L'onorevole Riccio ha proposto, col suo emendamento 2. 9, di sopprimerlo. Poiché non è presente, si intende che abbia ritirato tale suo emendamento.

Pongo pertanto in votazione il n. 3 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 4.

È stato presentato il seguente emendamento.

Dopo le parole: del processo, inserire le seguenti: classificazione delle nullità;

2. 8.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Non si tratta di una questione politica, evidentemente, ma di una questione tecnica. Il n. 4 dice: « non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute ». Però, non abbiamo stabilito quali siano tali nullità, cioè non abbiamo una classificazione delle nullità in genere (*Interruzione del ministro Gava*): perché ci sono le nullità assolute insanabili e le altre nullità.

Onorevole ministro, i comunisti si sono battuti contro una delega così larga; io invece, per ragioni pratiche, ero di parere opposto, però adesso comincio a rivedere il mio pensiero e a convincermi che avevano ragione i comunisti.

Noi stabiliamo in questo n. 4 un principio che riguarda l'insanabilità delle nullità assolute. Alcuni tipi di nullità assolute sono insanabili; ma mi pare che non si possa nemmeno fare il discorso sulla insanabilità delle nullità assolute se non si procede ad una classificazione delle nullità. Ella, onorevole ministro, mi darà atto che questo è un discorso di natura tecnica e pratica, affinché il legislatore delegato abbia nozione di quali, secondo il Parlamento, debbano essere considerate nel nuovo processo le nullità assolute e quelle non assolute, quali siano sanabili e quali non lo siano, cioè una precisazione classificatoria prevista anche nei lavori preparatori parlamentari del codice Rocco (dell'epoca autoritaria). In quei lavori vi fu la classificazione delle nullità, che questo Parlamento democratico non intende fare.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: insanabilità delle nullità assolute, con le seguenti: previsione di

nullità assolute insanabili per le norme delegate di attuazione del complesso dei principi e criteri direttivi enunciati nel presente articolo.

2. 133. **Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

SABADINI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SABADINI. Pochissime osservazioni, anche perché ieri pomeriggio l'onorevole Guidi ha ampiamente esposto le ragioni della nostra parte.

Il n. 4 prevede delle nullità assolute insanabili. Noi riteniamo che sia necessario fare una previsione meno generica e alquanto più precisa e puntuale. Per questo abbiamo affermato nel nostro emendamento che le nullità assolute ed insanabili devono essere relative a tutte le norme delegate che si riferiscono all'attuazione ed al complesso dei principi e criteri direttivi enunciati nel presente articolo.

Non sembri questa affermazione eccessivamente lata ed estensiva, perché i principi ed i criteri che qui sono stati indicati sono di particolare rilievo ed importanza, tutti relativi a situazioni essenziali del processo. Sicché sarebbe effettivamente pregiudizievole e grave se tutti questi principi poi si dovessero trovare non protetti e lasciati praticamente alla discrezione del giudice al momento della loro attuazione. Per questo insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: previsione specifica delle nullità assolute, fra le quali vanno comunque comprese quelle inerenti alla capacità e costituzione del giudice naturale preconstituito per legge e quelle relative all'intervento, all'assistenza, alla rappresentanza e al diritto di difesa dell'imputato;

2. 10.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Il n. 4 è concepito in termini troppo vaghi quando statuisce genericamente la non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo e la insanabilità delle nullità assolute. Questa precisazione è troppo indeterminata perché in or-

dine alle nullità insanabili è opportuno dare chiarimenti al legislatore delegato, tanto più che è sorto un certo malcostume di ignorare le nullità assolute. Non mi riporto qui agli esempi già fatti nei miei precedenti interventi.

Noi riteniamo che non si possa essere mai sufficientemente chiari nel precisare le nullità; per questa ragione abbiamo presentato l'emendamento, che intende aggiungere, dopo le parole « insanabilità delle nullità assolute », le parole: « previsione specifica delle nullità assolute, fra le quali vanno comunque comprese quelle inerenti alla capacità e costituzione del giudice naturale precostituito per legge e quelle relative all'intervento, all'assistenza, alla rappresentanza e al diritto di difesa dell'imputato ».

Su questi punti ci sembra si debba essere chiari, nel senso di precisare fin d'ora che, in caso di inosservanza, la nullità debba essere insanabile.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 4 dell'articolo 2 ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, purtroppo i problemi che solleva l'onorevole Manco ci costringono a ritornare indietro nella discussione. L'onorevole Manco lo sa molto bene: noi abbiamo dato atto che un ultimo principio e criterio direttivo della delega, che molti colleghi hanno richiesto e che certamente dovrà essere esaminato dalla Camera, riguarderà tutte le materie che fanno parte della sistematica di un codice di procedura penale, ma che non sono comprese tra i principi e i criteri direttivi indicati. Neanche sessanta di questi ultimi, purtroppo, sono sufficienti a dare indicazioni complete al legislatore delegato.

Quello della classificazione delle nullità è certamente uno dei punti che deve essere ricordato in questa sede. Per altro, quando si parla di nullità, si parla di un istituto che non è stato inventato *ex novo* dalla Commissione giustizia in questa legislatura, ma di un istituto che sul piano legislativo, sul piano dottrinale, sul piano giurisprudenziale è già stato largamente sviluppato e largamente acquisito.

Anche la preoccupazione espressa nell'emendamento dell'onorevole Riz — tendente a precisare le nullità assolute — a mio parere è superflua, perché si sa che, sul piano legislativo, sul piano dottrinale, sul piano giurisprudenziale, tali nullità sono quelle che at-

tengono alla costituzione ed alla capacità del giudice, alla iniziativa del pubblico ministero e alla rappresentanza dell'imputato.

Per questo motivo, a nome della maggioranza della Commissione, dichiaro di essere contrario all'emendamento Manco e di non avere obiezioni particolari nei confronti dell'emendamento Riz, per quanto, lo ribadisco, si tratti di un emendamento del tutto superfluo.

Quanto all'emendamento Guidi, i colleghi comunisti vogliono con esso sancire la nullità assoluta nel caso di inosservanza di tutti i principi e criteri direttivi di questa legge di delega.

Secondo me, anche questo è superfluo, perché l'inosservanza di un principio o di un criterio direttivo da parte del legislatore delegato pone automaticamente il problema della incostituzionalità. Quindi, da questo punto di vista, ritengo l'emendamento superfluo e mi dichiaro contrario ad esso.

GUIDI. Noi non parliamo di incostituzionalità di una norma delegata; noi parliamo di una nullità da cui deve essere tutelata la norma che sviluppa un principio o un criterio direttivo.

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Comunque, non è questa la sede per discutere di questo argomento. Eventualmente potremo riparlare di questa circostanza in altra sede.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Devo premettere che esistono diversi vizi dell'atto processuale. Quando si parla di nullità, si fa riferimento sempre all'atto processuale. Ora, esistono le nullità assolute e le nullità relative, secondo l'attuale sistema. Le nullità assolute sono sanabili soltanto col giudicato; le relative, invece, diversamente. Le assolute sono deducibili in ogni stato e grado e da qualsiasi parte; le relative solo da chi vi ha interesse, con quel che segue.

C'è poi la categoria dell'inesistenza, che è di creazione dottrinale e, come tutti sanno, è derivata, nell'attuale sistema, dalla tassativa indicazione delle nullità nel codice di procedura penale. Per quanto attiene all'emendamento Manco, ove si parla di classificazione delle nullità, devo pensare che l'onorevole Manco chieda che si specifichino i casi di nullità.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

MANCO, *Relatore di minoranza*. Non i casi, onorevole sottosegretario; chiedo che si faccia una classificazione delle categorie della nullità.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questa è stata fatta; quando nel disegno di legge si dice « non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo », ciò vuol dire che è già stata determinata una irrilevanza sul processo dei vizi formali; e quando si è precisata l'insanabilità delle nullità assolute, ci si è rifatti ad una categoria generale. Onorevole Manco, o ritiene che si debbano specificare in questa sede le nullità, o che si debba determinare la categoria. Se ritiene che si debbano specificare in questa sede le nullità, io credo che ciò sia impossibile ed inopportuno, perché occorre prima strutturare il processo, e in un secondo momento si potranno determinare gli atti che, incidendo sull'essenzialità del processo, comporteranno una nullità assoluta, e non una nullità relativa. Ella non può, in questa sede di delega, determinare le singole nullità, perché deve prima determinare il processo nella sua struttura, e poi, esaminando atto per atto, stabilire quale sia l'atto che incidendo in maniera essenziale sul processo porti come conseguenza, se viziato, la nullità assoluta, e quale sia invece l'atto che non incidendo sull'essenzialità del processo porti invece, se viziato, alla nullità relativa. Non so se è chiaro, ma penso che questo debba essere il principio cui fare riferimento; la specificazione non può essere fatta in sede di delegazione, ma deve essere fatta proprio dal delegato.

Se invece ella dice che bisogna stabilire la categoria, devo dire che qui la categoria è nettamente definita: nullità assolute, quindi con insanabilità e deducibilità in ogni stato e grado, da parte di chiunque.

MANCO, *Relatore di minoranza*. Io faccio riferimento ai principi che sovrintendono ai criteri di nullità relativamente alle categorie; ai principi e non ai casi.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non ci sono principi; c'è una sola alternativa: o vuole sapere quali sono le nullità, o quali sono le categorie. Le nullità le deve stabilire il delegato, le categorie sono già stabilite. Per queste considerazioni il Governo è contrario all'emendamento Manco.

Per quanto riguarda l'emendamento Guidi, bisognerebbe stabilire che tutte le volte in

cui un atto (perché in realtà noi ci riferiamo ai vizi dell'atto processuale) violi un principio stabilito, dovrebbe portare alla nullità assoluta. Ma questo è già implicito, perché quando il delegato strutturerà il processo in maniera da attuare i criteri di cui ai punti dal n. 1 al n. 60, gli atti che incideranno su un elemento essenziale produrranno nullità assoluta.

GUIDI. Dobbiamo dirlo, però. La norma non è sufficientemente chiara.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Una affermazione di questo tipo nei lavori preparatori può essere significativa per il delegato. Sarei quindi contrario all'emendamento Guidi, perché è superfluo. Per quanto riguarda l'emendamento Riz, mi pare vi sia della confusione. Tutto ciò che attiene alla costituzione del giudice naturale preconstituito per legge, è un vizio che riguarda l'inesistenza, addirittura, del rapporto processuale, non la nullità. Mentre la capacità può inerire alla nullità e quindi vi può essere il vizio che può dar luogo a nullità, il vizio che incide sulla costituzione del giudice dà luogo alla inesistenza. Se il Governo determinerà il giudice naturale, ogni violazione delle norme che attengono al giudice naturale, sarà inficiata quanto meno da nullità assoluta, in più della inesistenza. L'emendamento mi pare quindi superfluo e il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Guidi, mantiene il suo emendamento 2. 133, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione il n. 4 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 5 dell'articolo 2, al quale non sono stati proposti emendamenti.

Lo pongo in votazione nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 6.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato anche con obbligo di acquisire elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto attraverso indagini, affidate agli assistenti sociali giudiziari, che accertino in particolare gli elementi di cui ai numeri 2 e 4 dell'articolo 133 codice penale seconda parte.

2. 141. Carrara Sutour, Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Cacciatore, Minasi.

Per affinità di materia, i proponenti hanno chiesto inoltre che sia congiuntamente esaminato il seguente emendamento (originariamente presentato come aggiuntivo al n. 46):

Dopo il n. 46, aggiungere il seguente:

46-bis) Estensione del potere di disporre perizia nei casi in cui risulti opportuno avvalersi ai fini processuali del contributo della scienza e della tecnica; esame psicologico dei testimoni e dell'imputato ed eventuale ammissione di perizia ove se ne ravvisi l'opportunità.

2. 92. Cataldo, Guidi, Benedetti, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabinini, Sacchi, Traina, Tuccari.

La Commissione ha nulla in contrario a che l'emendamento 2. 92 sia trasferito al n. 6 dell'articolo 2?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Carrara Sutour ha facoltà di svolgere l'emendamento 2. 141.

CARRARA SUTOUR. Il nostro emendamento intende precisare i criteri attraverso i quali si deve pervenire al giudizio sulla personalità dell'imputato, partendo dal rilievo che il punto 6 dell'articolo 2, quale risulta dal testo della Commissione, appare troppo vago e generico.

Proprio allo scopo di consentire l'acquisizione di tutti i necessari elementi conoscitivi, noi proponiamo che si proceda ad una esauriente indagine sulla personalità dell'imputato, esaminando anche le sue condizioni di vita individuali, sociali e familiari. Tale indagine, da svolgersi a cura degli assistenti sociali giudiziari, ci sembra di particolare momento e tale da consentire al giudice di formarsi un più completo giudizio sulla personalità dello imputato. Tale esigenza è stata del resto riconosciuta anche dalla maggioranza, il cui testo appare, per altro, troppo vago e impreciso e bisognoso pertanto di essere emendato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 6, aggiungere il seguente:

6-bis) Riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale e psichiatrica, onde garantire la massima competenza tecnica e scientifica degli esperti.

2. 131. Camba, Biondi, Papa.

BIONDI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Il nostro emendamento aggiuntivo è stato presentato in spirito di collaborazione e si propone di migliorare ed integrare il punto del disegno di legge che stiamo esaminando.

Noi vorremmo che, riordinandosi l'istituto della perizia con particolare riferimento a quella medico-legale e psichiatrica, si garantisse la massima competenza tecnica e scientifica degli esperti e dei periti.

Si tratta di un problema che ha diretto riferimento alle norme di cui all'articolo 314 dell'attuale codice di procedura penale ed anche ai loro limiti.

Noi non abbiamo una particolare affezione per il testo del nostro emendamento, ma richiamiamo l'attenzione del ministro e della Commissione sulla funzionalità della nostra richiesta, che tende ad inserire, valorizzandolo, il concetto del soggetto nel processo,

affinché chi compie la perizia non sia, com'è oggi, limitato da schemi spesso formali.

È necessario stabilire con il soggetto un rapporto di carattere criminologico, sociologico, in maniera che si abbia una reale conoscenza della personalità dell'imputato e si giunga a sapere il perché egli sia arrivato dov'è arrivato, e avendo una dimensione esatta della realtà soggettiva di chi ha vissuto il fatto. Tale nuovo rapporto consente al giudice di avere uno strumento di maggiore approfondimento, uno strumento tecnico che esca anche dai limiti che purtroppo oggi la perizia talvolta ha: limiti di elenchi, di qualità soggettive, a volte persino dei periti.

È necessario che il perito sia un valido strumento anche dal punto di vista specialistico, perché il giudice non si trovi poi ad essere, come noi diciamo con una certa cinesia, il perito dei periti; in realtà, egli non è il perito di alcuno, se nemmeno i periti lo hanno aiutato bene nell'esercizio della sua attività.

Se ammettiamo che il soggetto, il « chiunque » del codice penale, nel procedimento è uno sconosciuto (questa è la verità), di cui bisogna veramente indagare l'essenza, la qualità, la entità, la « quiddità » soggettiva, allora inseriamo, al di là di quello che è un formalismo (che attualmente è nel codice, e che forse la Commissione farebbe bene a recepire come realtà di innovazione, anche perché vi si allinei il legislatore delegato), questo concetto della necessità di una indagine psicologica più approfondita, che in tal senso agevoli il compito del giudice: compito anzitutto conoscitivo, perché per giudicare bisogna conoscere.

Pertanto invito — se mi è consentita questa espressione — la Commissione ad esaminare il testo del nostro emendamento. Noi non siamo affezionati alle parole. Se è possibile trovare un modo comune di esprimersi, dal momento che — mi pare — abbiamo su questo punto un modo comune di sentire, saremmo d'accordo su una diversa formulazione del nostro testo, purché si vada nella direzione nella quale noi intendiamo andare.

PRESIDENTE. Onorevole Biondi, mi è giunto in questo momento da parte della Commissione un emendamento al suo emendamento, interamente sostitutivo, del seguente tenore:

6-bis) « Riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminolo-

gica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti ».

Lo accetta ?

BIONDI. Non solo l'accetto, ma ringrazio la Commissione perché questo nuovo testo integra e migliora il nostro emendamento, che, pertanto, ritiriamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cataldo ha facoltà di svolgere ora l'emendamento 2. 92, di cui ho dato lettura poc'anzi.

CATALDO. Soltanto brevi considerazioni, anche perché circa l'esame della personalità dell'imputato i limiti del vecchio codice sembrano ormai superati anche nella formulazione del testo della Commissione, appunto perché le qualifiche psichiche, la tendenza a delinquere, derivino o no da cause patologiche, possono essere — secondo la formulazione suddetta — oggetto di indagine. Non così possiamo però dire per quanto riguarda l'esame della parte lesa e dei testimoni, perché non si è arrivati anche per queste parti nel processo all'ammissione di una perizia ove se ne manifesti la necessità. Abbiamo già sviluppato in sede di Commissione questa nostra posizione e abbiamo avuto delle risposte di diverso tipo. Ci è stato opposto dall'onorevole Pennacchini che così perderemmo parecchio tempo. Quindi, di fronte alla esigenza di far presto, dovremmo mettere da parte l'esigenza dell'accertamento della verità. L'onorevole Dell'Andro ci ha detto che noi andremmo un po' troppo oltre nel chiedere l'esame psicologico dei testimoni e della parte lesa. L'onorevole Valiante eccepi che di questo passo noi saremmo costretti ad ammettere addirittura la perizia per il magistrato...

Ora, nel convegno dei comitati per la giustizia conclusosi il 29 aprile 1969, onorevole Valiante, è stata ribadita, in una delle mozioni, « la necessità di accertare l'inesistenza di menomazioni fisiche e psichiche che rendano inadatto il candidato all'esercizio delle funzioni ». Così è stato richiesto per quanto riguarda il magistrato. Ella, parlando in Commissione, pensava che si trattasse di una cosa avveniristica, mentre in questo recente convegno tale necessità è stata ribadita.

Non vorrei che il mancato accoglimento del mio emendamento potesse precludere anche l'esame della parte lesa quando è necessario, cioè quando la parte lesa, per esempio, è parte in un processo per circonvenzione, quando si tratti di reati di violenza morale e

di reati sessuali, in cui, secondo il mio parere, è addirittura necessario giungere alla perizia anche per la parte lesa, proprio ai fini dell'accertamento della verità.

Non mi pare che la nostra posizione sia poi tanto fuori della realtà, se è vero, come è vero, che anche sul piano dottrinario queste necessità di *tests* intellettivi per quanto riguarda il testimone è stata ammessa.

Nel convegno di Bellagio il professor Nuvolone diceva che anche con il codice attuale si può giungere a una perizia di questo tipo quando appunto si manifesti la necessità proprio ai fini dell'accertamento della verità. Ecco perché, se abbiamo superato le difficoltà per quanto riguarda l'imputato, se è vero — come è vero — che l'esame psicologico deve essere fatto — o dovrebbe essere fatto — anche per tutte le parti del processo e che non abbiamo né magistrati né avvocati che, oltre ad essere tecnici del diritto, siano anche esperti di materie come la psicologia giudiziaria o la criminologia, noi sosteniamo l'opportunità di questo emendamento sostitutivo del n. 6, ai fini dell'accertamento della verità, che è il fine ultimo del processo penale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti al n. 6 dell'articolo 2?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Riteniamo di aver dato una indicazione molto importante nel n. 6 dell'articolo 2, quando abbiamo chiesto che vi sia nel procedimento un effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato, con possibilità di disporre ed acquisire in ogni stato e grado del giudizio elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto. Non sorge pertanto alcun problema di conoscenza completa dell'imputato. Per questa ragione insistiamo per l'approvazione del n. 6 nel testo della Commissione e siamo contrari all'emendamento 2. 141, degli onorevoli Carrara Sutour ed altri. Per altro, l'affidare questa indagine agli assistenti sociali giudiziari ci sembra sia una cosa assolutamente fuori posto.

Ci rendiamo conto delle esigenze sottolinate dall'emendamento degli onorevoli Cataldo, Guidi ed altri, ma solamente per la parte che riguarda l'esame psicologico dell'imputato, non anche dei testimoni. Oltre tutto riteniamo che, probabilmente, sarebbe incostituzionale sottoporre a perizia psicologica un testimone, che è un volontario collaboratore della giustizia e non potrebbe essere sottoposto a perizia contro la sua volontà.

Inoltre si è parlato di parte lesa e non di parte civile (come l'onorevole Cataldo sa, la parte lesa — o, più precisamente, la persona offesa — è soltanto un testimone, mentre la parte civile è una parte in senso sostanziale del processo).

Ad ogni modo riteniamo che l'esame psicologico dell'imputato sia da promuovere, e per questa ragione la Commissione ha introdotto una modificazione nell'emendamento 2. 131 degli onorevoli Camba ed altri, consentendo un procedimento che attualmente il codice di procedura penale vieta, cioè la perizia psicologica.

Il nuovo testo che la Commissione propone è il seguente: « Riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti ».

A questo nuovo testo proposto dalla Commissione dell'emendamento aggiuntivo 6-*bis* Camba ed altri (2. 131) sono ovviamente favorevole, mentre sono contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo è d'accordo con le conclusioni della maggioranza della Commissione.

Per quanto attiene all'emendamento Carrara Sutour 2. 141, bisogna dire che l'espressione usata nel n. 6 dell'articolo 2 è sufficientemente indicativa, là dove appunto si dice: « effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e di acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto ». Pertanto, mi sembra superfluo affidare indagini del genere agli assistenti sociali giudiziari, come appunto vorrebbe l'emendamento Carrara Sutour, che il Governo, quindi, non accetta.

Il Governo concorda, invece, in pieno, con le modifiche proposte dalla maggioranza della Commissione all'emendamento Camba 2. 131. È necessario, infatti, riordinare l'istituto della perizia, al fine di assicurare la massima competenza tecnica e scientifica degli esperti. Occorre anche estendere la perizia dal campo medico-legale a quello psichiatrico e criminologico. Infatti, finora la perizia era riferita soltanto all'indagine medico-legale ed in parte a quella psichiatrica.

Le esigenze prospettate dall'emendamento Cataldo 2. 92 sono in parte rispecchiate dalla predetta modifica proposta dalla maggioranza

della Commissione. Il Governo, comunque, è contrario, in particolare, all'esame psicologico dei testimoni, che appare contrario ai principi costituzionali. Ben potrebbe, infatti, il testimone rifiutarsi di sottoporsi ad esami di questo tipo. Pertanto, il Governo è contrario all'emendamento Cataldo 2. 92.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cataldo, mantiene il suo emendamento 2. 92, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Carrara Sutoir, mantiene il suo emendamento 2. 141, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CARRARA SUTOIR. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione il numero 6 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

L'emendamento Camba 2. 131 è stato ritirato e l'onorevole Biondi ha dichiarato di accettare l'emendamento della Commissione inteso a modificare, per l'appunto, l'emendamento Camba.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo, aggiuntivo di un numero 6-bis.

(È approvato).

Sul numero 7, relativo all'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove, non sono stati presentati emendamenti.

FRANCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Non ho presentato un emendamento per motivi di correttezza anche verso i colleghi del mio stesso gruppo; tra l'altro, si tratta di problemi soprattutto tecnici: quindi, non esistendo problemi politici, non si turbano gli schieramenti.

Non posso però esimermi dal richiamare la cortese attenzione dell'Assemblea sulla gravità di questa innovazione, che non riesco veramente a comprendere a chi possa giovare.

Io sono favorevole al vecchio testo del Governo, onorevoli colleghi della maggioranza. Il Governo, con una apprezzabilissima prudenza, aveva ritenuto di sopprimere la formula del proscioglimento per insufficienza di prove nel processo istruttorio: e questo era giusto. Ora qui si domanda la soppressione dell'assoluzione per insufficienza di prove, e la sintesi delle motivazioni che sono state fornite nel corso del dibattito mi pare possa essere questa: prima di tutto questa assoluzione per insufficienza di prove costituirebbe una grave macchia per un imputato; in secondo luogo, si è detto, il dubbio è un fatto soggettivo del giudice, è un problema tutto suo: si tenga il giudice questo dubbio, ma la società non può interessarsi al fatto soggettivo del giudice. Più di questo io non ho sentito dire in favore dell'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prova.

Quanto alla macchia, consentitemi di dire, onorevoli colleghi, che l'esperienza storica collettiva insegna che la maggior parte degli imputati assolti per insufficienza di prove è colpevole e non innocente. Quindi togliendo questa formula non si rende certo un servizio all'imputato che si vuol difendere.

Vi è poi un altro aspetto: il dubbio sul fatto è una realtà. Con un giudice che è obbligato per legge a giudicare secondo il proprio libero convincimento, forziamo la mano alla realtà, nonché al suo libero convincimento, costringendolo a dire cose che non vorrebbe dire, cioè ad adottare una formula che secondo quel suo libero convincimento e secondo la sua coscienza non vorrebbe adottare. Io mi permetto, onorevoli colleghi, di richiamare la vostra cortese attenzione su questo: la maggior parte di chi ottiene l'insufficienza di prove è felice e contento di tale sentenza, che avrebbe avuto la condanna quale alternativa. Il dubbio del giudice non interessa la società; ma il libero convincimento del giudice non è un fatto soggettivo del giudice che interessa la società, tant'è vero che poi il giudice si esprime attraverso il libero convincimento con una formula assolutoria? Resta d'altra parte una finzione sopprimere questa formula, dal momento che noi non possiamo sopprimerla nella motivazione, se è vero come è vero che la motivazione resterebbe. Ed allora, veramente, a chi giova? E quale servizio si rende all'innocente con il ridursi — perché poi a questo ci si ridurrà — all'alternativa « colpevole o non colpevole », in una riforma che io ho sentito esaltare quale la *Magna Charta* dell'imputato innocente? Ridurre tutto a queste due formule alterna-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

tive è un servizio che si rende all'innocenza? Dire « non colpevole » equivale forse a dire « innocente »? È chiaro che dire « non colpevole » non equivale a dire « innocente ». È sarà coperto da questa generica formula e l'innocente e colui che sarebbe stato condannato se fosse stata raggiunta integralmente una prova. Quindi prima di tutto è una ingiustizia che non giova a nessuno, ed è anche un regresso (ed ovviamente la conseguenza è avvertibile anche al punto 8). Io sono favorevole al mantenimento di tutte le formule assolutorie, che sono una conquista del nostro ordinamento giuridico; non dimentichiamoci che gli ordinamenti che non prevedono quelle formule, e usano le formule « colpevole o non colpevole », hanno la giuria persino nel processo civile; noi che non abbiamo la giuria e che abbiamo invece un giudice legato al libero convincimento e ad una motivazione, e che abbiamo un popolo meravigliosamente critico, che ha bisogno di sentirsi spiegare le cose, che vuol sentirsi dire perché si è colpevoli e perché si è innocenti, così facendo noi attueremo semplicemente un profondo e grave regresso. Tra gli operatori del diritto non c'è una maggioranza favorevole in questo senso, e la stessa prudenza del Governo, tanto apprezzata, dovrebbe almeno far meditare l'Assemblea. Mi permetto di sottolineare questa opportunità almeno in questa fase: fin tanto che non sarà risolto il problema delle giurie, non ci si può permettere il lusso di sopprimere una formula che verrebbe a forzare la libertà del giudice, il suo libero convincimento.

Mi permetto pertanto di chiedere all'Assemblea di votare contro il punto 7.

ALESSI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Provo l'esigenza di manifestare una mia grave perplessità, che nasce soprattutto da una lunga esperienza di vita giudiziaria. Non che io non apprezzi l'alta idealità che si trova dietro la formulazione del testo della Commissione; non che io non comprenda i principi nobilissimi che l'hanno ispirato; però a volte la perfezione nuoce al possibile, alla vita concreta nella sua manifestazione quotidiana.

Temo che questa formula liberatoria, che vuole dare al cittadino una maggiore garanzia sociale, si possa tradurre in una gravissima tentazione per il giudice, anzi in un grave impedimento. La formula dell'insufficienza di prove, è ben vero, molte volte viene adottata

dal giudice per una sua inerzia, per una sua posizione che somiglia molto a quella di Pilato: ed è il caso più deplorabile. Ma tante volte è una formula che viene strappata dalla difesa, di fronte al dubbio lacerante, quando una prova positiva ma sussistente si opponga ad una prova negativa ma importante e autorevole: cioè un « sì » che equivalga ad un « no », una bilancia che non riesce a far pendere una delle sue poste in un senso o in un altro. Ecco perché tante volte il dubbio espresso nella formula costituisce non già un compromesso, ma l'unica soluzione possibile per il giudice, che si troverebbe invece, in un certo senso, impedito dinanzi ad una formula liberatoria piena.

Nutro pertanto gravi perplessità, anche di ordine giuridico, specialmente in materia di reati colposi di circolazione automobilistica. La presunzione della colpa ai fini del risarcimento del danno come potrebbe operare? Rifacendosi, si dice, alla motivazione della sentenza piuttosto che al dispositivo. Introduremmo anche qui un principio, dal punto di vista tecnico, assai complesso e delicato: quello di capire quale valore potrà avere d'ora in poi la statuizione rispetto alla motivazione. Era principio direi pacifico che ciò che valesse nelle relazioni sociali era il dispositivo della sentenza: qui era la base dei diritti e dei doveri reciproci. Se ora il dispositivo dovrà essere, non tanto per le sue esplicazioni, ma addirittura per le conseguenze giuridiche, integrato dalla motivazione, ho il dubbio che si introduca un principio i cui effetti andranno molto al di là della questione particolare. Ecco perché, a titolo personale, sentivo l'esigenza di coscienza di dichiarare che non mi sento di approvare il n. 7.

MUSOTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro gruppo insiste perché sia mantenuta, così come è stata proposta nel testo della Commissione, la soppressione della formula dell'insufficienza di prove sia a conclusione della fase istruttoria sia del dibattimento. In verità il problema è stato particolarmente dibattuto in Commissione, dove siamo pervenuti alla conclusione di non limitare l'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove alla sola conclusione della istruttoria, ma di estenderla anche alla fase dibattimentale. C'è però da rilevare che, se la formula viene meno, in verità resta sempre

traccia del dubbio e della perplessità del giudice nella motivazione della sentenza.

Alla motivazione della sentenza bisogna rifarsi anche per quanto concerne l'esercizio dell'azione civile. Infatti anche nella legge di delega sono contenute disposizioni che consentono la possibilità di esercitare l'azione civile nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato assolto. In sostanza, ripeto, c'è l'abolizione della formula, ma rimane traccia di eventuali particolari dubbi, che non sono sicuramente di natura soggettiva, perché il dubbio è una categoria reale. Quindi nessun inconveniente sorgerà.

Per quel che concerne il risarcimento del danno e il rapporto tra giudicato penale e giudicato civile, nessun problema perché la questione viene regolata e disciplinata: vi sono i criteri indicati nella legge-delega.

In definitiva, una volta accolto il principio dell'abolizione della formula dell'insufficienza di prove per l'istruttoria, non vi sono ragioni perché non si debba accogliere questo principio anche per il dibattimento. Nessun inconveniente sorgerà. Né d'altra parte si può dire, dal punto di vista pratico, che le sentenze di assoluzione per insufficienza di prove quasi sempre sono o dovrebbero essere sentenze di condanna. Questa formula assolutoria si limita ad esprimere — come ho detto — una particolare perplessità, un dubbio, un'incertezza nell'animo del giudice. Non è detto quindi che con l'esclusione della formula di assoluzione per insufficienza di prove, il giudice si trovi costretto a condannare. Il giudice avrà modo di manifestare questo suo dubbio e questa sua perplessità nella motivazione della sentenza.

Ecco le ragioni per le quali il nostro gruppo si sente impegnato a mantenere il principio dell'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove non soltanto nella fase istruttoria, ma anche nella fase del dibattimento.

BOZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo liberale, in nome del quale faccio una dichiarazione di voto, è favorevole al ripristino delle formule di assoluzione ed all'abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove.

C'è un tema, quello della pregiudizialità del giudicato penale rispetto al giudizio amministrativo, al giudizio di responsabilità ci-

vile, per il quale è indispensabile la nota di certezza che si coglie esclusivamente dal dispositivo. Altrimenti, saremmo costretti a pretendere, per esempio dal giudice amministrativo, una analisi della motivazione, la quale potrebbe anche dare luogo ad interpretazioni difformi.

Noi tutti sappiamo che, a seconda del tipo di assoluzione (per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste e, soprattutto, perché il fatto non costituisce reato), si traggono sul piano amministrativo, sul piano disciplinare e sul piano civile conseguenze di natura diversa.

Quindi, mi sembra che la formula terminale dell'assoluzione sia indispensabile anche come garanzia del cittadino. Non è la stessa cosa che io sia assolto perché il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto: questo è molto importante. Non si può certamente dire: « leggiti la motivazione della sentenza ». La cosa è diversa. Vorrei dire che l'obbligo di adottare la formula finale impone anche al giudice una maggiore serietà, perché egli deve concludere il suo ragionamento con una formula logicamente precisa.

Siamo contrari invece al mantenimento della formula della assoluzione per insufficienza di prove. Se qui avessimo tempo — non lo abbiamo — potremmo forse dimostrare che la formula per insufficienza di prove, se non in contrasto assoluto, non è certo in perfetta armonia con l'articolo 27 della nostra Costituzione, il quale, come i colleghi ricordano, al secondo comma, dice che l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

Da una interpretazione logica si trae che due sono le strade: o la colpevolezza, o l'innocenza; e la colpevolezza si raggiunge con la sentenza definitiva, garanzia di libertà del cittadino. Ma, *tertium non datur* in questa materia, o sei colpevole, o sei innocente: anche qui risiede una garanzia di libertà per il cittadino.

Ho sentito stamattina l'onorevole ministro Gava ripetere una frase che io dissi tanti anni fa: questo meticcio della libertà che si dibatte tra l'innocenza e la colpevolezza.

Gli ordinamenti civili più progrediti non conoscono l'assoluzione per insufficienza di prove. Ma diciamo la verità: dietro questa formula spesso si nasconde la pavidità del giudice, il quale non sa se condannare o assolvere e se ne fugge per la tangente (con tutto il rispetto che debbo avere ed ho sinceramente per il magistrato, il quale poi è un

uomo come tutti gli altri e si comporta da uomo) in maniera così equivoca. Ma poi, ai fini della dignità del cittadino che si reinserisce nella società, che cosa è questa formula dubitativa? È un colpevole? È un innocente? Noi tutti sappiamo quanto sia difficile motivare una sentenza per insufficienza di prove, in cui bisogna mettere sulla bilancia un po' di prove nel senso della colpevolezza, altre prove in senso opposto e fare questo difficilissimo dosaggio per vedere da quale parte penda il piatto della bilancia.

Per tutto questo complesso di considerazioni che ho semplicemente accennato, costituzionali, civili, sociali, noi voteremo a favore dell'abolizione della formula per insufficienza di prove.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. A nome del Comitato dei nove, all'unanimità insisto perché sia mantenuto così come è il numero 7 dell'articolo 2. Per noi l'abolizione dell'insufficienza di prove, non soltanto della formula finale di assoluzione per insufficienza di prove, ma di tutto l'istituto dell'insufficienza di prove, è una conseguenza logica e necessaria della impostazione che abbiamo dato al nuovo processo.

Proprio riferendomi al secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, che poc'anzi citava l'onorevole Bozzi, noi abbiamo tratto come regola fondamentale del nuovo processo la presunzione di innocenza, o quanto meno la presunzione di non colpevolezza dell'imputato; ora, l'assoluzione per insufficienza di prove contrasta, secondo noi, violentemente con la presunzione di non colpevolezza. Riteniamo che l'abolizione della formula dubitativa rappresenti una conquista della civiltà giuridica. La società non ha bisogno di sapere che il giudice è in dubbio circa la colpevolezza dell'imputato: la società ha bisogno di sapere se l'imputato è colpevole o non colpevole. Giustamente ha rilevato l'onorevole Biondi durante la discussione generale che il dubbio nel giudice non può interessare la società, mentre il dubbio nel processo deve portare all'assoluzione completa.

Per questo riteniamo di dovere insistere sulla formulazione approvata dalla Commissione, ricordando che la maggioranza della Commissione su questo punto ha sostenuto una battaglia politica i cui risultati ovviamente non intende siano compromessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 8 dell'articolo 2.

L'onorevole Riccio ha proposto un emendamento soppressivo di questo numero. Ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Insisto perché sia abolito questo comma. L'abolizione delle formule di assoluzione non solo è contraria alla nostra tradizione giuridica, ma, vorrei dire, trova una contraddizione anche in altri criteri che sono stati indicati nella delega. È inopportuna, perché la formula serve ad illuminare una motivazione non felice o ad eliminare, con il rimedio dell'annullamento, una sentenza contraddittoria. Aggiungiamo anche che vi sono delle posizioni diverse: l'estinzione del reato con determinate conseguenze; il fatto che non costituisce reato, con altre conseguenze in sede civile o amministrativa; il fatto che non sussiste, con ancora altre conseguenze. Tutto ciò coinvolge i diritti sostanziali, incidendo sulle garanzie dell'imputato.

Ecco perché noi crediamo che le formule debbano essere mantenute. D'accordo per l'abolizione dell'insufficienza di prove, ma assolutamente non d'accordo per l'abolizione delle altre formule.

PRESIDENTE. L'onorevole Riz ha presentato un identico emendamento soppressivo del n. 8.

Ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Noi siamo contrari all'abolizione delle formule finali di assoluzione introdotta dalla Commissione. Le formule finali di assoluzione, che vertevano sulla distinzione tra formula di fatto e formula di diritto, erano sempre utili per il giudice civile, perché o imponevano una netta chiusura, o davano la possibilità di riesaminare il fatto in sede civile.

Se invece dovessimo avere una sola formula, si aprirebbero molte controversie civili sulla motivazione, per vedere se questa sia preclusiva o meno.

La Cassazione civile è sempre stata orientata (come già ebbi a dire nel mio intervento in sede di discussione generale) nel senso di riesaminare i casi sotto il profilo civilistico. Ora, se ci sarà l'abolizione delle formule finali di assoluzione, è facile prevedere che si faranno altrettanti processi civili quanti saranno stati i processi penali definiti.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

Riteniamo pertanto opportuno sopprimere questo punto; e lo riteniamo anche in considerazione del fatto che poco fa abbiamo approvato la soppressione della formula assoluta per insufficienza di prove. Pertanto ora, quando sussiste il dubbio sul fatto, l'imputato ha diritto di essere assolto con la formula « per non aver commesso il fatto ». Anche per questa ragione dobbiamo mantenere una chiara e netta distinzione tra le formule finali di assoluzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza del Comitato dei nove è favorevole agli emendamenti Riccio e Riz, e ne preciso il motivo.

Noi abbiamo insistito (come ha ricordato questa mattina l'onorevole ministro) per la soppressione delle formule finali di proscioglimento nella convinzione — poi, dopo migliore meditazione, risultata non esatta — che conservandole avremmo indebolito la conquista dell'abolizione dell'insufficienza di prove. Cioè abbiamo pensato che la permanenza delle formule finali di proscioglimento avrebbe messo in condizione di inferiorità l'imputato assolto per insufficienza di prove, riguardo al quale soltanto non si sarebbe espressa la formula terminale di proscioglimento.

Sennonché, *melius re perpensa*, ci siamo accorti che proprio la conferma delle formule finali di proscioglimento ci metterebbe in condizioni di concludere la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, che ormai è abolita, con una delle formule di assoluzione piena. Cioè l'insufficienza di prove sul fatto porterebbe all'assoluzione perché il fatto non sussiste; l'insufficienza di prove sulla responsabilità dell'imputato porterebbe alla sua assoluzione per non aver commesso il fatto.

Riteniamo quindi che la conservazione delle formule finali di proscioglimento (esclusa, ovviamente, quella della formula di proscioglimento per insufficienza di prove), sia — a parte la continuità giuridica, come rilevava l'onorevole Riccio — anche un rafforzamento di questa nostra decisione (che politicamente, come ho ricordato un momento fa, è importante) di rendere concreta e definitiva l'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove. Riteniamo anzi che soltanto attraverso la conservazione delle formule finali di proscioglimento si intenda abolita non la semplice formula dubitativa, ma tutto

l'istituto dell'insufficienza di prove. È per questo motivo, e con questa motivazione, che noi siamo favorevoli al ripristino delle formule finali di proscioglimento, e perciò all'accoglimento degli emendamenti Riccio e Riz pressivi del n. 8 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole alla soppressione del punto 8, per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre questa mattina all'Assemblea, e che sono state arricchite oggi dagli interventi dell'onorevole Bozzi, dell'onorevole Riccio, dell'onorevole Riz, e, da ultimo, dell'onorevole Valiante. Credo che non sia il caso di aggiungere altro.

GUIDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Noi intendiamo dichiarare il nostro pensiero, ed insistere, viceversa, sull'abolizione delle formule finali. Desideriamo innanzi tutto chiarirne la portata, perché crediamo che non sia giusto presentare quella che è certamente l'acquisizione di una posizione più arretrata in materia come un'estensione ed un rafforzamento del principio della presunzione di innocenza dell'imputato.

Basta, del resto, ricordare la storia di questa approvazione; in sede di Commissione, noi approdammo all'abolizione delle formule terminali con un ulteriore sviluppo, con un rafforzamento di questo principio. Nella passata legislatura affermammo l'esigenza dell'abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove; noi stessi insistemmo, e il relatore medesimo ci seguì in questo, presentando giustamente l'attuale soluzione come più avanzata.

Ritengo non sia necessario spendere molte parole, signor Presidente, perché certo, ritornando alla soppressione della formula di assoluzione per insufficienza di prove, si finisce col mantenere quella gerarchia che attualmente esiste. Chi non sa che una cosa è essere assolti perché il fatto non costituisce reato, e un'altra cosa è essere assolti perché il fatto non sussiste? Quando si introduce questo elemento di demarcazione, non c'è dubbio che praticamente si limita la portata della sola soppressione della formula per insufficienza di prove. In realtà, quando si aboliscono le formule terminali, chi nella motivazione interna

del giudice è assolto perché si ritiene che sussiste il dubbio, attraverso l'abolizione delle formule terminali vedrà una assoluzione completa equiparabile ad ogni altra formula, quindi senza una distinzione.

Credo di dovermi esimere anche dalla seconda parte dell'argomentazione — già l'onorevole Musotto ne parlava — circa la operatività di determinate distinzioni nella stessa motivazione.

Signor Presidente, noi cogliamo l'occasione per sottolineare questo aspetto. Già vi è stata una iniziativa da parte dei settori più moderati della stessa maggioranza, tendente a recuperare determinate posizioni. Lo stesso Governo stamane ha insistito in questa direzione. Vi erano determinate insistenze anche da parte di gruppi della democrazia cristiana, i meno aperti ad un rinnovamento. Qui abbiamo un segno di questa tendenza ad attestarsi su posizioni più arretrate. Probabilmente dovremo assistere anche al tentativo di limitare, ad esempio, la rinnovazione totale del dibattito in grado di appello. Vi è tutta una linea che tende praticamente a limitare determinati successi anche parziali. Vogliamo quindi sottolineare questo atto della maggioranza che tende, ripeto, anche a limitare quelle soluzioni più avanzate che insieme, in Commissione, abbiamo contribuito a realizzare.

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, noi voteremo a favore della soppressione del punto 8, cioè per il mantenimento delle formule di assoluzione. A me era sembrato strano, nel leggere la relazione dell'onorevole Valiante, che la conseguenza logica dell'abolizione dell'insufficienza di prove fosse la soppressione anche delle varie formule di assoluzione. Oggi lo stesso onorevole Valiante, *melius re perpensa*, ha detto che questa conseguenza logica non c'era.

Ora, non si può forzare la realtà. Se un imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste, un altro per non averlo commesso, un altro perché il fatto da lui commesso non riveste i caratteri di reato, se tutti questi casi non debbono essere unificati in una sola formula di non colpevolezza, non vedo perché questo dovrebbe significare una manifestazione di arretratezza giuridica, così come sostengono i colleghi comunisti.

Soprattutto, però, il mantenimento di queste formule si impone per la relazione che si è mantenuta fra giudicato penale e azione civile. Non so come si farebbe ad esercitare, o no, una azione civile a seguito di giudicato penale quando quest'ultimo dovesse dire soltanto nella sua formula che l'imputato non è colpevole. Dovrebbe, il giudice civile, andare a ricercare le motivazioni della sentenza, assoggettandosi ad una fatica lunga e complessa che certamente contrasterebbe il passo dell'azione civile.

Mantenere le varie formule di assoluzione, con esclusione di quella per insufficienza di prove, non significa dunque andare indietro nel cammino della giustizia, ma, al contrario, compiere un nuovo passo in avanti verso un ordinato progresso civile e sociale del nostro ordinamento giuridico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Riccio (2. 11) e Riz (2. 12) soppressivi del n. 8 dell'articolo 2.

(Sono approvati — Commenti all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo al n. 9 dell'articolo 2.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Determinazione della competenza per materia con attribuzione ad un giudice monocratico dei reati che comportano una pena non superiore ai sei anni di reclusione; competenza della Corte di assise per i delitti oggettivamente e soggettivamente politici.

2. 142. **Granzotto, Luzzatto, Lattanzi, Cacciatore, Carrara Sutour, Minasi.**

Sostituirlo con il seguente:

Determinazione della competenza per materia con attribuzione al Pretore dei reati che comportano una pena non superiore a 5 anni di reclusione; competenza della Corte di assise per i delitti oggettivamente e soggettivamente politici.

2. 143. **Luzzatto, Granzotto, Lattanzi, Cacciatore, Carrara Sutour, Minasi.**

L'onorevole Granzotto ha facoltà di svolgere entrambi questi emendamenti.

GRANZOTTO. Con il primo emendamento intendiamo rendere concreta una nostra

impostazione concettuale, già illustrata nel corso del dibattito. Abbiamo allora messo in evidenza i pericoli che derivano dal non aver approvato preventivamente, o almeno discusso contestualmente, la riforma del codice di procedura civile e la riforma dell'ordinamento giudiziario. Di conseguenza il nuovo codice, in questo punto e in altri successivi, si basa sul presupposto del mantenimento dell'attuale ordinamento giudiziario e quindi sulla persistenza della figura del pretore.

Abbiamo sentito stamane le dichiarazioni del Governo relativamente alla riforma dell'ordinamento giudiziario. Ora, a questo proposito, dobbiamo riproporre gli interrogativi già sollevati nel corso della discussione generale.

Se l'ordinamento giudiziario verrà modificato nel senso di stabilire una diversa figura dei giudici, ad esempio la ventilata soppressione del pretore, o comunque una sua diversa collocazione o trasformazione in giudice monocratico presso il tribunale, che cosa accadrà di quello che oggi si stabilisce con la presente riforma, basata sull'attuale ordinamento giudiziario? Dovremmo mettere mano nuovamente a questo codice di procedura penale, per renderlo compatibile con il nuovo futuro ordinamento giudiziario. Allora noi, introducendo il concetto del giudice monocratico, lasciamo aperta la possibilità ai futuri sviluppi della situazione. In presenza di un nuovo ordinamento giudiziario, vi sarà la possibilità di introdurre una competenza in relazione ad esso; se un nuovo ordinamento giudiziario non avrà luogo, rimarrà egualmente aperta la possibilità di soluzione, dato che questa previsione del giudice monocratico, secondo la logica, non pregiudicherebbe nemmeno il mantenimento della figura del pretore.

Inoltre, relativamente al secondo elemento, noi vogliamo fissare una regola precisa per quanto riguarda la competenza. Nella delega si parla della fissazione della competenza secondo criteri quantitativi e qualitativi. Noi non possiamo convenire su detto criterio qualitativo, che, indicato in questo modo, rimane del tutto vago e generico. Con tale criterio, il legislatore delegato potrebbe deferire alla competenza di un giudice (ad esempio, il pretore) reati che magari dovrebbero essere deferiti, come competenza, al tribunale, e viceversa. Quindi, crediamo che non possa essere lasciata questa vaghezza nella definizione della competenza, e pertanto proponiamo che essa sia ancorata alla previsione precisa della pena edittale, indicata in 6

anni, tenendo conto dell'attuale criterio, dell'attuale competenza e della previsione di approvazione della riforma parziale del codice penale che è oggetto di discussione al Senato.

Per quanto riguarda l'ultima parte di questo emendamento, osservo che colleghi comunisti hanno presentato un emendamento aggiuntivo 9-bis, riguardante la competenza delle corti con giuria popolare, ma con lo stesso oggetto: reati oggettivamente e soggettivamente politici.

Quindi, signor Presidente, ritengo che la votazione per l'ultima parte del nostro emendamento e per il 9-bis debba essere abbinata. Noi indichiamo accanto al criterio dei reati oggettivamente politici, che è in sostanza quello indicato nella legge di delega, anche il criterio dei reati soggettivamente politici. In Commissione fu fatta una obiezione a questa previsione: che cioè la soggettività si può stabilire in base al movente e questo lo si può riscontrare solo con l'inizio del procedimento.

Non pare a noi che questa obiezione sia esatta perché questa motivazione generalmente risulta nel corso dell'istruttoria, alla fine della quale viene determinata la competenza che rimane qui successivamente fissata per la corte d'assise o per la corte con giuria popolare. L'obiezione, quindi, non è sufficiente a respingere il criterio che noi proponiamo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo periodo, dopo la parola: reato, inserire le seguenti: e comunque ritenere preminente il reato principale in un processo.

2. 20.

Manco.

Al secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero un diritto politico del cittadino.

2. 21.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerli.

MANCO. Il primo emendamento lo ritiro e passo a chiarire brevemente il secondo, che si riferisce ai principi della competenza della corte d'assise. Il n. 9 dell'articolo 2 stabilisce la competenza della corte d'assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino.

Mi riferisco alla perplessità che ha tormentato l'onorevole ministro allorché questa mattina si accingeva a tentare una spiegazione del delitto politico: egli ha affermato che non è possibile dare una definizione precisa del delitto politico, dato che la dottrina an-

cora oggi non ha sufficientemente chiarito i moventi, le causali e le finalità del delitto stesso. Si deve rilevare, a questo punto, che la dizione sopra citata del n. 9 si pone in contrasto con le fondate perplessità del ministro. Infatti si può accettare la prima parte del n. 9, che stabilisce il principio che la corte d'assise è competente per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato, dato che, anche se siamo sul piano dell'incerto per quanto riguarda l'interesse politico dello Stato, la situazione è in via di chiarimento per lo meno approssimativo; ma non si può negare che quando si parla di un diritto politico del cittadino — sempre che il ministro non voglia spiegare meglio questo concetto — ci si trova nella nebbia più fitta. Che significato ha parlare di diritto politico del cittadino? Anche il diritto alla vita è un diritto politico dei cittadini, e proprio questa mattina ella, onorevole ministro, diceva che può esservi un reato comune che può essere coperto da un giustificato orpello politico, può passare per un delitto politico. Ritengo quindi che l'espressione « diritto politico » debba essere chiarita meglio o abolita.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero un diritto politico del cittadino

2. 13.

Riccio.

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Comprendo la ragione per la quale sono stati attribuiti alla competenza della corte di assise sia i delitti che offendono un interesse politico dello Stato sia i delitti che offendono un diritto politico del cittadino; il motivo è, evidentemente, nel fatto che soltanto in corte di assise vi è la partecipazione diretta del popolo, attraverso i giudici popolari.

Nonostante questo motivo, che indubbiamente è profondo, credo che si debba approvare il primo punto, ma non il secondo. Quando parliamo di delitti che offendono un interesse politico dello Stato, ci riferiamo a delitti obiettivamente politici, che offendono la intera comunità statale; indubbiamente l'offesa è di una gravità eccezionale, riguarda tutta l'organizzazione dello Stato, ed è pertanto giusto attribuire tali delitti alla competenza della corte di assise.

Mi sembra però eccessivo attribuire alle corti d'assise la giurisdizione sui delitti che offendono un diritto politico del cittadino.

Tali delitti appartengono ad una categoria di delitti politici oggettivi (non parliamo dei delitti politici soggettivi, che non fanno parte di questa categoria). Però, il diritto elettorale è un diritto politico? Certamente sì. Allora noi invieremmo alla corte d'assise tutti i delitti, e anche le contravvenzioni, che sono previsti nella legge elettorale; conseguenza — mi sembra — molto grave. (*Commenti*).

TAORMINA. Qui si parla di delitti, non di contravvenzioni.

RICCIO. Ho forse usato una parola impropria. Comunque, vi sono delitti, contemplati nella legge elettorale, che prevedono soltanto una sanzione pecuniaria. Ebbene, anche questi delitti noi manderemmo alla corte d'assise.

Ma vi è un'altra ragione che mi preoccupa. La corte d'assise articola la sua attività in sessioni; mi sembra, pertanto, che per alcuni delitti che offendono i diritti politici del cittadino si richieda un'immediatezza di giudizio, che, nel caso della corte d'assise, non sempre è possibile. Quindi, non introdurrei un criterio esclusivo, come si fa al n. 6, ma attribuirei alla competenza della corte d'assise solo alcuni delitti che offendono i diritti politici del cittadino, in rapporto alla loro gravità: quelli più gravi, cioè, dovrebbero essere attribuiti alla competenza della corte d'assise, quelli meno gravi no.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le parole: e per i più gravi delitti.

2. 139.

Taormina, Coccia, Sabadini.

L'onorevole Taormina ha facoltà di svolgerlo.

TAORMINA. L'emendamento risponde ad una preoccupazione, che la Commissione potrebbe fugare: che cioè possa essere sottratta alla competenza della corte di assise la trattazione dei processi riguardanti gravi delitti. E questa nostra preoccupazione è fondata sulla seconda parte del n. 9, in cui è detto: « competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino ». Se non si aggiungesse, come noi proponiamo: « e per i più gravi delitti », potrebbe crearsi l'impressione che noi, anziché vedere nella corte di assise un organo giudiziario di particolare sensibilità per il giudizio sui fatti più

gravi o per la misura di pena prevista o per l'aspetto, diciamo così, soggettivo di essi, volessimo stabilire una specializzazione della corte di assise stessa per i delitti politici; mentre è chiaro che per noi la corte di assise, organo giudiziario a partecipazione popolare, rappresenta una garanzia per un giudizio sottratto, per quanto possibile, ai rischi della deformazione professionale.

Questo è il fondamento del nostro emendamento, che, ripeto, potrebbe essere ritirato se i relatori per la maggioranza volessero fornire dei chiarimenti a questo riguardo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 9, aggiungere il seguente:

9-bis) statuizione della competenza delle corti con giuria popolare per reati oggettivamente e soggettivamente politici.

2. 68. Traina, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Tuccari.

L'onorevole Traina ha facoltà di svolgerlo.

TRAINA. Non ho bisogno di soffermarmi a lungo sulla portata del nostro emendamento. Esso investe due ordini di questioni: e cioè l'ingresso nel codice di procedura penale della giuria popolare, vale a dire del principio costituzionale della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, e la competenza della corte di assise per i reati oggettivamente e soggettivamente politici. Gli onorevoli Gullo e Guidi, nei loro interventi nel corso e a conclusione della discussione generale, hanno approfondito gli argomenti di natura costituzionale e di opportunità politica a sostegno della introduzione nel nostro ordinamento legislativo della giuria popolare.

Sul principio non mi pare siano sorte efficaci opposizioni; solo si è ritenuto opportuno rimandare la soluzione del problema ad altro tempo. Questa proposta di rinvio, che non potrà non essere di lunga, troppo lunga durata, viene fatta nel momento stesso in cui viene riconosciuto che l'attuale corte di assise non tiene più il passo con i tempi. E allora, nel momento in cui ci accingiamo, almeno a detta dei relatori, a varare la delega per un codice nuovo, non per una riforma, noi affidiamo la competenza a giudicare di reati gravi e delicati ad una istanza che già riconosciamo non essere al passo coi tempi, cioè non adeguata all'esigenza di giustizia? E questa una con-

traddizione che viene a dare fondamento e sostanza, come le altre che sono state così efficacemente individuate e denunziate dall'onorevole Guidi, a tutte le riserve che hanno condizionato la maggioranza e che la stanno conducendo a darvi non un codice veramente nuovo, ancorato ai nuovi precetti costituzionali, ma una riforma del vecchio codice, di cui vengono mantenute le strutture portanti. Introdurre oggi nel codice di procedura penale la corte di assise con giuria popolare rappresenta non solamente un'attuazione del precetto costituzionale sulla partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia ed un impegno a provvedere sollecitamente agli adempimenti organizzativi della costituzione della giuria popolare, ma rappresenta anche e soprattutto una precisa scelta politica per dare al paese un codice veramente nuovo, che attui i principi costituzionali.

Sulla prima parte del nostro emendamento, e cioè sulla specificazione dei reati politici oggettivi e soggettivi da affidare alla competenza della corte di assise, mi sembra che il rilievo espresso dal relatore di maggioranza, onorevole Valiante, nel corso dell'intervento dell'onorevole Guidi, secondo cui la nostra preoccupazione non era giustificata, sia infondato. Debbo dire che sia nel testo del disegno di legge, sia nel corso del dibattito in Commissione, i delitti politici soggettivi sono stati esclusi dalla competenza della corte di assise. Non riteniamo che la distinzione tra delitti politici oggettivi e soggettivi sia un espediente inventato dal legislatore fascista, come è stato detto, per deferire al tribunale speciale quanti più oppositori possibile, ma sia invece un dato essenziale di qualificazione che parte dal riconoscimento che in un regime democratico non si può prescindere dalla determinazione per cui un dato reato è stato compiuto. Non sono soltanto gli interessi politici dello Stato o i diritti politici del cittadino che vogliamo qualificare, ma anche i moventi e gli obiettivi che hanno determinato il cittadino a compiere il reato.

Sono questi i motivi per i quali proponiamo all'approvazione della Camera il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 9?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria agli emendamenti Granzotto 2. 142 e Luzzatto 2. 143. Quanto al primo, la previsione della compe-

tenza di un giudice monocratico per i reati che comportino una pena non superiore a sei anni di reclusione ci sembra del tutto arbitraria. Molti di noi sostengono la competenza del giudice monocratico, o quanto meno del giudice individuale, per tutti i reati che si trattano in primo grado. Perché dovremmo sin d'ora mettere il carro avanti ai buoi e stabilire una limitazione che in futuro, anche in sede di ordinamento giudiziario, saremmo costretti a mantenere?

Per altro non siamo d'accordo con la proposta di aggiungere alla previsione del punto 9 anche i delitti soggettivamente politici. Sono sorpreso che il collega Traina confermi validità a questa distinzione, che esiste nel codice penale unicamente perché per i reati politici, durante il periodo fascista si finiva davanti al tribunale speciale. Tutta la dottrina è concorde nell'affermare che le due categorie di reati — quelli oggettivamente politici e quelli soggettivamente politici — non hanno niente di comune: il reato oggettivamente politico è un reato che offende l'interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino, e quindi si configura dal punto di vista ontologico e obiettivo; il reato che è ispirato in tutto o in parte da motivi politici è un reato comune vero e proprio. Quindi non ritengo opportuno mantenere questa distinzione; anzi auspico che il nuovo codice penale provveda al riguardo.

I colleghi Riccio e Manco hanno opportunamente dimostrato che i delitti che offendono un diritto politico del cittadino possono essere anche di tale minima importanza che veramente la corte d'assise sarebbe un giudice eccessivamente importante per giudicarli. Siamo quindi favorevoli agli emendamenti Manco 2. 21 e Riccio 2. 13.

Siamo contrari all'emendamento Luzzatto 2. 143. Anche se c'è uno spostamento dai 6 ai 5 anni di reclusione e si parla di pretore anziché di giudice monocratico, l'emendamento comporta ugualmente la preoccupazione, per noi, che si possa stabilire sin d'ora una certa regola per il giudice monocratico che non riteniamo di poter accettare.

L'emendamento Taormina 2. 139 sembra determinato dalla preoccupazione che noi non attribuiamo alla corte d'assise altro che i delitti oggettivamente politici. Se questa è la preoccupazione, non ho difficoltà a dire, a nome della Commissione, che accetto l'emendamento. Il nostro intendimento è che la corte d'assise sia competente anche per i più gravi delitti. Cioè non pensiamo a mutare in nulla quanto oggi avviene. Comunque, ono-

revole ministro, poiché non comporta niente di particolare, se si tratta di dare una soddisfazione al collega Taormina e agli altri firmatari dell'emendamento, lo accettiamo senz'altro.

Non accetto però l'emendamento 2. 68 del collega Traina, e ciò non soltanto per le preoccupazioni anche d'ordine costituzionale, oltre che pratico, che abbiamo ricordato ieri a proposito della giuria popolare, ma anche per l'equivoco che i colleghi comunisti continuano a mantenere. Con questo emendamento, infatti, essi affermano la necessità della giuria popolare nella corte d'assise che giudichi i reati politici; mentre ovviamente, tacendolo, mantengono il tradizionale tipo di composizione di quel tribunale per i reati comuni. Come si vede, essi ipotizzano una duplice corte d'assise: una con giuria per i delitti politici e una con giudici popolari per i delitti comuni. Non possiamo ovviamente essere d'accordo.

COCCIA. Non abbiamo detto questo!

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti Granzotto e Luzzatto per le ragioni così chiaramente e direi lucidamente esposte dal relatore.

Il Governo è contrario all'emendamento Traina anche per le ragioni che sono state esposte, oltre che per quelle che stamane ho avuto l'onore di dire all'Assemblea. È esatto difatti ciò che in questo momento ha sottolineato l'onorevole Valiante: che nell'ipotesi prospettata dai comunisti si prevederebbe una corte d'assise per i reati comuni più gravi e una giuria popolare per i reati oggettivamente e soggettivamente politici. È inutile qui distinguere l'importanza notevole delle due categorie di reati politici oggettivamente e soggettivamente considerati, questi ultimi essendo delitti di carattere comune.

Per quanto riguarda l'emendamento « per i più gravi delitti » presentato dall'onorevole Taormina, desidererei richiamare la sua attenzione sul punto 9 presentato dalla Commissione, nel quale si affermava: « determinazione della competenza per materia tenendo conto, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino ». In questa formulazione sono evidentemente compresi i reati più gravi dei quali parla l'onorevole Taormina, la cui formu-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

lazione è accettata nella sostanza, ma sembra superflua in relazione al testo presentato dalla Commissione.

Per quanto riguarda, viceversa, gli emendamenti presentati dagli onorevoli Manco e Riccio, le osservazioni che sono state testé fatte dall'onorevole Riccio hanno una importanza notevole; si tratta di non mandare dinanzi alla corte di assise dei reati che possano comportare una multa. Sembra effettivamente sproporzionata la previsione che ogni offesa al diritto politico debba comportare la competenza della corte d'assise.

Il Governo per questo emendamento si rimette alla Camera; se essa lo vorrà accogliere, il Governo dichiara di non essere affatto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Granzotto, mantiene il suo emendamento 2. 142, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Se l'onorevole Traina non solleva obiezioni, il suo emendamento 2. 68 viene unito a quello Luzzatto ed altri 2. 143.

Onorevole Luzzatto, mantiene il suo emendamento 2. 143, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Manco 2. 21 e l'identico emendamento Riccio 2. 13, accettati dal Governo e dalla Commissione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Taormina 2. 139, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Voteremo ora il n. 9 nel suo complesso.

LUZZATTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. La dichiarazione fatta dal relatore onorevole Valiante in relazione allo emendamento subordinato del quale ho avuto

l'onore di essere primo firmatario, dichiarazione di tanto aggravata in quanto fatta propria dal ministro, pone — io credo — la Camera di fronte ad una questione di estrema delicatezza.

Era perfettamente nella funzione del comitato dei nove e del ministro dichiararsi contrari all'emendamento che ho avuto l'onore di sottoporre. Ma se la motivazione è quella che l'onorevole Valiante ha detto e che l'onorevole ministro ha fatto propria, noi siamo di fronte ad un caso di incostituzionalità che annulla tutto il lavoro che stiamo facendo.

L'onorevole relatore ha dichiarato non ammissibile, a suo avviso, l'emendamento principale Granzotto, in quanto introduceva il giudice monocratico e questo concetto nuovo appartenerrebbe alla riforma dell'ordinamento giudiziario. Possiamo anche comprendere, se non condividere, il suo giudizio, tant'è che dalla nostra parte, nella discussione generale, si fece rilevare la connessione inscindibile tra riforma dell'ordinamento giudiziario e riforma di questo codice. Ma l'emendamento subordinato, del quale ho avuto l'onore di essere primo firmatario, si riferisce al pretore. Il pretore esiste. Il codice di procedura penale, indipendentemente dall'ordinamento giudiziario, non può non fare riferimento alla competenza di ciascun giudice.

Pertanto, se dovessimo accogliere il testo sulla base della illustrazione che ne ha fatto il relatore (che rimarrebbe nei lavori preparatori quale indicazione per l'applicazione non solo da parte del giudice, ma da parte dell'organo delegato) secondo cui non si può avere riferimento a uno o ad un altro giudice, vorrebbe dire che noi rinunciamo a fissare i criteri direttivi che la Costituzione indica come elemento di validità della delega. Si può essere contrari alla fissazione del massimo della pena a questi effetti a 5 anni o ad altra misura, ma dire che non possiamo fissare quale sia la competenza del pretore significa lasciare l'organo delegato privo di qualsiasi criterio direttivo nel fissare — come non potrà non fare — la competenza di ciascun giudice per materia e per oggetto.

Di conseguenza, non solo voteremo contro questo articolo, ma non possiamo non sottolineare la gravità dell'interpretazione che ne è stata data, che è contraria alle norme costituzionali.

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Ho chiesto di parlare soltanto perché ho l'impressione di non essermi fatto bene intendere dall'onorevole Luzzatto. Io non ho detto che questa è una questione di competenza dell'ordinamento giudiziario. Ho detto che non riteniamo opportuno stabilire la limitazione né per il giudice individuale, né per il pretore; perché non sappiamo, di fronte alla prossima organizzazione degli uffici giudiziari, se per caso non ci sarà un giudice individuale per tutte le cause di primo grado, onde anche la questione del pretore si intenderà in quella sede in un modo molto diverso da come si intende attualmente. Infatti ora il pretore è l'unico giudice individuale, ed altro giudice è il tribunale che è collegiale. Domani, con l'estensione del giudice individuale a tutti i processi di primo grado, la questione diventerebbe diversa.

Mi sembra perciò che la questione non sia nei termini prospettati dall'onorevole Luzzatto, e mi rammarico solo di non essermi fatto capire.

GAVA, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, Ministro di grazia e giustizia. Mi pare che il relatore abbia ben chiarito la questione. Noi non abbiamo fatto una questione di inammissibilità, onorevole Luzzatto; abbiamo fatto questione di inopportunità dell'accoglimento del suo emendamento 2. 143: inopportunità perché ci sembrava che il punto 9 dettato dalla Commissione comprendesse in maniera generale la questione della competenza sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, onde ci sembrava inopportuno che per un solo organo giudiziario, cioè per il pretore, si determinasse in questa sede una competenza. Niente altro che questo.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione il n. 9 dell'articolo 2, con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo al numero 10.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

10) revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni

ipotesi di connessione facoltativa; separazione, se l'imputato lo richiede, del procedimento pronto per il dibattimento qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione.

2. 16.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Signor Presidente, noi siamo favorevoli alla prima parte del punto dieci, e cioè alle parole « disciplina dell'istituto della connessione, con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa ». È un ottimo principio, indubbiamente; però a noi sembra che nulla sia stato detto sulla possibilità per l'imputato di ottenere la separazione dei giudizi. Riteniamo che questo punto sia di particolare importanza, perché l'imputato, soprattutto se detenuto, ha spesso un preciso interesse a vedere separato il procedimento connesso ad altro procedimento.

A nostro avviso, quindi, si dovrebbero aggiungere, dopo quanto già previsto per la connessione facoltativa, le parole che costituiscono appunto il nostro emendamento, e cioè: « separazione, se l'imputato lo richiede, del procedimento pronto per il dibattimento qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione ».

A nostro parere, noi dobbiamo dare all'imputato — in particolar modo a quello detenuto — la possibilità di ottenere una eventuale separazione dei giudizi e l'immediato rinvio a dibattimento, senza dover attendere le lungaggini legate alla connessione dei procedimenti.

Non solo, ma abbiamo un determinato dubbio (e ci sia consentito esprimerlo): che potrebbe essere troppo facile frustrare altrimenti i termini massimi di custodia in carcere e gli altri termini da noi previsti. Anche per questa ragione insistiamo dunque nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: esclusione della connessione nel caso di imputati minori e di imputati civili rispetto ai tribunali militari.

2. 144. **Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Cacciatore, Carrara Sutour, Minasi.**

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgerlo.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

LUZZATTO. Credo che l'emendamento si spieghi da sé, e quindi non voglio far perdere tempo all'Assemblea.

È noto come vi siano state in passato interpretazioni abnormi e norme contrarie al principio del giudice naturale (con la necessità, quindi, che il giudice speciale non prevalga su quello ordinario). Successivamente, una legge del 1956 ha regolato nuovamente la materia, lasciando tuttavia adito a perplessità e a casi di varia natura.

Noi riteniamo che, per il principio che il giudice ordinario prevale sempre su quello speciale per il cittadino che non si trovi in speciali condizioni, e per il diverso principio che il minore deve essere giudicato dal tribunale minorile, sia bene indicare nei criteri direttivi per la delega che la connessione in nessun caso possa essere prevista nel senso di distogliere il minore dal tribunale minorile, nel senso di distogliere l'imputato, cittadino ordinario, non militare, dal giudice ordinario, escludendo ogni possibile attrazione del giudice militare.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al numero 10?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Il problema posto dall'emendamento 2. 16 del collega Riz fu largamente esaminato in sede di Commissione; infatti, nel testo del Governo e nel testo elaborato dalla Commissione nel corso della passata legislatura era prevista la separazione del procedimento pronto per il dibattimento, qualora gli altri procedimenti connessi non fossero rilevanti per la sua definizione. Ritenemmo poi che questa previsione fosse del tutto superflua.

Oggi l'onorevole Riz chiede di prevedere tale separazione addirittura su richiesta dell'imputato. Noi riteniamo di non poter accettare questo principio. L'impostazione che abbiamo dato non è nel senso della disponibilità del processo da parte dell'imputato (tanto è vero che abbiamo respinto un altro principio dove si chiedeva, tra le altre cose, di arrivare subito al dibattimento fermando l'istruttoria su richiesta dell'imputato).

Soprattutto per il fatto che è prevista la richiesta dell'imputato, la maggioranza della Commissione ritiene di non poter accettare l'emendamento Riz.

Quanto all'emendamento Luzzatto, siamo d'accordo per l'esclusione della connessione nel caso di imputato minore. Siamo invece assai perplessi sulla seconda parte dell'emen-

damento, relativa alla connessione nei riguardi di un imputato civile rispetto al tribunale militare; anche perché questo riguarda tutta la tematica della competenza dei tribunali militari, di cui questa Camera, nel corso delle passate legislature, ha fatto larga esperienza, pur non essendo pervenuta ad alcuna conclusione. La Commissione quindi è favorevole alla prima parte dell'emendamento Luzzatto e contraria alla seconda parte.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei anch'io chiedere all'onorevole Luzzatto di sottoporre il suo emendamento 2. 144 alla votazione per parti separate; il Governo è d'accordo con la Commissione e con l'onorevole proponente per quanto riguarda l'esclusione della connessione nel caso di imputato minore. Tutto il nostro atteggiamento, tutto il nostro orientamento, tende ad una separazione netta ed assoluta delle vicende che riguardano i minori rispetto ai reati che riguardano gli adulti. Il Governo, viceversa, è contrario all'esclusione della connessione degli imputati civili rispetto ai tribunali militari per reati militari, essendo noto che la competenza speciale attrae anche la competenza che non sarebbe, in caso diverso, del tribunale militare.

Mi rendo conto che l'emendamento Riz 2. 16 pone una questione importante che merita di essere studiata. Ritengo però che con la formulazione generica proposta dalla Commissione si possano meglio in seguito approfondire gli aspetti che egli ha indicato. Sono quindi contrario, diciamo così, alla accettazione dal punto di vista soltanto formale e non sostanziale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Luzzatto, mantiene il suo emendamento 2. 144, accettato dalla Commissione e dal Governo per la prima parte e non per la seconda?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Luzzatto 2. 144,

tendente ad aggiungere le parole: « esclusione della connessione nel caso di imputati minori ».

(È approvata).

Pongo in votazione la rimanente parte.

(È respinta).

Pongo in votazione il n. 10 dell'articolo 2 nel testo così modificato.

(È approvato).

Passiamo al n. 11.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Abrogazione dell'istituto della remissione per motivi di ordine pubblico.

2. 69. Traina, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Tuccari.

L'onorevole Traina ha facoltà di svolgerlo.

TRAINA. L'emendamento che ho l'onore di illustrare, mira a eliminare dai casi di remissione i gravi motivi di ordine pubblico. È noto che in Commissione furono presentati, all'originario punto 15 dell'articolo 2, tre emendamenti: uno nostro, uno dagli onorevoli Granzotto e Cacciatore e il terzo dall'onorevole Riz. Come abbiamo precisato in Commissione, il nostro emendamento, a differenza di quello degli onorevoli Granzotto e Cacciatore che era abrogativo di tutto il n. 15 originario del disegno di legge, riconosce ancora un'attualità all'istituto della remissione, specie dopo quanto si è appreso dei processi di mafia, ma solo per i motivi di legittimo sospetto; e chiedevamo una nuova disciplina, in modo da garantire il principio del giudice naturale preconstituito e il contraddittorio.

Il dibattito sulla nostra proposta e su quelle dei colleghi Granzotto e Riz è stato ampio e approfondito e infine la Commissione, a maggioranza, ha approvato il testo che oggi viene in discussione e con il quale, se in buona sostanza viene accolta la seconda parte del nostro emendamento, si lascia però sussistere dell'istituto la parte più grave e, mi si consenta di dirlo, la più politica, che tante critiche e riserve ha suscitato nel corso degli anni passati e ancora oggi determina in tutti i settori politici e nell'ambito della stessa Commissione.

Non è pertanto per amore alla nostra tesi che oggi riproponiamo, con il presente emendamento, l'abrogazione dell'istituto della remissione per motivi di ordine pubblico. Se lo facciamo è perché riteniamo che il mantenimento di esso nel nuovo codice di procedura penale rappresenti una chiara manifestazione di autoritarismo antidemocratico, che non soltanto male si concilia con l'appellativo di codice nuovo che si è voluto dare al presente atto parlamentare, ma che oltre tutto manifesta una scelta reazionaria, in aperta violazione dei principi di libertà e di giustizia sanciti dalla Costituzione.

Non riusciamo a dare diversa interpretazione all'ostinazione con cui si è cercato di mantenere e di difendere l'istituto della remissione — nato e vissuto esclusivamente quale strumento politico della classe al potere nel regime fascista — se non come una scelta meramente ed esclusivamente politica, di potere, che non trova legittimità in nessuna esigenza di tecnica giudiziaria.

A questo riguardo, la nostra posizione parte dalla valutazione che noi facciamo, in virtù della quale, — se può essere vero che per ragioni estrinseche, anche se limitatissime, connesse all'ambiente, può sorgere il fondato sospetto che quel determinato giudice naturale quale persona fisica può essere soggetto, nel suo giudizio, a motivi contrari agli scopi di giustizia, facendo venire meno il rapporto di equilibrio naturale tra ambiente e giudice preconstituito quale persona fisica — è altrettanto vero, però, che il riequilibrio, con la remissione per legittimo sospetto, viene ristabilito nell'ambito dello stesso rapporto ambiente-giudice quale persona fisica.

Nei motivi di ordine pubblico il rapporto non è più tra ambiente e giudice quale persona fisica, ma tra ambiente e ordine pubblico, che è concetto astratto ed estraneo al rapporto processuale e che ha confini molto più larghi dello stesso ambito di competenza territoriale. Nel caso dell'ordine pubblico, l'ordine giudiziario non c'entra. La funzionalità del giudice competente è integra, e piena è la sua capacità di giudicare secondo legge e secondo giustizia.

Il giudice competente deve però rinunciare alla sua legittima e naturale capacità per motivi estranei alla sua persona ed al rapporto processuale di cui è diventato soggetto per un pericolo di turbamento, non della giustizia, ma dell'ordine pubblico, non meglio obiettivamente specificato, alla cui definizione e specificazione è preposto un pote-

re, cui ne sono anche affidati la tutela e il mantenimento — il potere esecutivo — diverso dal potere giudiziario, con natura e finalità eminentemente politiche.

Che cosa tutto questo abbia a che vedere con il diritto ad essere giudicato dal giudice naturale e con la garanzia dell'indipendenza della magistratura, non siamo riusciti a capire.

Nella discussione avvenuta in Commissione non sono mancati in tutti i settori perplessità e dissensi se mantenere o no in vita l'intero istituto della rimessione, e della rimessione per motivi di ordine pubblico in particolare.

Sotto il profilo costituzionale è da molti anni che si nutrono fondati dubbi che la rimessione *ex* articolo 55 del codice di procedura penale vigente sia compatibile con l'articolo 25 della Costituzione. L'onorevole Vassalli l'ha chiaramente affermato: « Se si parte nel ragionamento dal principio del giudice naturale — ha detto l'onorevole Vassalli — in un certo senso l'istituto è tutto illegittimo, anche quando si tratta di legittimo sospetto. Qui ci troviamo veramente di fronte ad una scelta politica; infatti, una volta che si porti, per avventura, il problema sul piano costituzionale (e la decisione della Corte costituzionale non ci impedisce di farlo, perché tante volte quella Corte ha cambiato idea), non vedo una profonda differenza — una volta che si consideri il principio del giudice naturale — tra l'uno e l'altro tipo di rimessione. Quindi, se ci si ponesse su un piano rigorosamente teorico, direi che, dal punto di vista costituzionale, nessuna delle due forme di rimessione sarebbe ammissibile ».

L'onorevole Fortuna, relatore per la maggioranza, ha concordato in sostanza con l'onorevole Vassalli ed ha arricchito la casistica degli abusi perpetrati servendosi dell'istituto della rimessione. Anche lui, pur se in termini di logica purissima, ritiene incostituzionale lo intero istituto, anche se per motivi di opportunità politica ha ritenuto di mantenere all'istituto il motivo di legittimo sospetto. Per l'onorevole Bozzi l'intero istituto è una sopravvivenza storica, fonte di abusi e storture, ed in Commissione egli era favorevole all'abolizione dell'intero istituto della rimessione. Così l'onorevole Riz ed altri.

Le stesse proposte dell'onorevole Valiante — se abbiamo compreso bene — per regolamentare l'istituto partono da un certo odore di incostituzionalità dell'istituto stesso, così come è. Ma se le opportune cautele introdotte nel testo servono non dico ad eliminare i motivi di incostituzionalità, ma a ridurne gli

abusi, esse vengono accettate appunto per la scelta di opportunità che è stata fatta nel mantenimento dell'istituto per motivi di legittimo sospetto, e non già per quelli di ordine pubblico, avendo in questo caso l'istituto ben altra finalità.

E allora perché troviamo riproposto nel testo della Commissione l'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico?

In verità, onorevoli colleghi, gli argomenti portati dai colleghi della maggioranza, specie della democrazia cristiana, trovano scarsa rispondenza nella realtà stessa dell'istituto. Lo onorevole Alessi ha fatto riferimento alle « passioni roventi » che potrebbero inquinare l'ambiente e pertanto auspica un processo distaccato da quell'ambiente; mentre l'onorevole Valiante riprende la vecchia tesi a sostegno dell'istituto: e cioè che una campagna di stampa, una polemica giornalistica in riferimento al caso processuale possano dare motivo di turbamento dell'ordine pubblico e pertanto s'impone di rimettere il processo ad altro giudice.

Ma oggi questo argomento, tanto caro al Manzini, non ha alcuna validità, se mai l'abbia avuta. Oggi l'ambiente « psicologico » influenzabile ed influenzante non è più ristretto al quartiere, al comune, alla provincia o alla circoscrizione giudiziaria! Oggi con la stampa a tiratura nazionale, con l'organizzazione politico-sindacale della società su scala nazionale, con i moderni mezzi di comunicazione radio-televisivi, ecc., qualsiasi fatto accaduto in qualsiasi punto remoto del paese in pochi secondi, se ha in sé o se gli si vuole dare tanta forza scatenante di passioni, può determinare un potenziale motivo di turbamento del cosiddetto ordine pubblico in ogni dove, anche in tutto il paese, senza offrire soluzioni territoriali alla rimessione.

La storia recentissima ha dimostrato che fatti politici o sindacali con riflessi giuridici (come, per esempio, quelli di Avola o di Battipaglia) sono stati in un baleno motivo di protesta in tutto il paese, forse con intensità superiore che non nei luoghi ove i fatti sono realmente accaduti. Non sono questi i motivi che giustificano da parte della maggioranza democristiana e del Governo il mantenimento della rimessione per motivi di ordine pubblico. L'onorevole rappresentante del Governo in Commissione ha nettamente respinto l'eventualità di ritornare all'espressione del codice del 1913 « sicurezza pubblica » (proposta avanzata, mi sembra, dall'onorevole Fortuna), per insistere sulla espressione « ordine pubblico », che nella sua indeterminatezza e

genericità serve a tutti gli usi ed abusi del potere politico. D'altra parte perché, onorevoli colleghi della maggioranza, quando volete giustificare il mantenimento dell'istituto, formulate ipotesi astratte, non verificate e non verificabili, quando abbiamo una storia precisa dell'istituto stesso, quale esso è previsto nel nostro codice vigente?

L'istituto opera da 40 anni e in 40 anni ha detto tutto quello che poteva dire e — bisogna ammetterlo — ha parlato chiaramente. D'altra parte, credo che ogni istituto giuridico non sia sempre valido in sé, ma per come si manifesta nella storia della società. Quando noi parliamo dell'istituto della remissione per motivi di ordine pubblico, intendiamo parlare dell'istituto previsto dall'articolo 55 del codice di procedura penale, che ha una precisa data di nascita, che ha avuto una precisa applicazione, che ha dato precisi risultati.

PRESIDENTE. Onorevole Traina, la invito ad attenersi ai limiti di un'illustrazione di emendamento, senza riaprire la discussione generale.

TRAINA. Cercherò di abbreviare, signor Presidente.

La remissione per motivi di ordine pubblico è nata con il codice fascista del 1930, il quale — come è noto — sostituì l'espressione più restrittiva dei codici precedenti, « gravi motivi di sicurezza pubblica », con quella di « gravi motivi di ordine pubblico ». Ciò facendo il legislatore fascista ha voluto soltanto fare una questione nominalistica, adoperando una espressione più appropriata per esprimere lo stesso concetto? Niente affatto! Il legislatore fascista ha voluto dare un diverso contenuto all'istituto della remissione, un contenuto più politico, che nella sua genericità ed indeterminatezza giuridica serve benissimo ad ottenere fini politici ben precisi ad uso e consumo del potere esecutivo.

Storicamente noi ci spieghiamo il come e il perché della scelta del potere fascista. Il Governo di allora aveva bisogno che tutti i poteri dello Stato fossero al suo servizio, anche il potere giudiziario, al quale non si poteva concedere alcuna autonomia. È noto che molti e valenti magistrati, formati alla scuola liberale, non accettavano di consegnare la giustizia al regime fascista. In un momento in cui bisognava processare e condannare socialisti, comunisti, liberali, cattolici, oppositori in genere del regime, per reati di opinione, anche se talvolta non previsti dalle

leggi vigenti, bisognava avere una giustizia di comodo e di parte.

Si trattava, inoltre, di trasformare i processi politici in processi per reati comuni. Bisognava spesso configurare come reati comuni fatti soggettivamente politici, poiché non si potevano tollerare sempre più numerosi processi politici clamorosi; bisognava che all'estero si sapesse che i reati politici erano scomparsi o quanto meno fortemente diminuiti, al fine di dimostrare un consolidamento del regime.

Quale strumento più idoneo per fare scomparire dall'ambiente, dove i fatti e i soggetti processuali erano conosciuti e qualificati per quelli che erano, cioè fatti e soggetti politici, quale strumento più idoneo, dicevo, della remissione, per soffocare subito lo scandalo, che giovava all'opposizione antifascista, spostando il processo in altri ambienti giudiziari più propizi e dove, tacendo la stampa ed ogni altro mezzo di comunicazione, tutto piombava nel silenzio più profondo? Quale strumento più idoneo della remissione per motivi di ordine pubblico, per insidiare la prova, per stancare e mortificare la difesa dell'imputato?

Se fosse possibile, onorevoli colleghi, andare ad indagare sui casi di centinaia di operai, umili braccianti, artigiani, arrestati e processati per rispondere di reati, talvolta infamanti, quando invece si trattava di opposizione alla tirannide o erano manifestazioni di fede nella libertà e nel socialismo, se fosse ciò possibile, la storia della resistenza antifascista si arricchirebbe di nuovi e gloriosi capitoli, di protagonisti che, seppure rimasti sconosciuti e talvolta bollati di infamia, tuttavia con modestia ma con grande fede vollero dire no al fascismo e alla dittatura.

Ma non solo a questo serviva la remissione per motivi di ordine pubblico. Serviva al regime per coprire e salvare quei gerarchi presi con le mani nel sacco da qualche magistrato onesto. Allora quale strumento più idoneo allo scopo della remissione ad altri magistrati più manovrabili o già conquistati al regime, su iniziativa del prefetto, con accettazione del pubblico ministero, *longa manus* del potere esecutivo?

Che la trovata della remissione fosse tesa e servisse ottimamente allo scopo, lo dimostra l'uso intenso ed abbondante che subito se ne fece, tanto da creare uno scandalo nello scandalo, da indurre il guardasigilli in carica nel 1939 ad intervenire per richiamare alla cautela e alla discrezione. È nota la circolare che il guardasigilli fascista inviò alla polizia giudiziaria in data 2 ottobre 1939, cioè dopo

appena otto anni dall'entrata in vigore dello istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico. In quella circolare il ministro lamentava l'eccessivo numero delle richieste di rimessione, scrivendo, tra l'altro, che « l'abuso di tale istituto determina deplorevoli e ingiustificati sospetti sull'indipendenza e imparzialità della magistratura e autorizza il dubbio, altrettanto deplorevole e ingiustificabile, che si possa alterare la giustizia attraverso la sostituzione del giudice ». Parole, come si vede, così chiare, indicative e conclusive, che possono costituire una puntuale e competente esegesi dell'istituto quale ebbe subito a materializzarsi nella pratica giudiziaria fascista.

E dopo il fascismo? Con l'avvento del regime democratico, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che col suo articolo 25 non ammette deroghe al principio del giudice naturale — sicuramente argomenterà qualche storico ingenuo del duemila — l'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico sarà stato abrogato o quanto meno sarà caduto in disuso. Niente affatto, onorevoli colleghi. Dopo la liberazione i motivi di ordine pubblico hanno funzionato a dovere per mantenere la rimessione quale *instrumentum regni* del regime democristiano e moderato.

Anche in questi 25 anni di regime democratico, la rimessione per motivi di ordine pubblico ha funzionato a perfezione nei processi politico-sindacali, per influire sulla raccolta delle prove contrarie alla pubblica accusa, per indebolire la possibilità di difesa, per scoraggiare — quando si è voluto — la resistenza della parte offesa (vedi Vajont): insomma quando si è voluto dare sbocchi contrari alla verità e alla giustizia nei processi in cui emergevano responsabilità politiche o strettamente penali dell'attuale classe dirigente.

Sugli abusi che con questo strumento sono stati consumati, tutti i colleghi in Commissione si sono dimostrati concordi. L'onorevole Vassalli, il quale ha tutte le carte in regola come dottrina e come esperienza, ha testualmente detto: « Effettivamente, se questo motivo dell'ordine pubblico suona particolarmente come fonte di abusi più qualificati, più tipici — la Cassazione in realtà ha ecceduto, qualche volta, perché ha creato addirittura il concetto dell'ordine pubblico processuale, che non si sa bene cosa sia, e che va assai al di là del concetto del legislatore del 1930 — non vedo alcuna difficoltà a sopprimerlo; non vedo perché dovremmo essere particolarmente le-

gati alla conservazione di queste rimessioni per ordine pubblico ».

E dopo avere qualificato politica la scelta eventuale del mantenimento dell'istituto, aggiunge: « Nel caso di conservazione, vorrei che si stabilissero — ma vedo che è difficile — delle garanzie maggiori che non so ancora quali potrebbero essere rispetto ad arbitri della Corte di cassazione che, come tutti sappiamo, ha fatto talora una scelta immotivata e qualche volta incomprensibile, sia per l'uno sia per l'altro motivo, tanto che ci si è domandati se quella Corte non abbia accolto suggerimenti dall'esecutivo, o suggerimenti individuali, o se, semplicemente, non sia stata colpita da illuminazioni misteriose per i terzi ».

Va da sé che cito non solamente il collega parlamentare, ma soprattutto il valoroso giurista. E pertanto mi esimo dallo scendere all'elencazione di una numerosa casistica illuminante ed altamente probante degli abusi. Del resto i processi relativi ai fatti della *Zanzara*, alle azioni delittuose di alti funzionari della pubblica sicurezza in Sardegna, e al Vajont, stanno a dare proprio in questo ultimo scorcio di tempo la prova varia ma convincente di quanto affermiamo.

Ma, si dirà, nel presente disegno di legge sono state introdotte numerose garanzie che, se non elimineranno del tutto, almeno ridurranno considerevolmente gli abusi. Senza dubbio la nuova disciplina prefigurata con il presente disegno di legge dà alcune garanzie. Ma mi permetto di osservare che se tali saranno per la rimessione per i motivi di legittimo sospetto, sono una beffa per la rimessione per motivi di ordine pubblico.

Perché a stabilire in definitiva se c'è o no il pericolo di turbamento di ordine pubblico è sempre l'autorità che ha la responsabilità del controllo e della tutela, l'autorità che possiede tutti gli elementi di informazione e i mezzi di prevenzione e repressione: cioè l'autorità politica, il prefetto, il questore e quindi il Governo.

Vorrei vedere nella pratica un imputato che avesse chiesto la rimessione per motivi di ordine pubblico e che si trovasse contraddetto dal rapporto del questore o del prefetto, i quali dicano che tutto è calmo, che non c'è alcun pericolo di turbamento dell'ordine pubblico! E viceversa potete concedere tutti i contraddittori che volete, ma come deciderà l'autorità giudiziaria investita di fronte alla richiesta di rimessione per motivi di ordine pubblico, accompagnata da un rapporto della questura dove si dichiara che il pericolo esiste, che i

mezzi a sua disposizione non sono sufficienti a reprimere l'eventuale turbamento dell'ordine pubblico, che declina ogni responsabilità per quanto potrebbe accadere? Quali strumenti ha l'imputato per controbattere, nella fattispecie, il rapporto prefettizio, che appunto può contenere dati e circostanze riservate, molto spesso forniti da informatori che la stessa autorità prefettizia potrebbe rifiutarsi di rivelare?

Non facciamoci, non fatevi illusioni, onorevoli colleghi: le cose andranno come sono andate con o senza contraddittorio, con o senza la facoltà per l'imputato di chiedere lui la rimessione. La verità è, onorevoli colleghi, che è proprio questa espressione: « ordine pubblico » il grande equivoco del nostro ordinamento giuridico ed anche politico.

Il fascismo ha fatto dell'ordine pubblico un *ens infinitum*, che ha elevato alla dignità dell'altare come una divinità intoccabile, alla quale bisogna periodicamente sacrificare la libertà dei cittadini e, se volete, la serietà giuridica dell'ordinamento dello Stato italiano.

Che cosa sia in concreto quest'ordine pubblico, non l'abbiamo mai saputo. Gli articoli 20 e 21 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ancora in vigore, ci dicono che l'ordine pubblico è diverso dal prestigio dell'autorità o dalla sicurezza dei cittadini. Ha un suo esercizio particolare, « le forze dell'ordine », che nei fatti sono le forze della repressione alle dipendenze dell'esecutivo. In nome della tutela dell'ordine pubblico si sono consumati gli attentati più gravi alla libertà ed alla democrazia.

Né le cose sono cambiate, onorevoli colleghi, in questi due anni. Anche dopo la Costituzione repubblicana, l'ordine pubblico è rimasto l'entità infinita che il fascismo volle creare perché, attraverso il rito sconcertante della sua tutela, si potesse controllare ogni attività privata e pubblica di ogni cittadino, si potesse manovrare a piacimento dell'esecutivo nell'ambito dei diritti e delle prerogative dei cittadini e delle istituzioni politiche.

La rimessione per motivi di ordine pubblico è uno di questi strumenti di manovra e di controllo anche in una istituzione dove l'esecutivo non dovrebbe entrare: l'amministrazione della giustizia. Perché, onorevoli colleghi, ricordiamo queste cose? Perché facciamo questo discorso in sede di emendamenti ad un disegno di legge che pure alcune novità contiene, alcuni precetti costituzionali finalmente recepisce? Perché l'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico è uno di quei pilastri su cui era fondato l'ordinamento giudiziario dello Stato fascista e di cui

abbiamo cercato di ricordare la nascita e la vita, i danni che ha provocato e provoca nel tessuto democratico del paese, che è quindi un residuo del passato, anche se si è creduto di restaurarlo con una patina di vernice fresca. La scelta di voler mantenere questo istituto nel nuovo codice di procedura penale è una scelta eminentemente politica, che viene fatta non a caso, ma per un preciso disegno politico il quale, stando ai fatti, mira a mantenere nelle mani dell'esecutivo un vecchio strumento di intervento illegittimo e incostituzionale.

Il relatore per la maggioranza, onorevole Valiante, ha messo in risalto, nella relazione che accompagna il presente disegno di legge, l'esigenza unanime, che la Commissione ebbe a manifestare all'inizio dei lavori, di voler approntare una delega per un codice nuovo, che non avesse alcun riferimento al codice vigente: perché nuova, rispetto al vecchio codice, è la realtà storica della società, nuovi sono i principi costituzionali su cui deve uniformarsi l'ordinamento giuridico e che, per quanto attiene al rispetto della persona umana, della libertà, del solidarismo sociale, sono un'assoluta novità in perfetta antitesi con l'ordinamento passato.

Ebbene, se sono anche questi gli intendimenti di tutti voi, onorevoli colleghi della maggioranza, come potete insistere nella scelta del mantenimento dell'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico, che è un istituto prelevato di peso dal codice vigente e di esso rappresenta la parte più retriva, più autoritaria e più antidemocratica?

Noi abbiamo l'impressione, onorevoli colleghi della maggioranza, per questo motivo da me rilevato e per gli altri che i miei colleghi di parte comunista hanno rilevato nel corso di questo dibattito, che le parole dello onorevole Valiante, testé da me ricordate, siano state buttate là forse per scrupolo di registrazione degli intendimenti della Commissione, e non per fedele interpretazione della linea della maggioranza governativa. E non è maliziosa insinuazione la nostra: perché vediamo tradotti nei fatti, con questo disegno di legge, gli intendimenti veri che animano il gruppo moderato della maggioranza e che troviamo chiaramente registrati nel disegno di legge n. 2243 della passata legislatura, il quale aveva come relatori gli stessi del presente disegno di legge: onorevoli Valiante e Fortuna, i quali riaffermavano « l'opportunità, sostenuta dal Governo di centro-sinistra, di conservare le strutture fondamentali del vigente codice di procedura penale »,

in nome di non so quale « patrimonio civile e giuridico del paese » e di quali « realtà che non scompaiono » mai del tutto.

Se le parole hanno un senso, dobbiamo concludere che la remissione per motivi di ordine pubblico — pur con quello che è stato detto di condanna da tutti i settori e che io ho cercato di accennare — apparterebbe al patrimonio civile e giuridico del paese, sarebbe una delle realtà che non scompaiono: cioè la realtà fascista che voi conservate e coltivate nella calda serra del vostro conservatorismo!

Del resto le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Leone, che voleva tutto ridurre, parlando della riforma dei codici, ad una « ristrettissima riforma novellistica » in tema di libertà personale dell'imputato e alla eliminazione di « talune non più tollerabili incongruenze »; e la presentazione del progetto Gonella, ispirato a tali finalità, sono una conferma del disegno conservatore e sostanzialmente moderato che l'attuale compagine governativa ha inteso dare alla riforma dei codici. E le parole della relazione Valiante, che io ho sopra citato, restano solo fumo se non si traducono in fatti precisi e concreti di moderna e radicale riforma.

Da qui, onorevoli colleghi, il senso della nostra battaglia nel paese e in Commissione per dare un codice nuovo e completamente aderente ai principi costituzionali e repubblicani; da qui anche la nostra insistenza a ripresentare in aula il presente emendamento, che avevamo già presentato con parziale fortuna in Commissione, ma che riproponiamo perché consideriamo la remissione per motivi di ordine pubblico uno di quei pilastri di cemento armato che il fascismo introdusse nell'amministrazione della giustizia per adeguarla alle esigenze autoritarie dittatoriali del regime, per avere prove di comodo, magistrati di comodo, e quindi sentenze di comodo nell'offesa alla libertà del cittadino che non si inseriva « nell'ordine » fascista. Esso quindi deve assolutamente scomparire in un codice che deve attuare i principi della Carta costituzionale, uscita dalla Resistenza antifascista e dalla lotta di liberazione nazionale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Abolizione dell'istituto della remissione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto.

2. 145. Granzotto, Luzzatto, Lattanzi, Cacciatore, Carrara Sutour, Minasi.

Sostituire le parole da: ammissibilità *fino a:* sospetto, *con le seguenti:* ammissibilità della remissione, anche su richiesta dell'imputato, solo per motivi di sicurezza pubblica, intesa con riguardo esclusivo alle persone partecipanti al processo, e per legittimo sospetto nel caso di gravi e manifesti tentativi di influenzare la libertà dei giudici.

2. 146. Luzzatto, Granzotto, Lattanzi, Cacciatore, Carrara Sutour, Minasi.

LUZZATTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. L'emendamento principale Granzotto 2. 145, di cui sono uno dei firmatari, propone l'abolizione dell'istituto della remissione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto; e non occorre che mi diffonda molto su questo argomento, che è stato oggetto di discussione in sede legislativa (vi è una legge del 1955 che ha modificato in parte — in parte molto ridotta — alcune delle norme che il codice vigente detta in materia, norme che per il resto sono attualmente ancora in vigore) e sul quale vi sono state due sentenze della Corte costituzionale, nel 1962 e nel 1963. La Corte costituzionale non ha dichiarato costituzionalmente illegittima la remissione, ma, come più volte ha fatto in altre sentenze, ha indicato criteri interpretativi restrittivi che per altro in questo disegno di legge di delega non vediamo riprodotti; vi è stata una polemica particolarmente vivace a seguito di una sentenza della Corte di cassazione del 1966; si è tenuto un convegno apposito a Varese nel quale è prevalsa la tesi dell'abolizione della remissione; infine un gruppo di senatori, non di nostra parte, ma di parte governativa (cito tra i firmatari soltanto i nomi del senatore Macaggi, recentemente scomparso, e di Giuliana Nenni) il 22 giugno del 1966 ebbe a presentare al Senato una proposta di legge per l'abolizione dell'istituto della remissione.

Noi pensiamo che i tempi siano maturi per questa abolizione, perché la remissione non soltanto urta il principio enunciato nell'articolo 25, primo comma, della Costituzione, ma si presta in realtà molto più spesso a consentire abusi che non a sanare situazioni che richiedano riparo.

Che se poi gli onorevoli colleghi non ritenessero che si possa interamente abrogare l'istituto della remissione, ecco che il nostro emendamento subordinato 2. 146 si riferisce precisamente alle indicazioni fornite dalle

sentenze della Corte costituzionale, che ho avuto l'onore di citare poco fa, allo scopo di fissare dei criteri che tolgono ogni dubbio sulla costituzionalità delle norme che il legislatore delegato potrà adottare per disciplinare questo istituto.

Invece che cosa si legge nel testo della Commissione? Onorevole Valiante, io vorrei pregare il Comitato dei nove di riesaminare la dizione adottata; può essere che il nostro emendamento non corrisponda in pieno al suo punto di vista, ma certo il testo che ci viene sottoposto non corrisponde appieno alle esigenze di regolamentazione della materia. Cosa c'è di differente rispetto al codice attuale e rispetto a quelle interpretazioni che la Corte costituzionale ha censurato, precisando che le norme vigenti devono essere interpretate in un certo modo? Troviamo soltanto queste parole: « gravi motivi di ordine pubblico ». (*Interruzione del Relatore per la maggioranza Fortuna*).

D'accordo, nel punto 11 si fissano anche i criteri in base ai quali procedere alla scelta del giudice; ma io desidero ora porre l'accento su questi « motivi di ordine pubblico ». Ora, il concetto di ordine pubblico è un concetto che non ha luogo nella nostra Costituzione; ed io credo non debba trovar luogo nel nostro codice di procedura penale. Il concetto di ordine pubblico — o anche di « gravi motivi » di ordine pubblico — è un concetto estremamente elastico ed impreciso. Non cito qui ipotesi (so bene che in dottrina si è parlato addirittura di ordine pubblico interno, internazionale, costituzionale e non so quanti altri), ma voglio richiamarmi soltanto a quella sentenza del 1966 della Corte di cassazione (relativa ad un processo nel quale era imputato un nostro attuale collega, per una vicenda svoltasi in una scuola milanese che tutti ricordiamo) nella quale si afferma che vi sarebbe un ordine pubblico processuale. Questo è veramente l'esempio di una impostazione del tutto difforme da quella delineata dalla Corte costituzionale e del tutto contrastante con una ordinata interpretazione della norma. Il nostro emendamento subordinato mira a sostituire, al punto 11, soltanto la prima parte, quella relativa ai motivi della rimessione, lasciando immutata l'altra parte. Perciò ora non intendo discutere, dopo aver proposto in via principale la sostituzione dell'intero punto 11, sulla opportunità di esprimere un'indicazione, di ammettere l'ipotesi. Desidero precisare che occorre una determinazione più rigida; occorre mettere da parte questo abusato termine — foriero di perico-

losi abusi, di pericolose deviazioni — dell'« ordine pubblico ». Si deve invece seguire un criterio diverso.

La Costituzione parla di esigenze d'incolumità pubblica. Nel codice del 1913 si parlava di sicurezza pubblica.

Evitiamo in ogni caso di adoperare il termine « ordine pubblico », che nella pratica e nella giurisprudenza purtroppo è stato soltanto fonte di dannosi equivoci e di pericolose deviazioni.

Queste sono le ragioni che hanno ispirato la presentazione del nostro emendamento subordinato 2. 146.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al punto 11 dell'articolo 2?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Il tema della rimessione per motivi di ordine pubblico ha interessato molto a lungo la Commissione giustizia, e doverosamente, perché è un tema di particolare delicatezza. Noi ci eravamo fatti carico di esaminare approfonditamente questo problema, anche se ci trovavamo di fronte a ben due sentenze della Corte costituzionale che hanno riconosciuto la legittimità costituzionale di questo istituto. Abbiamo effettuato questo esame con senso di responsabilità politica; e a conclusione di un lungo dibattito, nel quale molti colleghi di diverse parti hanno espresso le proprie opinioni e i propri suggerimenti, abbiamo tratto la convinzione della necessità di conservare l'istituto della rimessione, sia per gravi motivi di ordine pubblico, sia per legittimo sospetto.

Noi, però, non ci siamo preoccupati soltanto di circondare questo istituto di una serie di cautele che, a nostro parere, dovrebbero consentire di allontanare definitivamente ogni preoccupazione di incostituzionalità in relazione all'articolo 25, primo comma, della Costituzione, che stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale; ma abbiamo voluto anche fissare quelle garanzie di ordine civile che dovrebbero riportare l'istituto stesso nell'ambito strettamente processuale, senza alcun abuso da parte degli organi che sulla rimessione debbono pronunciarsi.

Non è tanto importante l'aver introdotto il criterio dei « gravi motivi di ordine pubblico »: perché la gravità dei motivi è già prevista dal codice vigente; ma abbiamo anzitutto consentito che la richiesta di rimessione possa essere avanzata non soltanto dal procuratore

generale presso la corte d'appello, ma anche dall'imputato (è un fatto molto importante, che non può essere sottovalutato); e soprattutto abbiamo stabilito che la nuova legge deve enunciare norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice. Cioè, col nuovo ordinamento non sarà più possibile alla Corte di cassazione scegliere il giudice che più le piaccia, più vicino o più lontano, per simpatia o per altre ragioni: dovrà attenersi a regole obiettive, e questa è la garanzia più assoluta del rispetto del principio del giudice naturale.

Ma abbiamo stabilito qualche cosa di più: abbiamo garantito il contraddittorio. Sicché il giudizio o la decisione sulla remissione avverrà con l'intervento delle parti e, anzi, nel contraddittorio tra le parti.

Infine, abbiamo garantito alle parti del processo rimesso ad altro giudice gli stessi diritti e facoltà che avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della remissione. Sicché, ad esempio, un imputato che abbia affidato la sua difesa ad un procuratore, che può esercitare, come è noto (faccio soltanto un esempio) nell'ambito del distretto della corte d'appello, potrà conservare questo difensore di fiducia anche in un altro distretto in cui il processo sia stato trasferito. E, così pure, i cittadini delle regioni bilingui, che hanno diritto ad esprimersi nella propria lingua, conservano questo diritto anche fuori del tribunale di Bolzano o di Gorizia o di Aosta, anche nella località in cui sarà stato trasferito il processo. E di questo tratteremo più ampiamente esaminando un apposito emendamento che è stato presentato dai colleghi di tutti i gruppi.

Riteniamo quindi che l'istituto così come lo abbiamo congegnato, mentre risponde ad esigenze di carattere processuale innegabili, sia anche circondato di garanzie tali che non debbono più farne temere quegli aspetti negativi che oggi giustamente vengono considerati in questa Camera, e di cui non soltanto i colleghi Vassalli e Fortuna, ma tutti gli altri colleghi della Commissione si sono doverosamente fatti carico.

Premesso questo, siamo contrari all'emendamento Traina 2. 69, siamo contrari all'emendamento Granzotto 2. 145; e siamo contrari anche all'emendamento Luzzatto 2. 146, perché riteniamo che l'impostazione della Commissione sia più piena di garanzie per l'imputato di quanto non lo sia, pur nella migliore intenzione, l'emendamento Luzzatto.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Traina 2. 69, per quelle ragioni che sono state in gran parte già indicate dall'onorevole Valiante.

La ragione per la quale si prevede la remissione per gravi motivi di ordine pubblico attiene alla obiettività della valutazione del giudice. Sicché, si tratta di situazioni che possono influire dall'esterno sull'obiettività e sulla serenità del giudice.

D'altra parte, l'esecutivo in questa materia non c'entra, perché non crediamo che il legislatore delegato vorrà attribuire all'esecutivo la determinazione del nuovo giudice o la decisione sulla remissione per motivi di ordine pubblico.

Il Governo è contrario anche all'emendamento Granzotto 2. 145, che mira ad abolire l'istituto della remissione. Il Governo è contrario anche all'emendamento Luzzatto 2. 146, il quale fa riferimento ad una nozione di sicurezza pubblica che nulla ha a che vedere con l'ordine pubblico, e che anzi atterrebbe alle persone partecipanti al processo.

LUZZATTO. È quella del codice Zanardelli.

GRANZOTTO. È anche quella richiamata nella sentenza della Corte costituzionale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Lo so, ne abbiamo discusso a lungo in Commissione. Verrebbe, pertanto, introdotto un concetto di sicurezza pubblica di ordine processuale.

Inoltre, non possiamo non ammettere la remissione per legittimo sospetto nel caso di gravi e manifesti tentativi di influenzare la libertà dei giudici. Infatti, in questo caso il legittimo sospetto attiene alla mancanza di serenità del giudice all'interno; cioè, l'ordine pubblico si distingue dal legittimo sospetto perché i motivi di ordine pubblico riguardano situazioni esterne che incidono sull'obiettività, mentre il legittimo sospetto concerne il giudice che, per se stesso, non sarebbe sereno nelle proprie valutazioni. Sono due cose nettamente diverse, che nulla hanno a che vedere con questo vecchio concetto della sicurezza pubblica ormai superato da tutta la dottrina.

D'altra parte, come è già stato rilevato, la Corte costituzionale ha dichiarato perfettamente legittima l'esistenza di questi casi di

rimessione, per cui, come ho detto, il Governo è contrario all'emendamento Luzzatto 2. 146.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Traina, insiste per il suo emendamento 2. 69, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TRAINA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Luzzatto, insiste per l'emendamento 2. 145 Granzotto, di cui ella è cofirmatario, e per quello subordinato 2. 146, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Granzotto 2. 145.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Luzzatto 2. 146.
(È respinto).

Pongo in votazione il n. 11 dell'articolo 2 del testo della Commissione.
(È approvato).

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 11, aggiungere il seguente:

11-bis) Disciplina dell'istituto dell'astensione secondo precise norme che prevedano l'astensione obbligatoria anche in rapporto a condizioni obbiettive e non solo alla volontà del giudice.

2. 22.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Questo emendamento prende in considerazione un istituto nuovo, del quale, fra l'altro, noi non abbiamo nemmeno trattato nella discussione generale (e quindi ruberò qualche minuto in più all'Assemblea): quello dell'astensione del giudice, che è prevista da determinate norme del codice di procedura penale vigente, ma che è nuova rispetto ai criteri della delega.

I colleghi signori del Governo sanno sicuramente meglio di me come questo istituto dell'astensione è regolato sostanzialmente dalla volontà e dalla lealtà del magistrato, il

quale, di sua iniziativa, ritiene, nel caso in cui si configurino certe condizioni previste dalla legge, di decidere per l'astensione. L'astensione viene decisa attualmente sulla base dei motivi che regolano l'istituto della ricusazione, oppure (l'espressione del codice è quanto mai generica) in tutti gli altri casi in cui ci sono alcuni motivi di gravità sulla base dei quali il giudice di sua iniziativa intenda astenersi. In quel caso vi è l'astensione.

Io mi riferisco proprio alle dichiarazioni fatte testé dal collega Valiante, a proposito dell'emendamento Luzzatto, per quanto riguarda alcuni limiti tassativi che si deve porre alla Corte di cassazione su certe decisioni che non saranno più demandate alla sua iniziativa per quanto concerne, se non erro, il giudice *ad quem*.

Io direi che, a questo punto, è proprio necessario, anche in questo caso, cercare di riferirci a delle norme tassative che regolino l'attività di coscienza del magistrato nel decidere se astenersi o no: che strumenti ha la difesa su questo punto, quando si assume che questo è il codice della difesa, il codice dei diritti della difesa, considerati sacrosanti e posti sullo stesso piano di parità di quelli dell'accusa? Questa è la domanda che io pongo all'onorevole sottosegretario, il quale oltre tutto è un esimio giurista: che fa la difesa quando il giudice non si astiene?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Vi è la ricusazione di cui all'articolo 63 del codice di procedura penale.

MANCO. Ma, onorevole sottosegretario, si tratta di fattispecie diverse! L'articolo 63 del codice di procedura penale dice che: « Quando esiste un motivo di ricusazione anche se non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha l'obbligo, se lo conosce, di dichiararlo ». « Parimenti » (quindi si tratta di un altro concetto) « quando esistono gravi ragioni di convenienza » (quindi un concetto più generico che nulla ha a che vedere con la ricusazione) « per astenersi non annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararle ». Quindi siamo nell'ambito di una facoltà del giudice.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. D'accordo.

MANCO. Io chiedo — questo è il punto — che questa facoltà non sussista, cioè che non vi sia una facoltà discrezionale del giudice di astenersi o no. In altri termini, se la difesa

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

ritiene che vi siano gravi motivi di convenienza che il difensore e le parti hanno il diritto di rappresentare e denunciare, oggettivamente previsti dalla legge, come oggettivamente previsti dalla legge sono i motivi della ricsuzione (altro istituto), il giudice non deve poterli ignorare.

Io credo che, se sono vere le affermazioni che si sono fatte a proposito di questo codice, il mio punto di vista appare più coerente ad esse, più coerente cioè alle clamorose affermazioni in favore dei diritti della difesa. Sono perciò in attesa di poter capire come il Governo risponderà a questo mio interrogativo che ho avuto l'onore di formulare sia pure brevemente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento 2. 22 Manco ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Noi sinceramente non riteniamo che possa esistere un'astensione obbligatoria. L'astensione è un fatto personale, di coscienza, diceva lo onorevole Manco, del giudice. E la coscienza del giudice non si può regolare con norme obiettive. E l'azione esterna, il comportamento, che può essere regolato con norme obiettive; non il modo interno di pensare e di sentire. Quindi riteniamo che un'astensione obbligatoria sia una contraddizione in se stessa.

Noi ci facciamo carico della delicatezza del problema; però riteniamo che, fuori dei casi della ricsuzione, la parte non abbia possibilità di pretendere che il giudice non tratti la causa.

GUARRA. Si possono allargare i casi di ricsuzione !

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Questo è un altro aspetto. Certamente non saremo noi ad opporci. Però riteniamo di non poter accettare, per queste ragioni, l'emendamento Manco.

MANCO. Signor Presidente, io rinuncierei al mio emendamento se il Governo accettasse il principio da me enunciato della possibilità di allargamento dell'istituto della ricsuzione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. L'istituto della ricsuzione prevede talune ipotesi per le quali la parte, l'imputato, può richiedere la ricsuzione. L'astensione

è un istituto del tutto diverso ed è rimesso all'iniziativa del giudice.

MANCO. È questo che non vogliamo più !

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Ora, non è possibile obbligare il giudice ad astenersi; si può soltanto — come è stato anche rilevato e come ora ha chiesto lo stesso onorevole Manco — aumentare il numero dei motivi di ricsuzione. L'astensione è un fatto personale e le ragioni di convenienza non possono essere indicate obiettivamente e rimesse alle parti: se sono ragioni di convenienza, non possono essere rimesse all'imputato; è chiarissimo.

Ora, il Governo non può assumere un impegno di ampliamento degli attuali casi di ricsuzione. Il legislatore delegato potrà attenersi alla tendenza ad aumentare questi casi; ma il Governo non può impegnarsi ad obbligarlo in questo senso.

MANCO. Se risulta questa volontà del Governo (anche una volontà formale), questa raccomandazione al legislatore delegato, io rinuncio all'emendamento.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Una raccomandazione in questo senso mi sembra che si possa fare, fermo restando che non possiamo obbligare il legislatore delegato.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, dopo le osservazioni del Governo, mantiene il suo emendamento ?

MANCO. Prendo atto che sarà fatta questa raccomandazione al legislatore delegato, e quindi non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo al numero 12. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Inserimento generale della parte offesa che intenda costituirsi parte civile nel processo penale ai fini dell'esercizio dell'azione civile ad essa connessa; chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della riparazione e della determinazione del danno; obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intenda costituirsi parte civile; facoltà per la parte offesa di presentare memorie illustrative, documenti e mezzi di prova; previsione

che la dichiarazione di costituzione di parte civile possa farsi per la prima volta anche nel giudizio di appello.

2. 70. Coccia, Guidi, Benedetti, Cataldo, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgerlo.

COCCIA. Il senso del nostro emendamento è stato già ampiamente e diffusamente chiarito nel corso della discussione generale, e su questo stesso emendamento, per altro, si sono pronunciati e diffusi numerosissimi oratori intervenuti nel dibattito. Il fatto è che il nostro emendamento affronta un punto nodale del nuovo codice di procedura penale: e cioè la collocazione della parte civile nel procedimento. Noi vogliamo qui brevemente sostenere la posizione già espressa in sede di Commissione, confortati anche dall'eco che la nostra posizione ha suscitato in numerosi oratori della maggioranza. Segnatamente intendo riferirmi all'intervento del collega Vassalli, il quale è stato estremamente chiaro al riguardo allorché ha affermato che in un processo penale, nel quale non prevalga il principio della netta separazione del giudizio civile dal giudizio penale, si deve necessariamente, sulla scorta dell'esperienza processuale, ed a tutela degli interessi della parte offesa, ricercare forme e modi di una presenza compiuta della parte civile, tali che le conferiscano l'esercizio di tutte le facoltà e di tutti i diritti connessi con la posizione di parte processuale. Posizione questa, per altro, che egli ha espresso richiedendo che l'Assemblea trovasse un accordo per compiere un passo in avanti: questo è stato il senso del suo intervento.

E questa posizione non è stata espressa in maniera così forte e calda soltanto in quest'aula; alcuni giorni prima del nostro dibattito, nel convegno di Lecce, indetto dal benemerito centro di prevenzione e difesa sociale di Milano, l'insigne processualista professor Conso, concludendo i lavori, ha chiaramente affermato che allo stato è necessario accrescere i poteri della parte civile, dare a questa una presenza reale, e si è pronunciato in senso negativo sulla posizione che il Governo ha riconfermato con gli attuali criteri e principi direttivi. Sorregge il nostro emendamento il giudizio che le impostazioni del Governo rispetto alla posizione della parte civile nel giudizio penale non si discostano dalla collocazione che essa ha già nell'attuale processo; e pertanto, nel quadro attuale che verrebbe riconfermato, noi andremmo a perpetuare un

simulacro di presenza della parte civile nel processo penale, dal quale non sortirebbero quelle affermazioni di giustizia sostanziale che la parte privata, costituitasi parte civile, intende perseguire nel giudizio penale.

La nostra richiesta è sorretta altresì dalla constatazione, cui nessuno sfugge, di quella che è oggi la realtà dei danneggiati nel nostro paese. Ci riferiamo all'area crescente di danneggiati costituita dalle innumerevoli vittime di infortuni sul lavoro (i cosiddetti « omicidi bianchi ») o di sinistri stradali. E ci riferiamo alla tragedia, all'odissea lunghissima, che va dai 10 ai 15 anni, di parti civili che non riescono a perseguire — neanche parzialmente, mediante la provvisoria — il risarcimento del danno.

È quindi una questione di grande carattere politico, di rilievo sociale. Per questo riteniamo che si debba avere il coraggio di dare una collocazione diversa alla parte civile nel processo penale. A tutte le osservazioni che qui ci sono state ripetutamente opposte (direi neanche brillantemente) dal collega Valiante, il quale ha voluto sbarazzarsi di questo argomento affermando che in un procedimento accusatorio la parte civile non può trovare collocazione, ha risposto il collega Vassalli, dimostrando che questa teoria non ha assolutamente fondamento. Se volessimo, potremmo riferirci a illustri cultori del diritto: al Cordeiro, allo stesso Carnelutti, che hanno per altro affermato la piena liceità e legittimità, in un procedimento accusatorio, non solo della parte offesa costituitasi parte civile, ma persino della semplice parte offesa.

Pertanto, né sul terreno della teoria, né su quello degli insegnamenti dell'esperienza professionale e processuale, può dirsi che la nostra sia una posizione volta a inquinare il processo penale, a turbarne la fisionomia, a mettere in crisi alcuni suoi sacri canoni. Assolutamente no. Noi riteniamo che perpetuare l'impostazione che sin qui ha presieduto alla vita processuale del nostro paese significhi continuare a far pesare un grave costo sul paese e su quei cittadini danneggiati che sono in misura crescente taglieggiati e menomati nei loro diritti dall'attuale processo.

Per questo noi chiediamo l'inserimento generale della parte offesa che intenda costituirsi parte civile nel processo penale; e segnatamente chiediamo a questo fine che sia affermato il principio della chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della riparazione e della determinazione del danno, e che si addivenga alla statuizione dell'obbli-

go della nomina di un difensore per la parte offesa che intenda costituirsi parte civile. In questo ci muoviamo in armonia con i principi generali costituzionali della difesa latamente intesa. Di questo parere è stato persino il professor Conso, il quale ha affermato che questa esclusione dell'obbligo propone persino profili di incostituzionalità in ordine all'attuale posizione della parte civile nel processo penale; il che demolisce ulteriormente le posizioni che il collega Valiante ha voluto riproporre con aggressività e a cui si è contrapposto a questo riguardo, direi altrettanto brillantemente, il collega Vassalli.

Noi chiediamo inoltre la previsione che la dichiarazione di costituzione di parte civile possa farsi per la prima volta anche nel giudizio d'appello. E questo facciamo in simmetria con quello che deve essere, e speriamo sarà, il nuovo giudizio di appello: cioè un rifacimento integrale del primo grado. Di qui, appunto, la piena legittimità della nostra richiesta intesa a far sì che la parte civile sia presente anche nel grado d'appello. Tale istanza trova la sua giustificazione proprio nell'opinione espressa dalla Commissione secondo la quale il secondo giudizio deve avere tutte le caratteristiche del primo.

Per queste stesse ragioni chiediamo che sia affermato dal legislatore delegato il principio che la parte offesa abbia la facoltà di presentare memorie illustrative, documenti e mezzi di prova.

Se veramente si vuole dare al giudizio di appello una fisionomia nettamente diversa da quella del passato (e credo che su questa strada, stando al dibattito svoltosi in questi giorni, la Camera voglia decisamente avviarsi), occorre compiere un ulteriore passo in avanti rispetto al testo della Commissione, accogliendo il nostro emendamento, che viene incontro alle attese di quelle migliaia di cittadini danneggiati dagli infortuni sul lavoro e dai sinistri stradali i quali attendono una più sollecita e completa giustizia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: ammissibilità dell'esercizio nel processo penale, *inserire le seguenti:* anche in grado di appello e di cassazione.

2. 140.

Taormina.

L'onorevole Taormina ha facoltà di svolgerlo.

TAORMINA. Il mio emendamento si inserisce nel quadro delle considerazioni di ordine generale svolte dal collega Coccia e tende

a rendere possibile la presenza della parte civile anche dinanzi alla Corte di cassazione. Si tratta, onorevoli colleghi, di essere conseguenti: se si ritiene che la parte lesa possa svolgere le proprie istanze dinanzi al giudice d'appello, costituendosi parte civile in tal sede, non si comprende perché essa non possa farlo anche nel grado successivo, tenendo presente il contributo che la parte civile può dare anche in punto di diritto alla formazione di una retta sentenza. Nell'auspicare l'approvazione del mio emendamento, ritengo di poter fare appello alla coerenza degli onorevoli colleghi affinché, in virtù del nuovo spirito con il quale si intende guardare alla parte civile, sia consentito alle vittime dei delitti di poter essere presenti attraverso i loro patroni dinanzi alla Corte di cassazione anche quando la costituzione non sia avvenuta in sede di giudizio di merito.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 12 dell'articolo 2?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Abbiamo già esposto ieri i motivi per i quali non riteniamo opportuno accogliere una richiesta di inserimento della parte civile nel processo penale con criteri così larghi come quelli sostenuti dai colleghi comunisti.

In modo particolare, noi ribadiamo l'inopportunità dell'emendamento che i colleghi comunisti hanno ripresentato, se non erro, identico a quello già respinto in Commissione.

Non riteniamo possibile che la parte offesa si costituisca parte civile nel processo penale con un inserimento generale, della stessa ampiezza — si lascia intendere — di quella con cui partecipano al processo penale le parti proprie del processo penale stesso. (*Interruzione del deputato Taormina*). La ricerca della verità la facciamo ai fini penali, non ai fini civili. È un'altra questione, onorevole Taormina.

Non riteniamo che sia possibile chiamare obbligatoriamente il responsabile civile ai fini della riparazione o della determinazione del danno nel processo penale. Non riteniamo che sia possibile obbligare il giudice a nominare il difensore per la parte offesa che si costituisca parte civile; ma, a questo proposito, devo dire che — proprio in relazione all'esigenza, da noi riaffermata, di avvicinare la giustizia a tutte le parti, anche alle parti non abbienti — auspichiamo che presto sia approvato al Senato il disegno di legge sul patrocinio dei non abbienti, e che esso sia possibilmente ampliato, così come il ministro ha già annunciato, con adeguati emenda-

menti. Riteniamo inoltre che sia del tutto aberrante prevedere per la prima volta la costituzione di parte civile in grado d'appello e addirittura, come pretende l'onorevole Taormina, in grado di cassazione. (*Interruzione del deputato Taormina*).

Al doppio grado di giurisdizione non si può rinunciare *ad libitum* della parte, e meno ancora la Corte di cassazione può liquidare il danno civile, quando è risaputo che soltanto il giudice di merito lo può fare. Si tratta di un'aberrazione giuridica che non potete pretendere sia accettata dalla Camera dei deputati della Repubblica italiana!

Siamo perciò contrari all'uno e all'altro emendamento. Posso tuttavia assicurare i presentatori di questi emendamenti che noi siamo molto sensibili (per altro, lo ha detto anche il ministro questa mattina) al problema dell'impugnazione della parte civile e che, a suo tempo, daremo opportuna considerazione anche agli emendamenti presentati su tale argomento.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda la posizione della parte civile nel processo penale, mi richiamo alle dichiarazioni che ho fatto questa mattina, in cui ho anche trattato, appunto, il problema dell'impugnazione, mantenendolo per altro nello schema del nostro tradizionale diritto processuale. Sono contrario, naturalmente, all'emendamento, e aderisco alle dichiarazioni che ha fatto testé il relatore onorevole Valiante. Per quanto riguarda l'inserimento della parte offesa nel processo penale, io vorrei richiamare l'attenzione del collega Coccia sul fatto che al punto 26 è prevista la notificazione da parte del pubblico ministero all'offeso dal reato dell'avviso di procedimento: quindi l'offeso è messo immediatamente in condizioni di eventualmente fruire di questa notificazione per inserirsi nel procedimento penale.

Per quanto riguarda la chiamata obbligatoria, sono dell'idea del relatore Valiante. Noi non possiamo obbligare la parte civile a chiamare necessariamente il responsabile civile nel procedimento penale. In materia di disponibilità di diritti privati, dobbiamo lasciare piena libertà alle parti.

Per quanto riguarda l'obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa, se si vuol intendere che la parte offesa non si può costituire parte civile senza il difensore, siamo d'accordo: perché questa è una previsio-

ne ovvia e naturale; ma se si vuol dire che lo Stato deve necessariamente nominare in qualsiasi caso, anche per gli abbienti, il difensore, allora non siamo assolutamente d'accordo.

COCCIA. Il nostro emendamento dice: « per la parte offesa che intenda costituirsi parte civile ».

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma ella fa un obbligo della nomina di un difensore alla parte offesa, anche se questa sia provvoluta di mezzi larghissimi, il che naturalmente è contro il nostro indirizzo.

BENEDETTI. È un difensore d'ufficio che può essere revocato dalla parte lesa.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Appunto perciò diciamo essere sufficiente che, quando voglia essere assistita dal patrocinio statale, la parte lesa abbia il diritto di presentare domanda in tal senso. Il disegno di legge che sta dinanzi al Senato intende appunto dare questa facoltà e questi mezzi. Anzi, ho detto questa mattina che noi consideriamo non abbienti tutti coloro che non sono iscritti nei ruoli per l'imposta complementare, mentre la domanda dovrà essere accolta tutte le volte che non presenti carattere di manifesta infondatezza.

CACCIATORE. Con l'onorario al difensore d'ufficio.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, onorevole Cacciatore, a spese dello Stato. Abbiamo previsto anche questo. È naturale.

Per quanto riguarda la facoltà di presentare memorie, vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Coccia sul punto 33 dell'articolo 2, che prevede appunto la presentazione da parte di tutti i soggetti del processo penale di memorie illustrative (per la verità venendo meno, in parte, al principio, che abbiamo affermato in maniera assoluta, dell'oralità).

Viceversa, per quanto concerne la previsione della costituzione per la prima volta della parte offesa come parte civile in sede d'appello, è evidente che non si può essere d'accordo. La parte offesa è immediatamente avvertita dell'inizio del procedimento e, se ha interesse ad intervenire, deve percorrere tutti i gradi della giurisdizione. Tale previsione poi sarebbe particolarmente grave avendo uno dei punti della legge di delegazione ammesso che ciascuna parte, compresa quella civile, abbia il diritto di provocare la rinnovazione totale del dibattimento.

Una parte civile potrebbe presentarsi in sede d'appello appunto per provocare il rinnovamento totale del dibattimento — senza avere mai discusso ed operato in difesa dei propri interessi nel giudizio di prima istanza — creando grossi fastidi al giudice e all'imputato. Pertanto, il Governo è contrario all'ammissibilità per la prima volta della parte civile in sede d'appello, anche per le ragioni indicate dall'onorevole Valiante.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 2. 70, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Taormina, mantiene il suo emendamento 2. 140, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TAORMINA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione il n. 12 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 13 dell'articolo 2.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

2. 19.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Signor Presidente, mi sembra sia ovvio che il n. 13 è completamente superfluo nella legge di delegazione; non occorrono quindi spiegazioni.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: e della responsabilità dell'imputato, *con le seguenti:* della responsabilità dell'imputato e della determinazione di una eventuale percentuale di colpa concorrente del danneggiato.

2. 53.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Nel testo del disegno di legge approvato dalla Commissione è stabilito il vincolo del giudice civile adito per la riparazione o il risarcimento del danno alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dell'imputato.

Io ritengo che sarebbe opportuno aggiungere le seguenti parole: « e della determinazione di una eventuale percentuale di colpa concorrente del danneggiato ». Infatti, crediamo opportuno prevedere che, qualora il giudice penale si pronunci sull'eventuale colpa concorrente del danneggiato, il giudice civile sia vincolato a tale accertamento. Ciò è quanto mai opportuno, dato che, secondo la prassi, sappiamo che in sede civile, a distanza di anni ed anni dal fatto, si riapre sempre tutta la discussione, per accertare se vi fosse o no una colpa concorrente del danneggiato.

Questa prassi resterà anche in futuro (soprattutto in applicazione degli articoli 2054 e 1227 del codice civile), se noi non vi avviamo statuendo che, quando nella sentenza penale fosse stata accertata una percentuale di colpa concorrente del danneggiato, il giudice civile è tenuto di attenersi alla stessa.

Ritengo cioè che, se vogliamo veramente abbreviare e semplificare il sistema, non dobbiamo — come fa attualmente il n. 13 dell'articolo 2 — vincolare il giudice civile solo limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e dalla responsabilità dell'imputato, ma dobbiamo invece statuire che egli è vincolato anche da un'eventuale statuizione sulla colpa concorrente. Del resto, dopo tutto il travaglio e l'attesa dei tre gradi del giudizio penale, è giusto che la parte lesa non sia più costretta a rifare tutto l'iter dell'accertamento relativo alla mancanza di responsabilità concorrente, quando la percentuale di responsabilità concorrente stessa risulti già da una sentenza penale definitiva.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: e della responsabilità dell'imputato, *con le seguenti:* e della affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso.

2. 115.

Revelli.

L'onorevole Revelli ha facoltà di svolgerlo.

REVELLI. Lo spirito di questo emendamento risponde principalmente ad esigenze — che sento in maniera particolare — di semplicità, di chiarezza, di ricerca, per quanto

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

è possibile, della verità sostanziale. Esso deriva dall'esperienza che, con tutti i colleghi, soprattutto con quelli che esercitano la professione in campo civile, ho fatto nella mia attività forense.

La formulazione dell'articolo 27 del codice di procedura penale, che tratta dell'autorità del giudicato penale nel giudizio di danno, sia esso civile o amministrativo, è stata ed è oggetto di interpretazioni difformi, di un contrasto costante tra le parti in ordine alla valutazione da dare alle parole « illiceità » e « responsabilità », che attengono ad aspetti più complessi e con diversità di valutazione e conseguenze in sede penale e civile. Molto più semplice e lineare l'articolo 25 del codice di procedura penale, che tratta della relazione tra il giudicato penale e l'azione civile sotto l'aspetto della preclusione.

Scopo di questo mio emendamento, come pure del successivo emendamento al numero 14, collegato a questo, è quello di escludere per quanto possibile ogni dubbio o perplessità, e comunque ogni fonte di possibile contestazione sull'interpretazione esatta del significato delle parole, riducendo alle questioni essenziali — sussistenza o no del fatto, statuizione se l'imputato lo abbia o no commesso — il vincolo e la conseguente preclusione, lasciando poi al giudice civile o amministrativo la più ampia libertà di valutazione sulle conseguenze civili e amministrative — secondo le relative norme — che tali statuizioni in sede penale possono avere.

La formula del disegno di legge, per quanto preferibile, non appariva totalmente idonea, parlando di sussistenza del reato, anziché del fatto. Il mio emendamento, a parte la sostituzione della parola « fatto » alla parola « reato », riprende nella seconda parte il testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al numero 13 ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Siamo contrari all'emendamento Manco perché riteniamo che debba essere stabilita una regola di vincolatività del giudice civile alla sentenza penale irrevocabile per la riparazione e il risarcimento del danno.

Siamo favorevoli all'emendamento Revelli 2. 115, soprattutto perché ci rendiamo conto della possibilità di confusione che il termine « responsabilità » può comportare. In effetti, il richiamo all'affermazione o all'esclusione

che l'imputato abbia commesso il reato è una espressione forse più chiara. Noi intendevamo la stessa cosa, ma opportunamente è stato ricordato che « responsabilità » è un termine non ancora univoco in dottrina e finanche in giurisprudenza.

Non siamo d'accordo con la richiesta del collega Riz di far determinare un'eventuale percentuale di colpa concorrente del danneggiato, perché ci sembra un'inutile complicazione del giudizio penale. La nostra impostazione è che il giudice penale debba liquidare sempre il danno richiesto dalla parte civile costituita quando la prova del danno possa essere raggiunta con facilità nel momento in cui si accerta la responsabilità penale dell'imputato. Ma riteniamo che non si possano distrarre il giudice penale e la giustizia penale con la ricerca della prova del danno quando questa debba essere fatta separatamente dalla prova della responsabilità dell'imputato.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GAVA, Ministro di grazia e giustizia. Sono d'accordo con le posizioni del relatore per l'emendamento 2. 19 e per l'emendamento Revelli 2. 115. D'accordo sostanzialmente anche per l'emendamento Riz 2. 53, aggiungendo alle sue osservazioni molto esatte che non è possibile stabilire la determinazione della eventuale percentuale di colpa concorrente del danneggiato, perché potrebbe il danneggiato non essere presente nel processo: non è infatti obbligatoria la presenza dell'offeso al processo. È assolutamente inammissibile che in assenza di una delle parti si stabilisca la sua percentuale di responsabilità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2. 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2. 53, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Revelli 2. 115, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il n. 13 dell'articolo 2 nel testo così modificato.

(È approvato).

Passiamo al n. 14.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

2 14.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Non vale la pena di illustrare quest'emendamento, dato che mi sembra molto chiaro il concetto da me espresso in esso. Se cioè vi fosse un'assoluzione in sede penale, la sentenza assolutoria non vincolerebbe il giudice civile, salvo il caso in cui l'assoluzione non riguardi casi di una certa natura. Per questo mi pare che la precisazione fatta dalla legge non sia altro che un'aggiunta inutile.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

Subordinatamente, sostituirlo con il seguente:

Statuizione che solo la sentenza di assoluzione che escluda la sussistenza del fatto o escluda che l'imputato lo abbia commesso preclude l'azione civile per la riparazione o il risarcimento del danno.

2. 116.

Revelli.

L'onorevole Revelli ha facoltà di svolgerli.

REVELLI. La statuizione prevista dal punto 14 non c'era nel disegno di legge ed è stata aggiunta dalla Commissione. Corrisponde sostanzialmente all'articolo 25 dell'attuale codice di procedura penale, relativo alle preclusioni che vengono poste all'azione civile dal giudicato penale. Ritengo che tale statuizione, con la votazione precedente, sia superflua perché assorbita dal punto 13. Di qui l'istanza di soppressione. In ogni caso, l'emendamento subordinato ripete nella sostanza quello già approvato al numero 13 — sia pure riferito al rapporto tra giudicato penale ed azione civile, anziché al vincolo per il giudice civile o amministrativo — per le ragioni già esposte, che — ripeto — sono ragioni di chiarezza, semplicità e di autonomia e libera valutazione del giudice civile od amministrativo circa le con-

seguenze, nei rispettivi campi, di fatti accertati nel giudizio penale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per la riparazione o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.

2. 175. **Padula, De Poli, Bosco, Vassalli, Marocco, Galli, Granelli, Musotto, Pennacchini, Di Lisa.**

L'onorevole Padula ha facoltà di svolgerlo.

PADULA. Si tratta di una correzione della dizione del testo, per evitare un equivoco nell'interpretazione del termine « illiceità ». Nell'emendamento si riproduce la formula vigente per definire i limiti del vincolo del giudice civile rispetto al giudicato penale. Si tratta solo di una precisazione formale, per inserirsi in una tradizione già consolidata.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parole: o la sua illiceità, o la responsabilità dell'imputato, *con le altre:* o la partecipazione dell'imputato al fatto.

2. 39.

Riccio.

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Non ritengo che la modificazione apportata al punto 13 assorba quella che noi proponiamo per il punto successivo. Il punto 13, infatti, si occupa del vincolo del giudice civile, adito per la riparazione o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile. Quindi si considera la sentenza di condanna. Il punto 14, invece, considera la sentenza di assoluzione. Quanto alla sentenza di assoluzione, mi sembra chiaro che debba rimanere pregiudicata l'azione civile quando vi sia l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non è stato commesso dall'imputato, sotto l'aspetto della non commissione o della non partecipazione. Ecco perché dovrebbe essere soppressa l'espressione: « o la sua illiceità, o la responsabilità dell'imputato ». Non si comprende a quale illiceità ci si riferisca, poiché vi è una illiceità penale,

la quale rimarrebbe superata, ma vi sono anche una illiceità civile e una illiceità amministrativa. In questi casi l'azione civile può essere proposta e deve essere ammessa.

L'espressione: « o la responsabilità dell'imputato » è molto generica. Al riguardo, mi convincono le osservazioni dell'onorevole Valiante. Insisto pertanto perché l'ultima parte del punto 14 sia così formulata: « o la partecipazione dell'imputato al fatto ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 14 ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Riteniamo che non si possa sopprimere il n. 14 proprio perché è necessario prevedere espressamente che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile, salvo che in determinati casi, cioè salvo che escluda la sussistenza del fatto o la sua illiceità o la responsabilità dell'imputato. Siamo quindi contrari all'emendamento Manco 2. 14 e alla parte principale dell'emendamento 2. 116 Revelli, anch'essa soppressiva del numero.

Ci siamo fatti carico però dell'osservazione dei colleghi Revelli e Riccio e, pur essendo noi convinti di riferirci all'illiceità penale e alla responsabilità dell'imputato nel senso della commissione del fatto da parte sua, riteniamo che effettivamente sia opportuno utilizzare la formula che già oggi usa l'articolo 27 del codice di procedura penale. L'onorevole Manco vorrà considerarlo anche come un atto di omaggio a lui che si ostina a richiedere riconoscimenti della bontà del codice vigente.

In effetti noi, riferendoci all'esclusione dell'illiceità del fatto, volevamo sottolineare che non è possibile chiedere la riparazione o il risarcimento del danno quando l'imputato ha agito lecitamente dal punto di vista penale. Però la verità è che in almeno uno dei casi considerati leciti dalla legge penale, cioè quello dello stato di necessità, non è preclusa la riparazione, sia pure sotto la forma più limitata dell'indennità.

D'altra parte il termine « responsabilità » potrebbe indurre negli stessi equivoci che abbiamo ricordato a proposito del n. 13, onde riteniamo di accettare l'emendamento Padula ed altri, che nella prima parte riproduce il testo del numero 14 della Commissione, mentre nella seconda parte non parla più di responsabilità dell'imputato, non parla più di illiceità del fatto, ma dice più esplicitamente: « che il fatto fu compiuto nell'adempimento

di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ».

Noi riteniamo che questo emendamento Padula 2. 175 possa assorbire gli emendamenti 2. 116 Revelli e 2. 39 Riccio.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GAVA, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo ritiene che l'emendamento presentato dall'onorevole Padula, 2. 175, venga a fronteggiare vittoriosamente tutte le obiezioni che sono state poste con la presentazione di emendamenti da parte di altri onorevoli colleghi. Il Governo ritiene che l'emendamento debba essere approvato nel suo insieme, e cioè che la statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per la riparazione o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, debba essere estesa anche alle ipotesi che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.

L'onorevole Valiante ha sollevato un dubbio circa la liceità civile e non penale della condotta di colui che abbia agito in stato di necessità; ma, in tal caso, si tratterebbe non già di risarcimento di danno, ma di indennizzo: ipotesi che non è prevista nel punto 14 dell'articolo 2. Ritengo che l'espressione riparazione non possa essere confusa con l'espressione indennizzo, ma che qui significhi, più che altro, restituzione o una ripetizione del concetto di risarcimento del danno.

In questo senso, il Governo ritiene che l'emendamento Padula 2. 175 possa essere accolto.

MANCO. Ritiro il mio emendamento 2. 14.

REVELLI. Ritiro anch'io il mio emendamento 2. 116 e mi associo all'emendamento Padula 2. 175.

RICCIO. Ritiro, a mia volta, l'emendamento 2. 39 e mi associo all'emendamento Padula 2. 175.

COCCIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Padula.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCIA. Chiediamo la votazione per divisione dell'emendamento Padula ed altri. Il nostro gruppo è d'accordo sulla prima parte: « Statuizione che la sentenza di assolu-

zione non pregiudica l'azione civile per la riparazione o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso... ». Tuttavia non possiamo non prendere posizione ferma e contraria per questa estensione alla circostanza del fatto compiuto nell'adempimento di un dovere.

Noi dobbiamo per onestà politica dire che questa formulazione potrebbe far sì che numerose parti lese, in determinati avvenimenti della storia anche recente del nostro paese, si trovino nell'impossibilità di conseguire l'indennizzo di fronte a fatti dei quali si possa e si debba dimostrare la illiceità, e che questa formula possa impedire che sia resa giustizia a familiari di vittime; noi esemplifichiamo dicendo: ai familiari delle vittime di Battipaglia o di altri eventi dolorosi nel corso dei quali uomini, donne, giovani sono periti in scontri a fuoco con le forze dell'ordine. Evidentemente questa formulazione diventerebbe un *escamotage* attraverso il quale si precluderebbe la possibilità di conseguire il giusto indennizzo da parte di questi danneggiati e sarebbe un comodo paravento alla ricerca di responsabilità che pure vanno acclarate.

Per questo noi chiediamo una votazione per divisione e allo stesso tempo non possiamo non manifestare perplessità quanto all'ultimo punto: « nell'esercizio di una facoltà legittima », che effettivamente meriterebbe un maggiore chiarimento.

Pertanto voteremo a favore dell'emendamento fino alle parole « non lo ha commesso » per le ragioni che ho detto; voteremo contro la estensione « che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere » e ci riserviamo, se interverrà un chiarimento, di pronunciarcene sull'ultima parte: « nell'esercizio di una facoltà legittima ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Padula 2. 175, accettato dalla Commissione e dal Governo, fino alle parole « non lo ha commesso ».

(È approvata).

Passiamo alla seconda parte dell'emendamento.

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Il gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro il mantenimento dell'esclusione dell'azione civile in caso di assoluzione per aver commesso il fatto nello adempimento di un dovere. I motivi sono i seguenti: faccio riferimento a quanto ha detto poco fa l'onorevole Coccia, circa gli ultimi avvenimenti di Battipaglia o casi simili che in modo mirabile puntualizzano la situazione.

In alcuni casi coloro che hanno violato norme penali vengono assolti perché hanno agito nell'adempimento di un dovere, quale può essere, ad esempio, l'uso legittimo delle armi. Quale sarà la formula di assoluzione? La formula sarà che il fatto non costituisce reato per uso legittimo delle armi. Il fatto però che l'imputato debba essere assolto con questa formula per l'esclusione di una responsabilità penale non deve comportare il divieto per i familiari delle vittime di esercitare una giusta azione per il risarcimento di un danno che obiettivamente vi è stato, soprattutto quando avviene che le vittime non hanno nemmeno partecipato (in senso attivo) alle manifestazioni che hanno dato causa all'evento luttuoso. Questo è il caso proprio di Battipaglia, dove una povera insegnante affacciata al suo balcone del terzo piano è morta colpita da un proiettile.

Io ritengo che non si possa estendere il divieto dell'esercizio dell'azione civile alle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso. Se questo fatto è stato commesso nell'esercizio di un diritto, di una facoltà, dell'uso legittimo di armi, questo fatto deve mantenere sempre la sua figura di illecito civile restando salva la possibilità per il giudice civile di accertare il danno. Perciò io voterò, come il collega Coccia, contro la seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda ed ultima parte dell'emendamento Padula ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione:

« ...o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ».

(È approvata).

È stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un numero 14-bis:

14-bis) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplina-

re, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

2. 104.

Lucifredi.

Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, considerata l'importanza del principio affermato nell'emendamento Lucifredi, la Commissione lo fa proprio.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere del Governo?

GAVA, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi 2. 104 aggiuntivo di un numero 14-bis:

(È approvato).

Passiamo al n. 15 dell'articolo 2.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: salvo che escluda la sussistenza del fatto o la partecipazione dell'imputato al fatto.

2. 40.

Riccio.

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Desidero richiamare l'attenzione della Camera sull'emendamento che ho presentato, perché sono preoccupato per il valore che può assumere la sentenza istruttoria di assoluzione.

Il numero 15, così com'è formulato, rispondeva al sistema dell'abolizione di tutte le formule terminali di assoluzione. Era chiaro che, se la sentenza istruttoria diceva semplicemente che non c'era materia per procedere a giudizio, non avremmo potuto in alcun modo richiamarci a quella sentenza in rapporto al giudizio civile.

Ma una volta che noi, attraverso la sentenza istruttoria, constatiamo l'innocenza dell'imputato, la verifichiamo in una duplice direzione: quanto alla sussistenza del fatto e alla commissione del fatto, e quanto all'esistenza dell'illiceità giuridica. A questo punto vorrei fare una precisazione, soprattutto tenendo presente il principio dell'unità della giurisdizione; il giudice istruttore assolve perché l'imputato non ha commesso il fatto. Si potrà sempre (perché non siamo di fronte ad una sentenza che è definitiva in senso tec-

nico) riaprire l'istruttoria, allorché si sarà in presenza di nuove prove; finché non sarà riaperta l'istruttoria, noi saremo comunque di fronte ad una sentenza che ha un valore e che, direi, deve avere un valore pregiudiziale in rapporto all'azione civile.

GUARRA. Non è una sentenza passata in giudicato.

RICCIO. D'accordo; tuttavia ci troviamo di fronte a questa situazione: il giudice, di fronte alla presunzione di innocenza, dice che l'imputato è innocente, che non ha commesso il fatto, che il fatto non sussiste. Che valore ha questa decisione del giudice? Noi ci troveremo di fronte ad una situazione piuttosto strana; se si dovrà riaprire l'istruttoria, evidentemente ciò sarà perché ci saranno nuovi elementi che saranno valutati in quella sede dal giudice penale; ma in che posizione ci si troverà, se si andrà dinanzi al giudice civile? Avendosi un altro giudizio autonomo, di natura civile, ci troveremo di fronte alla creazione di altre prove, le quali non devono essere valutate in rapporto a quelle che sono state valutate nel giudizio penale. Questa è la ragione per cui nutro tante preoccupazioni; pur convenendo che la sentenza al termine dell'istruttoria non è come la sentenza che si ha al termine del dibattimento, a mio avviso quando la verifica dell'innocenza porta a dichiarare l'insussistenza del fatto o la non commissione del fatto da parte dell'imputato, questa sentenza deve fare stato. Quando si riaprirà l'istruttoria, ci saranno altri elementi che porteranno ad una diversa situazione, che naturalmente dovrà essere in seguito valutata.

FORTUNA, Relatore per la maggioranza. E la sentenza civile?

RICCIO. Ci sarà una contraddizione tra due giudicati, con tutte le conseguenze che ne deriveranno. Siamo d'accordo sul fatto che non si tratti di una sentenza passata in giudicato, ed è per questo che in questa sede bisogna regolare la materia. Se metteremo una limitazione, non ci troveremo davanti a due sentenze in contraddizione, e si potrà seguire solo la via della riapertura dell'istruttoria. Se non mettiamo la limitazione, ci potremo trovare di fronte a quella sentenza, ad una sentenza civile e a una possibilità di apertura dell'istruttoria.

Sono problemi che sottopongo alla vostra attenzione, lieto anche di accettare indicazioni dalla Commissione e dal Governo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: nei limiti in cui sarà possibile l'apprezzamento del giudice civile, in rapporto alla motivazione.

2. 15.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Mi faccio carico della preoccupazione espressa dall'onorevole Riccio, anche se essa contrasta con certi principi di diritto che stabiliscono tassativamente che lo stato non può che provenire da una sentenza definitiva, passata in giudicato. La sentenza istruttoria di proscioglimento non è tale.

Questo problema, però, va tenuto presente proprio in rapporto alle preoccupazioni che sono state manifestate; inviterei quindi i componenti della Commissione, e in modo particolare il relatore per la maggioranza Valiante, ad approfondire il tema prima di darci una risposta. Si può dare infatti il caso che il giudice civile marci per la sua strada sulla base di una premessa che viene fuori da una sentenza istruttoria di proscioglimento. Nulla vieta che il giudice civile inizi una procedura civile e che si giunga anche ad una sentenza civile la quale, per lo meno in teoria, potrà diventare una sentenza definitiva. Però vi può essere una ripresa del procedimento penale (dopo una sentenza di proscioglimento al termine dell'istruttoria), che finisce, per esempio, con una soluzione diversa da quella attesa. Ecco perché esiste un motivo di perplessità di ordine tecnico. Si potrà, quindi, avere una situazione di contrasto tra un giudicato civile ed un giudicato penale. Vero è che questi contrasti esistono anche sulla base della situazione attuale, quindi non sono facilmente evitabili; però possiamo tentare di dare una certa forza a questa sentenza di proscioglimento, sì che non faccia veramente stato dal punto di vista giuridico, per quanto concerne un vincolo per il giudice civile, ma abbia una forza un po' diversa da quella che può essere propria normalmente di una sentenza di proscioglimento.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al numero 15 dell'articolo 2?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Noi, assai più semplicemente degli onorevoli Riccio e Manco, ci siamo posti il problema di quale valutazione possa ricevere una sentenza istruttoria che — lo ha ripetuto l'ono-

revole Manco — non diventa mai definitiva, che secondo la nostra legislazione non fa stato, poiché il procedimento è sempre « riapribile ».

Ora, non è possibile legare una sentenza civile ad una sentenza istruttoria che, pur essendo pronunciata da un giudice penale, non è definitiva. Proprio la possibilità che, a seguito dell'acquisizione di nuovi elementi, si riapra l'istruttoria penale fa capire la facilità con cui potrebbe cadere una sentenza civile basata sulle conclusioni cui fosse arrivato il giudice istruttore nella sua sentenza; a quel punto, infatti, si dovrebbe procedere alla revisione del giudizio civile.

È facile comprendere quanta artificiosità vi sarebbe in una situazione del genere. Perciò, fermi nella convinzione che la sentenza istruttoria non diventa mai definitiva, riteniamo che essa non possa fare stato per il giudice civile. Siamo perciò contrari agli emendamenti Riccio 2. 40 e Manco 2. 15.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAVA, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione. Non lo ha infatti persuaso lo sforzo compiuto dagli onorevoli Riccio, prima, e Manco, poi, per sostenere i loro rispettivi emendamenti 2. 40 e 2. 15. La sentenza istruttoria è di proscioglimento, mai di assoluzione; si tratta quindi di una sentenza temporanea, revocabile, soggetta alla possibilità di nuove aperture, per cui essa non può costituire la base dell'azione civile...

RICCIO. Ed allora il galantuomo che si sente tale dovrà chiedere il rinvio a giudizio, perché soltanto in questo caso potrà essere definitivamente riconosciuto galantuomo dalla società!

GAVA, Ministro di grazia e giustizia. L'impostazione da lei data alla questione, onorevole Riccio, non è esatta. Può darsi che in sede civile la condizione dell'imputato venga confermata e consolidata; ma può anche accadere che dal giudizio civile emergano prove diverse che inducano a promuovere la riapertura del procedimento penale. Per queste ragioni il Governo è contrario ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riccio, insiste sul suo emendamento 2. 40, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO. Non insisto, signor Presidente, ma vorrei raccomandare al legislatore delegato di considerare almeno l'opportunità di un coordinamento fra le varie norme. Si supponga, infatti, che il giudice penale proscioglia in istruttoria ritenendo che il fatto non costituisca reato e che viceversa per il giudice civile lo stesso fatto sia tale da configurare la fattispecie del reato. In questo caso il giudice civile riterrà di rimettere a quello penale i nuovi elementi acquisiti al fine della riapertura dell'istruttoria? E questo è possibile anche in ordine a fatti colposi. La Corte di cassazione infatti ha ritenuto più volte che, quando in sede civile emergevano elementi per ritenere sussistente la colpa penale, occorreva rimettere il processo al giudice penale. Certo, dice l'onorevole Biondi, questo è stabilito dalla legge. (*Interruzione del deputato Biondi*).

Allora io, ritirando l'emendamento, prospetto questo problema e mi permetto di porlo in termini di raccomandazione al legislatore delegato, perché si abbia una norma di coordinamento nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. No, lo ritiro associandomi all'onorevole Riccio nel rivolgere questa raccomandazione al legislatore delegato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 15 dell'articolo 2, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 16.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Statuizione che, nei casi di condanna e quando gli elementi acquisiti ne diano la possibilità, il giudice penale dovrà pronunciarsi sull'azione civile liquidando il danno e determinando l'eventuale percentuale di colpa concorrente del danneggiato.

2. 54

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Il punto 16 attualmente suona così: « obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, con-

seguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità ». Qui sorge un primo dubbio, di carattere terminologico. Anzitutto, ci sembra che non si possa parlare di « obbligo ». Quando si parla di obbligo, si intende dire che il giudice è vincolato ad una attività processuale ben precisa, mentre qui, nel caso concreto, abbiamo una discrezionalità del giudice di valutare se gli elementi acquisiti diano la possibilità di liquidare il danno. Quindi, abbiamo una specie di contraddizione fra la parola « obbligo » e il susseguente periodo secondo cui è rimesso alla discrezionalità del giudice di valutare « se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità ».

In secondo luogo, riteniamo che nella fattispecie non si debba omettere di stabilire l'obbligo del giudice penale di determinare la eventuale percentuale di colpa concorrente del danneggiato. In effetti, il punto 16 contempla il caso in cui si ha la costituzione di parte civile, e quindi si ha un regolarissimo contraddittorio nel dibattimento penale. Non solo, ma al punto 16 si ha la statuizione che il giudice, quando condanna, può valutare se gli elementi acquisiti diano o meno la possibilità della liquidazione del danno.

Ora, consideriamo il caso in cui gli elementi non diano la possibilità al giudice penale di liquidare il danno: a noi sembra che in questo caso si debba necessariamente prevedere la preclusione della indagine sull'*an debeat* nel giudizio civile. Non troviamo giusto, cioè, che una volta che il giudice penale abbia pronunciato la condanna (accertando nel contempo che gli elementi acquisiti al processo non danno la possibilità di liquidare il danno) vi sia la possibilità per la parte civile che ha partecipato al contraddittorio penale di riaprire in sede civile la discussione sull'*an debeat*, basandosi sull'articolo 2054 o sull'articolo 1227 del codice civile. Altrimenti, avremo anche in futuro la situazione di oggi: che dopo processi penali con condanna definitiva ricominciano regolarmente tutte le volte giudizi civili per l'accertamento di eventuali concorsi di colpa. E non sono solo processi penali definiti, ma — e ciò ci sembra rilevante — processi penali definiti con la partecipazione della parte civile! Secondo il nostro modo di vedere, quando vi è una definizione del giudizio penale con una condanna dell'imputato, dovrebbe essere accertata contemporaneamente in maniera definitiva anche la colpa concorrente del danneggiato che si era costituito parte civile, e dovrebbe essere così definita ogni ulteriore questione sulla re-

sponsabilità, con una netta preclusione di ogni azione civile sull'*an debeatur*.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: Su istanza di parte, la sentenza può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, quando vi sia pericolo nel ritardo.

2. 41.

Riccio.

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Sono lieto che sia stata introdotta l'ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione nei provvedimenti di condanna al risarcimento del danno. Però noto che nel sistema vi è una certa frattura, perché mentre nella condanna ad una somma in sede provvisoria (mi riferisco al n. 17, cioè al potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma) è prevista l'immediata esecutività, tale immediata esecutività non è prevista per la sentenza di condanna all'intero risarcimento del danno. In sostanza, quando il giudice penale condanna la parte al pagamento di lire mille per provvisoria, tale condanna è esecutiva, mentre se ha elementi per liquidare tutto il danno in sede penale, per tale sentenza non è prevista l'immediata esecuzione. A me sembra che ciò sia veramente grave, soprattutto in riferimento a certi tipi di processo, per esempio per i reati di colpa, per i quali è auspicabile che, sempre in sede penale, vi sia una condanna al risarcimento del danno, ed è auspicabile che tale condanna di primo grado sia dichiarata immediatamente esecutiva: altrimenti la povera parte civile, come molte volte accade, con il passare del tempo si trova di fronte al nulla.

Abbiamo richiamato il principio che è già previsto nel codice di procedura civile all'articolo 282; il nostro emendamento ripete sostanzialmente quanto è previsto in quell'articolo, cioè che su istanza di parte la sentenza può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti quando vi sia pericolo nel ritardo (abbiamo tralasciato, naturalmente, la parte dell'articolo concernente il caso in cui la condanna sia fondata su prova scritta, su documento). Ci riferiamo al pericolo nel ritardo, che è già una limitazione, raccomandando vivamente alla Commissione ed al Governo di accogliere questo emendamento, sia per ragioni sistematiche sia, soprattutto, per ragioni di sostanza.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, mi è pervenuto un nuovo testo della Commissione, che riguarda il n. 18. La prego di ascoltarlo perché, se pongo in votazione il suo emendamento ed esso viene respinto, è chiaro che mi troverei di fronte ad una preclusione.

Ecco il nuovo testo della Commissione sostitutivo del n. 18:

« Ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 16 e 17 ».

Onorevole Riccio, a fronte di questo nuovo testo della Commissione, mantiene il suo emendamento 2. 41 ?

RICCIO. Non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento, signor Presidente. Vorrei però farle presente che ci troveremo poi di fronte ad un potere non regolato in alcun modo. Il giudice penale, cioè, anche quando condanna all'intero risarcimento del danno, può dare la provvisoria esecuzione, senza alcuna limitazione: in ogni caso ed in ogni modo, vale a dire senza l'indicazione del pericolo nel ritardo. Ci troveremo di fronte, quindi, ad un istituto genericamente considerato e non ad un potere regolato e limitato.

Questa è la differenza tra il mio emendamento e il nuovo testo della Commissione. Comunque, poiché è accettato il principio, non ho alcuna difficoltà, ripeto, a ritirare il mio emendamento e ad aderire alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Riz 2. 54 ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Il problema, che è stato sollevato in Commissione, riguarda il fatto che attualmente il codice prevede la « possibilità » del giudice di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile, ma che abitualmente non se ne fa niente, anche perché il più delle volte le stesse parti civili non presentano le loro conclusioni, come sarebbero tenute a fare.

Proprio per evitare che l'esercizio della azione civile nel corso del processo penale non resti una cosa vuota, abbiamo stabilito al n. 16 dell'articolo 2, nel testo della Commissione, l'obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile. Questo significa che, se non si pronuncia, il giudice deve darne una giustificazione. In conseguenza di questa pronuncia, noi lo abbiamo altresì obbligato a liquidare il danno se gli elementi acquisiti gliene diano

la possibilità, secondo il principio in base al quale la prova del danno, come ho già ricordato, non deve essere ricercata in elementi diversi da quelli che servono per dimostrare la responsabilità dell'imputato.

In questi termini, sembra a noi più tassativo e più preciso il principio stabilito nel n. 16 che non quello proposto dall'onorevole Riz, almeno per ciò che concerne la prima parte dell'emendamento. Ma ritengo che il problema che il collega Riz intende risolvere sia quello di far determinare l'eventuale percentuale di colpa del danneggiato. A mio avviso, se il giudice liquida il danno, dovrà necessariamente valutare l'eventuale colpa concorrente del danneggiato. Per altro, ritengo che questo argomento non può essere oggetto di un principio o di un criterio direttivo da stabilire nella legge-delega. La giurisprudenza ha già affermato la necessità che il giudice, nel liquidare il danno, tenga presente anche l'eventuale percentuale di colpa concorrente del danneggiato; credo che non vi sia necessità di proclamarlo espressamente nella nostra legge-delega. Pertanto la Commissione è contraria all'emendamento Riz.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è contrario allo emendamento Riz. Infatti il numero 16 determina, come è stato già rilevato dal relatore Valiante, l'obbligo del giudice penale di liquidare il danno ove gli elementi acquisiti gliene diano la possibilità.

Assume per altro l'onorevole Riz che non vi sarebbe qui un obbligo, perché l'obbligo dovrebbe avere come oggetto un comportamento definito, determinato. Ed è così: infatti oggetto dell'obbligo è il comportamento del giudice che liquida il danno ove esistano gli elementi. La valutazione dell'esistenza degli elementi non incide sul contenuto dell'obbligo: cioè, ove esistano gli elementi, il giudice è obbligato a fissare la liquidazione; l'obbligo sorge se è superata la preliminare valutazione dell'esistenza o no degli elementi sufficienti. Mi pare, quindi, che tecnicamente si debba proprio parlare di obbligo e che il contenuto di questo obbligo sia il comportamento del giudice nella liquidazione del danno. Altrimenti non vi sarebbero mai obblighi nel caso di valutazioni discrezionali preliminari alla esecuzione dell'obbligo stesso, il che è impossibile. Quindi qui la parola « obbligo » deve essere mantenuta.

Il collega Riz, però, come ha rilevato il relatore Valiante, vorrebbe risolvere il problema dicendo che occorre anche la determinazione della colpa concorrente del danneggiato. Ora, io sono d'accordo con l'onorevole Valiante, nel senso che, se il giudice ha gli elementi, è implicito che nella determinazione del danno non potrà non tenere conto della colpa concorrente, ove esista: quindi valuterà anche la colpa concorrente. Pertanto, mi pare veramente superfluo sancire qui, con un punto specifico, l'obbligo della determinazione della colpa concorrente.

RIZ. E se il giudice non liquida ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. È obbligato a liquidare, se ha gli elementi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 16 dell'articolo 2 nel testo della Commissione. (*E approvato*).

Passiamo al n. 17.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Vincolo del giudice penale, in caso di impossibilità della liquidazione totale del danno, in ogni caso accertato, ad assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma, in rapporto al danno prodotto.

2. 71. **Coccia, Guidi, Benedetti, Cataldo, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgerlo.

COCCIA. Il nostro emendamento vuol assicurare che, nell'ipotesi che non si possa addivenire alla liquidazione totale del danno, vi sia in ogni caso, rispetto alla parte accertata, un vincolo per il giudice, cioè un comando ad assegnare appunto alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una somma che abbia i caratteri della congruità in rapporto al danno prodotto. Noi diciamo questo perché la mera attribuzione al giudice di questo potere non integra i caratteri del comando, del vincolo; e pertanto

ricadremmo in quella situazione di discrezionalità o di comando esortativo — come ebbe modo di dire il collega Fortuna — che non risolve i problemi che abbiamo lamentato e l'inefficienza dell'attuale sistema. Per questo, laddove non si possa liquidare totalmente il danno, noi vogliamo affermare il principio del vincolo del giudice a determinare comunque, sia pure parzialmente, una provvisoria congrua, con provvedimento costituente titolo esecutivo. Noi sottolineiamo ai colleghi come questo sia uno dei veri nodi da sciogliere, se non vogliamo che nella pratica le cose rimangano come sono attualmente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: attribuzione al giudice penale, *con le seguenti:* obbligo del giudice penale.

2. 17.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. In fondo, questo emendamento afferma la stessa cosa che è sostenuta nello emendamento dell'onorevole Coccia. Infatti io propongo di sostituire alle parole « attribuzione al giudice penale », le parole « obbligo del giudice penale ». Però nel mio stesso emendamento forse vi è un errore, perché, siccome nel n. 17 è scritto « attribuzione... del potere di assegnare alla parte civile », con lo emendamento si avrebbero le parole « obbligo... del potere »: ora è evidente che le parole « del potere » andrebbero, in caso di approvazione dell'emendamento, soppresse.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussiste, del potere di assegnare, *con le seguenti:* obbligo del giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussiste, di assegnare.

2. 107.

Brizioli.

Poiché l'onorevole Brizioli non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: con provvedimento costituente titolo esecutivo.

2. 55.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sé. A noi sembra che al punto 17 sia inutile dire « con provvedimento costituente titolo esecutivo », perché è evidente che, quando la sentenza penale sarà definitiva, ogni sua parte diventerà comunque titolo esecutivo. La soppressione è opportuna anche se si considera che al successivo punto 18 è prevista la « concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento di cui al punto 17 ». Pertanto, per renderlo immediatamente esecutivo, soccorre comunque la dichiarazione di provvisoria esecutività.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: con provvedimento costituente titolo esecutivo.

2. 117.

Revelli.

L'onorevole Revelli ha facoltà di svolgerlo.

REVELLI. La sostanza del mio emendamento è identica a quella dell'emendamento dell'onorevole Riz. Poiché al punto 18 è prevista (almeno nel testo del mio emendamento, che probabilmente avrà il parere favorevole della Commissione) la provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 16 e 17, ritengo che le parole: « con provvedimento costituente titolo esecutivo » siano assolutamente inutili. Il parlare di vincolo al giudice penale nel pronunciarsi sulla provvisoria esecuzione è un fatto che mi rende quanto mai perplesso.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 17 ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Noi riteniamo che la possibilità che il giudice assegni alla parte civile una provvisoria non debba essere consentita in rapporto al danno prodotto, ma in conto della liquidazione definitiva. La differenza è rilevante, perché la liquidazione in rapporto al danno prodotto comporterebbe che il giudice penale dovrebbe cominciare ad acquisire la prova del danno stesso, e solamente perché non arriva a stabilire quale sia il danno complessivo dovrebbe cominciare a liquidare la parte di danno che è stata dimostrata. Noi riteniamo che il giudice penale non debba prestarsi a questo, proprio per evitare che si distraiga dall'impegno prevalente del processo penale; e riteniamo che questa provvisoria debba essere liquidata sulla base di

un giudizio di verosimiglianza. Poiché presumibilmente il danneggiato avrà diritto ad un certo risarcimento, gli si assegna provvisoriamente una certa somma in conto della somma globale. Quindi non sulla base della prova limitata del danno che sia stata raggiunta, ma sulla base di questo giudizio di verosimiglianza. Per questo motivo non siamo favorevoli all'emendamento Coccia 2. 71.

Non siamo neanche favorevoli agli emendamenti Manco 2. 17 e Brizioli 2. 107, che vorrebbero che questo potere del giudice fosse invece un obbligo. Quest'obbligo importerebbe, come abbiamo detto, la necessità che il giudice acquisisca la prova particolare del danno. E invece questo noi non vogliamo.

MANCO. E la provvisoria ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. La provvisoria la può dare soltanto quando ha la sensazione, anzi la sicurezza, che un certo danno è stato prodotto. (*Interruzione del deputato Manco*). Ma la provvisoria civile corrisponde a quella parte del danno che è stata dimostrata. Invece noi vogliamo una provvisoria in conto della liquidazione complessiva.

MANCO. Questa è la provvisoria ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. E può essere anche di più.

Ritengo poi che gli identici emendamenti Riz 2. 55 e Revelli 2. 117 siano fondati: fondati però in relazione al nuovo testo del n. 18 che la Commissione ha presentato e che ella, signor Presidente, ha avuto la cortesia di annunciare precedentemente. Fondati per il fatto — dicevo — che, se la statuizione costituisce titolo esecutivo, non c'è necessità di dichiararla provvisoriamente esecutiva; e, viceversa, se nel n. 18 dichiariamo i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, non c'è necessità di specificare adesso che si tratta di titoli esecutivi.

Quindi, proprio perché riteniamo nel n. 18 di regolare unitamente i casi del n. 16 e del n. 17, accettiamo gli emendamenti Riz e Revelli, riservandoci di trattare la questione della provvisoria esecuzione nel n. 18.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il relatore ha già chiarito le ragioni per le quali si era ritenuto di operare una scelta relativamente a queste due maniere

di concedere in anticipo una congrua somma. Può esserci attribuzione della somma per la quale vi è già la prova, può esserci invece una somma attribuita in conto della liquidazione riservata al giudizio civile. In Commissione ci dichiarammo favorevoli a questa seconda alternativa.

Per quanto attiene al vincolo, ricorderò a me stesso che quando si parla di « potere » non si parla di una discrezionalità nell'esercizio. Il potere si distingue dal diritto proprio per questo, perché l'esercizio ne è necessario, obbligatorio. Nel diritto, nella facoltà, l'esercizio è discrezionale; nel potere l'esercizio è necessario. Quindi, quando ne esistono le condizioni, l'esercizio del potere è necessario; altrimenti non si distinguerebbe dal diritto. Ritengo quindi che sia chiaro quanto si vuol dire quando si parla di potere. Per questo non riteniamo di concordare con l'emendamento Coccia 2. 71.

Per quanto riguarda invece l'emendamento Riz 2. 55 e l'emendamento Revelli 2. 117, il Governo dichiara di essere favorevole, naturalmente tenendo conto dell'emendamento presentato dalla Commissione che risolve il problema della provvisoria esecuzione.

Il Governo si dichiara contrario all'emendamento Manco 2. 17, in quanto in esso viene riproposto il problema dell'obbligo del giudice. Al numero 17 si dice che, quando il giudice ravvisa le condizioni, deve esercitare il suo potere; il potere stesso — ripeto — si distingue dal diritto per il fatto che il suo esercizio è obbligatorio, vincolato e non discrezionale.

Anche l'emendamento Brizioli 2. 107 è simile agli altri precedenti, in quanto vi si parla di un obbligo del giudice penale. Pertanto questo emendamento ripropone lo stesso problema, e il Governo è contrario. Quando nell'emendamento si parla di « obbligo » si vuol dire la stessa cosa che invece è stata da noi affermata con il termine « potere »; in sostanza, il significato del termine « potere » corrisponde al significato che l'onorevole Brizioli dà al termine « obbligo ». Ritengo di essere stato chiaro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 2. 71, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E respinto*).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Poiché l'onorevole Brizioli non è presente, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento 2. 107.

Pongo in votazione l'emendamento Riz 2. 55, identico all'emendamento Revelli 2. 117, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 17 dell'articolo 2 nel testo così modificato.

(È approvato).

Passiamo al n. 18.

La Commissione ha presentato un nuovo testo sostitutivo di cui do nuovamente lettura:

« Ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 16 e 17 ».

È stato presentato il seguente emendamento, riferito al vecchio testo del n. 18:

Sopprimerlo.

2. 18.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Io non muterò affatto il mio emendamento soppressivo anche in presenza del nuovo testo. Anzi, mi pare che la necessità della soppressione del n. 18 sia ancora più evidente ora che è intervenuta la modificazione, che è in verità opera dell'onorevole Valiante e non della Commissione.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza.*
Della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. La proposta viene evidentemente dalla maggioranza della Commissione, perché l'onorevole Valiante in proprio non potrebbe presentare nessun nuovo testo.

MANCO. Ma almeno la minoranza della Commissione dovrebbe esserne informata.

In ogni modo, nel nuovo numero 18 sono espressi due concetti. Uno si riferisce alla provvisoria esecuzione rispetto ai provvedi-

menti di cui al n. 17. E questo mi sembra inutile. Infatti se nel n. 17, che è quello precedente; abbiamo affermato che si tratta di titolo esecutivo, non vedo perché nel n. 18 dobbiamo dire le stesse cose.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza.*
Le parole « con provvedimento costituente titolo esecutivo » sono state soppresse.

MANCO. In tal caso il mio emendamento si riferisce solo a quanto il nuovo punto 18 prevede in rapporto al n. 16, e non più al n. 17. Ne segue che condivido il riferimento al punto 17, mentre chiedo che quello al n. 16 venga soppresso. Cioè chiedo che sia soppressa la provvisoria esecuzione rispetto alla decisione totale del magistrato riguardante tutto il danno. È logico che il magistrato dia la provvisoria esecuzione come anticipo di quello che sarà il giudizio civile. Ma mi sembra che sia un illogico e inopportuno appesantimento per il magistrato lo stabilire la provvisoria esecuzione per tutto il danno.

RICCIO. E perché? Il magistrato liquida tutto il danno e poi ci si rimette alla sentenza definitiva.

MANCO. La liquidazione definitiva del danno, onorevole Riccio, è una cosa completamente diversa dalla liquidazione provvisoria. Se io magistrato liquido tutto il danno, è evidente che, benché quella sentenza possa ancora subire il vaglio dell'appello, la provvisoria esecutività non consentirà di esercitare una successiva valutazione diversa rispetto al primo giudizio. Diverso è invece il concetto della provvisoria, che costituisce un anticipo in considerazione del danno che sarà accertato successivamente. In questo senso, la provvisoria esecutività può essere concessa dal magistrato anche se non siano stati approfonditi tutti i temi relativi al danno.

Perciò, in definitiva, propongo di lasciare il riferimento al n. 17, ma chiedo la soppressione dell'altro riferimento al n. 16.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, riferito al vecchio testo del n. 18:

Sostituirlo con il seguente:

Potere del giudice penale di concedere la provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 16 e 17.

2. 118.

Revelli.

L'onorevole Revelli ha facoltà di svolgerlo.

REVELLI. Questo emendamento, con quello precedente da me presentato, costituisce un tutto organico, tendente a soddisfare le esigenze da tutti sentite di accelerare la decisione in ordine alla liquidazione del danno conseguenza di reato. In particolare, conosciamo tutti, onorevoli colleghi, cosa significhi — soprattutto nel campo degli incidenti stradali — il contrapporsi costante delle compagnie di assicurazione, con il loro pressoché generale atteggiamento dilatorio, e delle parti offese e danneggiate, le quali si trovano spesso in precarie condizioni economiche e accettano liquidazioni iugulatorie per l'impossibilità di attendere il lungo *iter* del processo penale e poi di quello civile.

Il Governo e la Commissione hanno lodevolmente puntato alla soluzione del problema, in particolare con la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento parziale. Senonché mi era sembrato — e adesso l'andamento della discussione me lo conferma — che la formulazione del punto 17 fosse in contrasto con quella del punto 18. Mi è sembrato inaccettabile il principio che non sia possibile concedere la provvisoria esecuzione qualora vi sia la liquidazione totale del danno. Il che era pure previsto nel testo governativo.

E a questo punto devo dire che non comprendo l'opposizione dell'onorevole Manco. Pensiamo, per esempio, ad un processo per ingiurie, come ce ne sono a centinaia nella nostra vita giudiziaria, e che potrebbe essere risolto immediatamente; invece, secondo la tesi dell'onorevole Manco, il giudice penale non potrebbe liquidare quel minimo danno che è previsto, e il danneggiato dovrebbe iniziare poi un'azione civile.

GUARRA. Deve aspettare che la sentenza passi in giudicato.

REVELLI. Ho perciò proposto, con i miei emendamenti, un sistema analogo a quello esistente in sede civile, dando al giudice penale il potere di liquidare il danno nella sua totalità, qualora ne abbia gli elementi, o di concedere una provvisoria, qualora non sia possibile la definizione completa.

Allo stesso giudice penale spetta valutare responsabilmente (e molti possono essere gli elementi determinanti al riguardo) se sia il caso di concedere, nell'una e nell'altra circostanza, la provvisoria esecuzione.

Alcuni colleghi hanno espresso l'opinione che per la provvisoria l'esecutività sia automatica: a me pare sia preferibile concedere al giudice la facoltà di valutazione, per la dif-

ferenza dei casi che si possono presentare e per evitare che il giudice reagisca al vincolo riducendo eventualmente il *quantum* della liquidazione provvisoria.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, riferito al vecchio testo del n. 18:

Sostituirlo con il seguente:

Concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 16 e 17.

2. 132. **Fracanzani, Bodrato, Giordano, Fiorot.**

L'onorevole Fracanzani ha facoltà di svolgerlo.

FRACANZANI. Molto brevemente, signor Presidente, dal momento che il collega Revelli ha già anticipato alcune motivazioni di un emendamento sostanzialmente analogo al nostro, ed anche perché mi pare che la Commissione, con il nuovo testo proposto, abbia sostanzialmente recepito le nostre richieste. Vorrei osservare soltanto che, accanto ai motivi a suo tempo espressi da parte del Governo per una formulazione su questo punto analoga alla nostra, deve essere considerato un altro motivo: per coerenza, una volta che la stessa Commissione, nella sua formulazione precedente, aveva previsto la possibilità della provvisoria esecuzione per la provvisoria — cioè per l'ipotesi considerata subordinata, e meno favorevole alla parte civile — ovviamente la stessa provvisoria esecuzione avrebbe dovuto essere considerata per la tesi principale, e cioè per quella che deve ritenersi la più favorevole alla parte civile.

Una seconda osservazione vorrei ancora fare. Da parte del collega Riccio, nel corso del suo intervento sul punto 16, era stato giustamente richiesto un allargamento del concetto della provvisoria esecuzione, rispetto al testo originariamente proposto dalla Commissione. Sentito il nuovo testo della Commissione, l'onorevole Riccio ha ritenuto che questo allargasse eccessivamente il concetto da lui richiesto, in quanto, se non interpreto male la richiesta dell'onorevole Riccio, egli vorrebbe limitare soltanto all'ipotesi del *periculum in mora* la concessione della provvisoria esecuzione. Personalmente concordo con l'ultimo testo, più generale, della Commissione — che poi coincide sostanzialmente con il nostro — perché i casi necessari di provvisoria esecuzione, a mio avviso (e dico questo anche in base ad una constatazione di ordine pratico), non dovrebbero ridursi soltanto al pericolo nel ritardo.

Ciò premesso, mi dichiaro disposto a ritirare il mio emendamento qualora però l'ultima versione della Commissione rimanga integrale, senza cioè le limitazioni auspiccate dall'onorevole Riccio.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un numero 18-*bis*:

18-*bis*) Concessione obbligatoria, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione del provvedimento di cui ai punti nn. 16 e 17, in sede di appello.

2. 72. **Coccia, Guidi, Benedetti, Cataldo, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgerlo.

COCCIA. La nostra proposta, pur aderendo all'impostazione fatta dall'emendamento Fracanzani, vuole costituire un punto fermo in relazione alla obbligatoria concessione, su richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 16 e 17 in sede di appello. Noi sosteniamo che tutto ciò che sino a qui è stato approvato o lo sarà dalla Camera può essere privo sostanzialmente di efficacia concreta, almeno in sede di appello: sede nella quale riteniamo che il giudice debba obbligatoriamente concedere, a richiesta della parte civile, la provvisoria esecuzione.

Verremmo in questo modo a parificare in sede penale lo stesso regime che oggi regola il contenzioso civile in grado di appello: nella procedura civile, infatti, anche in presenza di gravame per ricorso per cassazione, la sentenza d'appello è già provvisoriamente esecutiva. Se si approva il nostro emendamento, realmente noi compiamo un passo in avanti. Quanto lamentava il collega Fracanzani va effettivamente combattuto: questa tecnica defatigante, questa discrezionalità del giudice a cui è stato concesso ancora questo potere, che non è davvero comando, a dispetto della teoria del sottosegretario Dell'Andro. Pensiamo che sia più che giustificato che la povera parte civile, dopo avere sostenuto un primo grado di giudizio, quando nel secondo grado venga ritenuta la fondatezza della sua richiesta, si veda riconosciuta la concessione obbligatoria della provvisoria esecuzione quando ne faccia richiesta. Non lediamo con ciò il principio del contraddittorio, né i diritti che può avere l'altra parte a tutelare la propria posizione. Mi sembra che ciò corrisponda ad una matura-

zione del problema e non si possa più oltre eludere.

L'approvazione del nostro emendamento può consentirci di riconoscere che si è cambiato veramente qualcosa; diversamente ritorniamo sotto il regime degli articoli 468 e 489 del codice vigente, su cui altri colleghi — fra cui l'onorevole Vassalli — si sono soffermati: sicché in definitiva la cosa continuerebbe ad andare lungo i sentieri che sino a qui hanno visto eluso il problema di una giustizia sostanziale per i danneggiati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 18 dell'articolo 2 e sul numero aggiuntivo 18-*bis* ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Manco, esso aveva una giustificazione in relazione al testo primitivo del n. 17, il quale attribuiva al giudice penale la possibilità di assegnare alla parte civile, « con provvedimento costituente titolo esecutivo », parte della liquidazione; sarebbe stato effettivamente superfluo ripetere al n. 18 il criterio della concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento.

Con il nuovo testo sostitutivo del n. 18 presentato dalla maggioranza della Commissione, e del quale l'onorevole Presidente ha dato lettura all'Assemblea, si intende però estendere la provvisoria esecuzione non soltanto alla provvisoria di cui al n. 17, ma anche alla liquidazione del danno che eventualmente abbia fatto il giudice del dibattimento ai sensi del n. 16.

Per la verità, la Commissione, trovandosi di fronte ad una richiesta del Governo di concedere la provvisoria esecuzione alla liquidazione fatta dal giudice penale, ritenne in un primo momento pericoloso accogliere un criterio del genere, soprattutto in relazione alla possibilità che la parte civile soccombesse poi nel giudizio d'appello, e non avesse la possibilità — come qualche volta capita — di rifondere le somme che eventualmente aveva avuto liquidate. Però noi riteniamo di dover ritornare al testo governativo, concedendo la provvisoria esecuzione anche al provvedimento di liquidazione del giudice penale. E questo per una ragione di equità: se concediamo l'esecutorietà già nel caso della provvisoria, non c'è motivo di non concederla nel caso di una liquidazione totale e definitiva, almeno per ciò che riguarda il primo grado del danno stesso. Naturalmente, noi non riteniamo che questa concessione di provvisoria esecuzione

debba essere data automaticamente: ed è per questo che prevediamo l'ammissibilità della concessione, ritornando con ciò al testo governativo.

D'altra parte, la provvisoria esecuzione è un istituto che ha delle condizioni precise nella procedura civile: è fondato o sull'atto scritto o sul pericolo nel ritardo. Siccome in questo caso non si potrà invocare ovviamente l'atto scritto, si dovrà invocare, onorevole Fracanzani, necessariamente il pericolo nel ritardo (*Interruzione del deputato Riccio*), che non è da riferirsi soltanto, come ella riteneva, onorevole Riccio, al caso di colui che deve pagare, ma deve riferirsi anche alla condizione di bisogno e di pericolo di colui che deve essere pagato, ossia di colui che deve vedersi liquidato il danno.

Ecco perché insistiamo sulla formulazione della maggioranza del Comitato dei nove, che così suona: « ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento di cui ai punti 16) e 17) ».

Riteniamo che in questa nostra formulazione possano essere assorbiti gli emendamenti Revelli 2. 118 e Fracanzani 2. 132. Non ci facciamo carico di prevedere espressamente quando vi sia pericolo nel ritardo, perché lo riteniamo già *in re ipsa*.

Riteniamo di accettare l'emendamento Coccia 2. 72, aggiuntivo di un n. 18-*bis*, ammettendo qui la stessa disciplina che esiste nel giudizio civile. In effetti, con questo emendamento i presentatori vogliono che la sentenza in grado d'appello, per la parte che attiene alla liquidazione del danno, sia esecutiva così come è la sentenza civile d'appello. Ovviamente, questa regola rientrerà poi nelle disposizioni corrispondenti del codice di procedura civile, con la conseguente possibilità, per esempio, della sospensione dell'esecutorietà della sentenza per gravi motivi, quando è ammessa dal codice di procedura civile.

Riteniamo inutile precisarlo proprio perché questa esecutorietà della sentenza, per la parte che attiene alla liquidazione del danno, rientrerà nella disciplina più larga del codice di procedura civile. Perciò la maggioranza della Commissione è favorevole.

Per altro, accetto dell'emendamento Coccia solo la parte che fa riferimento al n. 16.

Onorevole Coccia, a lei interessa rendere possibile l'esecuzione di quella parte della sentenza d'appello che liquida i danni. Ora, questa è prevista soltanto nel n. 16, e non anche nel n. 17.

COCCIA. Temo che la dizione relativa al n. 17, circa la provvisoria, preveda soltanto il potere di concedere la provvisoria esecuzione in sede d'appello, e non l'obbligatorietà a richiesta della parte civile.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Ma, onorevole Coccia, non c'è una sentenza d'appello che liquida la provvisoria, bensì una sentenza che liquida il danno.

COCCIA. Sta bene. Accetto di modificare il mio emendamento nel senso da lei indicato, onorevole relatore.

RICCIO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Vorrei chiedere su questo punto un chiarimento all'onorevole relatore Valiante. Potremmo trovarci di fronte ad un giudizio d'appello che revoca la sentenza di primo grado che aveva liquidato i danni, condannando invece la parte ad una provvisoria. Ciò potrebbe sussistere l'ipotesi di un provvedimento del giudice d'appello che condanna ad una provvisoria; tale provvedimento, mi sembra, deve essere dichiarato immediatamente esecutivo, non essendo una sentenza definitiva. Credo che vi debba essere un chiarimento al riguardo.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Non mi raffiguro il caso ipotizzato dall'onorevole Riccio. Se il giudice d'appello ha riformato la sentenza di condanna di primo grado, cioè ha assolto...

RICCIO. Non mi sono spiegato bene. Intendo porre il caso in cui il giudice d'appello ritenga che male abbia fatto il giudice di primo grado a ritenere sufficienti gli elementi ed a liquidare il danno, e decida di dare una provvisoria.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Nell'ipotesi che ha precisato l'onorevole Riccio si rientrerebbe nel n. 18 di cui al nostro emendamento: cioè la provvisoria potrebbe essere dichiarata provvisoriamente esecutiva. Invece, nel caso ipotizzato dall'onorevole Coccia, dobbiamo considerare la possibilità di una sentenza del giudice d'appello che affermi la responsabilità dell'imputato e che liquidi il danno; in questo caso, su richiesta della parte civile, il giudice è obbligato a

concedere la provvisoria esecuzione, così come avviene per i provvedimenti civili in sede d'appello.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si compiace del ritorno da parte della Commissione all'originario testo governativo. Infatti inizialmente il Governo aveva proposto la concessione della provvisoria esecuzione ai provvedimenti di cui ai punti 16 e 17 (allora punti 9 e 10). La Commissione ritenne invece di limitare la concessione solo al punto 17; pertanto il Governo è favorevole al nuovo testo della Commissione, corrispondente al testo originario del Governo. Con il nuovo testo della Commissione sono accolti i principi di cui all'emendamento Fracanzani. Sottolineo che il Governo è d'accordo con la formulazione della Commissione soprattutto per quanto concerne l'uso del termine « ammissibilità ». Infatti spetterà al legislatore delegato stabilire le condizioni in base alle quali si dovrà emettere il provvedimento di provvisoria esecuzione. È chiaro che, una volta che ciò sia determinato, ci troveremo di fronte ad un vero e proprio potere.

Il Governo è contrario all'emendamento Manco, perché, se questo principio è valido per il punto 17, deve esserlo *a fortiori* anche per il punto 16.

Per quanto concerne l'emendamento Coccia, si tratta di un principio della procedura civile ripreso in questa sede: quello cioè della liquidazione del danno. Pertanto il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, insiste sul suo emendamento 2. 18, nel testo da lei modificato e riferito al nuovo testo della Commissione, emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Insisto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Noi siamo chiamati a votare su emendamenti che sono stati presentati, ritirati, ripresentati, accolti, non accolti,

per cui non abbiamo esattamente capito che cosa dobbiamo votare.

Alcuni dicono che la sentenza di primo grado può essere accompagnata dalla condanna alla liquidazione totale del danno. Questo principio è in contrasto con ogni norma penale, perché noi abbiamo detto che un individuo, che è imputato, viene considerato colpevole soltanto con una sentenza definitiva. Se io sono condannato immediatamente a pagare tutto il danno, in primo grado, non ho alcuna garanzia di vedermi restituire il mio denaro.

L'emendamento Coccia, viceversa, chiede che ciò avvenga soltanto in secondo grado, come accade nel campo civile. Esso pertanto ha una sua logica, sostenendo che l'imputato, condannato in primo ed in secondo grado, può essere condannato al totale pagamento del danno, come si verifica nel campo civile.

Altri dicono: dobbiamo pagare la provvisoria. Ma la provvisoria ha un carattere di urgenza.

RIZ. Nel campo civile c'è la sentenza di primo grado con la provvisoria esecuzione.

TOZZI CONDIVI. Ma nel codice di procedura civile vi sono garanzie, vi è la possibilità che venga imposta la cauzione. Qui noi vogliamo condannare definitivamente in primo grado.

Signor Presidente, non voglio entrare ulteriormente nel merito. Io ritengo che in queste condizioni, data l'ora tarda, sarebbe meglio rinviare a domani mattina la votazione su questo punto. La Commissione potrà nel frattempo riesaminare attentamente tutti gli emendamenti e proporci un testo unico sul quale votare.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, voglio dare alla Camera qualche chiarimento perché non ci siano dubbi. Per altro prego vivamente, anche a nome dei colleghi della Commissione, l'onorevole Tozzi Condivi di chiarirci dov'è che commettiamo l'errore.

L'onorevole Tozzi Condivi parla di inopportunità o addirittura di erroneità di una concessione di provvisoria esecuzione della sentenza o del provvedimento che liquida il danno, richiamandosi all'articolo 27 della Costituzione. Egli osserva: avete ritenuto che

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

l'imputato non è da considerarsi colpevole fino alla sentenza definitiva, perché gli volete adesso imporre un pagamento civile?

FRANCHI. C'è la presunzione di innocenza.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Ma la presunzione di innocenza è un fatto di giustizia penale, non di giustizia civile.

MANCO. Tanto più che l'imputato quel pagamento può, con sentenza successiva, non doverlo più fare.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Desidero tranquillizzare, almeno nei limiti delle mie modestissime possibilità, la Camera su questo punto: la presunzione di innocenza attiene alla considerazione della condizione dell'imputato dal punto di vista penale. Non possiamo cioè ritenere colpevole un imputato fino a che non sia stato colpito da condanna definitiva. Ma il problema del pagamento di una provvisoria o dei danni attiene a tutt'altra disciplina. La regola dell'articolo 27 della Costituzione ha riferimento alla responsabilità penale, mai più a quella civile: a meno, onorevole Tozzi Condivi, che ella non ci dimostri stasera qualche cosa in contrario. Il problema della parte civile che, dopo aver avuto liquidato il danno, si trova in condizioni di non poter più restituire, la Camera avvertirà che è molto diverso dal problema della presunzione di innocenza. Ora, perché noi riteniamo di non aver commesso sbagli? (Siamo lieti che altri colleghi cerchino di illuminarci, dato che finiamo qualche volta con l'innamorarci delle nostre tesi; per altro stiamo lavorando da tantissimo tempo e potremmo anche non avvertire bene la delicatezza del problema o l'erroneità delle nostre impostazioni). Noi riteniamo che due sono i casi: il caso della provvisoria e quello della sentenza di liquidazione del danno. La sentenza di liquidazione del danno, quando ha raggiunto il traguardo del secondo grado, secondo noi e secondo i colleghi comunisti, può avere la stessa disciplina che in sede civile: cioè la possibilità di esecutività. Accettiamo quindi l'emendamento Coccia, secondo il quale, su richiesta della parte, il giudice di appello è obbligato a dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza di appello per quella parte che attiene alla liquidazione del danno.

Il secondo caso è quello della provvisoria. La provvisoria è un istituto che non è nuovo, che ha una sua storia, che ha una sua

regolamentazione, che risponde a certe condizioni. Le condizioni alle quali risponde la provvisoria sono o l'atto scritto o il pericolo nel ritardo. Siccome qui non è questione di atto scritto, è problema di pericolo nel ritardo: per questo non possiamo accettare la obbligatoria esecuzione della provvisoria se non quando vi sia il pericolo nel ritardo, nelle condizioni cioè prescritte dalla legge. Non so se sono riuscito a chiarire a tutti i colleghi questo concetto, ma questa impostazione è chiara per la Commissione. Se abbiamo sbagliato, i colleghi lo dicano.

GUARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pensavo poc'anzi che la mia fosse una voce isolata. Ho potuto invece constatare che ho il conforto di altri colleghi, eminenti come l'onorevole Tozzi Condivi.

Quando l'onorevole Valiante afferma che qui non si tratta di presunzione di innocenza e non si tratta del principio costituzionale che questa presunzione di innocenza ha portato nel nostro ordinamento giuridico, secondo me commette un grosso errore, perché la liquidazione del danno che viene fatta dal giudice penale è la liquidazione del danno conseguenza di reato.

Noi abbiamo, con la concessione della provvisoria esecuzione o della provvisoria o dell'intero danno, una condanna civile al pagamento e della provvisoria e dell'intero danno prima ancora che la commissione, che la sussistenza stessa del reato venga accertata da una sentenza passata in giudicato.

RICCIO. Onorevole Guarra, abbiamo già votato su questo punto.

GUARRA. A me sembra che ancora non si sia votato.

Ora, che cosa si dice a sostegno della concessione di questa provvisoria esecuzione di una sentenza del giudice penale non ancora passata in giudicato?

Tutti i settori della Camera, che hanno sostenuto la bontà di questa concessione della provvisoria esecuzione, fanno riferimento a ciò che avviene nel campo delle assicurazioni. Ma noi, in questo momento, non stiamo emanando norme che regolano soltanto la circolazione stradale, oppure i reati colposi, oppure le società assicuratrici. Noi stiamo riformando e trasformando il codice di procedura

penale; se si ritiene di dover intervenire nei confronti di coloro che rimangono vittime di incidenti stradali, si può prendere un provvedimento di carattere particolare; ma il principio che noi andiamo ad affermare è un principio di carattere generale, che varrà per tutte le specie di reati e non soltanto per quelli connessi alla circolazione stradale.

Noi potremmo portare molti esempi. Per esempio, si potrebbe avere una condanna, in primo grado, per omicidio di primo grado con la concessione di una provvisoria, in tal caso anche dell'ordine di milioni; poi il giudizio di appello porta alla proclamazione dell'innocenza dell'imputato. Questo imputato già sarà stato condannato a pagare e, se ha pagato a favore di chi non potrà più restituire ciò che ha avuto, sarà rimasto condannato per quanto riguarda le conseguenze civili.

Io ritengo che noi non possiamo violare i principi dell'ordinamento giuridico. Se il risarcimento è conseguenza del reato, non possiamo obbligare a pagare quando non ci sia stata la condanna del responsabile. E ciò avviene per il principio che voi avete sostenuto e che avete posto come principio fondamentale di questa riforma: cioè proprio la presunzione di innocenza dell'imputato quando la sentenza penale non sia passata in giudicato.

Io credo veramente che la Camera si accinga a sanzionare un principio che viola l'ordinamento giuridico, che viola il principio costituzionale della presunzione di innocenza dell'imputato.

Non valgono neppure i motivi che sono stati addotti relativamente al lungo e defaticatorio corso del processo. Non avete poc'anzi detto che, attraverso questa riforma del processo penale, noi avremo un processo rapido, immediato, che non ci saranno più lunghi anni di attesa per ottenere una sentenza definitiva di assoluzione o di condanna?

Non possiamo noi, invece, per accettare questo principio di realizzare al più presto possibile il risarcimento del danno, condannare sul piano civile chi sul piano dell'accertamento delle responsabilità penali ancora condannato non è. (*Applausi a destra*).

RIZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Noi ci dichiariamo d'accordo con la provvisoria esecuzione della provvisoria. Siamo invece contrari alla provvisoria esecuzione della liquidazione del danno. Questo

per tre ragioni, oltre a quelle dette dall'onorevole Tozzi Condivi.

In primo luogo, non vi è la garanzia del doppio grado di giudizio. In secondo luogo, una condanna immediata al pagamento in primo grado dell'intero danno in un processo in cui l'imputato è proteso soprattutto alla sua difesa, e non alla contestazione delle pretese della parte civile, ci sembra inammissibile. In terzo luogo, l'imputato verrebbe condannato a risarcire tutto il danno senza la possibilità di gravame contro la provvisoria esecuzione. Anche questo ci sembra inammissibile.

Quindi siamo contrari in maniera netta ed assoluta a che sia prevista la possibilità di concedere la provvisoria esecutività della liquidazione del danno.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Si tratta di una questione di tecnica giuridica e non politica. Il fatto che abbia parlato l'onorevole Guarra, esprimendo opinioni apprezzabilissime, non mi esime dall'opportunità di porre in rilievo alcuni aspetti particolari, ripeto, di carattere tecnico-giuridico, al di fuori e al di là degli schemi politici. Riprendendo un po' un suggerimento, nei limiti delle nostre possibilità, formulato dall'onorevole Tozzi Condivi, vorrei pregare la Presidenza — che pure si trova al di sopra di queste cose — di considerare alcuni punti importanti prima di passare alla votazione.

Signor Presidente, noi ci troviamo di fronte ad una situazione estremamente confusa che investe la responsabilità di tutta la Camera. Forse non ci rendiamo nemmeno conto in questo momento che è necessario rivedere alcuni aspetti che rasantano, per così dire, la follia giuridica.

Qui si sta decidendo un duplice concetto: da una parte quello relativo alla « provvisoria esecuzione », che è un concetto fissato dal codice e che noi abbiamo accettato e sul quale non vi è alcuna novità; dall'altra, vi è il problema della liquidazione totale del danno con la sentenza penale decisa dal giudice penale. È vero quello che dice l'onorevole Valiante: che la presunzione di innocenza o di non colpevolezza non ha nulla a che fare con il profilo civilistico della liquidazione del danno. Si tratta di concetti che noi conosciamo perfettamente, e non è su questo tema che vogliamo fondare i nostri suggerimenti, che hanno ben altro carattere. Ac-

cadrà questo: che un imputato sarà per esempio condannato e potrà essere anche obbligato alla liquidazione totale del danno a seguito di una sentenza penale di condanna. In sede di appello, poi, l'imputato potrà essere prosciolto. Di fronte a questa ipotesi, mentre il concetto della provvisoria configura un modestissimo acconto, nel caso invece di una liquidazione totale le conseguenze possono essere gravissime. Si supponga il caso di un omicidio colposo, con una liquidazione totale del danno che può accedere a decine di milioni: se l'imputato sarà poi prosciolto in secondo grado, è evidente che l'imputato che ha già versato la somma difficilmente potrà recuperarla. Non ho capito perciò il concetto di cui all'emendamento Coccia, che la sentenza penale in secondo grado dovrebbe, ai fini dell'esecutività delle sue statuizioni civilistiche, essere equiparata alla sentenza civile d'appello. Che significato ha ricevere l'emendamento Coccia, con il quale si stabilisce che la sentenza di secondo grado in sede penale ha la stessa validità della sentenza civile per gli aspetti civilistici della liquidazione del danno, quando il magistrato ha addirittura il potere di anticipare, in primo grado, l'esecutività della sentenza per quanto riguarda tutto il danno precedente?

Ma qui siamo proprio in una situazione anomala, signor Presidente! Io vorrei proprio che ella si rendesse conto di quello che sta per fare la Camera, e che si decidesse di rinviare questo discorso a domani, quando il Comitato dei nove si riunirà per vagliare un po' meglio la materia. Non c'è nulla di strano, nulla di eccezionale nel fatto che noi si esaminino con più attenzione questa parte tecnica, che stiamo varando in maniera irregolare, anti-giuridica.

PRESIDENTE. Il relatore ha qualcosa da aggiungere?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Io personalmente sono contrario al rinvio; e ritengo di parlare a nome della Commissione ribadendo che noi, in coscienza, siamo convinti di non fare alcuna di quelle follie o di quegli errori tragici che ci stanno addebitando.

L'esercizio dell'azione civile nel processo penale ovviamente risponde alle esigenze del processo civile. Se in questo è ammissibile la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, non è follia, in presenza di quelle condizioni, rendere provvisoriamente esecutiva

anche la liquidazione del danno nel processo penale. (*Interruzione del deputato Guarra*).

La sua, onorevole Guarra, può essere una valutazione diversa, ma questo è il pensiero della Commissione.

Nel giudizio civile è possibile, anzi è sempre resa esecutiva la sentenza di secondo grado. Noi riteniamo che, analogamente a questa regola del processo civile, sia possibile rendere esecutiva la sentenza di secondo grado nella parte in cui condanna alla liquidazione del danno. Nel giudizio civile è possibile concedere una provvisoria quando ne ricorrano le condizioni. Noi riteniamo che anche nel processo penale, per ciò che attiene agli interessi civili della parte civile, debba essere possibile concedere la provvisoria. Ora su questo punto non accettiamo che si parli di follia o di errori; si tratta di questioni sulle quali esiste diversità di valutazioni. Le valutazioni noi le rispettiamo, ma non accetto, a nome della Commissione, che la nostra sia considerata follia!

FRANCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Vorrei che non si parlasse di follia o di cose del genere, perché se ci si arrocca su queste posizioni, poi si finisce col non ragionare. Spero ci si voglia concedere che si tratta di una innovazione di eccezionale gravità; non parliamo di follia. Sarebbe la prima volta questa, se, sospesa la seduta, il Comitato dei nove si riunisse per meditare su una questione di eccezionale gravità? Sarebbe un caso eccezionale? Di fronte ad un fatto di questa gravità, ci volete consentire che si pensi a tutelare quel famoso imputato dalla circostanza, che può attuarsi facilmente, per cui, assolto per non aver commesso il fatto con una sentenza di secondo grado, egli non potrebbe più riottenere, da chi ha percepito indebitamente il pagamento del danno, quanto gli spetta? L'imputato in questo caso non avrebbe tutela alcuna; lasciamo pur stare la follia. Ma in che modo si tutela l'imputato? Si risarcisce il danno, ma poi la somma deve restare tutta intera depositata in attesa dello esito del secondo grado? Non è follia questa, ma è un fatto che tocca la libertà ed i diritti dell'individuo. Dobbiamo tutelarli tutti, questi uomini: sia che siano imputati, sia che siano parti lese. Ho finito, signor Presidente; mi permetto di chiedere una sospensione della seduta, affinché si possa rimeditare la questione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto del dibattito mi sembra opportuno rinviare a domani il seguito della discussione. Invito il Comitato dei nove a riunirsi per un riesame delle questioni ora sollevate, nell'intesa che, ove il Comitato stesso confermi il nuovo testo già presentato per il n. 18, nella seduta di domani si passerà senz'altro alla sua votazione.

Se non vi sono osservazioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

BIGNARDI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

DI MAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAURO. Signor Presidente, il 14 maggio ho presentato un'interpellanza sulla grave crisi degli enti mutualistici ed ospedalieri. Data l'estrema gravità del problema, mi permetto di chiedere alla sua cortesia di sollecitare gli onorevoli ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale di indicare al più presto la data in cui saranno in grado di rispondere alla mia interpellanza.

PRESIDENTE. Mi farò interprete della sua richiesta, onorevole Di Mauro, presso il Governo.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 22 maggio 1969, alle 10,30:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

GIOMO: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (48);

GIOMO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività e il funzionamento dei Centri didattici (459);

GIOMO ed altri: Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 263, riguardante il riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 ed alle guerre precedenti (587);

ZAFFANELLA: Modifiche alle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, per la concessione dell'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto (1184);

TOZZI CONDIVI: Autorizzazione alla spesa di lire 600 milioni per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti che hanno colpito la regione marchigiana dal 1943 al 1962 (1324);

GIORDANO ed altri: Ulteriori provvedimenti in favore delle zone del Piemonte colpite dalle alluvioni del novembre 1968 in aggiunta a quelli previsti dalla legge 12 febbraio 1969, n. 7 (1329).

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale (380);

— *Relatori*: Valiante e Fortuna, *per la maggioranza*; Granzotto; Manco; Guidi, *di minoranza*.

3. — Votazione per la nomina di un Segretario di Presidenza.

La seduta termina alle 21,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

VECCHIARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere quali provvedimenti intenda adottare per la sollecita ricostruzione del ponte Vallone della Terra — distrutto da movimento franoso — lungo la strada provinciale Castellino sul Biferno-Campobasso.

La mancata ricostruzione del ponte in vicinanza del comune di Castellino sul Biferno (Campobasso) costringe pressoché allo isolamento il paese.

Inoltre quali provvedimenti intenda adottare per l'abbattimento ed il risanamento dei fabbricati nel centro abitato del comune di Castellino sul Biferno investiti da notevole movimento franoso.

In particolare si chiedono speciali stanziamenti per la costruzione di alloggi popolari. (4-05957)

BENOCCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di preoccupazione e di tensione — culminato in uno sciopero generale proclamato dalla CGIL, CISL e UIL il 16 maggio 1969 — esistente nel comune di Manciano (Grosseto) per la minaccia di licenziamenti pendenti su 130 operai dipendenti della società M. Merano in quanto alla medesima, gestrice di una cava di travertino che ritiene antieconomica, per uno scarto dell'87 per cento che si verificherebbe sui materiali di cava, non è possibile trasferire su un altro frontone la propria cava essendo questo vincolato per interesse archeologico dalla soprintendenza alle antichità dell'Etruria di Firenze.

L'interrogante si permette ricordare che la suddetta attività di lavorazione del travertino è l'industria più importante esistente nel comune di Manciano, la cui cessazione darebbe un duro colpo alla locale situazione economica.

Ciò ricordato l'interrogante domanda se i Ministri non intendano prontamente intervenire affinché sia ulteriormente considerato il vincolo per interesse archeologico posto dalla soprintendenza all'antichità dell'Etruria di Firenze alla zona suddetta interessata alla

eventuale apertura di una cava di travertino, al fine di poter trovare un giusto equilibrio fra le necessità degli interessi archeologici e quello dello sviluppo economico della zona. (4-05958)

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, attesa la critica situazione della circolazione stradale e la necessità di educare gli utenti della strada al miglior uso dello spazio sempre più ristretto rispetto all'incremento vertiginoso dei mezzi di circolazione procurando il massimo di sicurezza e limitando il numero degli incidenti, intenda proporre idoneo insegnamento delle norme di educazione stradale nelle scuole elementari e medie al fine di creare nei giovani la coscienza della inderogabile necessità di osservare precise regole che garantiscano l'incolumità personale e il più civile uso dei mezzi motorizzati. (4-05959)

CAVALLARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

se resta confermato l'impegno pubblico assunto dal suo predecessore di istituire in Venezia la sede sperimentale per la costituzione del compartimento delle poste e telegrafi previsto dalla legge del 1968, n. 325, impegno già in fase di attuazione poiché la direzione provinciale delle poste e telegrafi ha già reperito una sede provvisoria; e i lavori per la costruzione della sede definitiva, già appaltati, si completeranno col 1° marzo 1970 data indicata per la inaugurazione;

se non consideri opportuno smentire le voci, che con insistenza circolano negli ambienti veneziani, le quali danno per certo che la scelta fatta dal precedente Ministro è stata modificata nel senso che la sede sperimentale non sorgerebbe più a Venezia ma bensì a Napoli. (4-05960)

SCHIAVON, DE POLI, FABBRI, ANSELMI TINA, ARMANI, CASTELLUCCI, FIOROT, BOLDRIN, PREARO E BALASSO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e della agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che finora non è stata data risposta alla interrogazione presentata fin dal novembre 1968, con la quale veniva prospettata l'esigenza e l'urgenza di alcune misure di difesa della produzione nazionale di bozzoli, tra cui:

il ripristino del dazio di importazione dell'8,1 per cento sui bozzoli mediante la

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

soppressione della nota n. 2 alla V. D. 50.01 della tariffa doganale comune;

la messa « a licenza » da tutti i paesi (compresi quelli ai quali si applica la tabella *A import*), delle importazioni in definitiva e in temporanea di bozzoli, cascami di seta, seta tratta e filati di seta;

premesso che sono tuttora giacenti nei magazzini di ammasso poco meno di 2 milioni di chili di bozzoli di produzione 1968 e che a tale giacenza andrà nei prossimi mesi ad aggiungersi la produzione 1969 che, dai dati in possesso, viene calcolata intorno ai 3 milioni di chili — se non ritengano opportuno:

a) di dare finalmente corso alle su indicate misure onde por fine al grave, perdurante stato di crisi in cui versa questo importante settore produttivo agricolo, crisi determinata dalle massicce ed incontrollate importazioni a prezzi anomali di bozzoli, seta tratta, cascami e filati di seta;

b) di subordinare tutte le importazioni in definitiva e le richieste di nazionalizzazione delle importazioni in temporanea e in lavorazione per conto all'avvenuto acquisto dei bozzoli di produzione nazionale.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere i motivi che hanno ostacolato, malgrado le reiterate sollecitazioni del Ministero dell'agricoltura e delle categorie agricole interessate, la messa in atto di dette misure in difesa della produzione nazionale di bozzoli.

(4-05961)

ALPINO E DEMARCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se abbia avuto conoscenza della sentenza del tribunale di Pinerolo, che ha assolto con la formula più larga, cioè perché « non sussistono i fatti », il sindaco di Bibiana, dottor Luigi Bertotto, da pesanti imputazioni in ordine a un contratto e programma di cessione e valorizzazione organica di terreni comunali.

Si chiede di sapere in particolare secondo quali elementi e valutazioni i competenti uffici della prefettura di Torino avevano ritenuto, nonostante l'assenza facilmente rilevabile di ogni aspetto non già di dolo ma anche di irregolarità « sostanziale » nella pratica, di promuovere un procedimento di tanta gravità contro un sindaco a cui favore quanto meno militavano, come presunzione positiva, la stima affettuosa e la costante fiducia della popolazione.

(4-05962)

ALPINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il giudizio e le valutazioni in ordine alla regolarità formale e sostanziale e alla convenienza economica della delibera assunta in seduta 3 maggio 1969, a maggioranza, dal consiglio comunale di Varallo Sesia, che ha disposto di vendere il complesso immobiliare civico collegio D'Adda a trattativa privata e al prezzo di lire 25 milioni, ritenuto dal gruppo liberale soverchiamente inferiore al presunto valore venale. (4-05963)

ALPINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se e quali disposizioni ritiene di dover impartire ai competenti uffici, a seguito della sentenza del tribunale penale di Torino — sezione terza — emanata fin dal 12 gennaio 1968 e passata in giudicato, che ha dichiarato Gunetti Giuseppa, titolare dell'agenzia poste e telegrafi di Arignano (Torino), responsabile di peculato in relazione a tutte le imputazioni ascritte e cioè per distrazione a proprio profitto delle somme versate, per suo tramite, alla pubblica amministrazione da una novantina di privati cittadini in qualità di depositanti e sottoscrittori.

Poiché l'avvocatura erariale avrebbe già dato il benestare per la rifusione dei danni, anche in base agli articoli 28 della Costituzione e 22 e 23 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, non si comprende il motivo delle remore e dei ritardi finora frapposti all'adempimento delle reiterate richieste dei cittadini suddetti. (4-05964)

TRAINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti ha inteso o intende adottare, nei confronti dei responsabili dell'increscioso episodio accaduto nel primo circolo didattico elementare di Vittoria (Ragusa), di cui si è occupata tutta la stampa regionale e nazionale e che vivo allarme e risentita preoccupazione ha provocato nelle famiglie degli alunni delle elementari.

L'interrogante chiede di sapere se è ammissibile che in una scuola della Repubblica italiana una insegnante ed una direttrice didattica possano ricorrere alle percosse, alle minacce ed alla espulsione per indagare — con metodi terroristici che hanno provocato *choc* psichici e svenimenti in alcune bambine — su un banale episodio che aveva visto una bambina di sei anni copiare un questionario-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

gioco anche se, lo ammettiamo, di dubbia validità.

L'interrogante chiede ancora di sapere quali provvedimenti il Ministro intende adottare per correggere e modificare gli indirizzi pedagogici in uso in detto circolo didattico di Vittoria dove gli insegnanti, con un apposito ordine del giorno votato e con un articolo inviato a tutta la stampa e da questa in parte riprodotto e criticato, hanno, dopo aver insultato le famiglie degli alunni, rivendicato il « diritto » (*sic!*) ad usare lo « scappellotto » (leggi in alcuni casi accaduti: rottura di testa, lesioni ed altro) e « l'espulsione » come « unico e solo strumento per mantenere la disciplina » (*sic!*).

L'interrogante chiede infine di sapere se le responsabilità di quanto è accaduto non risalgano all'andazzo pedagogico-amministrativo in uso da anni in detto circolo e alla scarsa sorveglianza e tolleranza — che talvolta rasenta la complicità — delle autorità competenti, chiedendo di conoscere quali provvedimenti sono stati adottati o intendano adottarsi in proposito. (4-05965)

FRASCA E NAPOLI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che sono giacenti presso la commissione provinciale artigiano di Cosenza ben 500 pratiche di artigiani, di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, per un valore di 400 milioni di lire circa a causa del mancato finanziamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno; ed, in caso positivo, quali sono le ragioni di detto ritardo che, certamente, non favorisce il potenziamento delle attività artigiane della provincia di Cosenza e contravviene, per altro, agli impegni assunti dal Governo in direzione dell'artigianato meridionale, in occasione del recente dibattito alla Camera dei deputati sul Mezzogiorno. (4-05966)

FRASCA E NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che gli interroganti hanno già presentato altra interrogazione sul grave stato di crisi in cui si trova il settore della istruzione tecnica e professionale in provincia di Cosenza, « a causa della mancanza di funzionalità di alcuni organi od uffici dello Stato, cui compete l'iniziativa e l'intervento nel predetto settore; del persistere di gestioni commissariali alla guida amministrativa di vari istituti tecnici e professionali della provincia ricadenti, peraltro, in

taluni casi, su persone cui è fatto espresso divieto dalla legge; della subordinazione di quasi tutto il settore agli interessi di taluni personaggi della vita politica locale e di taluni capi di istituto, che sono diventati i veri padroni della situazione » —

quali sono i criteri che sono stati adottati circa la nomina del ragioniere Vincenzo Martini a commissario straordinario dell'Istituto professionale alberghiero di Guardia Piemontese Terme (Cosenza); e, più particolarmente, quali sono le ragioni per le quali la scelta del commissario è avvenuta prescindendo dalla terna segnalata dal provveditore agli studi di Cosenza e sulla quale aveva anche espresso parere favorevole il Consorzio per l'istruzione tecnica della provincia di Cosenza; ed, inoltre, per sapere i motivi che hanno indotto il Ministro a far cadere la designazione su persona che riveste già l'incarico di presidente di altro istituto professionale e, quindi, come mai si siano voluti cumulare più incarichi su di una sola persona la quale, per di più, come è noto, non rientra nelle categorie di cui alla circolare n. 472 del 19 novembre 1965 dello stesso Ministero della pubblica istruzione indicate per la scelta dei componenti i Consigli di amministrazione dei vari istituti professionali; e per sapere, infine, dopo quanto detto, se il Ministro non ritenga che scelte come quella del commissario dell'istituto alberghiero di Fuscaldo servano piuttosto a garantire certe posizioni di potere che a favorire una linea di sviluppo della istruzione professionale.

Gli interroganti chiedono anche di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di sottrarre i corsi che saranno istituiti da detto istituto da ogni ipotesi di carattere clientelare. (4-05967)

FRASCA E NAPOLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere le ragioni per le quali — nonostante gli impegni più volte assunti, anche di recente, da parte di competenti organi — non sono state ancora aperte le Terme Sibarite di Cassano Jonio; e per sapere, altresì, quali criteri si intendano adottare, nelle assunzioni del personale dipendente, al fine di sottrarre le stesse al meccanismo delle « autorevoli raccomandazioni », già messo in moto da più parti e di ottenere, nel contempo, l'adozione di precise scelte, avendo come base solo la qualificazione professionale degli assumendi.

Si fa presente che in seno al comune ed in tutta la zona di Cassano esiste vivo e profondo malcontento, non soltanto per la mancata apertura delle Terme, ma anche, per il fatto che, si teme che le assunzioni possano avvenire sulla base di ben note protezioni politiche, che hanno i loro addentellati, sia presso l'Ente Terme, sia presso lo stesso Ministero delle partecipazioni statali, e che, perciò, si rende necessario che il Ministro delle partecipazioni statali assicuri popolazione ed amministratori del comune che le assunzioni avverranno nel pieno rispetto e delle leggi e degli interessi dello stabilimento termale, il cui destino è in gran parte affidato alla qualificazione professionale del personale. (4-05968)

BERAGNOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quale motivo all'Accademia di belle arti di Firenze, non è stata data nessuna istruzione relativa alla presentazione delle domande per la concessione degli assegni di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162.

Per sapere inoltre quali somme destinate alla erogazione degli assegni di cui sopra saranno assegnate alla predetta accademia e come intende garantire agli studenti della medesima la possibilità di presentare le domande nei termini di legge in considerazione che per il momento i medesimi non sanno quali adempimenti devono assolvere né i dirigenti dell'ente sanno loro fornire alcuna spiegazione.

Quanto sopra è particolarmente importante perché l'accademia in questione chiuderà i suoi corsi il giorno 24 maggio 1969 e il termine per la presentazione delle domande scade il 6 giugno successivo. (4-05969)

CONTE, BRONZUTO, D'ANGELO E D'AURIA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se risultano fondate le notizie, apparse sulla stampa (*l'Unità* del 4 maggio 1969, cronaca di Napoli), secondo cui il sindaco di Sanguigno a Cremano avrebbe concesso licenze edilizie per civili abitazioni ed attualmente in avanzata fase di costruzione, in contrasto col piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale compromettendo in modo definitivo il prolungamento di una strada provinciale che avrebbe consentito l'allacciamento col comune di Ercolano;

se è vero che nella zona di San Martino indicata per l'edilizia economica e popolare e

per la quale erano stati stanziati 500 milioni, sono state rilasciate licenze edilizie a persone vicine alla amministrazione comunale;

se sono a conoscenza che il sindaco non ha risposto a numerose interrogazioni relative a tali fatti;

se non ritengano opportuno intervenire presso il prefetto di Napoli perché solleciti la convocazione del consiglio comunale per la risposta a tali interrogazioni;

se non ritengano infine promuovere una rigorosa inchiesta per l'accertamento delle eventuali responsabilità amministrative.

(4-05970)

CAMBA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'agitazione dei farmacisti che, nella provincia di Nuoro, è conseguita al mancato pagamento, da parte dell'INAM, delle « quote » spettanti a termini di convenzione stipulata fra l'ordine dei farmacisti e detto istituto.

Si fa presente che il grave disagio per la anomala situazione si ripercuote soprattutto su quelle categorie di lavoratori che meno di altre hanno la possibilità di anticipare le spese per l'acquisto dei medicinali. (4-05971)

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intendano prendere ai fini di impedire la vendita agli alunni delle nostre scuole e l'uso da parte di questi del *Diario Italia* pubblicato dalla Romana editrice cartotecnica (via del Boschetto 55, Roma), la stessa editrice che pubblica il materiale di propaganda del movimento fascista « Giovane Italia ».

Il suddetto diario scolastico contiene in calce di quasi ogni sua pagina scritte che costituiscono apologia di fascismo e offesa alla Resistenza, con esaltazione di tutti i membri della famiglia Mussolini, di uomini di infausta memoria come Graziani, Ettore Muti e Valerio Borghese, degli attuali dirigenti del MSI, con relative fotografie e riproduzione — tra l'altro — della sconcia canzone della *Disperata* di cui citiamo solo alcuni versi significativi: « Saremo noi fascisti — che salveremo l'Italia — ... e a colpi di pugnale — la giustizia si farà ». (4-05972)

GUNNELLA. — *Al Ministro del tesoro e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali provvedimenti

e quali iniziative hanno preso, in relazione all'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati sulla politica meridionalista, al fine di modificare la struttura, i compiti e gli obiettivi degli istituti di credito speciali operanti nel Mezzogiorno; l'interrogante chiede, in particolare, di conoscere se sono stati presi i necessari contatti con la regione siciliana per quanto riguarda la struttura dell'IRFIS, il cui statuto è approvato con decreto del presidente della regione, e se non intendano procedere, in via conoscitiva, ad una indagine che accerti per l'IRFIS e per gli altri istituti speciali la validità o meno della loro attività, l'efficienza della loro organizzazione, gli errori di investimento, le distorsioni determinate in relazione alla mancanza di indirizzi e di orientamenti operativi a cui devono attenersi per raggiungere obiettivi coordinati; chiede di conoscere altresì i motivi per cui da più di quattro anni non si è proceduto alla nomina del presidente dell'IRFIS e per quali motivi il funzionamento di detto istituto, a causa di uno statuto non funzionale, non sia accentrato nel Consiglio di amministrazione ma in altro organo, che ne condiziona di fatto ogni iniziativa; chiede infine di conoscere i tempi ed i criteri di finanziamento di detti istituti e i motivi per cui i loro conti economici sono essenzialmente basati non sulle risultanze delle attività creditizie ma su proventi di capitali non investiti, ma depositati in banca o posseduti in titoli di crediti speciali, il che potrebbe essere la causa dei tempi lunghi dei finanziamenti e delle erogazioni.

L'interrogante ritiene che una nuova dimensione e un nuovo metodo di una politica meridionalista diretta alla industrializzazione delle regioni meridionali risiedano sulla pronta attenzione, da parte del Governo, degli impegni che il Parlamento ha fissato nell'approvazione del citato ordine del giorno.

(4-05973)

GUNNELLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali iniziative e quali provvedimenti abbiano preso al fine di attuare l'impegno, voluto dal Parlamento con l'ordine del giorno sulla politica meridionalista votato dalla Camera dei Deputati, per l'attiva partecipazione degli enti economici nazionali (IRI, ENI, EFIM, IMI, CASMEZ, ecc.) agli enti e alle finanziarie regionali di promozione industriale;

l'interrogante chiede in particolare di conoscere se sono stati presi i necessari contatti con la Regione siciliana al fine di predisporre tutti gli atti per la partecipazione dei predetti enti nazionali agli enti regionali (ESPI, EMS, AST, ecc.) sia con apporti in capitale sia con l'attivo inserimento nelle amministrazioni degli stessi.

Detta partecipazione è tanto più necessaria e urgente per lo stato di crisi e di orientamento degli enti economici siciliani. (4-05974)

BIGNARDI E CASSANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se il Governo ha preso in considerazione il pericolo gravissimo rappresentato per la nostra tabacchicoltura dalla tesi avanzata in seno alla Commissione agricoltura del Parlamento europeo — cui sembra essere ora favorevole lo stesso vice presidente della « commissione » della CEE, signor Mansholt — secondo la quale dovrebbero essere accantonati i ben congegnati progetti di regolamentazione comune del tabacco greggio già proposti dalla « commissione » al Consiglio dei ministri della CEE e dovrebbe essere invece adottata, per tale settore, una organizzazione di mercato che non garantirebbe più ai tabacchicoltori comunitari la preferenza nell'acquisto del loro prodotto nei paesi della Comunità.

Tale organizzazione, infatti, sarebbe basata non più su entrambe le garanzie assicurate ai produttori dallo spirito e dalla lettera del Trattato di Roma e cioè collocamento preferenziale garantito del prodotto all'interno della Comunità e prezzo remunerativo garantito (vedi articolo 37, n. 4; art. 39, n. 1 lettera d); art. 40, n. 3 ed art. 43, n. 3 del suddetto Trattato), ma sarebbe basata sull'unica garanzia del prezzo remunerativo per quei produttori che si assicurino la possibilità di produrre mediante un contratto con gli acquirenti, prevedendosi per gli altri semplici misure sociali e di riconversione, a condizione che cessino la produzione.

Poiché con la regolamentazione suddetta verrebbe dato un colpo mortale alla nostra tabacchicoltura che rappresenta una delle risorse principali della nostra economia agricola, specie per le zone più povere del centro-sud; poiché essa porrebbe in essere un'altra gravissima ingiustizia, tra le molte già esistenti, della politica agricola comunitaria nei nostri confronti; poiché il nostro Governo già ha incautamente acceduto alla liberalizzazio-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

ne dei tabacchi manufatti finì dal 1958; poiché una ipotizzata diversa politica comunitaria diretta più a sostenere le strutture che la produzione dovrebbe logicamente comportare la revisione di tutti i regolamenti comunitari già in atto, gli interroganti chiedono di sapere, in particolare, se non si intenda dare istruzioni ai nostri rappresentanti in sede CEE per una azione decisa, tempestiva, efficace, fermissima contro il pericolo dell'accettazione della suddetta tesi ed in difesa dei nostri tabacchi-coltori. (4-05975)

FASOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non sono state definite favorevolmente le domande degli ex combattenti della guerra 1915-18 aventi diritto all'assegno vitalizio in quanto risultano corredate della determinazione ministeriale di concessione della croce al merito di guerra, come è il caso della domanda del signor Pietro Martelli, ex cannoniere scelto, matricola 59685, nato a Monterosso al Mare (La Spezia) il 28 febbraio 1898, al quale, a mente del regio decreto-legge 19 gennaio 1918, n. 205, fu concessa la croce al merito di guerra con numero d'ordine nel registro delle concessioni 14632 come fa fede la copia fotografica della determinazione ministeriale in data 26 maggio 1931, allegata opportunamente alla domanda. (4-05976)

GASTONE E MAULINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

quale fondamento abbia l'interpretazione dell'articolo 63 del DCA che la direzione generale delle ferrovie dello Stato sostiene a danno dei capi-tronco, capi-zona, sorveglianti e capi-squadra della linea, che in aggiunta alle proprie normali attribuzioni svolgono mansioni di pertinenza di altro dirigente dell'esercizio assente.

Secondo tale interpretazione infatti si verifica l'assurdo che un sorvegliante principale di un tronco cui venga a mancare per anni l'unico ausilio rappresentato da un operaio all'armamento con mansioni di scritturale, non abbia diritto al premio per la sostituzione dell'agente assente, mentre un capostazione superiore o principale possa beneficiare di tale premio per l'assenza di un ausiliario o di un manovale;

quali provvedimenti intenda prendere per ovviare a tale palese sperequazione.

(4-05977)

MAGGIONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, del tesoro e della sanità.* — Per conoscere i motivi che impediscono di definire la pratica per la costruzione in Pavia di un nuovo gerontocomio ad iniziativa della locale amministrazione delle Opere pie con i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni; e se non ritengano urgente e necessario risolvere l'annoso problema, concedendo il contributo dello Stato al suddetto sodalizio, il quale si avvale della fideiussione del comune di Pavia, evitando così che lo stanziamento già disposto a favore dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani abbandonati di Ancona per l'esecuzione dei lavori con decreto del 10 novembre 1965, successivamente revocato, rimanga inoperante. (4-05978)

BIAMONTE E MASCOLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza che l'Amministrazione dei monopoli tabacchi in occasione di scioperi sindacali opera, al personale dipendente, la ritenuta commisurata all'intera giornata lavorativa anche per gli scioperi di durata inferiore a tale lasso di tempo sulla base di disposizioni impartite dal Ministero del tesoro disposizioni che evidentemente limitano fortemente la libertà di sciopero.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti saranno urgentemente adottati per la regolamentazione della materia ai sensi dei dettami costituzionali. (4-05979)

BIAMONTE. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica per la costruzione in Amalfi (Salerno) dell'ospedale civile. (4-05980)

D'ANGELO E D'AURIA. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che:

il capitale azionario della società per azioni Merisinter di Napoli è di proprietà pubblica per il 51 per cento (49 per cento della Finmeccanica e 2 per cento del Banco di Napoli);

la partecipazione azionaria posseduta dal Banco di Napoli è stata determinata dall'opportunità, per detto istituto, di essere presente in una iniziativa industriale assunta

dalla società in questione in una attività produttiva napoletana che si poneva all'avanguardia nel settore dei prodotti sinterizzati;

tale esigenza non sembri potersi considerare cessata;

la finalità che ha giustificato e giustifica detta partecipazione fa escludere che essa abbia per scopo quello di impedire l'associazione dell'azienda alla Associazione sindacale Intersind;

l'associazione dell'azienda in parola all'Unione industriali di Napoli, oltre a comportare per la società medesima il perseguimento degli indirizzi di politica aziendale impressi dagli industriali privati, si riflette negativamente nei confronti dei lavoratori dipendenti anche per le materie che attengono alle relazioni sindacali, nonché al trattamento salariale e normativo, stante le differenze in meno contemplate dal contratto di lavoro di categoria per le aziende private rispetto a quello per le aziende a partecipazione statale —

se non ritengano intervenire per promuovere il riesame da parte del consiglio di amministrazione della società per azioni Merisinter del problema dell'associazione della società stessa all'organizzazione sindacale imprenditoriale ottenendo che i rappresentanti del Banco di Napoli nel consiglio medesimo modifichino la loro posizione in materia, onde determinare, unitamente ai rappresentanti della Finmeccanica, la maggioranza necessaria per l'associazione dell'azienda alla Intersind. (4-05981)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi per i quali il concorso per « titoli esclusivi » a direttore sanitario dell'Ospedale ortopedico toscano (Firenze) è stato improvvisamente annullato. (4-05982)

ABELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui il dipendente delle ferrovie dello Stato Ponti Italo, in sede di applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, ha avuto uno sviluppo di carriera diversa da altri suoi colleghi in condizioni analoghe o inferiori come i signori Asci Giuseppe, Mecioni Marcello, Mencaroni Aurelio, del controllo merci di Torino, attualmente al quinto e sesto scatto di stipendio, mentre il Ponti si trova al quarto scatto, cosa che nemmeno

può imputarsi al ritardo di un anno negli scatti stessi per una punizione disciplinare i cui effetti, in modo discutibile, non sono stati annullati in seguito all'ultimo condono. (4-05983)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio in cui si trovano gli ospedali che non possono più espletare i concorsi, se non applicando la nuova legge, la quale regola minuziosamente una serie di operazioni che, prima di essere messe in atto, passeranno anni.

Infatti debbono essere preparati dal Ministero gli elenchi di tutti i cattedratici, di tutti i primari di ruolo, di tutti i direttori ospedalieri di ruolo, dai quali estrarre a sorte i membri della Commissione per la idoneità nazionale, debbono essere stabilite le materie di esame per la prova scritta e l'elenco degli argomenti; deve essere bandito il primo concorso per l'idoneità nazionale (titolo per partecipare poi ai concorsi locali), la cui commissione deve essere sorteggiata; devono di poi essere proclamati gli idonei.

Per sapere che cosa debbono fare nel frattempo gli ospedali che si trovano « bloccati » per anni dal complesso meccanismo della nuova legge. (4-05984)

SANGALLI E VAGHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre per il riesame della pratica relativa all'istituzione di una agenzia postale nella frazione San Martino in Bareggio (Milano), tenendo conto che:

essa dista chilometri 1,830 dal capoluogo; la popolazione residente è di oltre 3.500 abitanti;

la motivazione del provvedimento negativo (breve distanza dal comune di San Pietro all'Olmo) non sembra pertinente in quanto disattende il principio della obiettiva valutazione sulle specifiche esigenze rappresentate e non tiene conto, inoltre, dei problemi perfettamente individuati nell'ambito della frazione medesima, segnalati a mezzo di specifica domanda;

l'amministrazione comunale, avendo a suo tempo ricevuto l'assicurazione di massima di buon esito della richiesta, confortata dai risultati dell'istruttoria (informazioni sui dati anagrafici, economici, industriali e degli scambi commerciali in genere) deliberò l'af-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

fitto dei locali da adibire all'agenzia postale e l'acquisto dei materiali di arredamento, decisioni regolarmente approvate dagli organi tutori. (4-05985)

BIAMONTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se in considerazione che moltissimi lavoratori pendolari debbono raggiungere, ogni giorno, da Salerno, da Nocera, da Cava, da Pagani, ecc. Napoli non si voglia istituire un treno locale in partenza da Salerno alle ore 6,15. (4-05986)

DI MARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere a quale punto si trova la pratica per la istituzione in borgo Colli di Eboli (Salerno) di un centro di raccolta e lavorazione del latte da parte dell'ente di sviluppo per la Campania.

L'interrogante ricorda che per la suddetta opera esiste un progetto per una spesa di 190 milioni, ammesso al finanziamento FEOGA con decisione n. 400/28 del 14 ottobre 1965 per 47 milioni; che il Ministero della agricoltura con decreto 10818 del 26 settembre 1966, registrato dalla Corte dei conti il 20 gennaio 1967 concedeva un contributo integrativo di 75 milioni; che, infine, il comune di Eboli ha già concesso licenza edilizia per la costruzione dei relativi impianti in data 25 febbraio 1966.

L'interrogante chiede di conoscere per quali motivi non si è ancora posto mano ad un'opera di indubbia utilità per i contadini e per lo sviluppo economico della Piana del Sele e se non si intenda accelerare i tempi di attuazione della stessa. (4-05987)

DI MARINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere per quali motivi il lavoro di costruzione dell'elettrodotto rurale Prato-Bosco-Boscarello-Bosco Grande in contrada di Eboli (Salerno), il cui progetto è stato da tempo approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno e finanziato per l'importo di 124 milioni e per il quale è stato già trasmesso dal consorzio di bonifica in data 19 aprile 1969 il piano particolare, non venga ancora iniziato da parte dell'ENEL e se non si ritenga opportuno sollecitarne l'attuazione sia per l'utilità dell'opera sia per incrementare l'occupazione in una zona che soffre di diffusa disoccupazione e depressione economica come la Piana del Sele. (4-05988)

DI MARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere a quale punto si trovi la pratica per la sistemazione della strada di bonifica Fioche nord-Fioche sud e Torre Paladina in contrada di Eboli (Salerno), per la quale il Consiglio di amministrazione dell'ente di sviluppo in Campania, incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota 4.358 del 14 marzo 1968 della progettazione, ha già approvato nel mese di ottobre 1968 il relativo progetto per l'importo di 21 milioni. (4-05989)

VAGHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali motivi o quali informazioni abbiano indotto il Ministro a prendere il grave provvedimento della chiusura dell'aeroporto di Linate e del dirottamento del traffico agli aeroporti di Torino e di Genova, anziché a quello più vicino della Malpensa, ove i dipendenti non erano in agitazione.

L'interrogante fa presente che la chiusura, che provoca gravissimi disagi e danni, appare del tutto superflua, soprattutto ora che lo sciopero dei dipendenti è stato sospeso in seguito alla ripresa delle trattative sindacali. (4-05990)

DI MARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) perché non si è ancora proceduto da parte del Consorzio di bonifica in Destra Sele (Salerno) all'appalto dei lavori di sistemazione della strada Salici-Acqua dei Pioppi (Eboli) per l'importo di 26 milioni di lire;

2) a quale punto si trovi la progettazione dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Tiranna (Eboli) per il primo lotto già finanziato di 140 milioni e se non si ritenga, data l'inadempienza del Consorzio di bonifica di passare l'incarico all'ente di sviluppo.

3) a quale punto si trovi la progettazione da parte del Consorzio di bonifica in Destra Sele (Salerno) dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Tufara-tratto nord-Borgo Sant'Antonio, per cui esiste finanziamento per 100 milioni di lire;

4) perché non si procede alla progettazione dei lavori di sistemazione della strada rurale Serracapilli (Eboli) finanziata per 100 milioni di lire;

5) perché non si passa alla esecuzione del progetto di sistemazione della strada Cupe (in tenimento di Eboli-Salerno) finanziato per 35 milioni di lire.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

L'interrogante ritiene che l'accelerazione degli adempimenti tecnici e burocratici per la pronta esecuzione del suddetto complesso di opere potrebbe essere curato dai competenti organi ministeriali per dare il più rapidamente possibile un concreto aiuto alla diminuzione della disoccupazione e allo sviluppo economico di una zona come la Pianà del Sele e della provincia di Salerno le cui condizioni di depressione sono note. (4-05991)

DI MARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sono informati della agitazione esistente tra i periti agrari della provincia di Salerno, e in particolare di quelli della Piana del Sele, agitazione che ha trovato eco in un ordine del giorno del Consiglio comunale di Eboli del 10 aprile 1969.

I motivi della agitazione derivano dalla mancanza di occasioni di lavoro e di occupazione stabile dei periti agrari per la mancata attuazione di quelle iniziative e di quegli istituti che da tempo sono stati indicati come strumento di stimolo e di sviluppo dell'economia agricola, quali le condotte agricole, i centri di assistenza agronomica, i corsi di aggiornamento professionale per agricoltori e così via.

In particolare si lamenta che l'Ente di sviluppo agricolo per la Campania, pur avendo avuto un notevole accrescimento di compiti e funzioni, non abbia provveduto ad assumere quei tecnici agrari necessari in particolare per assistere le imprese contadine e stimolarne lo sviluppo associativo e cooperativo e per elaborare e attuare i piani di zona per le opportune trasformazioni.

La Cassa per il Mezzogiorno non ha istituito in provincia di Salerno un adeguato numero di centri di assistenza tecnica né istituito corsi di specializzazione in cooperazione agricola per periti agrari.

Il Ministero dell'agricoltura non ha per suo canto istituito alcun ufficio di agronomo di zona.

L'interrogante chiede di conoscere pertanto quali misure si intendano assumere da parte degli enti interessati per affrontare il problema di una adeguata assistenza tecnica in agricoltura e congiuntamente della utilizzazione di un patrimonio di capacità tecnica, che minaccia altrimenti di essere disperso. (4-05992)

PIRASTU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il brigadiere comandante la stazione dei carabinieri di Ulassai (Nuoro) ha instaurato nel paese un clima di intimidazione e di persecuzione dei cittadini, assumendo iniziative arbitrarie e anticostituzionali e giungendo fino alla imposizione di un vero e proprio coprifuoco che dovrebbe, secondo il proposito di detto brigadiere, obbligare a restare chiusi nelle proprie case i cittadini dopo una certa ora; il citato brigadiere ha infine tradotto in caserma e denunciato un gruppo di giovani per la diffusione di un volantino che conteneva una protesta contro tali metodi illegali; per sapere se non ritenga necessario far accertare la fondatezza dei fatti su esposti e disporre i provvedimenti idonei a ripristinare il rispetto della legge e dei diritti dei cittadini di Ulassai. (4-05993)

PISCITELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che nella provincia di Siracusa alcune aziende industriali, e segnatamente quelle edili e metalmeccaniche, oppongono una assurda resistenza alla corretta applicazione dell'accordo sindacale sulla eliminazione delle zone salariali, assumendo per altro un atteggiamento provocatorio e di sfida nei confronti dei sindacati e delle commissioni interne.

In questo quadro la ditta Borella, con grave ed aperta provocazione, è arrivata a licenziare, per rappresaglia politica e sindacale, un componente della commissione interna ed uno tra i più impegnati dirigenti sindacali nella lotta contro le gabbie salariali, l'operaio Musumeci Orazio, nel tentativo di « dare una lezione » a tutti gli operai che chiedevano l'applicazione dell'accordo sulle zone salariali.

L'interrogante chiede di sapere se si intende intervenire tempestivamente per assicurare il doveroso rispetto della legge e degli accordi sindacali ed ottenere pertanto la revoca immediata del licenziamento illegittimo del predetto operaio Musumeci Orazio. (4-05994)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, della sanità, dell'industria, commercio e artigianato e della marina mercantile e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mez-*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

zogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

— Per sapere:

se sono a conoscenza che la indetta « Conferenza nazionale delle acque », promossa dal Ministero dell'agricoltura attraverso l'Associazione nazionale delle bonifiche, rischia di non raggiungere il suo fine principale e cioè contribuire allo studio ed alla definizione di una coordinata ed unitaria politica dell'acqua in Italia e ciò perché ministeri, enti pubblici, associazioni, grosse aziende, che hanno aderito alla conferenza si occupano dell'acqua nei modi più disparati, senza alcun coordinamento;

se sono a conoscenza, per esempio, che il Consiglio nazionale delle ricerche ha iniziato nel settore dell'acqua un'ampia attività che copre tutti i settori previsti dai lavori della conferenza;

che la Cassa per il Mezzogiorno fa altrettanto nel suo specifico settore di competenza;

che il Ministero dei lavori pubblici ha preparato un piano degli acquedotti e ha presentato al Governo la legge contro l'inquinamento delle acque;

che il Ministero della sanità ha eseguito un censimento della situazione delle acque sul territorio nazionale, al fine della loro protezione;

che il Ministero della marina mercantile ha svolto una inchiesta sull'inquinamento delle acque dei litorali marini;

che l'ENEL si occupa dell'acqua quale fonte di energia;

che l'ENI si occupa del problema dell'acqua nei settori più disparati.

Per sapere chi coordina tutte queste disparate iniziative che, avendo come fine una propria politica dell'acqua, vanificano gli obiettivi della pianificazione nazionale del settore.

Per sapere i motivi per i quali l'unico Ministero che dovrebbe avere i compiti precipui di coordinare la materia, cioè il Ministero della ricerca scientifica, è fuori causa.

Per conoscere i motivi per i quali sono state escluse dai lavori della « Conferenza nazionale delle acque » associazioni benemerite, alle quali va l'indubbio merito di avere sollevato e tenuto vivo il fondamentale, vitale problema dell'acqua, come il gruppo di studio delle acque della FAST, l'Associazione nazionale dei geologi, l'Ente acquedotti.

Cosa intendono fare perché la « Conferenza nazionale delle acque » non si trasformi in una iniziativa disorganica dove « ciascuno pensa per sé » e dove, ahimè, altro fine non si ottiene se non quello di sprecare denaro pubblico.

(4-05995)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quale sia la reale consistenza delle giacenze di posta, pacchi, giornali e altro, alla data del 21 maggio 1969;

per sapere quali garanzie il Ministro possa dare in ordine:

1) alla consegna della posta attualmente giacente;

2) alla non avvenuta distribuzione del materiale di qualsiasi genere spedito tramite gli uffici postali;

3) alla conservazione del materiale citato che rappresenta il minimo dei doveri da parte della pubblica amministrazione.

Per conoscere se il Ministro non ritenga di dovere lealmente, puntualmente, sistematicamente informare attraverso la RAI-TV i cittadini della reale situazione, segnalando loro i momenti in cui il Ministro è in grado di garantire il regolare servizio e quelli in cui si ritiene costretto ad invitare il pubblico a non usufruire del servizio postale, e ciò per evitare i gravi disguidi e gli ancor più gravi danni, di ordine materiale e morale, che purtroppo si sono verificati finora a dismisura.

(4-05996)

BOIARDI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare al fine di impedire, in sintonia con le maestranze entrate in agitazione da alcuni mesi e che da 60 giorni sono passate all'occupazione, la liquidazione del salumificio « Giberti e Borelli » di Carpi già ordinata dai titolari dell'azienda. Si fa presente che le maestranze — mettendo a repentaglio la liquidazione maturata in molti casi da decenni di lavoro — hanno ripetutamente richiesto al Governo uno stanziamento di 300 milioni che consentirebbe non solo di garantire il posto di lavoro e di determinare la pronta ripresa dell'azienda attraverso una forma di gestione diretta, ma la salvaguardia di un'attività che trova giustificazione nelle caratteristiche socio-economiche e produttive della zona e che solo per il dirottamento dei profitti privati in altri settori di speculazione ha subito la conseguenza di entrare in crisi.

(4-05997)

GUARRA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* —

Per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare per il completamento della costruzione del porto di Agropoli (Salerno).

In particolare per sapere se si intende provvedere alla riclassificazione di detto porto, dalla IV alla III, in modo da far assumere alla Cassa per il Mezzogiorno l'intero onere della costruzione, profilandosi in caso contrario il pericolo, che le opere in corso di costruzione, vadano distrutte dalla furia del mare nel caso che al primo finanziamento non dovessero tempestivamente seguire i successivi. (4-05998)

NICCOLAI CESARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è di sua conoscenza la esasperante lentezza con la quale vengono espletate le pratiche relative alla concessione dell'assegno vitalizio ai combattenti della guerra 1915-1918, quali sono le ragioni per cui l'impegno assunto dai rappresentanti del Governo di fronte a interrogazioni e sollecitazioni avvenute molti mesi orsono nel corso del dibattito nelle Commissioni della Camera, non è stato mantenuto.

Per sapere altresì quali provvedimenti intenda adottare, onde evitare che l'espletamento delle suddette pratiche, si protragga ancora per lungo tempo dal momento che, fra gli interessati si va ampiamente estendendo un profondo malcontento, che minaccia di trasformarsi in atto di aperta disapprovazione di una procedura che essi ritengono offensiva al loro decoro e ai loro meriti. (4-05999)

MERENDA, STORCHI, MICHELI PIETRO, SPITELLA, BOVA, LOBIANCO, LONGONI, de STASIO, BARTOLE, BIMA, BELCI, GRASSI BERTAZZI, LOSPINOSO SEVERINI, BADALONI MARIA, PICCINELLI. — *Al Governo.* — Per sapere:

a) quali iniziative abbia adottato dal 9 maggio ad oggi presso le autorità nigeriane e biafrane, al fine di giungere al più presto al ritrovamento ed alla liberazione dei tecnici italiani;

b) quali altre azioni intenda urgentemente intraprendere, in considerazione della assoluta mancanza di notizie precise, per indurre le autorità biafrane a rilasciare al più presto gli italiani catturati e per ottenere tutti gli aiuti possibili, anche per il tramite di altre nazioni od organizzazioni internazionali, nelle ricerche degli eventuali dispersi;

c) se non si ritenga necessario ed urgente, in particolare, ottenere con ogni mezzo

il consenso della Nigeria e del Biafra ad una tregua dei combattimenti, senza la quale sembra impossibile ogni ricerca dei tecnici petroliferi. (4-06000)

LUBERTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui versano i pescatori ed i fruitori tutti del porto di San Felice Circeo per via del fatto che la capitaneria del porto di Anzio ha disposto lo smantellamento dei pontili di legno. Già nel 1956, in San Felice Circeo, vennero iniziati dei lavori per la costruzione di un porto per barche da pesca e da turismo. Dopo 13 anni i lavori stancamente procedono, ma poco o nulla è stato fatto. Mancano infatti le banchine, i servizi, i mezzi di protezione dal vento e i bracci di chiusura non sono ultimati. Le scarse opere esistenti sono state rese agibili dall'operosa attività di pochi volontari marinai mediante l'allestimento di pontili in legno e di altre opere per l'attracco.

La capitaneria di porto di Anzio, dopo 13 anni, ha scoperto ai primi del mese di maggio, che il porto non è collaudato e che quindi non può funzionare onde ha disposto la demolizione delle opere provvisorie. Il risultato è stato quello dell'affondamento di un « Bora G. T. » diesel, che in mancanza di un sicuro ormeggio, a causa anche del forte vento, è finito contro i massi della costruenda banchina.

Se le cose dovessero restare così, molti pescatori di San Felice Circeo dovrebbero trasferirsi in Terracina ove vi è un porto già in crisi per sovraffollamento, con sacrifici umani ed economici intollerabili.

Non sarebbe possibile il ripristino dei pochi pontili in legno, peraltro indispensabili, la cui tolleranza non compromette minimamente i lavori in corso?

L'interrogante chiede un tempestivo intervento del Ministro interessato che soddisfi le esigenze dei pescatori e dei proprietari di barche turistiche allarmati da questa restrizione che cade proprio nella stagione nella quale più pesanti diventano le conseguenze sopra accennate. (4-06001)

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per eliminare i gravi pericoli di gravi malattie incombenti sugli abitanti e soprattutto sui bambini, dimoranti nel rione Risorgimento di Polistena

(Reggio Calabria) a causa dello scarico della fognatura principale nel torrente Ierapotamo a pochi metri dalle abitazioni.

L'interrogante fa presente che l'amministrazione comunale, circa tre anni or sono, in seguito ad una interrogazione parlamentare, si era impegnata non solo a prendere tutte le iniziative per allontanare lo sbocco della fognatura ma alla realizzazione di un impianto di evaporazione, che però né la copertura dello scarico ha subito effetti positivi, perché i lavori sono stati diretti da persona incompetente, né l'impianto di evaporazione è stato realizzato, per cui si rendono indispensabili delle misure urgenti per risolvere in senso moderno il problema dello scarico delle fognature di Polistena. (4-06002)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

1) se sono a conoscenza dello stato di profondo malcontento e di agitazione in cui in atto si trovano i lavoratori, i pastori e tutta la popolazione del comune di Plati (Reggio Calabria) la cui tensione è sfociata nello sciopero generale unitario effettuato il 6 maggio, al quale oltre la partecipazione di tutte le categorie si è registrata l'invasione dell'abitato da parte dei pastori con le mandrie e le greggi, allo scopo di protestare contro la minaccia del Commissariato degli usi civici di Catanzaro di negare ai trecento pastori il diritto al pascolo nei terreni demaniali della montagna Penduri, che esercitano da oltre tre secoli, per favorire il riconoscimento di proprietari ad alcune famiglie che abusivamente si sono insediate su quei terreni, usurpando una parte della terra;

2) se sono informati che la pastorizia costituisce per la popolazione di Plati la principale fonte economica, in quanto trattasi di un centro duramente colpito dalle alluvioni e da una profonda disgregazione economica e sociale, per cui togliere ai pastori il diritto di pascolo significa condannare alla miseria completa tutta la popolazione;

3) se non ritengano indispensabile e urgente, al fine di scongiurare imprevedibile conseguenza, adottare dei provvedimenti per:

a) la garanzia del diritto ai pastori di pascolare permanentemente su tutti i terreni della montagna Penduri, compresi in quelli usurpati;

b) la concessione in proprietà dei pastori le terre di cui trattasi, eliminando gli usurpatori che potrebbero causare episodi anche di natura criminale, al fine di favorire uno sviluppo moderno della zootecnia;

c) la realizzazione di un piano organico di sviluppo per tutta la vallata del Careri basato sulla difesa del suolo, sul consolidamento degli abitati, sulla bonifica del torrente e sulle trasformazioni agrarie e fondiari dell'agricoltura al fine di realizzare la rinascita dell'intera zona e la massima occupazione;

d) l'immediato finanziamento, in attuazione della legge speciale Calabria, di opere di sistemazione idraulico-forestale e di civiltà per l'immediata occupazione dei lavoratori disoccupati. (4-06003)

BARDOTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza delle condizioni in cui si trova la strada statale n. 408 di Montevarchi.

In particolare si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero ritiene di dover adottare al fine di procedere con urgenza alle opportune rettifiche della strada suddetta, indispensabili specialmente nel tratto Gaiole in Chianti-Siena, nel quale si sono dovuti lamentare, dalla data della statizzazione, ben undici incidenti mortali e numerosi altri con feriti gravi. (4-06004)

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave crisi che travaglia i cantieri navali di Palermo e per conoscere le cause dei licenziamenti operati dalla direzione negli ultimi mesi.

In particolare l'interrogante desidera conoscere:

1) se risponde a verità che commesse di riparazioni navali sarebbero state dirottate dai cantieri di Palermo agli altri cantieri dell'imprenditore « Piaggio »;

2) i dati statistici relativi alle commesse ottenute negli ultimi cinque anni dai cantieri navali di Palermo;

3) quali commesse in detti cinque anni sono state affidate dallo Stato, dall'IRI e dall'ENI, nonché da altri enti pubblici ai cantieri di Palermo;

4) quali programmi di commesse si prevede potranno essere affidati, dagli enti di Stato, a tali cantieri nei prossimi anni per superare la crisi attuale. (4-06005)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

BIAGINI, MARMUGI, NICCOLAI CESARINO, RAICICH E GIOVANNINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che il 18 marzo 1969 i rappresentanti provinciali dell'ANMIL, ANMIC, LANMIC, ONMIC, ANIEP e dell'Ente sordomuti si sono riuniti a Firenze per esaminare la grave situazione determinatasi nelle varie categorie di invalidi a seguito della mancata attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina il collocamento obbligatorio al lavoro per le categorie protette;

per sapere, ancora, se gli risulti che una successiva riunione organizzata unitariamente dalle stesse associazioni sopra menzionate è stata effettuata sempre a Firenze il 3 maggio 1969 alla presenza dei parlamentari della circoscrizione e dei rappresentanti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali;

per conoscere, infine, quali idonee iniziative intenda assumere di fronte alla circostanza che enti pubblici e imprese private della provincia di Firenze risultano essere inadempienti nei confronti della legislazione vigente creando tra le centinaia di invalidi fiorentini disoccupati una situazione di tensione e di esasperazione più che giustificata e foriera di forti contrasti sociali. (4-06006)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza delle condizioni di lavoro esistenti presso i cantieri navali di Palermo, specie per quanto riguarda la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e per chiedere quali provvedimenti intenda adottare per superare l'attuale grave controversia che ha provocato lunghi scioperi e che tiene in agitazione gli operai dei cantieri, in seguito ai licenziamenti disposti dalla direzione.

In particolare l'interrogante chiede se il Ministro non intenda intervenire:

1) per trovare una giusta soluzione alla revisione e regolamentazione dei cottimi in tutti i reparti, garantendo agli operai il richiesto controllo sui singoli elementi che compongono i cottimi ed escludendo dai tempi valutati per il cottimo quelli necessari per la preparazione dei materiali e degli attrezzi per la esecuzione dei lavori;

2) per disporre la immediata riassunzione degli operai licenziati e la revoca della sospensione di alcuni operai;

3) per l'assunzione in pianta stabile dei contrattisti;

4) per la revisione degli organici, il riconoscimento e l'assetto delle qualifiche;

5) per il riconoscimento alle maestranze del diritto alle assemblee di fabbrica;

6) per l'eliminazione delle gabbie salariali;

7) per la concessione di una indennità continuativa che tenga conto delle particolari condizioni del costo della vita di Palermo e del rischio derivante dagli ambienti di lavoro dei cantieri;

8) per un'accurata indagine nei reparti del cantiere al fine di determinare le cause dei numerosi infortuni e prendere le misure opportune per prevenirli. (4-06007)

MARRAS E BERLINGUER. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.*

— Per sapere se non ritenga di favorire l'intervento della SFIRS o di altro istituto finanziario pubblico per acquisire la proprietà o la gestione del Cotonificio Sardegna di Sassari, che le maestranze occupano da tre settimane perché il titolare dell'azienda sembra deciso a ridurre ulteriormente la mano d'opera e ad impiegare ad orario ridottissimo i pochi operai rimasti, quando la potenzialità dello stabilimento consentirebbe un notevole incremento dell'occupazione. (4-06008)

BALLARIN, FASOLI E PAGLIARANI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

a) qual'è la reale entità e le cause del grave fenomeno che si sta verificando lungo la costa del medio e alto Adriatico in ordine all'estesa mortalità dei prodotti ittici verificatasi negli ultimi tempi;

b) quali provvedimenti sono stati adottati o s'intende adottare per impedire l'inquinamento delle acque marine ed interne che tanti danni apporta sia al turismo sia alla pesca;

c) quali disposizioni sono in atto per disciplinare l'uso degli stessi solventi chimici per la bonifica delle acque perché non è raro il caso in cui i solventi adoperati nel mentre hanno « pulito » il mare hanno provocato moria o incommestibilità del pesce, dei molluschi e dei crostacei;

d) quali iniziative s'impegna a realizzare per assicurare aiuti concreti ai pescatori che dai lamentati fenomeni ed inquinamenti subiscono gravi danni che accrescono i già

gravi disagi economici delle loro famiglie ed aziende;

e) quali misure s'intende prendere per garantire i consumatori della assoluta commestibilità dei prodotti ittici che vengono messi in commercio. (4-06009)

BONIFAZI, BRONZUTO, GIANNANTONI, GUERRINI RODOLFO, RAFFAELLI E RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza dello stato di vivo malcontento e di agitazione degli studenti, docenti e diplomati delle scuole di servizio sociale della Toscana; e della incongruenza tra la sempre crescente e qualificata utilizzazione di assistenti sociali ed il completo disinteresse governativo per la loro formazione professionale;

e per conoscere quali misure il Ministro intenda realizzare per la trasformazione delle scuole di servizio sociale, a cominciare da quelle di carattere universitario, in corsi di laurea quadriennali. (4-06010)

CEBRELLI E BARDELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se in conseguenza della recente alluvione che ha colpito, creando danni gravissimi, numerosi comuni della Lomellina (Pavia) tra i quali la città di Mortara allagata per tre quarti del suo abitato, non ritenga opportuno — accanto agli immediati provvedimenti ed al risarcimento dei danni all'agricoltura, agli artigiani, ai cittadini ed alle strutture civili per i quali i vari ministeri competenti devono provvedere — predisporre concretamente la ristrutturazione in senso democratico della associazione irrigua Est-Sesia responsabile di non aver nemmeno eseguito i normali lavori di manutenzione dei canali e dei cavi irrigui in sua dotazione (cosa questa denunciata dallo stesso magistrato delle acque) che ha costituito una delle cause principali della recente inondazione, ciò mentre impone ai coltivatori diretti canoni esosi per la fornitura dell'acqua ad uso irrigazione. (4-06011)

SCIONTI, GRAMEGNA, GIANNINI, BORRACCINO E RAICICH. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza della condizione operaia e della diffusa pratica del lavoro minorile nonché della conseguente evasione dall'obbligo scolastico particolarmente gravi nella zona di Trani

(Bari). In particolare al tacchificio Vania ragazzi di 14 e anche di 13 anni lavorano persino in turni di notte. Ugualmente cosiddetti apprendisti di 10 e 11 anni in numerose segherie di marmo lavorano anche di notte in condizioni, per di più, di lavoro pesante ed antigigieniche. Non è raro il caso di ragazzi adibiti come « apprendisti » nelle stesse cave di marmo. Lo stesso impiego di bambini e bambine sotto i 14 anni viene operato nella ditta Ventura, in quella Scaringi, nella segheria Musicco, nella azienda per la fabbricazione di scarpe Onofrio Curci, nello scatolificio Adriatico, nel maglificio Torinese e persino nei cantieri edili come la ditta Teodoro Di Bari ed altri. In quest'ultima azienda un ragazzo apprendista, Nunzio Fabiano, adibito a lavori di manovale in violazione delle leggi sull'apprendistato e in condizioni di assoluta carenza di quanto prescritto dalle norme antinfortunistiche, è stato folgorato da una scarica elettrica nei giorni scorsi ed è precipitato da un terzo piano.

Anche per i lavoratori dai 15 ai 20 anni di età le leggi sull'apprendistato sono violate permanentemente sia sotto il profilo del lavoro che viene loro affidato (manovalanza, cottimo), sia per l'uso dei turni di notte, sia per l'orario (anche 10 ore al giorno), sia per il salario e sia infine per l'inesistenza, la più assoluta, di corsi complementari di istruzione in assenza dei quali non può configurarsi la figura di apprendista.

Gli interroganti chiedono, altresì, ai Ministri interessati se conoscono e se sono in grado di valutare l'entità del fenomeno del lavoro pomeridiano e serale di alunni della scuola della fascia dell'obbligo. Infatti bambine di 8 e 9 anni, che frequentano la quarta classe elementare, sono organizzate in gruppi e adibite al lavoro di orlatrici per mercedi, tra l'altro, irrisorie nel pomeriggio e nelle ore serali.

Di fronte alla gravità di questi fatti, sommarariamente riassunti, gli interroganti chiedono ai Ministri interessati, ognuno per la propria competenza, se non ritengono necessario:

1) condurre una inchiesta urgente e particolareggiata sulle condizioni, a Trani, del lavoro e della condizione operaia in generale, del lavoro minorile in particolare e del fenomeno dell'evasione scolastica;

2) di addivenire ad una ristrutturazione degli ispettorati del lavoro accrescendone gli organici e sottoponendo questi istituti ad un controllo democratico;

3) a dare disposizioni e controllare, anche direttamente, il rispetto delle leggi che in queste materie restano lettera morta;

4) a predisporre una azione di assistenza verso le famiglie che, per ragioni di bisogno, accettano di far lavorare i propri figli sotto i 14 anni con gravi conseguenze in ordine al loro normale sviluppo.

Si tratta, in questo caso, di fare opera di ricerca e di individuazione del fenomeno e di predisporre, come primo ed urgente intervento, la concessione dei libri di testo gratuiti anche nella scuola media di completamento dell'obbligo nonché di un sussidio in danaro alle famiglie che versano in condizioni di bisogno.

Gli interroganti chiedono ai Ministri interessati, accertata la realtà dei fatti sopra denunciati, di far loro conoscere quali provvedimenti concreti intendono prendere. (4-06012)

STELLA, TRUZZI, PREARO, BALASSO, TRAVERSA, SCHIAVON, BALDI, ARMANI, CRISTOFORI, LOBIANCO, ANDREONI, VALEGGIANI, SANGALLI, BUFFONE E SISTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare agli innumerevoli inconvenienti che si lamentano ormai da troppo tempo nelle campagne italiane ogni qualvolta si deliberano azioni di esproprio per ragioni di pubblica utilità.

Gravissime sono le ripercussioni che si debbono segnalare specie nelle piccole aziende coltivatrici che vengono ulteriormente polverizzate mettendone in forse l'esistenza stessa.

I notevoli ritardi nel pagamento del terreno espropriato mette nella impossibilità materiale molti coltivatori diretti di esercitare con continuità la loro attività agricola.

È ormai un fenomeno ricorrente che si sussegue con notevole rapidità in tutti i campi.

La costruzione di autostrade, di strade provinciali, comunali, acquedotti, oleodotti, la 167, zone riservate a servizi pubblici, piani regolatori, legge urbanistica, eccetera.

Anche le società private costituite a questo scopo sono in mora con lo Stato. È il progresso che avanza e come tale imporrebbe sacrifici uguali a tutti i membri di questa nostra comunità.

La pubblica utilità presuppone che tutti siano trattati alla stessa stregua e che il vantaggio di queste opere pubbliche vada a beneficio di tutti gli italiani.

Tale trattamento di giustizia e di equità non viene riservato ai coltivatori diretti espropriati ed espropriandi, che devono attendere anni prima di essere pagati ed in alcuni casi continuano a pagare le tasse anche quan-

do hanno lasciato da tempo parte dei loro fondi.

Il problema è stato più volte e da molto tempo segnalato senza ottenere provvedimenti adeguati. (4-06013)

MONASTERIO E CATALDO — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano informati dei fatti che seguono. In occasione del 25 aprile, anniversario della vittoriosa conclusione della lotta di liberazione nazionale, il sindaco del comune di Ostuni (Brindisi) ometteva deliberatamente di disporre l'esposizione, dalla sede municipale, come prevedono le vigenti disposizioni, della bandiera nazionale. Secondo voci molto accreditate — che troverebbero conferma nel silenzio più ermetico che il sindaco ha ritenuto di osservare quando la questione è stata sollevata nel corso della riunione del Consiglio comunale svoltasi il 7 maggio 1969 — la precisata omissione sarebbe stata determinata da pressioni esercitate da un partito di destra.

E per conoscere:

a) quali provvedimenti ha adottato il Ministro dell'interno;

b) quale corso ha avuto la formale denuncia che — configurandosi, nei fatti predetti, reato previsto dal codice penale — ha presentato un cittadino al locale commissariato di pubblica sicurezza. (4-06014)

FOSCARINI, REICHLIN, PASCARIELLO, MONASTERIO E D'IPPOLITO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza che il 19 maggio 1969 nella città di Gallipoli (Lecce) il Consiglio comunale, preso atto del vivissimo e preoccupante stato di agitazione della cittadinanza determinato dalla crescita continua dei livelli di emigrazione e di disoccupazione e da condizioni di estrema precarietà e di miseria, è stato costretto a sospendere i suoi lavori ed ha deciso di recarsi il giorno successivo nella prefettura di Lecce per riferire sulla crisi gravissima che da tempo travaglia la città e che ora è divenuta insostenibile;

che il 20 maggio gli amministratori di Gallipoli, insieme con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e con i Parlamentari della provincia, dopo aver denunciato al prefetto la situazione, hanno messo in rilievo come essa, per la drammatica tensione della popolazione, sia estremamente pericolosa ed

hanno pertanto reclamato urgenti e immediati provvedimenti intesi a reperire subito nuovi posti di lavoro;

se sono a conoscenza che le ragioni del malcontento e della protesta della popolazione di Gallipoli sono da rinvenire nella mancata costruzione di una industria Breda, programmata sin dal 1963 e per la quale (come risulta dalla Relazione sulla attività di coordinamento depositata dal Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno alla Presidenza della Camera dei Deputati, il 20 aprile 1963) era stato previsto un primo intervento di 2 miliardi e 166 milioni;

che la popolazione di Gallipoli, per questo ed anche perché è consapevole che tutte le altre soluzioni sarebbero estremamente provvisorie oltre che insufficienti, reclama la installazione di industrie di Stato, le quali soltanto possono risollevare profondamente le sorti della città ed impedire che essa abbia, come ora accade, prospettive di miseria, di disagio, di esasperazione e di ribellione;

per sapere infine quali assicurazioni possono fornire per un intervento immediato e quali impegni possono assumere perché al più presto siano impiantate nella città industrie di Stato. (4-06015)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali iniziative specifiche il Governo italiano abbia intrapreso a favore dei 24 tecnici italiani che operano in Nigeria alle dipendenze dell'ENI e di cui da giorni non si hanno notizie, con conseguente gravissima apprensione per la sorte degli stessi da parte delle famiglie e di tutta la pubblica opinione italiana;

per conoscere ancora quali garanzie di ordine preventivo erano state poste in essere dall'ENI e dal nostro Governo in modo da assicurare in forma assolutamente preminente, rispetto a sia pur rilevanti interessi economici, l'incolumità dei nostri 24 concittadini e, comunque, il valore della vita umana;

per sapere altresì se non ritengano che l'episodio in oggetto non costituisca un ulteriore richiamo al fatto che il problema nigeriano-biafrano, per la sua enormità e drammaticità — e nel quale assume tragico risalto il dimenticato sacrificio quotidiano di 3000 vite umane, il cui valore per tutti si deve porre al di là dell'appartenenza a nazioni o a popolazioni diverse — oltre che per la diretta o indiretta determinante presenza di altri paesi nello stesso, non coinvolga la coscienza di tutti gli uomini e non richiami la responsabilità di tutte le singole nazioni e della loro organizzazione mondiale;

per conoscere di conseguenza, quando il Governo italiano intenda finalmente intraprendere le iniziative formali per portare il problema all'ONU, perché lo stesso possa avere in quella sede una composizione pacifica, iniziative a cui, comunque, il Governo era ed è tenuto a seguito della votazione unanime da parte della Camera della mozione presentata in data 15 ottobre 1968, ed alla quale invece risulta non avere immotivatamente dato alcun seguito.

(3-01473) « FRACANZANI, SCOTTI, DONAT-CATTIN, MARCHETTI, ZAMBERLETTI, GIRAUDI, BIAGGI, SISTO, TRAVERSA, BERNARDI, VAGHI, GIORDANO, BODRATO, PISONI, BOFFARDI INES, MIOTTI CARLI AMALIA, HELFER, CALVETTI, CAPRA, PREARO, GERBINO, PANDOLFI, PICA, LUCCHESI, BARDOTTI, GALLONI, GALLI, PAVONE, SCIANATICO, REVELLI. BUFFONE, DEGAN,

MAGGIONI, RAUSA, BOLDRIN, CRISTOFORI, CANESTRARI, LONGONI, MAROCCO, SCHIAVON, MICHELI PIETRO, CURTI, RACCHETTI, DE POLI, CAIAZZA, ALLOCCA, PATRINI, ISGRÒ, DE STASIO, RUSSO FERDINANDO, VICENTINI, SANGALLI, FIOROT, BARONI, BOTTARI, SENESE, PITZALIS ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per sapere se sia informato in ordine alle gravissime ed intollerabili condizioni in cui versa da molti anni la popolazione di alcune frazioni del comune di Lusevera (Udine), a causa dell'esercizio, da parte di reparti militari, di un poligono di tiro e di esercitazione imposto *in loco*.

« L'interrogante precisa:

che da parecchi anni le autorità militari locali hanno istituito nell'alta Val Torre e precisamente nell'area tra Musi e Passo Tanamea, del comune di Lusevera, un poligono di tiro, occupando proprietà private lungo la strada provinciale che, poiché porta al valico di Ucea con la Jugoslavia, ha anche carattere internazionale;

che ai proprietari degli appezzamenti a ridosso dell'area perimetrale del poligono è assolutamente vietato accedere ai terreni, con grave danno per le attività silvo-pastorali che, di fatto, sono abbandonate, tenendo conto che le esercitazioni a fuoco hanno una frequenza media di circa 200 giorni l'anno e ciò in una zona già spopolata dalla emigrazione forzata per mancanza di lavoro;

che a causa delle continue esercitazioni a fuoco, la strada di cui si parla, che è la sola via di transito locale, viene bloccata per ore sia nei giorni feriali sia in quelli festivi, di giorno e di notte con gravissimi disagi per le popolazioni locali che sono in tali circostanze impossibilitate persino di godere dell'assistenza medico sanitaria o di quella religiosa, anche, come è spesso accaduto, in casi gravissimi;

che i blocchi stradali imposti dai militari per periodi di tempo che vanno non solo oltre il lecito e ragionevole, ma persino oltre il disposto delle vigenti leggi in merito alle servitù militari, recano gravissimo impedimento al traffico internazionale lungo la valle col risultato di colpire a fondo anche le speranze suscitate dal sorgere di un certo movimento turistico *in loco* che ormai si va spegnendo, causa il poligono, che ha l'effetto

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

rovinoso di isolare totalmente quella bellissima valle generando disperazione e spirito sacrosanto di ribellione nelle sue popolazioni laboriose che si vedono spesso denunciate, come anche recentemente è accaduto a locali coltivatori diretti, per violazione di divieti incredibili e non più oltre tollerabili;

che la popolazione locale ha inviato in questi giorni una petizione con 700 firme (tutti i residenti), al Presidente della Repubblica per chiedere che sia tolto il poligono militare.

« L'interrogante chiede quindi di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda adottare per porre termine a tale insostenibile stato di cose.

(3-01474)

« LIZZERO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e della difesa, per conoscere se il Governo non intenda negare ogni sia pur minima presenza militare italiana alle manovre che la NATO svolgerà in Grecia dal 27 maggio al 16 giugno e che assumeranno il significato almeno oggettivo di un rafforzamento politico del regime dei colonnelli fascisti greci, oltre che di una chiara provocazione nei confronti di paesi come la Jugoslavia, Bulgaria ed Albania, con i quali abbiamo interesse a consolidare rapporti di amicizia e fiducia.

(3-01475) « CERAVOLO DOMENICO, LUZZATTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali contatti diplomatici siano stati stabiliti e quali iniziative siano state intraprese per la tutela dell'incolumità dei nostri connazionali dispersi in Nigeria e perché possano al più presto essere restituiti alla loro attività ed alle loro famiglie.

(3-01476)

« ORLANDI, SERVADEI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri per sapere quali passi hanno compiuto od intendano compiere presso il governo dei colonnelli greci a seguito delle condanne comminate il 20 maggio 1969 dai tribunali di Atene e di Larissa a carico di venti patrioti antifascisti, condannati a pene oscillanti dai due anni di prigione all'ergastolo.

« Questi provvedimenti, ultimi di una lunga serie, che tende a continuare ancora, di delitti contro i movimenti greci di liberazione, pongono gravi ed inquietanti interrogativi sull'atteggiamento chiaramente ambiguo e demagogico del Governo italiano, evidentemente coartato nella sua azione e nei suoi programmi; non si spiegherebbero altrimenti gli accenti di dura condanna al regime dei colonnelli usati dai suoi singoli componenti in occasione delle manifestazioni per la libertà in Grecia, e, di converso, l'inerzia sul piano di concrete iniziative di governo.

« Gli interroganti fanno altresì rilevare che la Repubblica italiana, che trova la sua matrice storica nella Resistenza al fascismo, e la cui popolazione ha più volte espresso, a tutti i livelli, lo sdegno per il regime fantoccio dei colonnelli, non può continuare a rimanere inerte di fronte alle persecuzioni che assottigliano sempre di più le file dei democratici greci antifascisti.

« Ciò stante, gli interroganti chiedono di sapere quali immediati passi il nostro Governo intenda compiere al fine di evitare il ripetersi di questi crimini.

(3-01477)

« LATTANZI, LIBERTINI, PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, per conoscere quali iniziative siano in corso allo scopo di risolvere la vertenza dei dipendenti dell'INPS, vertenza che protrandosi da ormai un mese ha già causato e causa sempre più sensibile danno ai milioni di assistiti dell'INPS.

(3-01478)

« BIAMONTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se sia al corrente della nuova manovra di nazionalizzazione surrettizia che interessa questa volta il settore della pubblicità, e che è identica, fatte le debite proporzioni, alla scalata della Montedison da parte della finanza pubblica.

« Più precisamente chiede:

a) se risponde a verità che la SIPRA, società satellite della RAI-TV, già detentrica del monopolio della pubblicità radio televisiva e di quella riguardante una catena di giornali governativi e filogovernativi, starebbe per estendere il controllo di tutto il settore della stampa quotidiana e periodica mediante l'assorbimento della SPI e di altre so-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

cietà minori che attualmente animano la concorrenza del particolare mercato collegato alla stampa;

b) da chi è stata autorizzata la suddetta manovra che verrebbe compiuta con denaro pubblico data la diretta discendenza RAI-TV-SIPRA e quali urgenti esigenze della pubblica economia l'hanno suggerita;

c) se la manovra è compatibile con le vigenti norme di legge e con la Costituzione;

d) se gli organi di Governo hanno considerato il gravissimo attentato alla libertà di stampa che un monopolio della pubblicità comporta, a tutto vantaggio dei giornali governativi e filogovernativi e con una immorale e illegittima discriminazione delle pubblicazioni indipendenti e di opposizione.

(3-01479)

« SERVELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per sapere:

premesso che alla fine del gennaio 1969 fu presentato un esposto nel quale venivano illustrati, piuttosto dettagliatamente, i metodi e i sistemi di conduzione degli affari pubblici nel comune di Capoliveri (Livorno), gli uni e gli altri piuttosto discutibili per le macroscopiche violazioni della legge comunale e provinciale, e per tutta una serie di illeciti amministrativi e forse penali facilmente riscontrabili;

premesso che tale esposto - a quanto si sa - dette luogo ad un'inchiesta delle autorità tutorie intorno alla quale però non si è ancora saputo niente di preciso. Il che non sarebbe affatto discutibile e si potrebbe anche tranquillamente aspettare di conoscerne le risultanze, se non si fosse verificato qualche fatto nuovo che pone gravi problemi di urgenza;

premesso che Capoliveri è un piccolo paese particolarmente vivace e attento, giustamente geloso delle proprie cose e molto sensibile alle vicende della sua amministrazione;

premesso che l'opinione pubblica sa dell'inchiesta (e come poteva essere altrimenti?), sa della lunga serie di dubbi sollevati, assiste piuttosto sbigottita ai maldestri tentativi di ritorsione e di ricatto morale contro i presunti autori dell'esposto messi in opera anche in pubblici comizi, si preoccupa dell'iniziata serie delle querele per diffamazione;

premesso che tale opinione pubblica ha bisogno di sapere se certi illeciti, come l'abuso del metodo delle spese a calcolo, come

certe strane liquidazioni di spese per lavori pubblici, come l'acquisto in un anno di oltre due milioni di stampati e cancelleria e di altri due milioni per disinfettanti (compresa una cinquantina di migliaia di lire per carta igienica!), come la distribuzione nel periodo elettorale di centinaia di migliaia di lire di pubblico denaro fatta dal sindaco-candidato in buoni-acquisto presso determinati spacci, come l'attribuzione agli amministratori di buoni-benzina vistosamente sproporzionati, come l'acquisto di un milione di mobili per ufficio, fatto eludendo una delibera respinta dall'autorità tutoria, come il rilascio di certe licenze edilizie, ecc., ecc., si debbano considerare come prassi ordinaria e regolare nella conduzione degli affari comunali; se non ritenga necessario ed urgente far conoscere le risultanze dell'inchiesta in modo chiaro e preciso, attraverso una risposta da dare all'esposto summenzionato e gli altri modi che la legge prevede, e quali provvedimenti si abbia intenzione di prendere ove le risultanze corrispondano in tutto od in parte alla denuncia contenuta nell'esposto stesso.

(3-01480)

« LUCCHESI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - considerato lo stato di penosa mortificazione e di disagio che si crea tra i numerosi lavoratori italiani che nel duro lavoro delle miniere belghe sono stati colpiti dalla silicosi, in conseguenza delle procedure di liquidazione delle relative rendite che nella generalità dei casi si protraggono per parecchi anni, - come il Governo italiano ritiene di affrontare e risolvere la questione denunciata con le autorità del Belgio. In particolare gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni per le quali la pratica di silicosi impostata dal lavoratore Castellani Enrico, nato il 28 agosto 1913 e residente in provincia di Perugia, comune di Costacciaro, fino dal 18 giugno 1964, sia rimasta sino ad oggi inevasa per colpa del Fondo malattie professionali del Belgio.

(3-01481)

« CAPONI, MASCHIELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere la loro opinione sul gravissimo fatto verificatosi a Napoli - ultimo in ordine di tempo di una serie di simili drammatici episodi di dissesti, sciagure, con lutti e gravissimi danni ori-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1969

ginati dalla speculazione edilizia — con il crollo di un edificio al Vomero e con la morte accertata di tre persone e con altre persone, sinora disperse, tuttora sotto le macerie.

(3-01482) « CAPRARA, D'ANGELO, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, CONTE, D'AURIA, BRONZUTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza della decisione, adottata dai docenti e dagli allievi degli istituti professionali per il commercio, di sospendere le lezioni nel giorno 23 maggio 1969 in segno di protesta contro la mancata adozione di provvedimenti destinati ad ottenere: a) il ripristino delle classi speciali nel settore commerciale; b) il riconoscimento della qualifica nel mondo del lavoro; c) il riconoscimento della qualifica ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici.

« In particolare l'interrogante chiede quali provvedimenti il Ministero ritenga di adottare allo scopo di eliminare la condizione di estremo disagio derivante da una mancata promessa ed allo scopo, pertanto, di risolvere, in attesa della riforma generale dell'istruzione professionale, il problema sollevato prima della conclusione del corrente anno scolastico.

(3-01483) « BARDOTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se sia a sua conoscenza che, a seguito della chiusura con provvedimento governativo della Cassa rurale e artigiana di Codroipo (Udine) e alla successiva sua fusione con la Banca popolare, mentre i creditori della Cassa sono stati tranquillizzati, i dipendenti della medesima non sono stati riassunti, anzi è stato chiaramente detto loro di non sperare in un provvedimento favorevole, quasi che su di essi ricadesse la responsabilità del dissesto dell'istituto e quasi che essi dovessero essere le sole vittime di una situazione alla cui creazione non hanno certo dato il loro apporto e per conoscere se non intenda intervenire energicamente perché ai tre impiegati sia resa giustizia materiale e morale.

(3-01484) « FRANCHI, ABELLI, SANTAGATI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per cui:

a) è stato revocato il permesso di corteo concesso per la manifestazione organizzata a

Roma dal Movimento sociale italiano il 3 maggio 1969;

b) è stata negata l'autorizzazione per comizi e manifestazioni del MSI, del FUAN, e della Giovane Italia a Bari, a Bologna ed a Perugia.

(3-01485) « DE MARZIO, ALMIRANTE, CARADONNA, TURCHI, MENICACCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza che gli scioperi provinciali e nazionali (ultimi quello del 16 e 17 maggio 1969) proclamati unitariamente dai sindacati dei salariati e braccianti agricoli, hanno riproposto drammaticamente la questione delle libertà democratiche e sindacali, pesantemente calpestate soprattutto nelle cascate della provincia di Milano;

per sapere se è loro noto che il brutale tentativo della parte più reazionaria della agraria milanese di impedire l'esercizio della libertà di sciopero dei lavoratori della terra, si è espresso in episodi di violenza e di rozzo cinismo quali il licenziamento in tronco alla Cascina Nuova di Carpiano di un giovane bracciante, orfano di guerra e capofamiglia, il tentativo di aggredire i sindacalisti con forche o addirittura di investirli con i trattori, l'azione violenta di intimidazione e di minaccia di licenziamento nei confronti dei lavoratori, lo sbarramento delle cascate per impedire il contatto tra i lavoratori in lotta e i loro dirigenti sindacali, ecc;

per conoscere i provvedimenti che ritengono di adottare per garantire ai lavoratori agricoli il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione e il diritto di libertà nei luoghi di lavoro;

per sapere, infine, se non considerino essenziale e urgente a tale fine sollecitare e appoggiare la rapida approvazione in Parlamento delle proposte di legge concernenti lo Statuto dei diritti dei lavoratori, l'applicazione della giusta causa nei licenziamenti anche nelle aziende agricole e la modifica della legge sul collocamento, tale da farne, attraverso la gestione dei lavoratori, strumento di garanzia delle libertà democratiche e costituzionali nelle campagne milanesi e nel Paese.

(3-01486) « ALBONI, BARDELLI, MALAGUGINI, ROSSINOVICH ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e del te-

soro e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per sapere quali interventi abbiano disposto o intendano disporre per l'accoglimento delle richieste reiterate avanzate dalle maestranze del cotonificio Sardegna di Sassari, di proprietà del signor Dellepiane.

« Il titolare dell'azienda, dopo aver fruito in larghissima misura di mutui e contributi pubblici sulla base di programmi che prevedevano una larga occupazione, ha finito per ridurre gradualmente la manodopera occupata ad alcune decine di dipendenti, costretti, per giunta, a lavorare ad orario ridotto e a salari dimezzati.

« Per superare questa intollerabile situazione e smuovere dall'indifferenza le autorità, le maestranze, composte in gran parte di ragazze, hanno occupato lo stabilimento e resistono coraggiosamente da tre settimane, chiedendo non solo la sicurezza e la pienezza del proprio lavoro, ma anche il completamento di tutto il ciclo produttivo che aprirebbe la possibilità di occupazione ad altre centinaia di unità lavorative.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se i Ministri non ritengano opportuno disporre severi accertamenti sull'uso del denaro pubblico fatto dal signor Dellepiane, (il quale dall'inizio dell'agitazione si è reso irreperibile), e sulle vere ragioni della sempre più ridotta utilizzazione degli impianti, ragioni che vanno ricercate non tanto in pretestuose difficoltà di mercato, quanto in un disegno padronale di poter utilizzare in un domani, come area fabbricabile, i terreni dello stabilimento, acquistati a suo tempo a prezzi di favore, dando luogo a una immorale speculazione che porterebbe all'industriale giganteschi profitti e rivelerebbe ancora una volta quale conto facciano degli interessi dei lavoratori e delle popolazioni certi imprenditori privati largamente beneficiati dalle provvidenze per il Mezzogiorno, soprattutto quando, in carenza di iniziativa pubblica, il processo di industrializzazione è affidato esclusivamente alle intraprese private.

(3-01487)

« MARRAS, BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere:

quali iniziative abbia adottato od intenda adottare per risolvere al più presto la drammatica situazione dei nostri connazionali scomparsi in Biafra;

in particolare se ed a quali Paesi si sia chiesto o si intenda chiedere adeguati interventi al fine di assicurare la liberazione dei nostri tecnici petroliferi.

« L'interrogante desidera altresì sapere se non si ritenga indispensabile intraprendere con urgenza ogni più opportuno contatto con le autorità del Biafra e della Nigeria allo scopo di ottenere una tregua dei combattimenti nelle zone in cui potrebbero trovarsi i dipendenti del gruppo ENI, al fine di facilitarne le ricerche.

(3-01488)

« DI PRIMIO ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e i Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali, per sapere — premesso che esiste un grave stato di tensione nelle popolazioni e negli amministratori dei comuni di Crotona e di tutto il Crotonese a causa: della grave disoccupazione in cui si trovano migliaia di lavoratori, e, quindi, del sempre più crescente fenomeno emigratorio, che ha letteralmente spopolato alcuni comuni; del mancato insediamento di taluni complessi industriali, già programmati e di cui si erano resi garanti alcuni organi dello Stato; della mancata difesa del suolo e del mancato consolidamento di alcuni centri abitati; della mancata sistemazione dei bacini del Tacina, del Neto e del Lipuda-Nicà; del ritardo con cui l'OVS (Ente di sviluppo agricolo in Calabria) esegue i lavori relativi alla costruzione di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli e del blocco, che hanno subito talune altre opere di iniziativa del medesimo Ente, che sono in corso di istruttoria; del ritmo piuttosto lento con cui vengono eseguite talune importanti opere di civiltà; considerato che la zona del Crotonese dispone già di alcune essenziali infrastrutture e che altre di esse sono in corso di avanzata costruzione e che, pertanto, essa zona è da considerarsi idonea ad accogliere un processo di avanzato sviluppo economico — quali provvedimenti il Governo intenda adottare per risollevare lo stato di depressione economica sociale di detta zona e promuovere il suo avanzamento civile e democratico.

(2-00277)

« FRASCA, NAPOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere se abbiano compiuto o intendano compiere gli opportuni passi presso il governo degli Stati Uniti d'America per rappresentare i sentimenti di larga parte del popolo italiano, che auspica la più sollecita cessazione della guerra contro il Vietnam: dopo un anno dai primi contatti, i negoziati di Parigi offrono ora prospettive accresciute di positivi sviluppi sulla base della proposta globale contenuta nei dieci punti presentati l'8 maggio dalla delegazione del Fronte nazionale di liberazione del Sud Vietnam e appoggiati dalla Repubblica democra-

tica del Vietnam, che dimostrano la loro volontà di pace fondata sui diritti del popolo vietnamita. Gli interpellanti chiedono di conoscere gli intendimenti del Governo riguardo a questa proposta, che merita l'appoggio di ognuno che intenda salvaguardare i diritti dei popoli.

(2-00278) « BASSO, VECCHIETTI, LUZZATTO, CERAVOLO DOMENICO, PASSONI, LATTANZI, ALINI, MAZZOLA, MINASI, AVOLIO, CACCIATORE, GRANZOTTO, CARRARA SUTOUR ».